CODICE CIVILE

CODICE CIVILE

PER GLI STATI

DI S. M.

IL RE DI SARDEGNA

TORINO

STAMPERIA REALE

1857.

Edizione Ufficiale

che gode il privilegio accennato nell'art. 18 delle Regie Patenti 28 febbrajo 1826, essendo vietata la ristampa sino ad ulteriore disposizione.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME;

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DEL FAUCIGNY; SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC.

Dacchè siamo saliti al trono degli Avi Nostri, una delle più sollecite Nostre cure fu quella di procurare agli amati Nostri sudditi il benefizio di una legislazione unica, certa, universale, conforme ai principii della santa Nostra Cattolica Religione ed a quelli fondamentali della Monarchia. Perciò fu d'ordine Nostro in uno raccolta la sapienza delle antiche leggi prima variamente sparse, nè in ogni luogo uniformi; alcune antiche prescrizioni si riformarono, altre nuove s'introdussero con quella

maturità di consigli a sì alta impresa richiesta. Ed ora che trovasi compiuta una delle parti più importanti dell'opera, il Codice Civile, preceduto da un titolo preliminare che a tutta la legislazione si riferisce, non vogliamo ritardare a dargli forza di legge pel maggior vantaggio dei popoli al Nostro paterno affetto ed al reggimento Nostro da Dio commessi. Quindi è che pel presente Editto di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

ART. 1.

Il Codice di leggi civili da Noi sanzionato e firmato per doppio esemplare in istampa, e controsignato dal Nostro Guarda-Sigilli avrà forza di legge nei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di gennaio mille ottocento trentotto.

ART. 2.

La pubblicazione d'esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato in ciascuna Città ed in ogni capo-luogo di Comunità, per essere riposto nella sala del Consiglio civico o comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne cognizione; e sarà inserto in un col presente nella raccolta degli Atti del Nostro Governo.

Art. 3.

I due esemplari da Noi firmati saranno gli originali del Codice, e verrano depositati nel Nostro Archivio di Corte.

Ordiniamo a tutti i Senati ed alla Camera Nostra dei conti d'interinare il Codice Civile come sovra da Noi firmato, insieme col presente Editto: volendo che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale, chè tale è nostra mente.

Dato in Torino il venti giugno, l'anno del Signore mille ottocento trentasette, del Regno Nostro il settimo.

CARLO ALBERTO

V.° Di Pralormo.

V.° Gallina.

V.° Pensa.

Barbaroux.

CODICE CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

Articolo Primo.

La religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato.

2. Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, e di promuovere l'osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono.

I Magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne agli affari ecclesiastici, secondo che l'uso e la ragione richiedono.

3. Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono semplicemente tollerati secondo gli usi ed i regolamenti speciali che li riguardano.

4. Al Re solo appartiene la podestà di fare le leggi dello Stato.

Le leggi si fanno per Editti, o per Lettere Patenti, previo il parere del Consiglio di Stato.

5. Gli Editti e le Lettere Patenti sono firmati dal Re, controssegnati da quel Capo di Dicastero che li sottopone alla firma Reale, e muniti del Gran Sigillo dello Stato, e del *Visto* di due Capi di Dicastero, e del Controllore Generale, siccome è prescritto negli appositi regolamenti.

6. Il Gran Cancelliere, o chi ne fa le veci, e gli altri Capi di Dicastero ed il Controllore Generale prima di apporre rispettivamente il Gran Sigillo ed il *Visto* agli Editti ed alle Lettere Patenti li esaminano, ed incontrandovi qualche difficoltà la rassegnano al Re.

7. Gli Editti, e le Lettere Patenti saranno prima della pubblicazione interinati, o registrati dai Senati, e dalla Regia Camera de' conti, secondo la natura delle provvisioni che contengono, e come verrà loro prescritto; ed ove i detti Magistrati vi scorgano alcuna cosa, che loro paia meno conforme al Regio servizio, al pubblico bene, od alle regole di giustizia, ne sospenderanno l'interinazione, o la registrazione, e faranno al Re le opportune rappresentanze.

8. Le leggi avranno esecuzione in ogni Città e Comune dello Stato nel giorno che segue immediatamente quello in cui vi saranno state pubblicate, salvo che nella legge fosse disposto altrimenti.

La pubblicazione fatta nel Capo-luogo in cui risiede l'amministrazione civica o comunale rende

la legge obbligatoria in tutti i luoghi che ne dipendono.

9. La pubblicazione si farà per esemplari affissi a diligenza degli Intendenti delle rispettive provincе.

Le relazioni delle pubblicazioni saranno trasmesse immediatamente per mezzo degli Intendenti agli Avvocati e Procuratore generali, che le consegneranno negli archivi dei Senati e della Camera de' conti.

Gli originali degli Editti e delle Patenti saranno consegnati al Regio archivio di Corte.

10. Saranno egualmente pubblicati per affissi i Manifesti e Regolamenti, che da' Magistrati supremi e da' pubblici funzionari superiori vengono formati nell'ordine delle attribuzioni del loro oficio, ed in esecuzione delle leggi, o in forza di Regie provvisioni non contemplate nell'art. 4.

Le relazioni delle pubblicazioni di detti Manifesti e Regolamenti si trasmetteranno rispettivamente agli Avvocati e Procuratore generali, ed ai Segretari dei pubblici funzionari sovra menzionati.

11. La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo.

12. Le leggi di polizia e di sicurezza pubblica obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio dello Stato.

I beni immobili, tuttochè posseduti da stranieri, sono retti dalle leggi dello Stato.

Le leggi concernenti allo stato ed alla capacità delle persone reggono i sudditi ancorchè residenti in paesi stranieri.

13. Non si può derogare con private convenzioni alle leggi che ragguardano l'ordine pubblico ed i buoni costumi.

14. Nell'applicare la legge non è lecito d'attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore.

15. Qualora una controversia non si possa decidere nè dalla parola, nè dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe: rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principii generali di diritto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

16. Al Sovrano spetta l'interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio: qualora i Magistrati supremi credano necessaria siffatta interpretazione, potranno fare al Re le opportune rappresentanze.

L'interpretazione che il Re stimerà di dare ad una legge, emanerà, e sarà pubblicata nel modo e colle forme prescritte per le leggi.

Tale interpretazione si applicherà a tutti i casi che sono da decidersi, a meno che non sia colla medesima altrimenti provvisto.

L'interpretazione non potrà mai applicarsi alle cose anteriormente transatte, o decise definitivamente.

17. Le sentenze de' Magistrati non avranno mai forza di legge.

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

TITOLO I.

DEL GODIMENTO, E DELLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI

CAPO I.

Del godimento dei diritti civili.

18. Ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto.

I non cattolici ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano.

Lo stesso è degli ebrei.

19. Il figlio nato in paese straniero da padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti.

20. Il figlio nato in paese straniero da padre, che ha perduto il godimento dei diritti civili di suddito, è riputato straniero; acquisterà tuttavia la qualità, ed i diritti di suddito qualora nell'anno susseguente alla maggiore età dichiari, se dimorante

nei Regii Stati, volervi fissare il suo domicilio, e se tuttora in paese estero, voler rientrare ne' Regii Stati, e dimorarvi stabilmente, e di fatti vi stabilisca il suo domicilio dentro l'anno dalla fatta dichiarazione: tale dichiarazione sarà fatta alla Segreteria del Senato da chi si trovi nello Stato, e fuori del territorio dello Stato potrà venir fatta davanti le Legazioni all'estero, od i Consolati, che ne trasmetteranno copia alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri.

21. La donna straniera maritata con un suddito segue la condizione del marito.

22. Il figlio nato nello Stato da madre straniera, o fuori Stato da madre suddita, e del quale il padre non sia legalmente riconosciuto, segue la condizione della madre.

23. Qualora anche la madre sia incerta, l'individuo nato nello Stato si presume figlio di madre suddita.

24. Il figlio nato ne' Regii Stati da uno straniero, che vi ha stabilito il suo domicilio con animo di perpetua dimora, è considerato come suddito.

L'intenzione di perpetua dimora si presumerà, se non vi è prova contraria, semprechè lo straniero avrà mantenuto il suo domicilio ne' Regii Stati per lo spazio non interrotto di anni dieci compiti.

La residenza ne' Regii Stati per occasione di commercio ancorchè continuata per più d'anni dieci non basterà a far presumere tale intenzione.

25. La Chiesa, i Comuni, i pubblici stabilimenti,

le società autorizzate dal Re, ed altri corpi morali si considerano come altrettante persone, e godono dei diritti civili sotto le modificazioni determinate dalle leggi.

26. Gli stranieri, se vorranno godere di tutti i diritti de' sudditi, dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, impetrare il privilegio di naturalità, e giurare la fedeltà al Sovrano.

In difetto essi non godranno che di quei diritti civili, che nello Stato, cui essi appartengono, sono conceduti ai sudditi Regii, salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo.

La reciprocità non potrà però mai invocarsi dallo straniero per godere di diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello Stato i Regii sudditi, nè applicarsi a quei casi pe' quali la legge in modo speciale ha disposto altrimenti.

27. Gli stranieri non abitanti nello Stato, e quelli che abitandovi non avranno ottenuto il privilegio di naturalità, saranno incapaci a succedere ai sudditi così *ab intestato*, come per qualsivoglia atto di ultima volontà, salvo che tra questo Stato, e quello cui appartengono gli stessi stranieri, sia stabilita in forza di pubblici trattati la reciprocità delle successioni.

28. Non potranno gli stranieri acquistare, nè prendere a pegno, ad affitto od a colonìa beni stabili nel territorio dello Stato, i quali sieno situati ad una distanza minore di cinque chilometri dai confini,

sotto pena della nullità del contratto. Non potranno similmente i beni che trovinsi in tale situazione aggiudicarsi ad alcuno straniero in pagamento de' suoi averi, ma dovranno sempre i detti beni venir subastati, e lo straniero sarà soddisfatto sul prezzo. Il tutto senza pregiudicio delle maggiori proibizioni per alcuno degli Stati stranieri stabilite con leggi particolari.

29. Gli stranieri potranno essere convenuti avanti i Tribunali de' Regii Stati, ancorchè non abbiano in essi contrattato, se si tratterà di azioni reali, possessorie, od ipotecarie sovra beni situati negli Stati medesimi.

30. Gli stranieri, che avranno contrattato con un suddito potranno pure essere convenuti avanti i Tribunali de' Regii Stati, ancorchè ivi non si ritrovino, se il contratto sarà seguìto ne' Regii Stati, o se l'obbligazione assunta nel contratto dovrà in essi avere la sua esecuzione.

31. Per gli altri contratti fatti all'estero con un suddito potranno gli stranieri essere convenuti davanti i Tribunali de' Regii Stati se ivi si ritrovino, e potranno pure esservi convenuti, ancorchè ivi non si ritrovino, se così si osservi nel loro paese verso gli stranieri. In quest'ultimo caso la cognizione sarà riserbata al Senato nel cui distretto l'attore abbia il suo domicilio.

32. Lo straniero, che abbia contrattato nello Stato con un altro straniero, potrà essere convenuto avanti i Tribunali de' Regii Stati, purchè ivi si ritrovi.

33. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, se non ha domicilio fisso nei Regii Stati, sarà tenuto di dar cauzione pel pagamento delle spese, e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non possieda nello Stato beni stabili di un valore sufficiente, ad assicurarne il pagamento, salvo che nel paese dello straniero si pratichi altrimenti verso i Regii sudditi.

CAPO II.

Della privazione dei diritti civili.

34. Il suddito, che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito.

Il suddito però che avrà ottenuto la permissione dal Sovrano conserverà personalmente il diritto di succedere, e di trasmettere anche per atto di ultima volontà.

Il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare.

Gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare.

35. È pareggiato al suddito naturalizzato senz'au-

torizzazione, ed incorre nella stessa perdita quel suddito che senza autorizzazione del Sovrano prende servizio militare, o accetta funzioni pubbliche da un Governo straniero, senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi contro i sudditi che porteranno le armi contro lo Stato.

36. I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovrannò nel termine che sarà prefisso rientrare nei Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama.

Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.

37. I richiamati come sovra non rientrando nel termine prefisso, non solo resteranno esclusi dal godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, ma anche dal diritto di possedere e di acquistare per qualsivoglia titolo beni nello Stato, e di disporre de'medesimi. Venendo a morte, la loro successione si aprirà *ab intestato*.

I beni che possedessero, saranno intanto messi sotto sequestro, ed i parenti successibili dimoranti nello Stato potranno chiederne l'immissione in possesso, in conformità dell'art. 49, sempre che il Governo per motivi di pubblica sicurezza e per

impedire che i beni di colui che non avrà ubbidito al richiamo, non s'impieghino a danno dello Stato, non giudicasse di far continuare il sequestro. In questo caso però si provvederà sulle rendite al mantenimento della moglie e dei figli e discendenti dimoranti nello Stato.

Qualora i richiamati come sovra siano stati senza loro fatto o colpa impediti di rientrare nello Stato nel termine prefisso, giustificando i motivi dell'impedimento davanti al Senato del distretto del loro ultimo domicilio, potranno essere ripristinati ne'loro diritti. La domanda sarà promossa in contraddittorio dell'Avvocato generale.

38. La moglie ed i figli nati sudditi che nei casi suddetti seguissero il marito e padre rispettivo fuori dello Stato conserveranno il godimento di tutti i diritti civili pendente la vita del medesimo, ed anche pendente anni tre dopo la morte di lui, o dopo che saranno giunti alla maggiore età, ove a questa non pervengano se non dopo la morte del marito o del padre; ma, compito il triennio senza aver fatto ritorno ne' Regii Stati, sarà loro applicato rispettivamente il disposto degli articoli precedenti: il tutto senza pregiudizio delle obbligazioni imposte dalle leggi in ordine alla leva militare.

39. Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del Sovrano, e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20, che vuole stabilirvisi, e purchè vi si

stabilisca effettivamente entro l'anno dalla ottenuta autorizzazione.

40. La donna suddita che sposerà uno straniero seguirà la condizione del marito.

Se resta vedova, essa ricupera i diritti civili inerenti alla qualità di suddita, purchè risieda nello Stato, o vi ritorni coll'autorizzazione del Sovrano, e vi si stabilisca di fatto nell'anno dall'ottenuta autorizzazione.

41. Quelli che avessero acquistato, o ricuperato, nei casi contemplati dagli articoli 20, 39 e 40, i diritti civili inerenti alla qualità di suddito, non potranno valersene, se non dopo di aver adempiute le condizioni prescritte dai citati articoli, e solamente per l'esercizio dei diritti che si fossero verificati in loro vantaggio dopo tal epoca.

42. Gli stranieri naturalizzati, che si assenteranno dallo Stato senza licenza del Sovrano per più d'un anno, decaderanno dall'acquistato privilegio.

43. La perdita dei diritti civili o del godimento di essi ha pure luogo in forza di condanne penali, ne' soli casi però e ne' modi determinati dalla legge.

44. Il condannato alla pena della morte è privato dei seguenti diritti:

Perde il possesso ed il godimento di tutti i suoi beni e non può disporre in modo veruno della proprietà dei medesimi;

Non può succedere;

Non può acquistare nè in virtù di donazione

tra vivi, nè di testamento salvo che per causa d'alimenti;

Non può disporre nè per donazione tra vivi nè per atto di ultima volontà dei beni che avesse in seguito acquistati;

Non può esercitare i diritti della patria podestà, nè prestare autorizzazione o consenso agli atti riguardanti gli interessi di sua moglie;

Non può essere nominato tutore nè curatore, nè concorrere negli atti relativi alla tutela o cura;

Non può essere testimonio in atto pubblico, nè fare testimonianza giurata;

Non può stare in giudicio nè come attore, nè come reo convenuto, fuorchè sotto il nome e mediante il ministero di un curatore nominato dal Giudice della causa.

45. Le leggi penali determinano le altre pene alle quali va unita la perdita in tutto o in parte dei diritti contemplati nell'articolo precedente.

46. Le condanne proferite in giudicio contraddittorio producono la perdita dei diritti summentovati dal momento della notificazione al condannato, se è ditenuto, ed in difetto dal momento della pubblicazione della sentenza.

47. Nel caso di esecuzione della pena della morte, la successione del condannato si devolve agli eredi chiamati dalla legge a succedergli *ab intestato* al momento dell'esecuzione, e le disposizioni d'ultima volontà, che potesse precedentemente aver fatte, rimarranno di nessun effetto.

48. Se l'esecuzione della condanna alla pena della morte proferita in contraddittorio non può aver luogo, come pure in tutti i casi di sentenze pronunciate in contraddittorio che portino la condanna ad altre pene da cui derivi la privazione dei diritti contemplati nell'art. 44, i beni che il condannato possedeva al tempo della notificazione o pubblicazione della sentenza, ove egli non sia soggetto alla patria podestà, saranno amministrati, e le ragioni dello stesso condannato promosse come quelle degli assenti.

49. Gli eredi legittimi del condannato a tal tempo esistenti potranno nei casi previsti dall'articolo precedente farsi immediatamente immettere nel possesso provvisorio dei beni per goderne intieramente a loro profitto.

Coloro, che si trovassero successivamente in grado di concorrere coi medesimi, o di escluderli da tale possesso, vi saranno ammessi, giustificando in contraddittorio dei primi l'esistenza in vita del condannato al tempo in cui ne avrebbero acquistato il diritto, senza però poter pretendere la restituzione dei frutti percepiti dai precedenti amministratori.

Saranno nel resto soggetti tali amministratori alle stesse condizioni ed agli stessi obblighi imposti dalla legge a coloro, che hanno ottenuto il possesso provvisorio dei beni degli assenti.

50. Il coniuge del condannato, oltre il possesso della quota di successione che può spettargli secondo le regole stabilite nel titolo *Delle successioni*

ab intestato, avrà diritto alla separazione di ciò che gli apparterrà in forza delle convenzioni matrimoniali, e dei lucri dotali.

La moglie potrà ancora, ove ne sia il caso, domandare una pensione sussidiaria in conformità di ciò che è stabilito per la moglie dell'assente nell'art. 84.

51. La successione dei condannati contemplati nell'art. 48 si apre soltanto al momento della loro morte sia relativamente ai beni, che loro appartenevano al tempo della notificazione o pubblicazione della condanna, sia per quelli che fossero da essi posseduti al momento della loro morte.

52. Le condanne in contumacia non producono la perdita dei diritti menzionati negli articoli 44 e 45 se non dopo che sieno scorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza, senza che il condannato siasi presentato, o sia stato preso e carcerato.

53. Durante i cinque anni portati dall'articolo precedente il condannato in contumacia, che non si sarà presentato in giudizio, o che non sia stato preso e carcerato, resterà privo dell'esercizio dei diritti civili, de' quali in forza della condanna avrà incorso la perdita.

I suoi beni verranno provvisoriamente amministrati, e le sue ragioni promosse dalle stesse persone contemplate nell'art. 49, coll'obbligo però agli amministratori di rappresentare i tre quarti dei frutti durante tal tempo da essi percepiti, ove il

condannato si presenti o sia carcerato, oppure muoia prima della scadenza di detto termine.

Scaduti li cinque anni si farà luogo all'immissione in possesso a favore delle stesse persone nel modo e nei termini del citato art. 49.

54. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni da computarsi dal giorno della pubblicazione della sentenza, o verrà in questo termine preso, e carcerato, la sentenza sarà annullata di pien diritto, l'accusato sarà restituito nel possesso de' suoi beni, e nuovamente giudicato; e se colla nuova sentenza egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa, che porti egualmente la perdita dei diritti civili, questa non avrà luogo, che in forza della seconda sentenza.

55. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato, o non sarà stato imprigionato, se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assoluto, o condannato ad una pena, la quale non produca la perdita dei diritti civili, rientrerà in essi pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudicio; ma la prima sentenza conserverà per il passato gli effetti che avrà prodotti nell'intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudicio.

56. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni della concessa dilazione senza essersi presentato, o senza essere stato preso

e carcerato, sarà considerato morto nell' integrità de' suoi diritti.

La sentenza contumaciale sarà annullata di pien diritto quanto alle condanne penali; e per ciò che riguarda il risarcimento dei danni ed interessi verso la parte offesa, sia in questo caso, che in quello dell'art. 53 si osserverà il disposto delle leggi sulla procedura criminale.

57. La prescrizione della pena non reintegrerà mai il condannato ne' suoi diritti civili pel tempo avvenire.

58. Non ostante il disposto degli articoli 48, 49 e 53, si potrà, riguardo a' beni dei condannati, se fuggitivi, o contumaci, fare luogo alle disposizioni del primo alinea dell'art. 37, qualora concorrano i motivi in detto articolo contemplati.

59. Le successioni, cui fossero chiamati in tutto, o in parte, quelli che sono esclusi dal diritto di succedere in forza degli articoli 34, 35, 37, 43, 44 e 45 si deferiranno alle persone che avrebbero avuto diritto di concorrere coi medesimi, od a cui avrebbero spettato in mancanza di questi, ammessi anche in luogo dell'escluso i di lui discendenti, ne' casi e secondo le regole della rappresentazione in materia di successioni.

TITOLO II.

DEL MODO DI ACCERTARE LO STATO CIVILE

60. Lo stato civile delle persone sarà accertato con un atto, che ad ogni nascita, matrimonio, e morte dovrà distendersi in registri a ciò destinati.

Il modo in cui tali registri debbono essere tenuti è determinato con apposito regolamento approvato con Regie Patenti.

61. Gli atti anzidetti estesi nel modo stabilito fanno l'istessa fede che gli atti pubblici.

62. Qualunque alterazione di detti registri ed atti, e qualunque trasgressione colpevole delle disposizioni contenute nel regolamento darà luogo avanti i Tribunali competenti all'azione dei danni ed interessi contro i rei, oltre a quanto è stabilito dalle leggi penali.

63. In mancanza de'registri, oppure in caso di omessione o mancanza d'un atto ne'medesimi, potrà farsi la prova tanto per documenti e principalmente con scritture provenienti da' genitori defunti, quanto per testimoni, salvo ciò che è disposto sulla ricerca della paternità, e della maternità nel titolo *Della paternità e della figliazione*.

Se la mancanza od omessione è accaduta per

dolo del richiedente, non sarà questi ammesso alla prova autorizzata dal presente articolo.

64. Per ciò che riguarda agli atti di nascita, di matrimonio, e di morte seguìti in paese straniero si osserverà il disposto dall'art. 1418.

Quanto però ai matrimoni contratti dai sudditi in paese straniero dovrà constare essere quelli seguìti secondo le leggi della Chiesa cattolica, salvo che si tratti di non cattolici.

65. I Senati sono particolarmente incaricati di vegliare sopra l'accertamento dello stato civile.

TITOLO III.

DEL DOMICILIO

66. Il domicilio d'ogni suddito, per quanto riguarda l'esercizio de' suoi diritti civili, è il luogo, ove egli ha il suo principale stabilimento.

67. L'abitazione reale trasferita in un altro luogo, con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio.

68. La prova dell'intenzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta davanti al sindaco del luogo che si abbandonerà, ed a quello del luogo dove si sarà trasportato il domicilio.

Il segretario del comune distenderà il verbale della dichiarazione, il quale dovrà rimanere nell'archivio comunale.

69. In mancanza di dichiarazione espressa, la prova dell'intenzione dipenderà dalle circostanze.

70. Il suddito chiamato a pubblico impiego conserverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata un' intenzione contraria.

71. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito, salvo che ne sia legittimamente separata di corpo e d'abitazione.

Il figlio minore, non emancipato, ha il domicilio del padre. Il minore non abilitato, ed il maggiore interdetto hanno quello del tutore.

72. Il maggiore d'età che serve o lavora abitualmente in casa altrui, avrà lo stesso domicilio della persona a cui serve, o in casa della quale lavora, quando abiterà con essa nella medesima casa.

73. Le disposizioni dei precedenti articoli relative al cangiamento di domicilio non derogano agli usi e regolamenti che concernono ai diritti ed ai carichi comunali.

74. Il domicilio che aveva il defunto determina il luogo dell'aperta successione.

75. Alloraquando le parti, o una di esse in un atto pubblico, e per l'esecuzione del medesimo avranno eletto il domicilio in un luogo de' Regii Stati diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, le domande, ed i procedimenti relativi a quest'atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il Giudice del medesimo.

TITOLO IV.

DEGLI ASSENTI

CAPO I.

Della presunzione d'assenza.

76. Quando occorra la necessità di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte de' beni lasciati da una persona che avrà cessato di comparire nel luogo del suo domicilio o di sua residenza, senza che si abbiano notizie di essa, e senza che abbia lasciato alcun procuratore autorizzato ad amministrare, il Tribunale di Prefettura dell'ultimo domicilio di tale presunto assente darà, a richiesta delle parti interessate, ed anche degli eredi presuntivi, o dell'Avvocato fiscale, i relativi provvedimenti.

77. Il Tribunale sull'instanza della parte più diligente, deputerà un notaio od altra persona idonea a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl'inventari, de' conti, delle divisioni, e liquidazioni in cui saranno interessati, ed anche, ove lo stimi conveniente, nelle liti che possano insorgere relativamente agli atti sopraddetti.

78. Il Regio Ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agli interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le domande che le riguardano.

CAPO II.

Della dichiarazione d'assenza.

79. Quando saranno decorsi anni quattro dacchè non si avranno notizie della persona presunta assente, potranno gli eredi presuntivi legittimi ricorrere al Tribunale di Prefettura acciò l'assenza sia dichiarata. Lo stesso diritto competerà agli eredi presuntivi scritti in un testamento pubblico, ed a chiunque avrà sui beni dell'assente ragioni dipendenti dalla condizione della di lui morte; ma tale diritto dovrà essere esercitato in contraddittorio degli eredi legittimi.

80. Per comprovare l'assenza il Tribunale, sull'appoggio delle carte e dei documenti prodotti, ordinerà, che in contraddittorio del pubblico Ministero si assumano informazioni nel suo distretto ove l'assente aveva il domicilio, ed in quello della residenza, se l'uno sia distinto dall'altro.

81. Il Tribunale nel pronunciare sulla domanda avrà inoltre riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

82. Non si pronuncierà la sentenza di dichiarazione d'assenza se non trascorso un anno dopo che si sarà pubblicata la sentenza che ha ordinate le informazioni.

83. Le sentenze, tanto preparatorie che definitive, tosto che saranno proferite, si pubblicheranno per cura del pubblico Ministero alla porta della casa del domicilio dell'assente, ed a quella dell'ultima sua abitazione, ove l'uno sia distinto dall'altra, e nell'uditorio ed alla porta del Tribunale che avrà pronunciato la sentenza. Tali sentenze saranno pure sommariamente inserite nella gazzetta della Divisione del domicilio dell'assente, ed in quella di Torino.

CAPO III.

Degli effetti dell'assenza.

SEZIONE I.

Degli effetti dell' assenza relativamente ai beni che l'assente possedeva al giorno della sua sparizione, o delle ultime di lui notizie.

84. Quando la sentenza di dichiarazione d'assenza sarà stata pubblicata nella forma prescritta nel

precedente articolo, essendovi qualche testamento sigillato, il medesimo sarà aperto sulla richiesta di chiunque vi si creda interessato: gli eredi testamentari in contraddittorio però degli eredi legittimi, ed in mancanza degli eredi testamentari gli eredi legittimi dell'assente al giorno in cui esso avrà cessato di comparire o che si ebbero le ultime notizie di lui, ovvero i rispettivi loro eredi, potranno farsi immettere nel possesso provvisorio dei beni che appartenevano all'assente al giorno della sparizione o delle ultime notizie, col carico di prestare cauzione per sicurezza della loro amministrazione.

I legatari, donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di esso, potranno anche, mediante cauzione, esercitarli provvisionalmente.

La moglie che non avesse sufficienti mezzi di sostentamento potrà inoltre domandare una pensione sussidiaria secondo lo stato, e le forze del patrimonio del marito.

85. Qualora la cauzione prescritta dal precedente articolo non potesse essere prestata, il Tribunale prescriverà quelle altre cautele che, avuto riguardo alle circostanze de' casi, stimerà convenienti per l'interesse dell'assente.

86. Se l'assente ha lasciato procura, le persone rispettivamente menzionate negli articoli 79 e 84 non potranno promuovere l'istanza per la dichiarazione d'assenza, per l'immissione provvisionale in pos-

sesso, o per l'esercizio provvisorio de' loro diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente, e contemplati nell'art. 84, se non dopo il trascorso di anni dieci compiti dal giorno in cui scomparve, o da quello delle ultime di lui notizie.

87. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura, ed in tale caso, durante lo spazio di tempo necessario al compimento degli anni dieci, come nel precedente articolo, si provvederà all'amministrazione dei beni dell'assente nel modo prescritto nel capo I di questo titolo.

88. Il possesso provvisionale sarà considerato come un deposito, il quale conferirà a quelli che l'otterranno, ed ai loro successori, l'amministrazione dei beni dell'assente, rendendoli risponsabili verso il medesimo, nel caso in cui ricomparisca, o si abbiano di lui notizie.

89. Coloro che avranno ottenuta l'immissione in possesso provvisionale dovranno far procedere all' inventario dei beni mobili, e delle scritture dell' assente per mezzo del segretario della Giudicatura di mandamento, o per mezzo di un notaio che verrà deputato dal Tribunale; e quanto agli stabili, dovranno far procedere alle testimoniali di stato per mezzo di perito nominato egualmente dal Tribunale che le omologherà, e le spese a ciò relative saranno dedotte dai beni dell'assente.

Il Tribunale ordinerà, se vi è luogo, la vendita di tutti, o di parte dei beni mobili, ed in tal

caso se ne impiegherà il prezzo, non che i proventi scaduti.

90. Gli ascendenti, i discendenti ed il coniuge che in forza della provvisionale immissione in possesso avranno goduto i beni, non saranno tenuti a restituire i proventi nel caso del ritorno dell'assente.

Gli altri che avranno goduto i beni in forza della provvisionale immissione non saranno obbligati a restituire i proventi che nelle proporzioni seguenti:

I parenti entro il quarto grado dovranno restituire il quarto dei proventi se l'assente ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza; ed il decimo qualora ritorni dopo i quindici anni.

I parenti più remoti, e gli eredi estranei dovranno restituire la metà dei proventi nel primo caso, ed il quinto nel secondo caso.

Trascorsi i trent'anni, apparterrà agli uni ed agli altri la totalità dei proventi.

91. Non potranno alienare, nè ipotecare i beni stabili dell'assente coloro i quali non li possederanno che a titolo d'immissione provvisionale; eccettuato il caso di necessità, o di evidente utilità dell'assente, e previa autorizzazione giudiziale.

92. Se prima che siano trascorsi i trenta, od i cento anni, come nel seguente articolo, sarà comparsa una persona, la quale provasse di avere al tempo della sparizione, o delle ultime notizie,

un diritto poziore od eguale a quello del possessore provvisionale, potrà escluderlo dal possesso, o farvisi associare rispettivamente, ma non avrà diritto ai frutti acquistati in virtù dell'art. 90 anteriormente alla domanda fatta in giudizio.

93. Se l'assenza avrà continuato per lo spazio di trent'anni dopo la provvisionale immissione in possesso, oppure se sieno trascorsi cento anni compiti dalla nascita dell'assente, le cauzioni o le altre cautele che fossero state prescritte, resteranno disciolte, e coloro che avessero ottenuto il provvisionale possesso, ed i loro eredi e successori qualunque, od altri che vi avessero diritto, potranno domandare la divisione dei beni dell'assente, e far pronunciare la definitiva immissione in possesso dal Tribunale di Prefettura.

94. Quando venga a provarsi il vero tempo della morte dell'assente, la successione resterà aperta a vantaggio di quelli che a quel tempo saranno suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori; e coloro che avranno goduto i beni dell'assente saranno tenuti a restituirli, a riserva dei frutti da loro acquistati in virtù dell'art. 90.

95. Se, durante il provvisionale possesso, ricomparisce l'assente, o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti della sentenza di dichiarazione d'assenza, salve, se vi sia luogo, le cautele conservative prescritte per l'amministrazione dei di lui beni nel capo I del presente titolo.

96. Se anche dopo la definitiva immissione in

possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la di lui esistenza, egli ricupererà i suoi beni nello stato in cui si ritroveranno, ed avrà diritto alla rappresentazione del prezzo di quegli stati alienati; ma se questo prezzo fosse stato impiegato in acquisto di altri beni, la persona che avrà ottenuto la definitiva immissione in possesso, potrà a sua scelta, o rappresentare il prezzo suddetto, o rilasciare i beni col medesimo acquistati.

97. I figli e discendenti dell'assente potranno egualmente entro i trent'anni computabili dal giorno della definitiva immissione in possesso domandare la restituzione de' di lui beni, come è disposto nell' articolo precedente.

98. Dopo la sentenza dichiarativa d'assenza chiunque avrà ragioni esercibili contro l'assente, non potrà esperimentarle che contro coloro i quali saranno stati messi in possesso dei beni.

SEZIONE II.

Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali, che possono competere all'assente.

99. Chiunque reclamerà un diritto competente a persona, la cui esistenza non sia riconosciuta, dovrà provare, che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto; senza questa prova la domanda sarà dichiarata inammessibile.

100. Aprendosi una successione, alla quale sia chiamata in tutto o in parte una persona, la cui esistenza non sia riconosciuta, sarà tale successione devoluta a quelli, co' quali essa avrebbe avuto diritto di concorrere, od a coloro, cui sarebbe spettata in sua mancanza. I discendenti però della medesima saranno ammessi a rappresentarla come se fosse defunta, nei casi e secondo le regole della rappresentazione in materia di successioni.

Coloro ai quali in mancanza della persona sopraddetta sarà devoluta la successione, dovranno far procedere all'inventario dei beni mobili di essa, ed alle testimoniali di stato per gli stabili.

101. Le disposizioni dei due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell'azione di petizione d'eredità, e degli altri diritti che spetteranno all'assente, o a' suoi rappresentanti, od aventi causa da esso, e non si estingueranno se non dopo trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

102. Finchè l'assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuta la successione lucreranno i frutti da essi percepiti in buona fede.

CAPO IV.

Della cura de' figli di un padre presunto assente costituiti in età minore.

103. Se il presunto assente lascia figli in età minore sotto la sua patria podestà, la loro madre ne avrà la cura, ed escreiterà tutti i diritti del marito tanto per l'educazione dei figli, quanto per l'amministrazione dei loro beni.

104. Trascorsi sei mesi dopo la sparizione del padre, se a quell'epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l'assenza del padre, la cura dei figli verrà dal Consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi ad un tutore provvisionale.

Ove vi fosse urgenza, il Consiglio di famiglia potrà provvedervi anche prima che siano trascorsi i sei mesi.

105. Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno dei coniugi presunto assente lascierà figli in età minore nati da un precedente matrimonio.

TITOLO V.

DEGLI SPONSALI, E DEL MATRIMONIO

CAPO I.

Degli sponsali.

106. Gli sponsali non produrranno azione civile se non saranno fatti per pubblico istromento, ovvero per iscrittura privata.

I contraenti dovranno inoltre ottenere il consenso dei genitori, od almeno del padre, ed ove questi sia morto od impedito, quello della madre, e mancando entrambi i genitori, il consenso degli ascendenti paterni prossimiori.

Il consenso dell' avo paterno terrà luogo di quello del padre rispetto ai nipoti costituiti sotto la di lui podestà.

Se si tratterà di minori d'età che non abbiano ascendenti in grado di prestare il loro consenso, vi si supplirà col consenso del Consiglio di famiglia.

Il consenso richiesto nei casi sopraddetti dovrà risultare dall'istromento o dalla scrittura degli sponsali, ovvero da altro atto autentico.

107. Qualora gli sponsali siano stati dichiarati validi dal Giudice ecclesiastico, o non ne sia fra i contraenti contestata la validità, se uno di essi si ricusa di adempiere la fatta promessa, l'altro, ove gli sponsali siano stati contratti nella forma prescritta nel precedente articolo, avrà il diritto di domandare avanti il Tribunale di Prefettura il risarcimento del danno effettivamente sofferto. Non si avrà riguardo ai danni eventuali, come neppure alle clausule penali che si fossero apposte alla stipulazione.

CAPO II.

Del matrimonio.

SEZIONE I.

Della celebrazione del matrimonio.

108. Il matrimonio si celebra giusta le regole, e colle solennità prescritte dalla Chiesa Cattolica, salvo ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei.

109. I maschi d'ogni età che, avendo qualche ascendente in grado di prestare il suo consenso, prenderanno moglie contro la volontà di quello il cui

consenso è richiesto a termini dell'art. 106, non potranno costringere il medesimo a prestazione maggiore degli alimenti meramente necessari, salvo bensì a suo tempo il diritto alla legittima sull'eredità dello stesso ascendente, della quale potranno pure venir da esso privati, ove contraggano matrimonio senza il consenso, o ad insaputa di lui prima degli anni trenta compiti.

110. Le femmine che si mariteranno senza il consenso di cui sopra non potranno costringere l'ascendente che alla prestazione degli alimenti meramente necessari ove i loro mariti non sieno in grado di mantenerle, salvo il diritto alla legittima od alla dote dopo la morte dell'ascendente medesimo, della quale potranno pure venire da esso private ove contraggano matrimonio senza il consenso o ad insaputa di lui prima degli anni venticinque compiti.

111. Il matrimonio si avrà per contratto senza il consenso degli ascendenti sempre quando, non essendo questi intervenuti nè agli sponsali, nè al matrimonio, non si darà dai figliuoli e dalle figlie la prova del consenso che gli ascendenti negassero d'aver prestato.

112. Non avranno luogo le disposizioni e le pene sovra prescritte ogniqualvolta i figliuoli o le figlie faranno risultare avanti il Senato dell'irragionevole dissenso dei loro ascendenti ai loro matrimoni.

Tali cause verranno sulle scambievoli rappresentanze delle parti esaminate e definite dal Senato, a porte chiuse, senza formalità d'atti, e colla mag-

giore celerità, avuto solo riguardo alla verità dei fatti.

113. Coloro che, omesse le solennità prescritte dalla Chiesa, sorprendessero o tentassero di sorprendere il Parroco ad oggetto di celebrare in di lui presenza il matrimonio, come anche i loro genitori qualora abbianvi avuto parte, non che ogni altro fautore o complice, incorreranno nelle pene determinate dalle Leggi penali.

114. Non ostante qualunque possesso di stato niuno può reclamare il titolo di coniuge, nè gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione fatto in conformità dell'art. 108, o se in difetto non ne somministra altra prova equipollente.

115. Il matrimonio dichiarato nullo essendo stato contratto in buona fede produce gli effetti civili relativamente ai figli in conformità dell'art. 162.

Può produrre altresì gli effetti civili a favore de' coniugi, o di quello di essi che fosse in buona fede.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio.

116. I coniugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l'obbligazione di nutrire, mantenere, ed educare i loro figli.

Le spese del mantenimento e dell'educazione incumbono principalmente al padre; ove questi non abbia mezzi a ciò sufficienti vi saranno tenuti la madre, o l'avo paterno, od amendue, avuto riguardo alle rispettive facoltà, ed alle particolari circostanze; in difetto vi saranno tenuti gli altri ascendenti paterni, quindi i materni.

117. Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per obbligarli a fargli un assegnamento a causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

La figlia però che non è sufficientemente provvista di beni propri ha diritto d'essere dotata dal padre, in difetto dall'avo paterno, quindi dalla madre.

118. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori, ed agli altri loro ascendenti, i quali ne sieno bisognosi.

119. I generi, e le nuore sono ugualmente nelle medesime circostanze tenuti agli alimenti verso il loro suocero, e la suocera.

Quest'obbligazione cessa, 1.° quando la suocera è passata alle seconde nozze; 2.° quando il coniuge dal quale derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge siano morti.

120. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono reciproche.

121. L'obbligo degli alimenti potrà dal Tribunale estendersi tra fratelli e sorelle, nel caso in cui o per vizio di corpo o per debolezza di mente, o per

cause non imputabili a loro colpa si trovino nella impossibilità di procacciarseli.

122. Gli alimenti non sono assegnati che in proporzione del bisogno di chi li domanda, e delle sostanze di chi dee somministrarli.

123. Quando quegli che somministra, o quegli che riceve alimenti sia ridotto ad uno stato tale in cui l'uno non possa più somministrarli, o l'altro non ne abbisogni più in tutto o in parte, se ne può dimandare la liberazione, o la riduzione.

124. Chi deve prestare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a quest'obbligo o mediante una pensione alimentaria, o col ricevere e mantenere nella propria casa chi ha diritto d'essere da lui alimentato.

Il Tribunale però potrà secondo le circostanze determinare il modo di prestazione degli alimenti.

SEZIONE III.

Dei rispettivi diritti e doveri dei coniugi.

125. I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, ed assistenza.

126. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito.

127. La moglie è obbligata ad abitare col marito ed a seguitarlo dovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza; il marito è obbligato a

riceverla presso di sè, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

128. La moglie dee concorrere al mantenimento del marito quando non ne abbia egli i mezzi bastanti.

129. Non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito; se questi non voglia o non possa prestarla, il Tribunale può autorizzarla.

L'autorizzazione del marito non è però necessaria quando si tratta di giudizi instituiti contro della moglie per delitti, e contravvenzioni.

130. Non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo sia gratuito, sia oneroso, nè obbligarsi per tutti gli atti che eccedono la semplice amministrazione senza che il marito o personalmente, od in iscritto presti a ciascun atto il suo assenso.

Qualora la moglie sia minore sarà anche necessaria l'autorizzazione del Tribunale per tutti gli atti contemplati negli articoli 361 e 362, come è disposto pei minori abilitati.

131. Negli atti giudiziali, in cui gli interessi del marito potessero essere in opposizione con quelli della moglie, sarà parimente necessaria l'autorizzazione del Tribunale.

132. Trattandosi di alienazione delle doti, o dei fondi dotali della moglie, si osserverà quanto verrà prescritto nel titolo *Del contratto di matrimonio*.

133. Negli atti estragiudiziali, che eccedono la

semplice amministrazione, e nei quali il marito avesse interesse, la moglie non potrà contrattare senza l'autorizzazione giudiziale.

134. La stessa autorizzazione giudiziale si richiederà nei casi in cui il marito non voglia dare alla moglie l'autorizzazione od il consenso, oppure nol possa perchè minore, quantunque abilitato od emancipato, o perchè interdetto, assente, o condannato, anche in contumacia, a più di un anno di carcere o ad altra pena maggiore, e durante la pena.

135. Nel caso che il marito ricusi l'autorizzazione od il consenso, dovrà precedere all'autorizzazione del Tribunale l'intimazione al marito onde possa essere sentito, a porte chiuse.

136. La moglie esercitando pubblicamente la mercatura può senza l'autorizzazione del marito contrarre obbligazioni e stare in giudicio per ciò che concerne al suo negozio.

La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma lo è soltanto quando ella esercita un traffico separato.

137. L'autorizzazione od il consenso dati in genere, ancorchè stipulati nel contratto di matrimonio, non sono validi.

138. La nullità derivante dalla mancanza d'autorizzazione o consenso non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o dai loro eredi.

139. La moglie può far testamento senza autorizzazione o consenso del marito.

SEZIONE IV.

Della separazione personale dei coniugi, e dello scioglimento del matrimonio.

140. Non sarà lecita la separazione tra i coniugi, nemmeno di comune consenso, senza l'autorizzazione del Giudice ecclesiastico, e spetterà in tali casi all'Autorità civile il dare i necessari provvedimenti per la loro riunione.

La stessa Autorità civile, quando le circostanze rendano necessaria la separazione di un coniuge dall' altro, e vi sia urgenza, provvederà intanto per la sicurezza del coniuge che ne fa la domanda.

141. Le domande per gli alimenti, ed ogni altra azione civile relativa alla separazione, sono di cognizione dei Tribunali Regii.

142. In caso di separazione dei coniugi, la prole dovrà rimanere sino all'età di quattro anni presso la madre, salvo che per gravi cause il Tribunale stabilisca altrimenti. Trascorsa questa età, il Tribunale dichiarerà presso quale dei due coniugi debba educarsi la prole, avuto riguardo alle varie circostanze dell'età, del sesso, e delle qualità speciali delle persone, ed ai motivi che hanno dato luogo alla separazione.

Le spese di mantenimento e di educazione sono a carico principalmente del padre, e sussidiariamente in tutto, o in parte a carico delle persone indicate nell'art. 116.

143. La moglie separata definitivamente di corpo, ha la libera amministrazione e disponibilità de' suoi beni non dotali, e non ha d'uopo dell' autorizzazione del marito che per l'alienazione od obbligazione dei beni immobili, e per stare in giudicio per azioni ai medesimi relative.

144. Il matrimonio non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi, e secondo le leggi della Chiesa, salvo quanto ai non cattolici, ed agli ebrei ciò che è infra stabilito.

SEZIONE V.

Delle seconde nozze.

145. La vedova contraendo un nuovo matrimonio prima che sieno trascorsi dieci mesi compiti dopo la morte del marito, incorre nella pena della perdita di tutti i lucri nuziali stabiliti dalla legge, o stipulati col primo marito, non che di tutte le liberalità che a lei fossero pervenute dal medesimo.

146. Il coniuge che avendo figli del primo, passa ad un secondo matrimonio, è tenuto a riservare a favore dei medesimi la proprietà di tutto ciò che avrà avuto dalle sostanze del predefunto a titolo

di donativo, o patto nuziale, donazione, instituzione o legato.

147. La proprietà dei beni suddetti cede in favore dei figli del primo matrimonio sì maschi che femmine, o dei loro discendenti, ristrettivamente però ai superstiti al binubo genitore, non ostante qualunque generale rinuncia, e benchè non sieno eredi nè dell'uno, nè dell'altro de' genitori, salvo che alcuno per giuste cause sia stato dal coniuge predefunto diseredato, nel qual caso la porzione di lui accresce agli altri.

Qualora però il diseredato fosse l'unico dei figli e discendenti superstiti, cederà a di lui favore la proprietà dei beni suddetti, non ostante la di lui diseredazione.

148. Cesserà il disposto dai due precedenti articoli quando il predefunto coniuge abbia espressamente dichiarato nelle convenzioni matrimoniali, o per atto d'ultima volontà, che il superstite debba ritenere la proprietà dei beni suddetti, non ostante il di lui passaggio ad altre nozze.

149. Non può il binubo lasciare al nuovo coniuge per qualunque atto lucrativo o tra vivi, o d'ultima volontà, maggior porzione di quella che abbia lasciato ad uno dei figli del primo matrimonio, il meno favorito. I lucri dotali però ne' limiti portati dalla legge non s'imputeranno in detta porzione.

L'eccesso del lascito al secondo coniuge cede in favore di tutta indistintamente la prole del primo

matrimonio nella conformità dell' art. 147, non ostante qualunque disposizione del binubo in contrario, e benchè il secondo coniuge avesse in favore d'altri rinunciato al lascito.

CAPO III.

Disposizioni particolari.

150. Gli sponsali ed i matrimoni tra coloro che professano culti tollerati nello Stato sono retti dagli usi e regolamenti che li riguardano.

Si osserveranno inoltre per questi sponsali e per gli effetti che ne dipendono tutte le disposizioni contenute nel presente titolo che vi possano essere applicabili.

TITOLO VI.

DELLA PATERNITA' E DELLA FIGLIAZIONE

CAPO I.

Della figliazione della prole legittima o nata durante il matrimonio.

151. Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito.

Nondimeno questi potrà ricusare di riconoscere il figlio, se proverà, che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa di allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nell'impossibilità fisica di coabitare colla moglie.

152. Il marito allegando la sua naturale impotenza, non potrà ricusare di riconoscere il figlio.

Non potrà neppure il marito ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio fuorchè nel caso in cui gliene sia stata celata la nascita, ovvero al tempo del concepimento vivesse separato legalmente dalla moglie, ne' quali casi sarà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non

esserne egli il padre. Per questo effetto non potrà mai bastare la sola asserzione della madre.

153. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio nei casi seguenti:

1.° Quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza;

2.° Quando risulti dall'atto di nascita, che il marito abbia assistito a quell'atto in qualità di padre o personalmente, o per mezzo di altri da lui specialmente autorizzato per atto autentico;

3.° Quando il parto non fosse dichiarato vitale.

154. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo entro un mese quando si trovi nel luogo dove è nato il fanciullo.

Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando al tempo della nascita fosse assente.

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

155. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall'epoca in cui questi sarebbe entrato in possesso dei beni del marito, o dall'epoca in cui gli eredi fossero turbati dal figlio medesimo in questo possesso.

156. Qualunque atto estragiudiziale contenente il rifiuto per parte del marito o de' suoi eredi di riconoscere il figlio, si avrà come non fatto se non è susseguito nel termine di un mese da una azione

in giudicio diretta contro un tutore speciale dato al figlio, e chiamata anche la madre.

157. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio potrà essere impugnata.

CAPO II.

Delle prove di figliazione della prole legittima.

158. La figliazione della prole legittima si prova coll'atto di nascita.

159. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

160. Il possesso di stato si comprova mediante una sufficiente riunione di fatti, i quali indichino le relazioni di figliazione e di parentela fra un individuo e la famiglia, a cui pretende appartenere.

I principali fra questi fatti sono;

Che l'individuo ha sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere.

Che il padre lo ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità all'educazione, al mantenimento ed allo stabilimento di lui;

Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società;

Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

161. Non ostante la disposizione dell'art. 114, se esistono figli di due persone che hanno pubblica-

mente vissuto come marito e moglie, e sieno morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto, che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non sia in opposizione coll'atto di nascita.

162. I figli nati da matrimonio invalido debbono considerarsi legittimi, se ambo i coniugi, od uno di essi lo abbiano contratto in buona fede.

163. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello, che gli attribuiscono l'atto della sua nascita, ed il possesso conforme ad esso;

E parimente nessuno può muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.

164. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la prova di figliazione può farsi col mezzo di testimoni.

Ciò non ostante, questa prova non può essere ammessa che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni, o gli indizi risultanti da fatti già costanti si trovino abbastanza gravi per determinare l'ammessione.

165. Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre, o della madre, dagli atti pubblici, e privati provenienti da una delle parti impegnate nella contestazione, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

166. La prova contraria potrà farsi con tutti i mezzi propri a stabilire, che il reclamante non sia figlio della madre ch'egli pretende di avere, oppure, che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

167. Siffatte controversie s'instruiranno, e decideranno sempre in via d'instanza civile.

168. L'azione criminale contro un delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi che dopo la sentenza definitiva sulla questione di stato.

169. L'azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio.

170. La detta azione non può essere intentata dagli eredi, o discendenti del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo la sua maggiore età.

Gli eredi o discendenti possono proseguire questa azione quando sia stata promossa dal loro autore, purchè non ne abbia receduto formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni, computabili dall'ultimo atto della lite, senza proseguirla.

CAPO III.

Dei figli naturali.

SEZIONE I.

Della legittimazione dei figli naturali.

171. I figli nati fuori di matrimonio possono essere legittimati per susseguente matrimonio tra il padre e la madre loro, o per rescritto Sovrano, salve però le eccezioni seguenti.

172. Sono esclusi da ogni beneficio di legittimazione ;

1.° I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona ;

2.° I figli nati da persone fra le quali non può sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea trasversale fino al secondo grado di computazione civile ;

3.° I figli nati da persone, delle quali anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata da ordini sacri, o da voto solenne di professione religiosa.

173. Sono esclusi dal beneficio della legittimazione per susseguente matrimonio ;

1.° I figli nati da persone le quali al tempo del concepimento erano legate da vincolo di parentela in terzo grado, od in secondo di affinità, di computazione civile;

2.° I figli nati dall'unione tra l'adottante e l'adottato, ed i discendenti di questo, o tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato, e reciprocamente tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante.

I figli nati dalle persone contemplate in questo articolo non possono essere legittimati che per rescritto del Re.

174. Godranno del beneficio della legittimazione per susseguente matrimonio soltanto quelli che saranno stati legalmente riconosciuti per figli dal padre e dalla madre, prima, o nell'atto stesso, o anche dopo la celebrazione del matrimonio.

175. La legittimazione, di cui nel precedente articolo, può aver luogo anche pe' figli naturali premorti, e giova ai loro discendenti.

176. I figli così legittimati acquistano gli stessi diritti, che i figli legittimi, dal giorno del matrimonio, se l'atto di riconoscimento lo ha preceduto, o se è stato fatto nell'atto di sua celebrazione.

La legittimazione non produce effetto che dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio. Questa regola ha luogo tanto pei diritti già devoluti, quanto per quelli ancora da devolversi al tempo del riconoscimento, e dipendenti dalla qualità di primogenito.

177. La legittimazione de' figli naturali per re-

scritto Sovrano potrà essere implorata nel concorso delle seguenti condizioni;

Che quando il padre sarà vivente il rescritto sia domandato da esso;

Che questi non abbia figli legittimi e naturali o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi;

Che per gravi cause non si trovi in grado di legittimarli col mezzo di susseguente matrimonio.

178. La legittimazione di cui nell'articolo precedente produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio dal giorno dell'ottenuto rescritto, salva ogni modificazione che potesse essere inserita nel rescritto medesimo.

179. Qualora, defunto il padre, si domandasse una tale legittimazione dai figli stati riconosciuti a termini dell'art. 180, o pei quali fosse provata la figliazione a termini dell'art. 185, la forza e gli effetti della legittimazione saranno regolati secondo le clausule del Sovrano rescritto. Il ricorso sarà preventivamente comunicato a due fra i più prossimi parenti agnati del padre entro il quarto grado.

SEZIONE II.

Del riconoscimento de' figli naturali.

180. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita, o con un atto autentico anteriore, o posteriore alla nascita.

Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore dei figli contemplati nell'art. 172.

181. Il riconoscimento di un figlio naturale non avrà effetto che a riguardo di colui che lo avrà riconosciuto.

182. Il riconoscimento fatto, durante il matrimonio, da uno dei coniugi a favore di un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figli nati da tal matrimonio; ciò non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.

183. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo. I diritti dei figli naturali sono determinati nei titoli *Delle successioni testamentarie ed* ab intestato.

184. Ogni riconoscimento fatto per parte del padre, o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse.

185. Le indagini sulla paternità non sono ammesse fuorchè nei casi seguenti:

1.° Qualora vi sia uno scritto emanato dall'individuo indicato quale padre del fanciullo in cui egli siasi dichiarato tale, o dal quale risulti una serie di cure da lui date al fanciullo a titolo di paternità; l'azione però non potrà essere proposta che pendente la vita del padre.

2.° Nei casi di ratto, o di stupro violento,

quando il tempo di essi corrisponderà a quello del concepimento.

186. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio, che reclamerà la madre dovrà provare, che egli è identicamente quel medesimo, che essa ha partorito. Non sarà ammesso a somministrarne la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gl'indizi, risultanti da fatti già costanti, si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammessione.

187. Ne'casi in cui, a termini dell'alinea dell'art. 180, non si fa luogo al riconoscimento, il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità e maternità.

Potrà nondimeno valersi della dichiarazione espressa che si fosse fatta dal padre o dalla madre per l'unico effetto di chiedere gli alimenti.

TITOLO VII.

DELL'ADOZIONE

CAPO I.

Dell'adozione, e de' suoi effetti.

188. Le persone non legate da voto solenne di professione religiosa, nè da ordini sacri, che non hanno discendenti legittimi e naturali, nè legittimati, possono sceglersi un figlio per adozione, purchè abbiano l'età di cinquant'anni compiti, e superino quella dell'adottato di anni diciotto.

Se l'adottante ha padre o madre viventi sarà inoltre necessario il loro consenso per l'adozione.

189. Non può adottarsi un figlio da chi ne ha un altro adottato precedentemente.

Si può tuttavia adottare anche più di un figlio, purchè ciò si faccia col medesimo atto.

190. Nessuno può essere adottato da più persone, fuorchè da due coniugi.

Niun coniuge può adottare senza il consenso dell'altro.

191. I figli naturali non possono essere adottati nè dal padre nè dalla madre.

192. Il minore non può essere adottato se non ha compita l'età d'anni diciotto.

193. Il tutore non potrà adottare il suo amministrato, se non dopo il rendimento de' conti della tutela, e dopo di aver fatto nominare un altro tutore al suo amministrato, ove questi fosse ancora minore.

194. L'adottato debbe acconsentire all'adozione: si richiede pure il consenso del padre, in difetto quello dell'avo paterno, ed in mancanza di entrambi quello della madre.

Se l'adottato è sotto tutela, o minore abilitato all'amministrazione, si richiede l'approvazione del Consiglio di famiglia, oltre il consenso della madre se esiste.

195. Qualora si tratti di un individuo minore d'età del quale non siano noti i genitori, se è ammesso negli ospizi od in qualsivoglia modo ne dipenda, si richiede l'approvazione del Consiglio di tutela stabilito dall'art. 277, ed in caso diverso l'approvazione del Consiglio stabilito dall'art. 276.

196. La persona adottata assume il nome di famiglia dell'adottante, aggiungendolo al nome della propria famiglia. La nobiltà e le armi gentilizie dell'adottante non passeranno all'adottato senza una Sovrana concessione fatta sulla domanda dell'adottante.

197. L'adottato rimane nella sua famiglia naturale nello stato medesimo come prima dell'adozione, e vi conserva tutti i suoi diritti.

198. L'obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l'adottato ed i suoi genitori di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all'adottante ed all'adottato, l'uno verso l'altro.

199. L'adottato non acquisterà verun diritto di successione sui beni dei parenti dell'adottante, nè su quelli soggetti a vincoli di famiglia, ma sull'eredità dell'adottante avrà gli stessi diritti, che vi avrebbe il figlio nato dal matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi e naturali nati dopo l'adozione.

200. Se l'adottato muore *ab intestato* senza discendenti legittimi, le cose donate dall'adottante, o provenute dalla di lui eredità, le quali esisteranno in natura al tempo della morte dell'adottato, od in difetto delle cose il prezzo, che non sia stato pagato, ritorneranno all'adottante, od a'suoi discendenti, coll'obbligo di contribuire al pagamento dei debiti, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e delle convenzioni legittime che fossero seguite.

Gli altri beni dell'adottato apparterranno a' suoi parenti, i quali anche per gli oggetti espressi nel presente articolo escluderanno sempre gli eredi qualunque sieno dell'adottante, quando non sieno suoi discendenti.

201. Se, durante la vita dell'adottante, e dopo la morte dell'adottato, i figli o discendenti lasciati da questo morissero essi pure senza prole, l'adottante succederà nelle cose da lui donate, come è stabi-

lito nell'articolo antecedente: ma questo diritto sarà inerente alla persona dell'adottante, e non trasmessibile a' suoi eredi, ancorchè discendenti.

CAPO II.

Delle forme dell'adozione

202. La persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno al Prefetto del Tribunale di Prefettura del domicilio dell'adottante per venire all'atto del loro rispettivo consenso, che sarà ricevuto dal segretario del Tribunale. Dovrà pure intervenire in persona o per procura quegli, il cui consenso è richiesto giusta l'articolo 194.

203. Tale atto sarà entro i dieci giorni susseguenti presentato per copia autentica dalla parte più diligente al Tribunale di Prefettura nel cui distretto l'adottante è domiciliato, per l'omologazione.

204. Il Tribunale, dopo aver assunte le opportune informazioni, verificherà:

1.° Se siensi adempite tutte le condizioni della legge;

2.° Se colui che vuole adottare goda buona fama.

205. Il Tribunale, sentito l'Avvocato fiscale, ed omessa ogni altra formalità di procedura, senza

esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: *si fa luogo*, o, *non si fa luogo all'adozione.*

206. Nel mese successivo al decreto del Tribunale sarà il detto decreto dalla parte più diligente sottoposto al Senato, il quale procederà nelle stesse forme prescritte pel Tribunale di Prefettura, e, sentito l'Avvocato generale, pronunzierà senza esprimere i motivi: *il decreto è confermato*, ovvero *il decreto è riparato*, in conseguenza *si fa luogo*, ovvero *non si fa luogo all'adozione.*

207. Il decreto del Senato che ammetterà l'adozione sarà pubblicato ed affisso in que' luoghi, ed in quel numero di copie che il Senato stimerà conveniente.

208. Nei tre mesi successivi al decreto, sull'instanza dell'una o dell'altra parte l'adozione sarà inscritta sui registri del suddetto Tribunale di Prefettura, e ne sarà fatta annotazione in margine del seguìto atto di consenso.

Questa inscrizione non avrà luogo che sulla presentazione di una copia autentica del decreto del Senato.

Non venendo l'inscrizione fatta nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto quanto ai terzi, che dal giorno in cui l'inscrizione sarà seguìta.

209. Se l'adottante morisse dopo che l'atto di consenso per esso prestato in conformità dell'art. 203 sarà stato innoltrato avanti i Tribunali, e prima che questi abbiano pronunziato definitivamente,

il procedimento sarà tuttavia continuato, ed ammessa, se vi ha luogo, l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno, qualora credano inammessibile l'adozione, presentare all'Avvocato fiscale, o generale, le loro memorie ed osservazioni a quest'oggetto.

TITOLO VIII.

DELLA PATRIA PODESTA', E DELL' EMANCIPAZIONE

210. I figli, in qualsivoglia età, stato, o condizione si trovino, debbono onorare, e rispettare i loro genitori.

211. Sono essi sotto la podestà del padre sino all'emancipazione; qualora il padre sia egli stesso soggetto alla patria podestà, o sia morto non emancipato, sono essi sotto la podestà dell'avo paterno.

Le disposizioni relative al padre contenute nel presente titolo si applicano rispettivamente all'avo paterno quando esercita la patria podestà.

212. Il figlio soggetto alla patria podestà che non ha per anco l'età di anni venticinque compiti non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre, salvo per causa di volontario arruolamento nelle Regie truppe a termini dei regolamenti; allontanandosene senza tale permesso, il padre ha diritto di richiamarvelo.

Quando giuste cause ne rendessero necessaria od evidentemente utile la separazione di abitazione, il Prefetto del Tribunale, prese senza formalità giudiziali le opportune informazioni, darà sul fatto di tale separazione quel provvedimento che

crederà più conveniente senza esprimerne nel suo decreto i motivi.

Sì il padre che il figlio credendosi lesi dal decreto del Prefetto potranno ricorrere al primo Presidente del Senato per ottenerne la rivocazione.

Il provvedimento dato pel fatto della separazione non recherà pregiudizio alla questione degli alimenti.

213. Anche oltre all'età predetta di anni venticinque il padre che avrà giuste cause di esigere che il figlio rimanga nella casa paterna, ricorrendo al Tribunale potrà ottenere l'opportuno provvedimento.

Il Tribunale procederà sommariamente e pronunzierà a porte chiuse, salva l'appellazione al Senato.

214. Il padre che ha motivi gravi di disgusto per la condotta del figlio di cui non possa più frenare i traviamenti, avrà i seguenti mezzi di correzione.

215. Se il figlio non ha ancora cominciato l'anno decimosesto di sua età il padre potrà farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese; ed a tale effetto sulla domanda del padre il Prefetto del Tribunale rilascierà l'ordine dell'arresto.

216. Dall'età di anni sedici incominciati sino all'emancipazione, od in difetto sino agli anni venticinque, il padre potrà richiedere la detenzione del figlio per sei mesi al più: a questo effetto si rivolgerà al

Prefetto, il quale, sentiti i motivi, e giudicandoli fondati, dopo d'averne conferito coll'Avvocato fiscale, rilascierà o ricuserà l'ordine dell'arresto, e potrà nel primo caso abbreviare il tempo della detenzione richiesta dal padre.

217. Nell'uno e nell'altro caso non si farà luogo a veruna scrittura o formalità giudiziale: non si ridurrà in iscritto che l'ordine dell'arresto, senza esprimerne i motivi.

Dovrà però il padre sottoscrivere un atto di sottomissione di pagare tutte le spese, e di somministrare gli alimenti.

218. Il luogo dell'arresto dovrà essere lontano da ogni pericolo di corruttela, e diverso da quello dei condannati, e degli accusati.

219. Il padre ha sempre la facoltà di far cessare la detenzione del figlio ricorrendo al Prefetto, che dovrà ordinarne il rilascio.

Se il figlio messo in libertà ricade in nuovi traviamenti può nuovamente essere arrestato, osservate le regole prescritte negli antecedenti articoli.

220. Se il padre è passato a seconde nozze, o se il figlio ha beni propri, od esercita una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto se non mediante instanza nella forma prescritta nell' art. 216, quand'anche il figlio non fosse giunto all'età di anni sedici.

221. La madre sopravvivente, quantunque rimaritata, potrà far arrestare il figlio minore non

soggetto alla podestà dell'avo, purchè vi concorra l'assenso di due prossimi parenti paterni, e mediante instanza in conformità dell'art. 216.

222. Nei casi in cui l'arresto del figlio non può ordinarsi dal Prefetto senza averne conferito coll' Avvocato fiscale, il figlio ditenuto potrà indirizzare una memoria all'Avvocato generale presso il Senato.

L'Avvocato generale si farà render conto dal Prefetto, e farà la sua relazione al primo Presidente del Senato, il quale, dopo di averne dato notizia al padre od alla madre rispettivamente, ed assunte quelle informazioni che crederà opportune, potrà rivocare, o modificare l'ordine del Prefetto.

223. Gli articoli 214, 215, 216, 217, 218 e 219 saranno rispettivamente comuni al padre ed alla madre de' figli naturali legalmente riconosciuti. Saranno pure ai medesimi applicabili gli articoli 220 e 221 ne' casi in cui il padre o la madre suddetti siano passati a matrimonio, ovvero il figlio abbia beni propri od eserciti una professione. Quando l'instanza verrà fatta dalla madre sarà cura del Prefetto di supplire all' assenso de' parenti richiesto dall'art. 221 con quelle maggiori informazioni che stimerà del caso.

224. Il padre ha sovra i beni avventizi del figlio costituito sotto la sua podestà il diritto di usufrutto sino a che questi sia giunto all'età di anni trenta compiti.

S'intendono beni avventizi quelli che provengono al figlio per successione intestata, o testamen-

taria, per legato, donazione, od a qualunque altro titolo lucrativo.

225. Nel caso di matrimonio contratto dal figlio col consenso del padre l'usufrutto cesserà al compimento dell'età d'anni venticinque riguardo ai maschi, e di anni vent'uno riguardo alle femmine: se il matrimonio sarà contratto dopo tale età e prima degli anni trenta, l'usufrutto cesserà dal giorno del contratto matrimonio.

L'usufrutto cesserà pure nel caso di morte del figlio di famiglia prima della sopraddetta età di anni trenta.

Qualora, cessato l'usufrutto, il padre si trovasse nel caso di abbisognare degli alimenti dal figlio, il Tribunale dovrà nella fissazione dei medesimi avere speciale riguardo all'ammontare dell'usufrutto di cui il padre è rimasto privato.

226. L'usufrutto del padre non si estenderà ai beni acquistati dai figli per occasione di milizia, o nel chiericato, o coll'esercizio di cariche od impieghi civili, di professioni od arti liberali, e non si estenderà neppure a quei beni, che loro furono lasciati, o donati all'oggetto di quelle intraprendere, o continuare.

Non si estenderà nemmeno a quei beni, che i figli di famiglia acquisteranno col proprio lavoro ed industria separata.

227. Non cade tale usufrutto sopra i beni donati, o lasciati ai figli coll'espressa condizione che il padre non ne abbia a godere. Questa condizione

per altro sarà senza effetto riguardo ai beni loro riservati a titolo di legittima.

228. Similmente il padre non ha l'usufrutto dei beni pervenuti al figlio per eredità *ab intestato* deferita ad ambedue, nè di quelli pervenuti al figlio da una eredità, o da una donazione dal medesimo accettata contro il consenso del padre, mediante l'autorizzazione di cui agli articoli 984, 985 e 1131.

229. I beni pervenuti al figlio per munificenza del Sovrano non soggiacciono al suddetto usufrutto.

230. I pesi dell'usufrutto competente come sovra al padre saranno i seguenti:

1.° I pesi tutti ai quali sono soggetti gli usufruttuari, ad eccezione dell'obbligo di prestar cauzione;

2.° Gli alimenti, il mantenimento, e l'educazione dei figli in proporzione delle loro sostanze e condizione;

3.° Il pagamento delle annualità, o degli interessi de' capitali, che decorrono dal giorno in cui si apre l'usufrutto;

4.° Le spese funebri, e quelle dell'ultima malattia.

231. Il padre è di più amministratore dei beni de' suoi figli minori.

L'amministrazione però dei beni di cui il padre ha l'usufrutto durerà per tutto il tempo dell' usufrutto medesimo.

Il padre è tenuto a render conto della proprietà e delle rendite di quei beni, di cui non ha

l'usufrutto, e della sola proprietà di quelli, il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.

232. Il padre rappresenta il figlio minore non emancipato in tutti gli atti civili. Egli non può però alienare nè obbligare, od ipotecare i beni di cui avesse l'usufrutto, o l'amministrazione, se non in caso di necessità od utilità dimostrata, e previo decreto del Tribunale di Prefettura del domicilio.

233. Il figlio maggiore finchè è soggetto alla patria podestà non può stare in giudicio per i beni de' quali il padre ha l'usufrutto, senza il consenso del medesimo, o in difetto senza l'autorizzazione del Tribunale. La nullità derivante dal difetto del detto consenso od autorizzazione non potrà essere opposta che dal padre o dal figlio, o dai loro eredi.

234. La patria podestà non pregiudica al diritto di testare, che avranno i figli di famiglia giunti all' età fissata nel titolo *Delle successioni testamentarie.*

235. Nel caso di morte del padre, la madre, non rimaritata, avrà sui beni dei figli, durante la loro minore età, lo stesso diritto di usufrutto che apparteneva al padre, compresi ben anche i beni che pervenissero ai figli dopo la di lui morte, non però quelli provenienti dall'eredità paterna, e salve le disposizioni contenute nei titoli *Delle successioni testamentarie* ed *ab intestato.*

236. Quando il padre sia in istato di presunzione d'assenza, ovvero sia stato interdetto o condannato ad una pena che lo privi della libertà personale per un tempo maggiore di un anno, si provvederà alla

cura, all'educazione ed all'amministrazione de' beni dei figli in conformità degli articoli 103, 104 e 105.

237. La patria podestà cessa non solo per la morte o per le condanne giudiziali alle quali la legge ne ha annessa la perdita, ma altresì per l'assenza dichiarata del padre e durante la medesima, e per l'emancipazione.

238. L'emancipazione si fa per dichiarazione spontanea del padre e l'accettazione del figlio, purchè questi abbia compito l'età d'anni diciotto.

Tale dichiarazione è fatta dinanzi al Giudice di mandamento, il quale, previa l'esplorazione della libera volontà di entrambi, pronunzia l'emancipazione senz'altra formalità, e l'atto ne è rogato dal segretario.

Non potrà l'avo emancipare il figlio e ritenere sotto la sua podestà i nipoti, nè emancipare i nipoti senza il consenso del loro padre.

239. L'emancipazione ha pure luogo per sentenza del Tribunale qualora il padre usi gravi mali trattamenti contro la persona dei figli, od in altra maniera abusi della patria podestà.

L'instanza ne può essere promossa anche dai più prossimi parenti ed eziandio d'ufficio dall'Avvocato fiscale.

Nel caso che il padre dilapidi le sostanze dei figli delle quali abbia l'usufrutto o l'amministrazione, il Tribunale provvederà per l'amministrazione di esse in quel modo che crederà più conveniente. Qualora l'amministrazione sia tolta al padre, il Tri-

bunale potrà anche privarlo in tutto od in parte dell'usufrutto.

210. Nel caso di emancipazione o di matrimonio del figlio prima degli anni trenta, il padre potrà nell'atto stesso dell'emancipazione o del consenso che presta al matrimonio, riservarsi in tutto od in parte l'usufrutto legale; ma tale riserva non avrà effetto oltre la sopraddetta età di anni trenta del figlio.

211. I figli emancipati finchè non siano giunti alla maggiore età, non possono fare senza il consenso del padre che gli atti di semplice amministrazione, i quali sono permessi ai minori abilitati, come è stabilito al titolo *Della minore età*.

Nel caso di emancipazione pronunziata dal Tribunale in conformità dell'art. 239 si supplirà al consenso del padre nel modo prescritto pel minore abilitato nello stesso titolo *Della minore età*.

212. Si considerano anche per emancipati quei figli di famiglia, i quali da cinque anni dopo il compimento della maggiore età tengono casa separata dal padre, e sapendolo e non contraddicendovi il padre medesimo, reggono ed amministrano da sè i proprii interessi.

213. La capacità, o incapacità dei figli di famiglia di venire a certi contratti è determinata nei relativi titoli.

TITOLO IX.

DELLA MINORE ETÀ, DELLA TUTELA E DELL'ABILITAZIONE DEL MINORE

CAPO I.

Della minore età.

241. Il minore è la persona dell'uno, o dell'altro sesso, la quale non ha ancora l'età d'anni vent'uno compiti.

CAPO II.

Della tutela.

SEZIONE I.

Delle persone che possono dare un tutore, e della tutela degli ascendenti.

243. Il padre ha il diritto di nominare un tutore ai figli minori soggetti alla sua podestà.

Lo stesso diritto appartiene all'avo paterno sui nipoti da figlio premorto soggetti alla sua podestà.

Il tutore nominato ai figli nati s'intenderà dato eziandio al postumo.

246. Se il padre o l'avo, rispettivamente come sopra, avrà nominato la madre tutrice, potrà destinarle un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela.

Se si saranno specificati gli atti pei quali il consulente è nominato, la tutrice sarà abilitata a fare ogni altro atto senza il parere di esso.

247. Nel caso in cui non sia stato nominato un tutore nella conformità predetta ai figli minori, la tutela apparterrà di pien diritto alla madre.

248. La madre tutrice potrà pel caso di sua morte eleggere un tutore a' suoi figli minori che non ne sieno stati provvisti dagli ascendenti come sovra; siffatta elezione dovrà essere confermata dal Consiglio di famiglia.

249. Chiunque instituisce erede un minore potrà destinargli un tutore, ancorchè il minore si trovi sotto la patria podestà, al solo effetto di amministrare le sostanze che gli tramanda.

250. La nominazione di un tutore o di un consulente speciale non potrà essere fatta che per atto di ultima volontà, ovvero per dichiarazione dinanzi al Giudice di mandamento, o per altro atto avanti notaio.

251. Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, verrà dal Consiglio di famiglia nominato

un curatore al ventre, ove siavi instanza di persone interessate, o anche d'ufficio, se circostanze particolari lo richiedano. Nel caso in cui non esistano figli già provveduti di tutore, il curatore avrà anche fino all'epoca del parto l'amministrazione dei beni.

Alla nascita del figlio la madre ne diverrà tutrice, se non vi sarà un tutore particolare nominato ai figli, e cesseranno le funzioni del curatore.

252. La madre non è obbligata ad accettare la tutela: nondimeno, in caso che essa la rifiuti, dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.

253. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà prima del matrimonio far convocare il Consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà di pien diritto la tutela, ed il suo nuovo marito sarà solidariamente risponsabile della tutela esercitata per lo passato dalla madre, ed in appresso indebitamente conservata.

Potrà però la madre essere riammessa alla tutela dal Consiglio di famiglia.

254. Quando la madre sarà stata mantenuta nella tutela, o vi sarà stata riammessa, il Consiglio di famiglia le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente risponsabile, unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio.

255. La madre rimaritata, e non conservata nella tutela dei figli del primo suo matrimonio, non può eleggere ad essi un tutore, salvo il disposto dell' art. 249.

256. Il tutore nominato dalle persone contemplate ne' precedenti articoli non è tenuto di accettare la tutela, se non è nella classe di quelle persone, le quali in mancanza di questa elezione speciale possono essere dal Consiglio di famiglia nominate alla tutela.

257. Quando il padre e la madre non avranno eletto un tutore ai loro figli minori, la tutela spetterà di diritto all'avo paterno, in mancanza di questo all'avo materno; si terrà lo stesso ordine risalendo la linea ascendentale, in modo che l'ascendente paterno venga preferito all' ascendente materno del grado medesimo.

258. Mancando l'avo paterno ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all'avo paterno del padre del minore.

259. Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal Consiglio di famiglia, il quale non potrà scegliere che uno di questi due ascendenti.

SEZIONE II.

Della tutela conferita dal Consiglio di famiglia.

260. Quando il minore non emancipato resterà senza padre e madre, senza avo paterno, senza tutore da essi eletto, e senza ascendenti maschi, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse si trovasse o nei casi d'esclusione, di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal Consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore, che potrà essere eletto anche fuori del Consiglio.

261. Questo Consiglio sarà convocato a richiesta e diligenza dei parenti del minore, de' suoi creditori, e di altre parti interessate, ovvero ancora d'ufficio, dal Giudice di mandamento del domicilio del minore.

Sarà in facoltà di qualunque persona il denunziare al Giudice il fatto, che darà luogo alla deputazione di un tutore.

262. Il Consiglio di famiglia, oltre il Giudice di mandamento, sarà composto di quattro parenti od affini, due del lato paterno, due del materno, secondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel Comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nel distretto del Mandamento.

Il parente sarà preferito all'affine dello stesso

grado, e fra i parenti di ugual grado verrà preferito il più vecchio.

263. I fratelli germani del minore, ed i mariti delle sorelle germane sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando sieno quattro o più, saranno tutti membri del Consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto, unitamente alle vedove degli ascendenti, ed agli ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore saranno chiamati gli altri parenti per compiere il Consiglio.

264. Quando i parenti od affini nell'una o nell'altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi indicati nell'art. 262, il Giudice di mandamento chiamerà i parenti od affini domiciliati anche fuori del mandamento, oppure persone abitanti nel medesimo Comune e cognite per aver avuto abitualmente relazioni di amicizia col padre, o colla madre del minore.

265. Il Giudice di mandamento, quando anche si trovasse nel luogo un numero sufficiente di parenti o di affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini di grado prossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti, o degli affini presenti, in maniera però che ciò si effettui sottraendo alcuni di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

266. Il termine a comparire verrà stabilito dal Giudice di mandamento per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre fra l'intimazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazione del Consiglio un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risiederanno nello stesso Comune, od alla distanza di due miriametri.

Qualora fra le parti citate se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno per ogni tre miriametri.

267. I parenti, gli affini o gli amici, in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più di una persona.

268. Qualunque parente, affine od amico chiamato, e che senza legittima causa non comparisse, incorrerà in una multa, che non potrà eccedere cinquanta lire, la quale sarà pronunziata inappellabilmente dal Giudice di mandamento.

269. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e trovandosi conveniente o di aspettare il membro assente, o di surrogare un altro in sua vece, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse richiederlo l'interesse del minore, il Giudice di mandamento potrà rimettere l'adunanza ad altro giorno.

270. Quest' adunanza si terrà di diritto presso

il Giudice di mandamento, eccetto che egli stesso non abbia indicato un altro luogo. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè il Consiglio possa deliberare.

271. Il Consiglio di famiglia sarà presieduto dal Giudice di mandamento, il quale vi avrà voto deliberativo, e preponderante in caso di parità di opinioni.

272. Per le deliberazioni dei Consigli di famiglia è sufficiente la maggiorità relativa de' voti.

273. Quando le deliberazioni non sono prese all'unanimità, si farà menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascun membro del Consiglio di famiglia.

Il tutore, il protutore, il curatore ed anche i membri intervenuti all'adunanza potranno impugnare tale deliberazione in contraddittorio de' membri che furono d'avviso conforme alla medesima.

274. Il tutore deputato dal Consiglio di famiglia agirà ed amministrerà in tale qualità dal giorno della sua deputazione, se era presente; diversamente, dal giorno in cui gli sarà stata notificata.

275. La tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l'amministrazione del loro autore, e quando sieno in età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia deputato un nuovo tutore.

276. Ove occorresse di provvedere alla tutela de' figli naturali la cui figliazione sia riconosciuta o dichiarata a termini degli articoli 180, 185 e

186, il Giudice di mandamento convocherà un Consiglio di tutela composto di quattro persone cognite per aver avuto relazioni abituali di amicizia col padre e colla madre, o con quello di essi che li avesse riconosciuti, o di cui fossero stati dichiarati figli.

Se si trattasse di figli dei quali la figliazione non sia riconosciuta o dichiarata, il Giudice, chiamati due fra i consiglieri comunali, procederà alla nomina di un tutore e darà i provvedimenti relativi alla tutela.

Saranno comuni nel resto a questi Consigli le precedenti disposizioni riguardanti i Consigli di famiglia in tutto ciò che vi sieno applicabili.

277. I fanciulli ammessi negli ospizi a qualsivoglia titolo e sotto qualunque denominazione, quando non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'uficio di tutore, saranno sotto la tutela dell'amministrazione di tali stabilimenti, la quale, ove le circostanze lo esigano, designerà uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore; gli altri membri dell'amministrazione formeranno il Consiglio di tutela senza che nelle loro deliberazioni sia necessario l'intervento del Giudice.

SEZIONE III.

Del protutore.

278. In ogni tutela vi sarà un protutore il cui uficio consiste nell'agire per gl'interessi del

minore allorchè si troveranno in opposizione con quelli del tutore, nel promuovere la nomina di un nuovo tutore ogni volta che la tutela divenisse vacante o fosse abbandonata, e nell' invigilare la gestione tutelare.

279. La nominazione del protutore può essere fatta dalle stesse persone, che hanno la facoltà di nominare il tutore a termini della sezione I. di questo capo, osservate le forme ivi prescritte.

280. Quando non sia stata fatta la nomina del protutore, in conformità dell'articolo precedente, se le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona avente alcuna delle qualità espresse nella sezione I. di questo capo, il tutore dovrà prima di entrare in uficio far convocare per la nomina di un protutore un Consiglio di famiglia composto nel modo indicato nella sezione precedente.

Se egli si è ingerito nell'amministrazione prima di aver adempito a questa formalità, il Consiglio di famiglia convocato a richiesta de' parenti, dei creditori o di altre parti interessate, oppure d'ufficio dal Giudice di mandamento, potrà, se vi fu dolo dal canto del tutore, rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio della indennizzazione dovuta al minore.

281. Nelle altre tutele la nomina del protutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore.

282. Il protutore, ancorchè membro del Consiglio di famiglia, non potrà avere in esso voce

deliberativa, trattandosi di affari nei quali l'interesse del minore fosse in opposizione a quello del tutore, e sarà cura del Giudice di chiamarvi ove d'uopo un'altra persona capace di farne parte.

283. In nessun caso il tutore voterà per la nomina del protutore, il quale sarà scelto o fra i membri del Consiglio di famiglia, o fra i parenti, od in mancanza di essi, fra gli amici, non mai però nella linea a cui appartiene il tutore, salvo che si tratti di fratelli germani del minore, nel qual caso potrà il Consiglio di famiglia anche sceglierlo fra di essi.

284. L'uficio del protutore cesserà nello stesso tempo in cui cessa la tutela.

285. Le disposizioni contenute nelle sezioni IV e V di questo capo saranno applicabili ai protutori.

Il tutore però non potrà votare ne' Consigli di famiglia che fossero convocati per la rimozione del protutore.

SEZIONE IV.

Delle cause che dispensano dalla tutela.

286. Le persone chiamate all'uficio pubblico della tutela non potranno ricusare di accettarla se non sono nel caso di proporre una delle seguenti cause di dispensa.

237. Sono dispensati dalla tutela:

Il Gran Cancelliere.

I Cavalieri dell'ordine della SS.ma Annunziata.

I Grandi di Corona.

I Ministri di Stato.

I primi Presidenti.

I primi Segretari di Stato, e gli altri Capi di dicastero.

Le persone costituite negli ordini sacri.

288. Sono egualmente dispensati dalla tutela:

I militari in attività di servizio.

Gli individui che hanno missione del Governo fuori dello Stato e tutti coloro che per ragione di Regio servizio risiedono in una provincia diversa da quella in cui si conferisce la tutela.

289. Le persone indicate negli articoli precedenti che hanno accettata la tutela posteriormente alle funzioni, servizi o missioni, che ne li dispensano, non saranno più ammesse a chiedere di essere liberate per le stesse cause.

290. Coloro per lo contrario ai quali le mentovate funzioni, servizi o missioni saranno state conferite posteriormente all'accettazione, ed amministrazione d'una tutela, se non vogliono ritenerla, potranno entro un mese far convocare un Consiglio di famiglia, acciocchè proceda alla nomina di altro tutore.

Cessate le funzioni, servizi o missioni, se il nuovo tutore chiede la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà quella

essergli nuovamente conferita dal Consiglio di famiglia.

291. Qualunque individuo che non sia parente o affine non può essere costretto ad accettare la tutela, fuorchè nel caso in cui nel distretto del Tribunale di Prefettura non esistessero parenti od affini nel caso d'amministrarla.

292. Qualunque persona in età d'anni sessantacinque compiti, può ricusare di essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà ai settant'anni compiti farsi liberare dalla tutela.

293. Chiunque trovisi affetto da una grave infermità debitamente giustificata è dispensato dalla tutela, e potrà anche ottenere d'esserne liberato se l'infermità gli è sopravvenuta dopo la sua nomina.

294. Due tutele sono un giusto motivo di dispensa dall'accettarne una terza.

295. Colui che è già incaricato di una tutela sarà dispensato dall'accettarne una seconda ove abbia figli o discendenti in età minore, e costituiti sotto la sua podestà.

296. Coloro che hanno cinque figli legittimi sono dispensati da ogni tutela.

I figli morti in attività di servizio nei Regii eserciti saranno sempre computati per far luogo alla dispensa.

Gli altri figli morti non faranno numero se non in quanto abbiano lasciato figli tuttora viventi,

i quali, ove siano sotto la podestà, o tutela dell'avo, concorrono per capi a formare il detto numero.

297. La sopravvenienza de' figli durante la tutela, non autorizza il tutore a domandare di esserne liberato: se però i figli viventi fossero in numero maggiore di sei potrà il Consiglio di famiglia sulla domanda del tutore provvedere alla di lui surrogazione.

298. Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà immediatamente, e sotto pena d' inammessibilità d'ogni suo richiamo ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, o riservarsi di proporli: nel primo caso il Consiglio di famiglia delibererà su di essi nella stessa adunanza; nel secondo caso i motivi di scusa dovranno, sotto pena pure di inammessibilità come sovra, proporsi e giustificarsi in una nuova adunanza la quale sarà fissata nella deliberazione medesima, e dovrà aver luogo fra un termine non minore di giorni cinque, e non maggiore di dieci.

299. Se il tutore nominato non ha assistito alla deliberazione che gli deferisce la tutela, potrà far convocare il Consiglio di famiglia affinchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa.

A quest'effetto dovrà fare instanza nel termine di cinque giorni da decorrere dalla notificazione fattagli della di lui nomina, il qual termine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri

di distanza dal luogo del suo domicilio a quello dove si è aperta la tutela; trascorso questo termine, non sarà più ammessibile la domanda.

300. Se sono rigettati gli addotti motivi di scusa, potrà ricorrere ai Tribunali per farli ammettere, ma sarà intanto tenuto ad amministrare.

301. Venendo ad essere dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettati i motivi di scusa potranno essere condannati nelle spese del giudicio.

Se succumbe, vi sarà condannato egli stesso.

SEZIONE V.

Della incapacità, e delle cause di esclusione, e di rimozione dalla tutela, e dal Consiglio di famiglia.

302. Non possono essere tutori, nè far parte dei Consigli di famiglia,

1.° Gl'individui delle corporazioni religiose in cui si emettono voti solenni, o perpetui.

2.° I minori, eccettuata la madre, la quale s'intenderà quindi abilitata di pien diritto all'amministrazione de' propri beni, e dovrà inoltre per l'amministrazione dei beni de' suoi figli essere assistita durante la sua minore età da un consulente speciale da nominarsi dal Consiglio di famiglia, qualora non le sia stato destinato dal marito.

3.° Gl'interdetti ed i provvisti di consulente giudiziario.

4.° Le donne, a riserva della madre e delle ascendenti.

5.° Tutti quelli che hanno o che fossero per avere, o dei quali il padre o la madre avesse o fosse per avere col minore una lite, in cui fossero compromessi lo stato, le sostanze o una parte considerabile dei beni dello stesso minore.

303. La condanna a qualsivoglia pena infamante opera di pien diritto l'esclusione dalla tutela, e fa luogo alla rimozione nel caso in cui si tratti di tutela già conferita.

304. Sono parimente escluse dalla tutela, e potranno anche esserne rimosse, se l'avessero assunta,

1.° Le persone di notoria cattiva condotta.

2.° Quelle, la cui amministrazione provasse la loro incapacità od infedeltà.

305. Il condannato ad una pena non infamante, ma maggiore di un anno di carcere, finchè non abbia scontata la pena non può essere nominato tutore, e perde la tutela già assunta, nè può esservi riammesso senza una nuova deliberazione del Consiglio di famiglia.

Nel caso di condanna a pena non maggiore di un anno di carcere potrà il Consiglio di famiglia rimuoverlo dalla tutela.

306. Qualunque individuo che sarà stato escluso, o rimosso da una tutela non potrà essere membro di un Consiglio di famiglia.

Potrà ciò nondimeno essere membro di un Consiglio di famiglia convocato per causa di un'altra

tutela, se il motivo di esclusione è particolare al minore dalla cui tutela fu escluso, come al n.° 5 dell'art. 302.

307. Ogniqualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore sarà questa pronunziata dal Consiglio di famiglia convocato a diligenza del protutore o d'ufficio dal Giudice di mandamento.

Questi non potrà dispensarsi dall'ordinare tale convocazione quando gli sarà formalmente richiesta da uno o più parenti od affini del minore, nel grado di cugini germani, o in altro de' gradi più prossimi.

308. Qualunque deliberazione del Consiglio di famiglia che pronunzierà l'esclusione o la rimozione del tutore ne enuncierà i motivi, e non potrà essere presa, se non sentito o citato il tutore.

309. Se il tutore non comparisce, o comparendo non dichiara nell' istessa adunanza di volersi opporre alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore immantinente assume le sue funzioni.

Qualora dichiari di volersi opporre alla deliberazione, dovrà il protutore domandarne al Tribunale l'omologazione, salva l'appellazione.

Il tutore escluso o rimosso può in questi casi chiamare in giudicio il protutore ed anche il parente che ha proposta l'esclusione o provocata la rimozione, per essere ammesso o mantenuto nella tutela.

310. I parenti o gli affini che avranno doman-

dato la convocazione, potranno intervenire nella causa, la quale verrà instrutta e giudicata come affare urgente, sentito però il pubblico Ministero.

SEZIONE VI.

Dell'amministrazione del tutore.

311. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili, e ne amministra i beni.

Il tutore prima di assumere la tutela giurerà nelle mani del Giudice di mandamento di bene e fedelmente esercitarla.

312. Il Consiglio di famiglia, qualora il minore non sia sotto la tutela della madre, potrà deliberare sul luogo ove il minore debba essere allevato, e sull'educazione che convenga di dargli, sentito lo stesso minore.

In mancanza di deliberazione in proposito, il tutore vi provvederà.

313. Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue doglianze al Consiglio di famiglia, e quando sia autorizzato da questo, potrà provocare la reclusione del minore, in conformità del prescritto dall' art. 216.

314. Il minore debbe rispetto ed obbedienza al suo tutore, ma egli ha pure il diritto di portare

le sue doglianze al Consiglio di famiglia, se il tutore abusa della sua autorità, o trascura gli obblighi del suo ufizio.

315. Il tutore amministrerà i beni del minore da buon padre di famiglia, e sarà risponsabile di ogni danno ed interesse che potesse risultare da una cattiva amministrazione.

Non potrà comprare i beni del minore, nè accettare la cessione di alcuna ragione o credito verso il medesimo. Non potrà neppure prendere in affitto i beni del minore, salvo che il Consiglio di famiglia abbia autorizzato il protutore a fargliene la locazione.

316. Il tutore nei dieci giorni successivi a quello della sua nominazione da esso legalmente conosciuta, farà instanza acciocchè vengano tolti i sigilli, nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all'inventario dei beni del minore.

Dovrà l'inventario essere terminato nello spazio di un mese, salvo al Consiglio di famiglia di prorogare detto termine, ove le circostanze lo richieggano.

317. Se il tutore avesse debito credito o pretensione contro il patrimonio da amministrarsi, dovrà dichiararlo in principio dell'inventario, sulla interpellanza che il notaio sarà tenuto di fargli. Di tale interpellanza, e della relativa risposta si farà sempre constare nell'atto medesimo.

318. Se, conoscendo il suo credito e le sue ra-

gioni, non ne avrà fatto dichiarazione, s'intenderà decaduto da ogni suo diritto.

319. Il tutore, il quale sapendo di essere debitore del minore, non avrà dichiarato il suo debito, potrà essere rimosso. In tutti i casi la compensa delle somme che giustificasse di aver pagate durante la tutela, non potrà aver luogo se non in seguito del rendimento del conto definitivo, di cui all'art. 349.

320. Nell'inventario si descriverà non solamente il numero, la qualità e lo stato dei mobili, crediti e debiti del minore, ma vi si comprenderà ancora la designazione degli immobili, come anche delle scritture, carte e note indicative dello stato attivo e passivo del patrimonio del minore.

321. Tale inventario seguirà alla presenza di due testimoni scelti fra le persone ragguardevoli del luogo, e con intervento del protutore, e si farà dal notaio che fosse stato nominato nelle forme prescritte dall'art. 250 da chi aveva diritto di deputare il tutore, ed ove non sia stato nominato, si farà se nel capoluogo di mandamento dal segretario del Giudice, e se fuori del capoluogo dallo stesso segretario, o da altro notaio viciniore, come sarà determinato dal Consiglio di famiglia.

Il Giudice di mandamento non interverrà all' inventario, fuorchè quando il defunto l'abbia espressamente ordinato.

322. Ogni tutore, ancorchè fosse la madre, od altro ascendente, dovrà fare l'inventario nella forma sovra prescritta, quantunque dal defunto fosse

stato dispensato dall' obbligo di farlo. Tale dispensa si avrà per non espressa, e coloro che se ne prevarranno, incorreranno nelle pene imposte dalla legge a quelli che ommettono di fare l'inventario.

323. Ogni occultazione o sottrazione di cose soggette all'inventario commessa tanto prima, che al tempo della formazione del medesimo da coloro che vi procedano o vi assistano, sarà punita a termini delle leggi penali.

324. Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore dovrà limitarsi agli affari che non ammettono dilazione; nulladimeno gli atti anteriori al compimento dell'inventario fatti anche fuori del caso predetto potranno sortire il loro effetto, ove sieno utili al minore.

325. Nel mese successivo al compimento dell'inventario il tutore, ove non sia stato altrimenti ordinato, farà vendere in presenza del protutore tutti i mobili, eccettuati quelli che il Consiglio di famiglia lo avesse autorizzato a conservare.

La vendita si farà all'incanto per mezzo di notaio, previi gli affissi e le pubblicazioni, di cui si farà menzione nel processo verbale della vendita.

326. La madre tutrice è dispensata dall'obbligo di vendere i mobili, se prosceglie di conservarli, per poscia restituirli in natura.

In questo caso essa restituirà il valore della stima di quei mobili, che non potesse restituire in natura.

327. Il tutore che ommetterà di fare l'inventario, o lo farà infedele, potrà essere rimosso, come sospetto, dalla tutela; sarà tenuto al risarcimento dei danni, che il minore possa avere sofferto, e si farà luogo al caricamento contro esso tutore col giuramento *in litem;* e ciò oltre a quanto è disposto all'art. 323 in caso di occultazione, o di sottrazione.

328. Al tempo in cui incomincierà l'esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella della madre, il Consiglio di famiglia stabilirà per approssimazione, e secondo l'importare dei beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua per il minore, non che quella dell'amministrazione de' suoi beni.

Lo stesso atto specificherà se il tutore sia autorizzato a farsi coadiuvare nella gestione, sotto la sua risponsabilità, da uno o più amministratori stipendiati.

329. Il Consiglio di famiglia determinerà positivamente la somma, da cui comincierà l'obbligo al tutore di impiegare gli avanzi dei redditi, dedotte le spese; quest'impiego dovrà farsi nel termine di sei mesi, passati i quali senza che siasi effettuato, il tutore sarà tenuto a pagare gli interessi, salvo che per giusti motivi il Consiglio di famiglia lo avesse autorizzato a ritenerli per un più lungo spazio di tempo.

330. Se il tutore non ha fatto determinare dal Consiglio di famiglia la somma, da cui dovrà inco-

minciare l'obbligo dell'impiego, sarà tenuto, passato il termine di sei mesi, a pagare gli interessi di qualunque ancorchè tenue somma non impiegata; se però avesse il tutore convertito in proprio uso il danaro del minore, dovrà pagarne gli interessi anche durante il detto termine.

331. Il tutore, quand' anche sia la madre, non può prendere danaro a prestito per il minore, nè alienare, od ipotecare i suoi beni immobili senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia.

Quest'autorizzazione non dovrà essere conceduta che per causa di assoluta necessità o di evidente vantaggio.

Nel primo caso il Consiglio di famiglia non darà la sua autorizzazione se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore sarà stata comprovata l'insufficienza dei danari, degli effetti mobili, e delle rendite del minore.

Il Consiglio di famiglia in qualunque caso indicherà gli stabili, che dovranno preferibilmente essere venduti, e tutte le condizioni che riputerà vantaggiose.

332. Le deliberazioni del Consiglio di famiglia relative a quest'oggetto non avranno esecuzione se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l'omologazione del Tribunale il quale provvederà, sentito l'Avvocato fiscale.

333. La vendita seguirà all'asta pubblica in presenza del protutore, ed avanti a quello degli Assessori che sarà deputato dal Tribunale di Prefet-

tura, ove peraltro il Tribunale non stimi per l'interesse del minore di commetterla al segretario della Giudicatura di mandamento, o ad altro notaio.

334. Potrà il Senato permettere le vendite dei beni dei minori senza incanti, quando, avuto riguardo alla tenuità dell' oggetto o ad altre circostanze, lo giudicherà conveniente a risparmio di spese.

In questo caso l'atto di deliberazione del Consiglio di famiglia sarà omologato dallo stesso Magistrato.

335. Le formalità richieste dagli articoli 331 e 332 per l'alienazione dei beni del minore non si applicano al caso, in cui sull'istanza di un comproprietario indiviso ne fosse l'incanto ordinato per sentenza.

L'incanto dovrà farsi nella forma prescritta dall'art. 333, e vi saranno necessariamente ammessi gli estranei.

336. Le rendite sullo Stato non potranno essere trasferite o vendute che coll'autorizzazione del Consiglio di famiglia.

Esistendo nel patrimonio del minore cedole iscritte semplicemente *al portatore*, il tutore sarà tenuto di far quelle intestare in nome del minore. Il Consiglio di famiglia stabilirà il termine entro cui dovrà seguire l'intestazione, salvo che stimi di dispensare il tutore dall'obbligo di operarla.

337. Il tutore non potrà senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia riscuotere i capitali spet-

tanti al minore, qualora questa facoltà gli sia stata interdetta nell'atto di sua nominazione. Potrà però il Consiglio di famiglia togliere al tutore tale facoltà anche per deliberazione posteriore, ove così richieda l'interesse del minore; in tale caso la deliberazione dovrà essere notificata ai debitori a diligenza del protutore.

Ne' casi suddetti non saranno i debitori validamente liberati pagando i capitali nelle mani del tutore; ma potranno essi ricorrere al Tribunale del domicilio del minore, per essere autorizzati a farne il deposito, qualora nel breve termine che sarà stabilito dal Tribunale il tutore non presenti l'autorizzazione del Consiglio di famiglia a riscuoterli.

338. Il tutore non potrà accettare, nè ripudiare un'eredità devoluta al minore, se non previa l'autorizzazione del Consiglio di famiglia.

L'accettazione non avrà luogo che col benefizio dell'inventario.

339. Nel caso, in cui l'eredità ripudiata in nome del minore non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del Consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cui si troverà al tempo dell'accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite, e gli altri atti, che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era giacente.

340. La donazione, che impone qualche obbligazione al minore, non potrà accettarsi dal tutore,

senza che egli vi sia autorizzato dal Consiglio di famiglia.

Tale donazione produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore.

341. Nessun tutore, senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia, potrà intentare in giudicio un'azione relativa ai diritti del minore sovra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti.

342. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per proporre in giudicio una divisione; egli potrà però senza tale autorizzazione rispondere ad una simile instanza diretta contro il minore.

343. La divisione affinchè produca riguardo al minore gli stessi effetti, che produrrebbe riguardo ai maggiori, debbe essere fatta nelle forme prescritte nel libro III, tit. IV, cap. III *Delle divisioni*, altrimenti sarà soltanto considerata come provvisionale.

344. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal Consiglio di famiglia, e previo il parere di due giureconsulti.

La transazione non sarà valida se non quando sarà stata omologata dal Tribunale di Prefettura del domicilio del minore, previe conclusioni dell' Avvocato fiscale.

Trattandosi di transazione sopra una lite pendente davanti ad un Magistrato o Tribunale, apparterrà allo stesso Magistrato o Tribunale di con-

cederne l'omologazione, sentito sempre il pubblico Ministero.

SEZIONE VII.

Del rendimento de' conti della tutela.

345. Ogni tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto di renderne il conto.

Qualunque esenzione dall'obbligo di rendere il conto o proibizione di esigerlo è di niun effetto.

346. Ogni tutore, ad eccezione della madre, può essere astretto, anche durante la tutela, a dare al protutore gli stati di sua amministrazione ne' tempi che il Consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di stabilire, senza però che possa essere astretto a darne più d'uno per anno.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa, in carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudicio.

347. Il conto definitivo della tutela si renderà quando il minore sarà giunto alla maggior età, o quando esso sarà abilitato.

Le spese saranno a carico del minore, e saranno intanto anticipate dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese che saranno sufficientemente giustificate ed il cui oggetto sarà riconosciuto utile.

348. Qualora l'amministrazione del tutore cessi prima che l'amministrato sia giunto alla maggior età, o sia abilitato, il conto dell'amministrazione dovrà essere renduto a colui che succede nella tutela ed in presenza del protutore: il rendimento del conto non sarà però definitivo salvo mediante l'avviso del Consiglio di famiglia e l'approvazione del Tribunale.

Se il minore muore durante la minore età il conto è renduto a' suoi eredi.

349. Qualunque convenzione tra il tutore ed il minore fatto maggiore, la quale contenga l'assestamento del conto o la liberazione del tutore, sarà nulla se il tutore non avrà renduto prima il conto particolarizzato della sua amministrazione accompagnato dalla consegna de' titoli, e delle carte giustificative, il che tutto dovrà risultare da apposita ricevuta di quello a cui si rende il conto, fatta dieci giorni almeno prima della convenzione, alla quale dovranno inoltre assistere due prossimi parenti del medesimo.

Nessun'altra convenzione tra il tutore ed il minore suddetto potrà aver luogo prima del definitivo assestamento del conto nel modo sovraccennato.

350. Se il conto dà luogo a contestazioni, saranno queste promosse e giudicate come le altre in materia civile.

351. La somma a cui ascenderà il residuo debito del tutore produrrà interesse dal giorno del-

l'ultimazione del conto senza che occorra di farne la domanda.

Gli interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale, fatta dopo l'ultimazione del conto.

332. Qualunque azione del minore contro il tutore, o del tutore contro il minore relativamente alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal giorno della maggiore età.

Questa disposizione però non si applica all'azione pel pagamento del reliquato risultante dal conto definitivo.

SEZIONE VIII.

Dell'abilitazione del minore all'amministrazione de' suoi beni.

333. Il minore soggetto alla tutela, il quale abbia compito gli anni diciotto, potrà essere abilitato all'amministrazione de' suoi beni, se il Consiglio di famiglia ne lo giudica capace.

L'abilitazione risulterà dalla deliberazione del Consiglio di famiglia, e dalla dichiarazione fatta nell'atto stesso dal Giudice di mandamento come Presidente del Consiglio, che il minore è abilitato ad amministrare i suoi beni.

334. Alloraquando il tutore non avrà fatto alcuna

instanza per l'abilitazione del minore, e che uno o più parenti, od affini di questo minore nel grado di cugino germano, o in gradi più prossimi, lo stimeranno capace d'essere abilitato, essi potranno domandare al Giudice di mandamento la convocazione del Consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

Il Giudice di mandamento dovrà assecondare questa domanda.

355. Quando si tratti di figli naturali, la cui figliazione sia riconosciuta o dichiarata, l'abilitazione risulterà dalla deliberazione del Consiglio di tutela formato come è detto nell'art. 276.

Per i figli, dei quali non sia riconosciuta o dichiarata la figliazione, il Giudice potrà procedere alla loro abilitazione, chiamati due fra i consiglieri comunali, come è stabilito nel medesimo art. 276.

356. L'abilitazione dei minori contemplati nell' art. 277 risulterà dalla deliberazione del Consiglio di tutela stabilito nel modo ordinato dallo stesso articolo, esibìta dall'amministratore che esercita l'uficio di tutore al Giudice di mandamento, e dalla relativa dichiarazione di questo che il minore è abilitato.

357. Dichiarata l'abilitazione, il Consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore abilitato.

358. Il conto della tutela sarà renduto al minore abilitato assistito dal suo curatore, in conformità

di quanto è prescritto agli art. 347, 348 e 349.

359. Il minore in tal modo abilitato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove, riscuotere le sue entrate, rilasciarne la liberazione, e fare tutti quegli atti, i quali non sono che di semplice amministrazione, senza che possa essere restituito in intero contro questi atti in tutti quei casi, nei quali il maggiore non lo potrebbe essere.

360. Non potrà istituire un' azione sopra beni stabili, nè difendersi contro di essa, nè ricevere capitali, nè rilasciarne la liberazione senza l'assistenza del suo curatore, il quale in quest'ultimo caso invigilerà per l'impiego del capitale ricevuto.

361. Il minore abilitato non potrà prendere a mutuo sotto verun pretesto senza la deliberazione del Consiglio di famiglia, omologata dal Tribunale, previe conclusioni dell'Avvocato fiscale.

362. Non potrà neppure vendere, nè distrarre in altro modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto che non sia di mera amministrazione, senza osservare le forme prescritte al minore non abilitato.

Le obbligazioni ch'egli avesse contratte in via di compra, od altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti; i Tribunali su quest'oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, l'utilità o l'inutilità delle spese.

363. Ogni minore abilitato all'amministrazione de' suoi beni, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà essere privato del beneficio dell'abilitazione colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela.

364. Dal giorno della rivocata abilitazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compita.

365. Il minore abilitato che esercita un traffico è considerato maggiore pei fatti relativi al traffico stesso, semprechè sia stato autorizzato ad esercitarlo con deliberazione del Consiglio di famiglia omologata dal Tribunale di Prefettura.

366. Le nullità degli atti fatti in contravvenzione alle disposizioni del presente titolo concernenti all'interesse del minore, non potranno opporsi che dal solo minore, dai di lui eredi od aventi causa.

TITOLO X.

DELLA MAGGIORE ETÀ, DELLA INTERDIZIONE, E DEL CONSULENTE GIUDIZIARIO

CAPO I.

Della maggiore età.

367. La maggiore età è stabilita agli anni vent'uno compiti: questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, sotto le modificazioni ordinate ne' titoli *Del matrimonio*, e *Della patria podestà.*

CAPO II.

Dell'interdizione e del consulente giudiziario.

368. Il maggiore d'età, il quale ritrovasi in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza o di furore, debb'essere interdetto, quand'anche un tale stato presentasse lucidi intervalli.

369. Il prodigo potrà pure essere interdetto.

370. Ogni congiunto è ammesso a provocare l'in-

terdizione di un suo congiunto. Lo stesso ha luogo per uno de' coniugi riguardo all'altro.

371. In caso di furore, se l'interdizione non è provocata nè dal coniuge, nè dai congiunti, essa lo debbe essere dall'Avvocato fiscale, il quale potrà anche provocarla in caso d'imbecillità o di demenza contro una persona che non avesse nè coniuge, nè congiunti conosciuti.

372. Qualora la prodigalità di un individuo sia notoria, ed egli abbia ascendenti, discendenti, o coniuge vivente, potrà l'interdizione essere provocata anche dall'Avvocato fiscale.

373. Ogni domanda d'interdizione sarà proposta avanti il Tribunale di Prefettura.

374. I fatti d'imbecillità, di demenza, di furore, o di prodigalità saranno dedotti ed articolati in iscritto; quelli che faranno instanza per l'interdizione indicheranno i testimoni, e presenteranno i documenti.

375. Il Tribunale ordinerà che il Consiglio di famiglia, composto secondo il modo determinato dalla sezione II, capo II del titolo *Della minore età, e della tutela*, esponga il suo parere ragionato intorno allo stato della persona, e sui fatti dedotti nella domanda d'interdizione.

376. Il marito, la moglie ed i discendenti delle persone, della cui interdizione si tratta, non meno che quelli che l'avranno provocata, non possono far parte del Consiglio di famiglia: essi hanno però

diritto di esservi sentiti, ma non possono assistere alla deliberazione.

377. La domanda contenente i fatti articolati, l'indicazione de' testimoni cogli annessi documenti, come pure il parere del Consiglio di famiglia, saranno comunicati alla persona di cui è chiesta l'interdizione, la quale sarà quindi interrogata avanti il Tribunale a porte chiuse, ed ove non possa presentarvisi, dall'Assessore relatore coll' assistenza del segretario del Tribunale: in tutti i casi l'Avvocato fiscale sarà presente all' interrogatorio.

378. Dopo l'interrogatorio il Tribunale, sentite le parti, od in contumacia di quella che non fosse comparsa, pronunzierà definitivamente sulla fatta domanda, ovvero ordinerà prima la prova dei fatti articolati, e deputerà intanto, se occorre, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

379. Qualora però si tratti d'interdizione per causa di demenza, d'imbecillità o di furore, e vi sia urgenza, il Tribunale, ricevuto il parere del Consiglio di famiglia, potrà immediatamente far procedere all' interrogatorio del convenuto, e deputare l'amministratore provvisionale.

380. Nel caso che dalle informazioni non risultassero cause sufficienti per far luogo all' interdizione assoluta, il Tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, prendere a prestito, ricevere capitali,

rilasciarne liberazione, alienare, od ipotecare i suoi beni, senza l'assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza. Il Tribunale potrà pure, ove lo reputi necessario, inabilitare il convenuto in tutto od in parte agli atti di semplice amministrazione, affidandone l'esercizio allo stesso consulente in quel modo che stimerà più opportuno di prescrivergli.

381. Quando coloro che sono ammessi a provocare l'interdizione restringessero la loro domanda per una semplice deputazione di un consulente giudiziario, il Tribunale vi provvederà nelle stesse forme prescritte per l'interdizione.

382. In caso d'appellazione da una sentenza del Tribunale di Prefettura, il Senato potrà, se lo giudica necessario, far interrogare di nuovo la persona di cui è domandata l'interdizione per mezzo del relatore, o di altro delegato.

383. Qualunque sentenza con cui si ordina l'interdizione, o la nomina di un consulente, sarà ad instanza degli attori notificata alla parte.

Un estratto di tale sentenza sarà pubblicato ed affisso entro un mese all'albo pretorio del luogo del domicilio di colui che sarà stato interdetto o provvisto di consulente giudiziario.

Sarà inoltre un consimile estratto inscritto sopra le tabelle che debbono stare affisse nel pubblico uditorio del Tribunale, e trasmesso entro un mese al sindaco di ciascuno dei collegi di notai della Divisione.

Questo estratto dovrà a diligenza del sindaco essere inscritto sopra le tabelle che debbono stare affisse nello studio di ciascun notaio della Divisione.

384. L'interdizione o la nomina di un consulente avrà il suo effetto dal giorno della sentenza: sarà nullo di diritto qualunque atto fosse fatto posteriormente dall'interdetto, o senza l'assistenza del consulente.

La nullità non potrà però essere opposta, se non dall'interdetto, o provvisto di consulente, da' loro eredi, od aventi causa.

385. Potranno gli atti anteriori all'interdizione essere annullati, se la causa d'interdizione esisteva notoriamente al tempo in cui sono stati fatti.

Lo stesso avrà luogo se la causa d'interdizione era a cognizione della parte che contrattò, semprechè o per la qualità del contratto, o per la lesione oltre il quarto di cui fosse infetto, risulti della mala fede della parte medesima.

386. Dopo la morte di un individuo gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa d'imbecillità, demenza, o furore, o di prodigalità, se non ne' casi che si fosse pronunziata, o provocata l'interdizione prima della di lui morte, o la prova della imbecillità, demenza, o furore, o della prodigalità risultasse dall'atto istesso che viene impugnato.

387. Qualora non siasi appellato dalla sentenza del Tribunale, o questa sia stata confermata in

appello, si deputerà all' interdetto un tutore secondo le regole stabilite nel titolo *Della minore età, e della tutela;* cesserà l'uficio dell'amministratore provvisionale, il quale dovrà rendere il conto al tutore, se non sia egli stesso nominato tutore.

388. Il marito è di diritto il tutore della moglie interdetta per altra causa fuorchè quella di prodigalità.

389. La moglie potrà essere preferibilmente anche agli ascendenti del marito deputata tutrice del medesimo, ed in questo caso il Consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell'amministrazione, salvo alla moglie, che si credesse lesa dalla deliberazione dello stesso Consiglio, il ricorso ai Tribunali.

390. Fuori dei casi contemplati nei due articoli precedenti, ove il padre prevedendo il caso d'interdizione del figlio abbia indicato una persona da deputarsi a tutore, o a consulente giudiziario del medesimo, dovrà quella essere preferita, salvo che per gravi cause, ed avuto il parere del Consiglio di famiglia, il Tribunale creda conveniente di escluderla.

391. Nessuno, ad eccezione dei coniugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare oltre i dieci anni nella tutela dell' interdetto: alla scadenza di questo termine il tutore sarà in diritto d'ottenere la surrogazione di altro tutore.

392. L'interdetto è pareggiato al minore per ciò

che riguarda la sua persona ed i suoi beni; le leggi sopra la tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degli interdetti.

393. Le rendite dell' interdetto per imbecillità, demenza o furore, debbono principalmente essere impiegate a raddolcire la condizione, ed accelerare la guarigione del medesimo.

Potrà il Consiglio di famiglia, secondo il carattere di malattia, e lo stato del patrimonio dell' interdetto, determinare che sia questi curato nella propria abitazione, od altrove, a norma delle circostanze.

394. Quando si tratterà del matrimonio di figli di un interdetto, la dote e le altre convenzioni matrimoniali saranno regolate dal Tribunale sul parere del Consiglio di famiglia, e previe conclusioni dell'Avvocato fiscale.

395. L'interdizione e l'uficio di consulente giudiziario cessano col cessare delle cause che vi hanno dato luogo; nondimeno l'interdetto ed il provvisto di consulente giudiziario non potranno riassumere l'esercizio dei loro diritti, se non dopo la sentenza di rivocazione, la quale sarà pronunziata, osservate le formalità prescritte per l' interdizione, o la deputazione del consulente giudiziario.

396. Nessuna sentenza in materia d'interdizione, o di deputazione di consulente giudiziario potrà essere pronunziata nè in prima istanza, nè in grado di appello, se non è preceduta da conclusioni del pubblico Ministero.

LIBRO SECONDO

DEI BENI E DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ

TITOLO I.

DELLA DISTINZIONE DEI BENI

397. Tutte le cose che possono essere l'oggetto di proprietà pubblica, o privata, sono *beni mobili*, od *immobili*.

Capo I.

Dei beni immobili.

398. I beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono.

399. I terreni, e gli edifizi sono immobili per la loro natura.

400. Sono pure immobili per la loro natura i molini, ed altre usine fissi su pilastri, o formanti parte di edifizio.

Sono eziandio riputati immobili i molini, ba-

gni , ed ogni altra fabbrica natante , qualora per l'esercizio di essi sieno e debbano essere fissamente assicurati alla riva col mezzo di catene o cordaggi, e trovisi in sulla riva un edifizio espressamente destinato pel servizio degli stessi molini e fabbriche.. I detti molini , bagni , e fabbriche natanti saranno considerati formare un solo tutto coll'edifizio pei medesimi destinato , e col diritto che abbia il proprietario di tenerli , quantunque esistano su acque non sue proprie.

401. Sono parimente immobili i frutti della terra e degli alberi non per anco raccolti, o separati dal suolo.

Quando i frutti sono raccolti , o separati dal suolo, quantunque non trasportati, divengono beni mobili.

Se una parte soltanto ne è raccolta, o separata , questa sola è mobile.

402. I tagli ordinari dei boschi cedui, e quegli degli alberi di alto fusto, che sogliono farsi regolarmente, non divengono mobili se non in proporzione, ed a misura che le piante sono abbattute.

403. Le sorgenti , i serbatoi ed i corsi d'acqua si considerano come beni immobili.

I condotti che servono a tradurre le acque in un edifizio od altro fondo sono pure riputati immobili e far parte del fondo cui le acque debbono servire.

404. Sono beni immobili per destinazione le cose, che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e per la coltivazione del medesimo.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario per il servizio, e per la coltivazione del fondo:

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti aratorii;

Il fieno e le sementi somministrate agli affittuari od ai coloni parziari;

La paglia, lo strame, ed il concime;

I piccioni delle colombaie;

I conigli delle conigliere;

Gli alveari;

I pesci delle peschiere;

I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini, e le botti;

Gli utensili necessari all'uso delle fucine, cartiere, molini, ed altre fabbriche.

Sono parimente immobili tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario, od al colono parziario pel servizio, e per la coltivazione del fondo.

Quanto agli animali che il proprietario del fondo consegna all'affittuario od al colono parziario per la coltivazione, ancorchè stimati, essi si annoverano fra i beni immobili sino a che in vigore della convenzione restano addetti al fondo; quelli che il proprietario consegna a *soccida* ad altri, fuorchè all'affittuario od al colono parziario, sono beni mobili. I bachi da seta non sono considerati immobili per destinazione. Il sequestro però dei medesimi, a motivo dell'importanza di essi, sarà

sottoposto a particolari forme nelle leggi di procedura.

Sono finalmente immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo per rimanervi perpetuamente.

405. Si considerano annessi al fondo dal proprietario per rimanervi perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi sieno uniti con piombo, gesso, calce, stucco, od altro, o quando non possano staccarsi senza rottura o deteriorazione, o senza rompere o guastare la parte del fondo cui sono attaccati.

Gli specchi di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari cui sono attaccati formano corpo col rimanente del tavolato.

Lo stesso ha luogo per i quadri, ed altri ornamenti.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di un edifizio essendovi unite nel modo di cui sopra.

406. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono:

L'usufrutto delle cose immobili;

Le servitù prediali;

Le azioni che tendono a rivendicare un immobile;

Il diritto del padrone diretto sui fondi dati in enfiteusi;

Il diritto dell'enfiteuta sui fondi medesimi.

407. Sono finalmente riputate immobili le *piazze* di Causidici, Attuari, ed altre ancora esistenti di proprietà privata.

Capo II.

Dei beni mobili.

408. I beni sono mobili o per loro natura, o per determinazione della legge.

409. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, sia che si muovano da se stessi, come gli animali, o sia che non possano cangiare di posto se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formassero collezione, o servissero ad oggetto di commercio.

410. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni, e le azioni, anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni, od interessi nelle compagnie di finanza, di commercio o d'industria, quand'anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse imprese; tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente mobili per determinazione della legge le rendite vitalizie o perpetue tanto sullo Stato, quanto verso i particolari, salvo quanto

alle rendite sullo Stato le disposizioni portate dalle leggi relative al debito pubblico.

411. I battelli, le chiatte, le navi, i molini e bagni su battelli, e generalmente ogni edifizio natante non contemplato nell'art. 400, sono mobili.

Il sequestro però dei medesimi potrà venir sottoposto a particolari forme di procedura.

412. I materiali provenienti dalla demolizione di un edificio, o radunati per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che sieno impiegati dall'operaio in una costruzione.

413. Le parole *beni mobili*, *effetti mobili*, o *mobiliare* usate nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione, che ne ristringa il significato, comprendono generalmente tutto ciò, che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite.

414. La parola *mobili* usata sola nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione che ne estenda il significato, o senza contrapposto agli *immobili*, non comprende il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gli strumenti delle scienze, delle arti, e de' mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli, le carrozze, gli equipaggi relativi, le armi, i grani, vini, fieni ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di un commercio, o di altra negoziazione.

415. La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati all'uso, ed all'ornato degli appar-

menti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue, che fanno parte dei mobili di un appartamento, vi sono anche compresi; ma non vi si comprendono le collezioni di quadri, di statue, di porcellane, od altre, che possono essere nelle gallerie o camere particolari.

416. La vendita, o la donazione, od il legato di una casa mobigliata, non comprende che la mobiglia.

417. La vendita, o la donazione, od il legato di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprende il danaro, nè i crediti, od altri diritti, i cui documenti possano esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.

Capo III.

Dei beni relativamente a coloro, che li posseggono.

418. I beni sono, o della Corona, o della Chiesa, o dei Comuni, o dei pubblici stabilimenti, o dei privati.

419. È patrimonio dello Stato, ossia della Corona, tutto ciò che è destinato a somministrare le rendite necessarie per sostenerne i bisogni, e così

i tributi, e le gabelle, i diritti sulle miniere, e sulle saline, sui beni vacanti, e sulle successioni senza eredi, od abbandonate, ed ogni altro diritto regale e demaniale.

420. Le strade pubbliche, fuorchè le comunali, i fiumi e torrenti, il lido del mare, i siti occupati, od abbandonati dal medesimo, i porti, seni, e spiaggie, e generalmente tutti i punti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, sono pertinenze del Regio Demanio.

421. Sono pure pertinenze del Regio Demanio, le porte, le mura, le fossa, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze.

422. Lo stesso è dei terreni delle fortificazioni, e dei bastioni delle piazze, che non sono più piazze di guerra; essi appartengono al Regio Demanio, se non furono legittimamente acquistati da altri.

423. Ogni altra specie di beni può far parte del Regio Demanio. Fanno parte del medesimo tutti quelli, che attualmente possiede, o che ha diritto di ricuperare.

424. Si avranno per incorporati al Regio Demanio i beni che si acquisteranno dal Re, non solo quando siano acquistati a nome dello stesso Demanio, o che vi saranno in altro modo destinati ed uniti, ma altresì quando verranno amministrati promiscuamente cogli altri Demaniali, se sotto tale amministrazione avranno continuato per il corso di anni dieci, od anche per un tempo

minore se il Re, avendo la facoltà di disporne, non ne avrà vivendo disposto.

425. I diritti, e beni regali e demaniali sono per legge fondamentale della Corona inalienabili per qualunque titolo sì gratuito, che oneroso; e qualsivoglia alienazione, o concessione sarà nulla di pien diritto, non ostante tutte le derogatorie che vi fossero apposte.

426. I tributi, ed altre pubbliche imposizioni saranno sempre regolati nella distribuzione in modo che ognuno porti il proprio peso, e si mantenga perpetuamente l'universalità del concorso.

427. Sono eccettuate dalla proibizione di cui nell'art. 425 le alienazioni, che venissero a farsi per una urgente necessità, od una evidente utilità della Corona, come per la difesa e conservazione dello Stato, o l'aumento di esso, o per la permuta o riscatto di altri beni demaniali, che ridondi a vantaggio del Regio Patrimonio, ma il prezzo dell'alienazione dovrà essere pagato in danari contanti nella Regia Tesoreria, e non si avrà per legittimo qualunque pagamento che venisse fatto in qualsiasi altro modo.

In siffatte alienazioni s'intenderà sempre riservato al Regio Patrimonio il riscatto perpetuo di detti beni, ed il Procuratore generale potrà valersene qualunque sia il tempo trascorso, eziandio l'immemoriale; trattandosi però di case, di edifizi, e di beni rurali si potrà rinunziare al riscatto per gli stessi motivi che determinarono l'alienazione,

e, non essendovi rinuncia, il tempo pel riscatto sarà ristretto ad anni trenta.

428. Sono parimente eccettuate le alienazioni per l'appannaggio dei Principi della famiglia Reale, salva la ragione di ritorno alla Corona dei diritti, e beni assegnati.

Sono altresì eccettuate le concessioni a tempo, in rimunerazione e ricompensa di qualche servizio ragguardevole reso alla Corona, od alle Reali Persone, purchè tali concessioni non eccedano la vita del donatario, in modo che colla morte di esso s'intendano risolte, e le cose concesse incorporate al Regio Demanio, come se non ne fossero state separate.

429. Le alienazioni, e concessioni di cui negli articoli precedenti, dovranno presentarsi alla Regia Camera de' conti nei tre mesi dalla data delle Regie Patenti per esservi interinate, altrimenti saranno nulle.

430. Il Magistrato della Regia Camera dovrà, sentito il Procuratore generale, riconoscere se veramente sia urgente la necessità, od evidente l'utilità dell'alienazione, se il prezzo sia giusto e corrispettivo del valore delle cose alienate, e se il pagamento sia eseguito nel modo stabilito: qualora le more fissate pel pagamento suddetto non fossero ancora trascorse, il Magistrato darà i provvedimenti opportuni, onde venga il medesimo effettuato alla scadenza di ciascuna rata nel modo sovra espresso.

Quando il Magistrato riconoscesse, che per i suddetti od altri riguardi il contratto fosse lesivo, o pregiudiziale al Regio Patrimonio non dovrà interinarlo, ma bensì sempre osservare le disposizioni di questa Legge, e così rappresentare al Re, e, ove d'uopo, insistere nelle sue rappresentanze.

431. Il disposto degli articoli 425, 429 e 430 non è applicabile ai beni aggiudicati alle Regie Aziende, o da esse ricevuti in pagamento per i tributi, ed altri crediti, nè a quelli pervenuti altrimenti alle Regie Finanze, e non destinati a far parte del Regio Demanio, nè ai beni vacanti, o provenienti da successioni senza eredi, od abbandonate, sinchè non vi saranno espressamente, o tacitamente incorporati; nè finalmente alle concessioni per derivazioni d'acque demaniali, od alle permute delle medesime.

Le alienazioni, e concessioni de' sovra accennati beni sono l'oggetto di norme particolari; dovranno però, sotto pena di nullità, essere approvate dal Magistrato della Regia Camera, sentito il Procuratore generale, ed il Magistrato avvertirà, che non si ottenga cosa pregiudiziale alla Corona o ad alcun terzo.

Non sarà tuttavia necessaria tale approvazione per l'alienazione del suolo delle strade pubbliche abbandonate. Trattandosi di strade provinciali, il prezzo delle alienazioni si convertirà a vantaggio della Provincia.

432. L'esercizio dei diritti sulle miniere, e sulle saline e loro concessioni, non meno che l'ammi-

nistrazione di ogni altro diritto regale, e dei beni del Regio Demanio, sono regolati da leggi proprie ai medesimi.

433. Sotto nome di beni della Chiesa s'intendono quelli che appartengono a' singoli benefizi, od altri stabilimenti Ecclesiastici.

434. I beni Comunali sono quelli, la cui proprietà appartiene al corpo di uno o più Comuni, o ad una frazione di Comune, ed al prodotto ed all'utilità dei quali hanno diritto gli individui che li compongono.

435. I beni de' pubblici stabilimenti sono quelli che sono destinati ad adempierne l'oggetto ed a sostenerne le spese.

436. I beni della Chiesa, dei Comuni, delle opere pie, e di altri pubblici stabilimenti non possono essere amministrati, ed alienati, se non nelle forme, e colle regole che loro sono proprie.

Quanto alle opere pie, ed altri pubblici stabilimenti laicali, l'alienazione sarà autorizzata con provvisione Sovrana, previo il parere del Consiglio di Stato, ad eccezione però delle fondazioni la cui amministrazione sia meramente privata, per le quali le alienazioni dei beni saranno autorizzate dal Senato.

437. I beni, che non cadono sotto alcuna delle classi surriferite appartengono ai privati, i quali hanno la libera facoltà di disporne colle modificazioni stabilite dalla legge.

438. Si può avere sopra i beni o un diritto di proprietà, o il semplice diritto di goderne, o solamente di esercitarvi una qualche servitù.

TITOLO II.

DELLA PROPRIETÀ

439. La *proprietà* è il diritto di godere, e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi, o dai regolamenti.

440. Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi, e dei regolamenti che vi sono relativi.

441. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà, o permettere, che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e previa indennizzazione.

Le opere di utilità pubblica e le proprietà da occuparsi per l'esecuzione delle medesime sono determinate da Sovrana provvisione.

Le norme da seguire nei casi suddetti sono prescritte da leggi e regolamenti particolari.

442. Quando le parti non sieno d'accordo avanti l'autorità amministrativa sull'ammontare dell'indennizzazione, le contestazioni saranno decise dai Tribunali.

413. In tutti i casi in cui si fa luogo all'espropriazione, se le proprietà saranno gravate di fedecommesso, usufrutto od ipoteche, o se fossero fatti sequestri od opposizioni per parte dei terzi, le somme dovute in correspettivo delle cessioni saranno depositate per l'interesse di chi di ragione.

414. Il proprietario ha diritto di rivendicare la cosa propria da qualunque possessore o detentore, salve le eccezioni portate dalle leggi.

Se questi, dopo intimatagli la giudiziale dimanda, avrà lasciato di posséderla per suo fatto proprio, è obbligato a ricuperarla per l'attore a sue proprie spese, e, non potendolo, a risarcirgliene il valore, senza pregiudizio però all'attore del diritto di proseguire, ove così stimi, la sua azione contro il nuovo possessore.

415. Qualora però alcuno che si trovi da oltre un anno pubblicamente, pacificamente, e non a titolo precario nel possesso di un immobile o di un diritto reale, o dell'universalità dei mobili, sarà in tale possesso molestato, potrà entro l'anno dall'infertagli molestia chiedere la manutenzione del possesso medesimo.

416. Chiunque sarà stato violentemente, od occultamente spogliato del possesso, qualunque esso sia, di una cosa da lui tenuta, potrà entro l'anno dal sofferto spoglio chiedere di venir reintegrato nel possesso medesimo.

417. Tale reintegrazione dovrà ordinarsi dal Giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza pro-

cesso e senza dilazione, contro qualsivoglia persona, quand'anche fosse il proprietario della cosa di cui si è patito lo spoglio.

448. Il giudizio possessorio di cui negli articoli 445 e 446 non può mai essere unito col giudicio petitorio.

449. La proprietà di una cosa sì mobile, che immobile attribuisce diritto su tutto ciò che essa produce, o che vi si unisce per accessione tanto naturalmente, quanto coll'arte: questo diritto si chiama *diritto d'accessione.*

Capo I.

Del diritto d'accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

450. I frutti naturali, od industriali della terra, ed i frutti civili, appartengono al proprietario per diritto d'accessione.

451. I frutti naturali sono quelli che la terra produce da se stessa. I prodotti ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I frutti industriali di un fondo, sono quelli che si ottengono mediante la coltura.

I frutti civili sono le pigioni delle case, gli interessi dei capitali, le rendite delle enfiteusi, dei censi e dei vitalizi, ed ogni altra.

I fitti di fondi locati si annoverano nella classe dei frutti civili.

452. Non ispettano al proprietario i frutti prodotti dalla cosa, se non col carico di rimborsare le spese della coltura, delle sementi, e delle opere fatte da terzi.

453. Il possessore di buona fede fa suoi li frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli percepiti dal giorno della giudiciale domanda.

454. È possessore di buona fede colui, che possiede come proprietario in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, del qual titolo ignorava i vizi.

455. Il possessore di mala fede è obbligato a restituire tutti i frutti percepiti dal giorno dell'ingiusta occupazione, ed anche quelli che avrebbe potuto percepire da buon padre di famiglia, e che non avesse per fatto proprio percepiti.

456. Il possessore, ancorchè di buona fede, non può pretendere alcuna indennità per causa di miglioramenti, se più non esistono al tempo dell'evizione.

Competerà al possessore di buona fede la ritenzione dei beni per causa di miglioramenti realmente fatti ed esistenti, se questi sono stati proposti nel corso del giudicio di rivendicazione, e se si è somministrata una qualche sorta di prova sopra l'esistenza dei medesimi.

La ritenzione suddetta non potrà mai competere al possessore di mala fede.

Il possessore anche di buona fede non potrà pretendere pe' miglioramenti, se non la somma minore che risulterà tra lo speso ed il migliorato.

Capo II.

Del diritto d'accessione sopra ciò che si unisce, e s'incorpora alla cosa.

457. Tutto ciò che si unisce, e s'incorpora alla cosa appartiene al proprietario di essa secondo le regole qui appresso stabilite.

SEZIONE I.

Del diritto d'accessione relativamente alle cose immobili.

458. Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che vi esiste tanto superiormente, che inferiormente.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni, e costruzioni che stima a proposito, salve le eccezioni stabilite al titolo *Delle servitù prediali.*

Può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti, che crederà a proposito, e trarre da questi tutti i prodotti di cui fossero suscettibili,

salve le modificazioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e da' regolamenti di polizia.

459. Il proprietario che fa scavamenti, dai quali possa derivare grave pericolo al fondo vicino, potrà sull'instanza del proprietario di questo, essere inibito dall'eseguirli, o dichiarato tenuto in ogni caso a dare le cauzioni necessarie per assicurare il vicino dai danni, che gli potessero per tale causa avvenire.

460. Qualunque costruzione, piantagione od opera sopra un terreno, o nell'interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese, ed appartenergli, finchè non consti il contrario, senza pregiudizio della proprietà, che un terzo potesse aver acquistato, o potesse acquistare colla prescrizione, o in altro modo, sia di un sotterraneo inferiore alla casa d'altri, sia di qualunque altra parte dell'edifizio.

461. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, al risarcimento dei danni ed interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli, salvo che possa farlo senza distrurre l'opera costrutta, e senza deperimento della piantagione.

462. Allorchè le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo, e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o

di ritenerle, o di obbligare colui, che le ha fatte, a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennizzazione a suo favore; potrà questi inoltre essere condannato, ove siavi luogo, al risarcimento dei danni, per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse avere sofferto.

Se il proprietario preferisse di conservare le piantagioni, e costruzioni, avrà la scelta fra il rimborso del valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera, ed il pagamento di una somma corrispondente all'aumento di valore dato al fondo. Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni, ed opere sono state fatte da un terzo, che abbia sofferto evizione, e che, attesa la sua buona fede, non sia stato condannato alla restituzione dei frutti, il proprietario non potrà domandare che sieno levate dette opere, piantagioni, e costruzioni, ma avrà soltanto la scelta qui sopra indicata.

463. Ove però nella costruzione di un edifizio venisse a seguire un qualche innoltramento di una parte del medesimo sul suolo del vicino, e vi concorra la buona fede di chi ha costrutto, e la costruzione siasi fatta a scienza e senza opposizione del proprietario del suolo, potranno l'edifizio ed il suolo occupato essere dichiarati di proprietà di chi ne ha fatta la costruzione, rimborsando al proprietario del suolo il doppio valore

del sito occupato, oltre al risarcimento dei danni che gliene potessero derivare.

464. Se le piantagioni, fabbriche, ed altre opere sieno state fatte da un terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha diritto di rivendicarla.

Potrà però agire per la sua indennizzazione contro il terzo, che ne ha fatto uso, ed anche contro il proprietario del suolo, pel conseguimento però soltanto del prezzo che fosse da lui ancora dovuto.

465. Le unioni di terra ed incrementi, che formansi successivamente ed impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive de' fiumi, o torrenti, chiamansi *alluvioni*.

L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva di un fiume o torrente, sieno questi atti, o non atti alla navigazione od al trasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti.

466. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbandonato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da una delle sue rive portandosi sull'altra; il proprietario della riva scoperta profitta dell'alluvione senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti abbandonati dal mare.

467. Non ha luogo l'alluvione riguardo ai laghi, ed agli stagni, il proprietario dei quali conserva sempre il terreno, che l'acqua copre quand'essa è

all'altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare.

Parimente, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre lungo le rive, che la sua acqua va a ricoprire nei casi di straordinarie escrescenze.

468. Se un fiume o torrente per una istantanea forza da un fondo contiguo alla riva ne svelle una parte considerevole, e riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà, ma è tenuto di addomandarla dentro l'anno; scorso questo termine, la sua domanda non sarà più ammessibile, salvo che il proprietario del fondo, al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso il possesso.

469. Le isole, isolette ed unioni di terra, che si formano ne' letti de' fiumi o torrenti navigabili, od atti al trasporto, appartengono allo Stato, se pure non esiste titolo o prescrizione in contrario.

470. Le isole ed unioni di terra che si formano nei fiumi e torrenti non navigabili e non atti al trasporto, appartengono ai proprietari che fronteggiano un sol lato, ovvero amendue i lati del fiume o torrente, secondochè esse isole ed unioni di terra sono situate da un solo lato, ovvero si estendono da amendue i lati della linea fluviale, che è quella che divide per lungo e per metà il fiume o torrente.

La divisione di un'isola od unione di terra tra

i proprietari che fronteggiano uno stesso lato del fiume o torrente, ha luogo in proporzione delle fronti dei loro fondi.

Questa proporzione si determina mediante una linea retta tirata tra due punti, l'uno preso verso l'estremità superiore dell'isola nel sito della separazione delle acque, l'altro preso verso l'estremità inferiore dell'isola nel sito ove quelle si riuniscono; dalla quale linea retta si faranno partire linee perpendicolari alla medesima, dirette ai confini delle fronti dei fondi. Queste perpendicolari, terminate ai detti confini ed alla linea fluviale, saranno le linee divisorie dell'isola tra ciascuno di essi fondi.

471. Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano al caso in cui l'isola si formi con terreno svelto per forza instantanea dalla riva e trasportato nel fiume o torrente. Il proprietario del fondo dal quale fu svelto il terreno ne conserva la proprietà, salvo che si tratti di un fiume navigabile od atto al trasporto, nel qual caso compete allo Stato il diritto di chiederne la proprietà corrispondendo al proprietario medesimo una indennità proporzionata.

472. Se un fiume o torrente, formando una nuova diramazione, attraversa e circonda il fondo del proprietario confinante, e ne fa un'isola, questi conserva la proprietà del suo fondo, sebbene l'isola siasi formata in un fiume, od in un torrente navigabile, od atto al trasporto.

473. Se un fiume o torrente, sia o non navigabile od atto al trasporto, si apre un nuovo corso abbandonando l'antico letto, i proprietari dei fondi occupati dal nuovo alveo avranno il diritto di ottenere sull'alveo abbandonato quella quantità che corrisponda al valore del terreno occupato.

Ove siavene una parte sopravanzante, essa spetterà ai proprietari confinanti coll'alveo abbandonato.

474. I colombi, conigli, pesci, che passano ad un'altra colombaia, conigliera, o stagno, si acquistano dal proprietario di questi oggetti, quando non vi sieno stati attratti con arte, e con frode.

SEZIONE II.

Del diritto d'accessione relativamente alle cose mobili.

475. Il diritto d'accessione, quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, è regolato intieramente dai principii dell'equità naturale.

Le seguenti disposizioni serviranno di norma al Giudice per determinarsi nei casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

476. Quando due cose appartenenti a diversi padroni sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, ma sono però entrambe separabili senza notabile deteriorazione, ciascuno dei padroni ritiene la proprietà della cosa sua, e può chiederne

la separazione ; ove poi non possano separarsi senza notabile deteriorazione d'una di esse, il tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale , col peso di pagare all'altro il valore della cosa statavi unita.

477. È considerata parte principale quella, cui l'altra non è stata unita che ad uso, ornamento, e compimento della prima.

478. Ciò non ostante , quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, ed è stata impiegata senza saputa del proprietario, ha questi l'elezione o di appropriarsi il tutto , pagando al proprietario della cosa principale il valore di essa, ovvero di chiedere la separazione della cosa unita, quando anche da tale separazione ne potesse seguire deteriorazione della cosa , a cui fu unita.

479. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l'una non può essere riguardata come accessoria dell'altra, è riputata per principale quella, che trovasi più considerevole per il valore, o per il volume, se il rispettivo loro valore è a un dipresso eguale.

480. Se un artefice, o qualunque altra persona ha impiegata una materia , che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma , colui , che ne era il padrone ha diritto di pretendere la cosa che si è formata , rimborsando il prezzo della mano d'opera.

481. Quando però la mano d'opera fosse tanto

pregiabile che sorpassasse d'assai il valore della materia impiegata, in tal caso l'industria sarà considerata come parte principale, e l'artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando al proprietario il prezzo della materia.

482. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria, ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro dei due materiali sia interamente distrutto, in maniera però che non possano separarsi senza pregiudizio, la cosa resta comune ai due proprietari in ragione riguardo all'uno della materia che gli apparteneva, e quanto all'altro in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua mano d'opera.

483. Quando una cosa è stata formata con la mescolanza di diverse materie spettanti a diversi proprietari, ma delle quali nissuna può essere considerata come materia principale; se le materie sono suscettibili di separazione, quegli, senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può domandarne la separazione;

Se poi le materie non possono più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità, e valore delle materie a ciascuno spettanti.

484. Se la materia appartenente ad uno dei proprietari fosse di molto superiore all'altra per la quantità ed il prezzo, e non potessero le due materie separarsi senza pregiudizio, in questo caso

il proprietario della materia superiore in valore avrà diritto di reclamare la cosa prodotta dalla mescolanza, rimborsando all'altro il valore della sua materia.

485. Quando la cosa resta in comune fra i proprietari delle materie con le quali è stata formata, debb'essere venduta all'incanto a vantaggio comune.

486. In tutti i casi, ne' quali il proprietario della materia che è stata impiegata, senza sua saputa, a formare una cosa d'altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa; potrà altresì domandare invece la restituzione d'altrettanta materia nella medesima natura, quantità, peso, misura, e bontà, ovvero il suo valore.

487. Coloro, che avranno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa dei proprietari, potranno pure essere condannati al risarcimento dei danni, se vi è luogo, salva l'azione per la pena, quando competa.

TITOLO III.

DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE

CAPO I.

Dell'usufrutto.

488. L'*usufrutto* è il diritto di godere delle cose, di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia, quanto nella forma.

489. L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo.

490. L'usufrutto può essere costituito o puramente, o con determinazione di tempo, o sotto condizione.

491. Può costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili od immobili.

492. I diritti e i doveri dell'usufruttuario sono regolati dal titolo costitutivo dell'usufrutto; la legge non supplisce che al silenzio serbato nel titolo, salvo che essa dichiari altrimenti.

SEZIONE I.

Dei diritti dell'usufruttuario.

493. L'usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile, che può produrre la cosa di cui ha l'usufrutto.

494. I frutti naturali, ed industriali non peranco raccolti o separati dal suolo nel momento in cui incomincia l'usufrutto, appartengono all'usufruttuario; i frutti, che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l'usufrutto, appartengono al proprietario senza compenso nell'uno e nell'altro caso dei lavori, e delle sementi, ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti, che potesse spettare al colono parziario, se vi era al tempo in cui incominciò o finì l'usufrutto.

495. I frutti civili s'intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto.

Questa regola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case ed agli altri frutti civili.

496. I laudemii dell'enfiteusi appartengono all'usufruttuario.

497. Se l'usufrutto comprende cose delle quali non si possa far uso senza consumarle, come danaro, grani, e liquori, l'usufruttuario ha diritto

di servirsene, coll'obbligo di rappresentarne il valore al termine dell' usufrutto secondo la stima che ne fosse stata fatta al cominciamento di esso. Ove tale stima non sia stata fatta avrà la scelta o di restituire le cose in eguale quantità, qualità e bontà, ovvero di pagarne il prezzo corrente al tempo della cessazione dell'usufrutto.

498. L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all'usufruttuario il diritto di riscuotere le pensioni decorrenti giorno per giorno, durante il suo usufrutto;

Egli dovrà sempre restituire il di più, che avesse anticipatamente esatto.

499. Se l'usufrutto comprende cose, che senza consumarsi immediatamente si deteriorano a poco a poco con l'uso, come la biancheria e la mobiglia, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell'usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, coll'obbligo però d'indennizzare il proprietario se per dolo o colpa sua fossero deteriorate.

500. Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine, e la quantità dei tagliamenti, giusta la distribuzione dei medesimi o la pratica costante dei proprietari, senza indennizzazione però a favore dell'usufruttuario, o de' suoi eredi pei tagliamenti ordinari delle piante cedue, o di quelle riservate perchè crescano, o di quelle d'alto fusto, che non fossero state tagliate durante l'usufrutto.

I piantoni che si possono estrarre da un semenzaio non formano parte dell' usufrutto che coll' obbligo all'usufruttuario di conformarsi agli usi dei luoghi tanto circa il tempo e modo dell'estrazione, come per la rimessa dei virgulti.

501. L'usufruttuario, uniformandosi sempre alle epoche ed alla pratica dei precedenti proprietari, approfitta ancora delle parti di bosco d'alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi seguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità d'alberi presi indistintamente sopra tutta la superficie del fondo.

502. In tutti gli altri casi non è lecito all'usufruttuario di prevalersi degli alberi di alto fusto, eccetto che si tratti di alberi sparsi per la campagna, i quali per l'uso del paese siano destinati ad essere periodicamente tagliati.

Potrà anche l'usufruttuario adoperare, per le riparazioni cui egli è tenuto, gli alberi svelti o spezzati per accidente, e farne egualmente atterrare a questo oggetto se è necessario; ma è tenuto di farne constare al proprietario la necessità.

503. L'usufruttuario può prender pali nei boschi per le vigne comprese nell'usufrutto, non che i prodotti annuali o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese, o la pratica dei proprietari.

504. Gli alberi fruttiferi che muoiono, ed anche quelli, che sono svelti o spezzati per accidente

appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di surrogarne altri.

505. L'usufruttuario può godere egli stesso, o cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del suo diritto.

506. Le locazioni che l'usufruttuario ha pattuito per un tempo eccedente il novennio non sono durevoli in caso di cessazione dell'usufrutto, se non pel tempo che rimane a decorrere, sia del primo novennio, se esso non fosse ancora scaduto, sia del secondo, e così successivamente, di maniera che il fittaiuolo non abbia se non il diritto di godere del fondo locato sino al compimento del periodo di quel novennio, nel quale cessa l'usufrutto.

507. Le locazioni per un novennio, ed a minor tempo, che l'usufruttuario ha pattuite, o rinnovate più d'un anno prima dello spirare della corrente locazione, se i beni sono rustici, e più di sei mesi prima di detto tempo, se questi consistono in case, non hanno verun effetto quando la loro esecuzione non abbia incominciato prima che cessasse l'usufrutto.

508. L'usufruttuario gode dell'incremento prodotto per alluvione al fondo di cui ha l'usufrutto.

509. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.

510. L'usufruttuario gode delle miniere e delle

cave di pietre, che sono aperte, ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all'usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario.

Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di materie combustibili non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l'usufrutto.

311. Il proprietario non può col proprio fatto, od in qualunque siasi modo nuocere ai diritti dell'usufruttuario.

L'usufruttuario non può dal canto suo in fine dell'usufrutto ripetere alcuna indennizzazione per li miglioramenti che avesse fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

L'aumento di valore potrà tuttavia compensarsi colle deteriorazioni che fossero seguite senza grave colpa dell'usufruttuario.

Quando non vi sia luogo a compenso, potrà tuttavia l'usufruttuario, od i suoi eredi, ripigliarsi le fatte addizioni, purchè queste possano togliersi con qualche profitto dell'usufruttuario, e senza pregiudizio della proprietà. Scegliendo per altro il proprietario di ritenersi le fatte addizioni, potrà queste ritenere, mediante corrispondenza del valore che l'usufruttuario ne potrebbe ritrarre staccandole dal fondo.

Può l'usufruttuario, non che i suoi eredi, togliere eziandio gli specchi, i quadri ed altri ornati, che avesse fatto collocare nel fondo tenuto

ad usufrutto, coll'obbligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero stato.

SEZIONE II.

Degli obblighi dell'usufruttuario.

512. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano: ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare in presenza del proprietario, o questo debitamente citato, l'inventario dei mobili, e le testimoniali dello stato degli immobili soggetti all'usufrutto, non ostante qualunque dispensa portata da atto di ultima volontà.

Le spese dell'inventario saranno a carico dell'usufruttuario, salvo che nel titolo costitutivo siasi disposto altrimenti.

513. Egli presta cauzione di godere dell'usufrutto da buon padre di famiglia, seppure non ne è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l'usufrutto; il padre però e la madre, che hanno l'usufrutto legale dei beni de' loro figli, il venditore, o il donatore con riserva d'usufrutto non sono obbligati a dare cauzione.

514. Se l'usufruttuario non può dare una cautela sufficiente, gli immobili sono dati in affitto o messi sotto sequestro.

I danari compresi nell'usufrutto sono impiegati.

Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricavato è parimente impiegato.

In questo caso appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, ed i fitti.

515. Non prestandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere, che i mobili, i quali deperiscono coll'uso, sieno venduti, e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tale caso l'usufruttuario ne percepisce l'interesse durante l'usufrutto.

L'usufruttuario potrà nondimeno dimandare, ed il Tribunale di Prefettura potrà ordinare, secondo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessari pel proprio uso, coll'obbligo di restituirli in fine dell'usufrutto.

516. Il ritardo nel dare cauzione non priva l'usufruttuario dei frutti, sui quali può avere ragione; questi gli sono dovuti dal momento in cui incomincia l'usufrutto.

517. L'usufruttuario non è tenuto se non alle riparazioni ordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, a meno che sieno state cagionate dall'ineseguimento delle riparazioni ordinarie dopo che si è fatto luogo all'usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario, e salvo quanto è disposto nell'art. 523.

518. Sono riparazioni straordinarie quelle dei muri maestri, e delle volte, il rinnovamento delle travi, e dell'intiero coperto dei tetti, o della maggior parte di essi.

Quello degli argini, quello degli acquedotti per uso delle fucine, molini, ed altri simili artifizi, non che delle mura di sostegno e di cinta egualmente per intiero, o nella maggior parte.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie.

519. Se una parte dell'edifizio che forma l'oggetto principale dell'usufrutto viene a rovinare per vetustà, od a distruggersi per caso fortuito, il proprietario non è tenuto a riedificarla.

Se poi l'edifizio di cui viene a rovinare o distruggersi una parte, non formava che un accessorio del fondo, ma necessario pel godimento del fondo medesimo, l'usufruttuario potrà riedificare la parte rovinata, ed avrà diritto in fine dell'usufrutto di essere rimborsato della spesa fino alla concorrente della parte riedificata.

520. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni, i canoni, ed altri pesi, che, secondo la consuetudine, cádono sui frutti.

521. Al pagamento dei carichi, che possono essere imposti sulla proprietà durante l'usufrutto, l'usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente:

Il proprietario è tenuto a pagarli, e l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se dall'usufruttuario se ne anticipa il pagamento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell'usufrutto.

522. L'usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento nè dei debiti, per i quali il fondo è ipotecato, nè dei censi e delle rendite semplici sul medesimo imposti; se viene costretto a pagarli ha il regresso contro il proprietario.

523. L'usufruttuario a titolo universale deve, o in totale o in proporzione della sua quota, soggiacere al pagamento di tutte le annualità sì perpetue, che vitalizie, e degli interessi di tutti i debiti, o legati, di cui il patrimonio è gravato.

Trattandosi del pagamento di capitale, se l'usufruttuario vuole anticipare la somma, per cui il fondo dee contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell'usufrutto senza alcun interesse; se l'usufruttuario non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere o di pagare tale somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse durante il tempo dell'usufrutto, o di far vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

La stessa regola si osserverà trattandosi di riparazioni straordinarie.

524. L'usufruttuario è tenuto per le spese delle liti concernenti all'usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero dar luogo.

Se la lite riguarda sì la proprietà che l'usufrutto, saranno tenuti il proprietario e l'usufruttuario ciascuno in proporzione del rispettivo interesse.

525. Se durante l'usufrutto un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a fargliene la denuncia, e, mancando a ciò, egli è risponsabile di tutti i danni, che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per li deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

526. Se l'usufrutto non è costituito che sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell'usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne il prezzo.

527. Se la mandra, od il gregge su cui si è stabilito l'usufrutto, perisse intieramente per caso o per malattia e senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbligato che a rendere conto al proprietario delle pelli, o del loro valore.

Se la mandra, od il gregge non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti, sino alla concorrente quantità dei nati.

SEZIONE III.

Dei modi con cui finisce l'usufrutto.

528. L'usufrutto si estingue

Colla morte dell'usufruttuario;

Collo spirare del tempo per cui fu costituito;

Colla consolidazione, ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario, e di proprietario;

Col non usarne pel tempo prefisso per la prescrizione delle varie proprietà;

Col totale deperimento della cosa, sulla quale fu costituito l'usufrutto.

329. L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che fa l'usufruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di ordinarie riparazioni.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nelle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni; essi possono offerire la riparazione dei commessi deterioramenti, e dare cauzioni per l'avvenire.

I Tribunali possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunziare l'estinzione assoluta dell'usufrutto, ovvero ordinare l'immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all'usufrutto, col peso però di pagare annualmente all'usufruttuario, od agli aventi causa dal medesimo, una somma determinata sino al momento in cui l'usufrutto avrebbe dovuto cessare.

I Tribunali potranno altresì, secondo i casi, prescrivere l'obbligo delle cauzioni, ove l'usufruttuario ne fosse esente, ovvero ordinare che i beni sieno dati in affitto, od anche provvedere, occorrendo il caso, perchè sieno messi sotto mano d'economo, salvo il godimento dell'usufrutto a chi spetta.

530. L'usufrutto che è lasciato a Comuni, a stabilimenti, a corporazioni approvate dal Governo, o che è destinato per soccorso ai poveri, o per altri oggetti di pubblica beneficenza, non dura oltre trent'anni, quando un termine più lungo non sia stabilito nell'atto, in cui si costituisce l'usufrutto. In questo caso però la durazione dell'usufrutto non può mai eccedere i sessant'anni.

531. L'usufrutto conceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tal tempo, ancorchè quella persona sia morta prima dell'età stabilita.

532. La vendita della cosa soggetta all'usufrutto non reca verun cambiamento al diritto dell'usufruttuario; egli continua nell'usufrutto, se non vi ha formalmente rinunziato.

533. I creditori dell'usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia all'usufrutto, che questi avesse fatto a loro pregiudizio.

534. Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

535. Se l'usufrutto è costituito sopra una possessione della quale faccia parte un edificio e questo venga distrutto da un incendio o da altro accidente, ovvero rovini per vetustà, l'usufruttuario avrà diritto di godere dell'area e dei materiali.

Lo stesso sarà se l'usufrutto non è costituito che sopra un edificio: in tale caso però, ove il proprietario intenda di ricostruire altro edificio,

avrà questi il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante il suo usufrutto, gli interessi del valore dell'area e dei materiali.

336. Il proprietario dei beni, sui quali è costituito un usufrutto in favore di una persona che si rende assente, potrà dopo la sentenza di dichiarazione d'assenza chiedere l'immissione in possesso de' beni gravati dall'usufrutto, sottoponendosi ai carichi imposti agli eredi, od a' legatari immessi nel possesso dei beni dell'assente, in conformità del capo III, tit. IV, lib. I del presente Codice.

Capo II.

Dell'uso, e dell'abitazione.

337. I diritti d'uso e d'abitazione si acquistano, e si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto.

338. Non si può godere di tali diritti senza che prima siasi data cauzione e siansi formati gli inventari e le testimoniali, come nel caso dell'usufrutto.

339. L'usuario, e colui che ha diritto di abitazione, debbono godere della cosa da buoni padri di famiglia.

340. I diritti d'uso e d'abitazione sono regolati dal titolo che gli ha stabiliti, e ricevono maggiore o minore estensione, giusta le disposizioni in esso contenute.

Se il titolo non determina l'estensione di questi diritti, saranno regolati come segue.

541. Colui, che ha l'uso dei frutti di un fondo, non può percepire, se non ciò che gli è necessario per i suoi bisogni e per quelli della sua famiglia; può percepirli anche per i bisogni dei figli, che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell'uso.

542. L'usuario non può cedere, nè locare il suo diritto ad un altro.

543. Quegli, che ha il diritto d'abitazione in una casa, può abitarvi colla sua famiglia, benchè non avesse ancora contratto matrimonio al tempo, in cui acquistò questo diritto.

544. Il diritto d'abitazione si limita a ciò che è necessario per l'abitazione di colui al quale fu conceduto un tale diritto, e della sua famiglia.

545. Il diritto d'abitazione non può essere ceduto, nè locato.

546. Se l'usuario percepisce tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, soggiace alle spese della coltura, alle riparazioni ordinarie, ed al pagamento delle contribuzioni nel modo stesso che vi è sottoposto l'usufruttuario.

Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

547. L'uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

TITOLO IV.

DELLE SERVITÙ PREDIALI

548. La *servitù* è un peso imposto sovra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

549. Il fondo, su cui è imposta la servitù, si dice fondo serviente; dominante quello, a cui vantaggio la servitù è stabilita : queste qualificazioni non inducono alcun diritto di preeminenza di un fondo sopra l'altro.

550. La servitù deriva dalla situazione naturale de' luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra i proprietari.

CAPO I.

Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi.

551. I fondi inferiori sono soggetti, riguardo a quelli che si trovano più elevati, a ricevere le

acque che da essi scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

552. Se le sponde, o gli argini che esistevano in un fondo, e servivano di ritegno alle acque, sono stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessario di costruirvi, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, è lecito ai proprietari danneggiati, o che fossero in grave pericolo di esserlo, di farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni, in modo però che il proprietario del fondo ove le opere dovranno eseguirsi non ne patisca pregiudizio, e previa l'autorizzazione del Giudice competente, sentiti gli interessati, ed osservati sempre i regolamenti speciali sulle acque.

553. Lo stesso si osserverà quando si tratti di distruggere o rimuovere un ingombramento che siasi formato in un fondo, o in un alveo di proprietà privata per materie in esso trattenute o dirupate per cui le acque cagionino o sieno per cagionare danno ai fondi vicini.

554. Tutti i proprietari, ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombramenti, di cui parlasi nei

due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a concorrere alla spesa a proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava; e sarà pure salva in tutti i casi la ragione dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini, od alla formazione degli ingombramenti suddetti.

555. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse aver acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo, o della prescrizione.

556. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi, che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili destinate, e che abbiano servito a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

557. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio o borgata l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennizzazione, la quale viene determinata dal Tribunale, a giudizio di periti.

558. Colui, il fondo del quale costeggia un'acqua corrente naturalmente e senza opere manifatte, tranne quella dichiarata di ragione del Regio Demanio dall'art. 420, può, mentre trascorre, valersene per l'irrigazione de' suoi fondi.

Quegli, il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire da' suoi terreni.

559. Insorgendo qualche controversia fra i proprietari, cui tali acque possono essere utili, i Tribunali, decidendo, debbono conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

560. Qualunque proprietario o possessore d'acque può bensì servirsene a suo arbitrio od anche disporne a favore d'altri, ove non vi osti un titolo o la prescrizione: ma dopo essersene servito non può divertirle in modo, che si disperdano in pregiudizio di altri fondi, che fossero in caso di profittarne senza cagionare rigurgiti od alcun altro danno agli utenti superiori, e mediante un adequato correspettivo da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di una sorgente esistente nel fondo superiore, o di un'acqua introdottavi per concessione.

561. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà: lo stabilimento dei termini si fa a spese comuni.

562. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione prescritta nell'art. 616, ed i diritti di servitù che potrebbero competere ad un terzo.

563. Ciò nondimeno nei territori ove è stabilita la reciprocità dei pascoli, il proprietario che voglia, sia chiudendo il suo fondo, sia per espressa dichiarazione, recedere in tutto od in parte dalla comunione del pascolo, dovrà proporne la domanda dinanzi al Tribunale di Prefettura.

La domanda sarà notificata all'amministrazione comunale e pubblicata all'albo pretorio del luogo: ma non potrà la facoltà del recesso in verun caso essere contraddetta, se non per un grave evidente motivo di utilità generale del Comune in cui sono situati i terreni.

Il Tribunale ammettendo il recesso ne regolerà nel tempo stesso il modo, e gli effetti, avuto specialmente riguardo alla qualità e quantità del terreno sottratto all'uso comune.

Capo II.

Delle servitù stabilite dalla legge.

564. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

565. Le servitù stabilite per utilità pubblica hanno per oggetto il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi navigabili, o atti a trasporto, la costruzione, o riparazione delle strade, ed altre opere pubbliche.

Tutto ciò che concerne a questa specie di ser-

vitù, viene determinato da leggi, o da regolamenti particolari.

566. La legge assoggetta i proprietari l'uno verso l'altro a diverse obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione.

567. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale, e dai bandi ed altri regolamenti campestri.

Le altre riguardano i muri ed i fossi comuni, i casi in cui si faccia luogo alla ragione d'appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio, ed il diritto di passaggio, e di acquedotto.

SEZIONE I.

Del muro e dei fossi comuni.

568. Nelle città e nelle campagne, ogni muro che serve di divisione tra edifizi sino alla sua sommità, ed in caso di altezze ineguali sino al punto, in cui uno degli edifizi comincia ad essere più elevato dell'altro, come pure il muro che serve di divisione tra cortili, giardini, ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

569. È segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diritta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un piano inclinato;

Come pure quando non vi sono che da una parte sola o lo sporto del tetto, od i cornicioni, e le mensole di pietra o di altra materia, appostivi al tempo della costruzione del muro, ovvero de' vani lasciati alla stessa epoca da una sola parte del muro, e innoltrantisi oltre la metà del medesimo.

In questi casi si considera, che il muro appartenga esclusivamente al proprietario, dalla cui parte sono lo stillicidio, od il cornicione e le mensole, od i vani.

I segni di addentellato non sono prova che il muro sia comune.

570. Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli, che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

571. Ciò non ostante, qualunque comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione; purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza.

Una tale rinuncia non può liberare colui che abbandona il muro comune dall'obbligo delle riparazioni, cui avrà dato luogo pel fatto proprio.

572. Anche nel caso in cui il muro comune sostenga un edifizio, qualora il proprietario di questo voglia distruggerlo, potrà altresì rinunciare alla comunione del muro, facendo per la prima volta le

riparazioni ed opere necessarie per evitare il danno, che potrebbe derivare al vicino dal fatto della demolizione.

573. Ogni coproprietario può far fabbricare appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del muro, ad esclusione di sessantaquattro millimetri, senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, od appoggiarvi un cammino.

574. Sarà parimente lecito ad ogni coproprietario di un muro comune di attraversarlo per intiero con chiavi e capi-chiavi, e di collocare all'opposto lato bolzoni per guarentigia della sua fabbrica, serbata però la distanza di sessantaquattro millimetri dal nudo esterno del muro verso il vicino, mediante pure le opere che fossero necessarie acciò non si arrechi danno alla solidità del muro comune, e salvo il risarcimento dei danni temporari provenienti dal collocamento di dette chiavi, capi-chiavi, e bolzoni.

575. Ogni coproprietario può far innalzare il muro comune, ma sono a di lui carico le spese dell'innalzamento, le riparazioni pel mantenimento dell'alzata superiore al muro comune, e le opere occorrenti per sostenere il maggior peso derivante dal rialzo, in modo che il muro riesca egualmente solido.

576. Se il muro comune non è atto a sostenere

l'alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese, e nel proprio suolo quanto alla maggiore grossezza.

Nel caso tanto di questo che del precedente articolo egli è inoltre tenuto a risarcire al vicino i danni, che pel fatto anche temporario dell'alzamento, o della nuova costruzione venisse a soffrire.

577. Il vicino, che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione pagando la metà di quanto ha costato, ed il valore della metà del suolo che fosse stato occupato per l'eccedente grossezza.

578. Ogni proprietario contiguo ad un muro ha pure la facoltà di renderlo comune od in tutto od in parte, purchè sempre per tutta l'estensione della sua proprietà, rimborsando al padrone del muro la metà del totale del suo valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto, e facendo altresì le opere che occorressero per non pregiudicare il vicino.

579. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo del muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza aver fatto da periti determinare i mezzi necessari onde l'opera non riesca di danno alle ragioni dell'altro.

580. Non si può altresì adunare contro un muro comune nè letame, nè legnami, nè terra od altre

cose simili, senza prendere tutte le precauzioni necessarie acciò tali mucchi non possano nuocergli, nè per la loro umidità, nè per la loro spinta, o per la loro troppo grande elevazione, od in qualunque altro modo.

581. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzione o di riparazione dei muri di cinta che separano le loro case, cortili e giardini situati nelle città e nei sobborghi. L'altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, ed in mancanza di questi, e di convenzione, ogni muro di cinta o divisorio tra vicini da costruirsi in avvenire a spese comuni sarà dell'altezza di tre metri.

582. Nel caso in cui nelle città o sobborghi un muro sia divisorio di due fondi l'uno superiore, l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore dovrà sopportare per intiero le spese di costruzione e di riparazione del muro sino all'altezza del suolo; la parte del muro che si eleva dal suolo del fondo superiore sino all'altezza di cui nell'articolo precedente, sarà costrutta e riparata a spese comuni.

583. Nei casi contemplati nei due articoli precedenti, il vicino che non vuol contribuire nelle spese di costruzione o riparazione del muro di cinta o divisorio, può esimersene cedendo la metà del terreno su cui il muro di separazione dee essere costrutto, e rinunciando al diritto di comunione, salvo il disposto dell' art. 578.

581. Quando i diversi piani di una casa appartengono a più proprietari, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, devono queste farsi nel modo che segue:

I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietari, ciascuno in proporzione del valore del piano che gli appartiene; lo stesso è degli anditi, porte, pozzi, cisterne, acquedotti, ed altre cose comuni ai vari proprietari: le latrine però sono a carico comune in proporzione delle aperture d'immissione.

Il proprietario di ciascun piano o porzione di esso fa e mantiene il pavimento su cui cammina, le volte, i solai e soffitti superiori dei membri di casa di sua spettanza.

Il proprietario del piano immediatamente superiore al piano terreno forma e mantiene la porzione di scala che vi conduce a partire dal piano terreno.

Quello del piano superiore continua la scala a partire dal piano immediatamente inferiore sino al suo proprio; e così di seguito.

Qualora un piano appartenga a vari proprietari, la spesa della porzione di scala che vi conduce dal piano immediatamente inferiore è ripartita secondo il valore delle rispettive porzioni dello stesso piano.

Lo stesso riparto ha luogo per le scale in discesa alle cantine secondo il valore di queste.

Le camere aventi l'accesso lungo le scale sono

considerate pel concorso nella spesa come formanti parte del piano superiore od inferiore, cui sono più vicine.

Si considerano come piani di una casa i palchi morti e le soffitte.

585. Ricostruendosi un muro comune od una casa, si ritengono le servitù attive e passive anche riguardo al nuovo muro, od alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione segua prima che sia acquistata la prescrizione.

586. Tutti i fossi tra due possessioni si presumono comuni se non vi è titolo o segno in contrario.

587. È un segno che il fosso non è comune se si trovi da una sola parte del medesimo il getto della terra, ovvero lo spurgo del fosso accumulatovi da tre anni.

Il fosso si presume di spettanza esclusiva di colui dalla cui parte esiste il getto della terra, o lo spurgo del fosso così accumulato.

588. Il fosso comune dee mantenersi a spese comuni.

589. Ogni siepe dividente fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo sia cinto, o vi sia termine di confine, titolo o possesso sufficiente in contrario.

590. Gli alberi situati nella siepe comune sono di ragione comune come la siepe, e ciascuno dei due proprietari può chiedere che sieno abbattuti.

Gli alberi piantati sulla linea di confine tra due proprietà si reputano comuni ove non vi sia titolo o possesso in contrario.

Gli alberi che servono di limite non possono tagliarsi se non di comune consenso.

SEZIONE II.

Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti, e piantagioni.

591. Quegli che vuol fabbricare una casa, od anche semplicemente un muro, può costruirlo sul confine della sua proprietà, salva sempre la facoltà al vicino di rendere il muro comune a termini dell' art. 578.

592. Anche quando non si eseguisca la costruzione sul confine, se non si lascierà una distanza almeno di un metro e mezzo potrà il vicino chiedere la comunione del muro, e costruire sin contro il medesimo pagando oltre il valore della metà del muro anche il valore del sito che verrebbe occupato dalle sue costruzioni, salvo che il proprietario del sito preferisca di estendere egli stesso contemporaneamente il suo edifizio sino al confine.

Non volendo il vicino profittare di tale facoltà, dovrà fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro del vicino.

Questa stessa distanza sarà osservata in tutti

gli altri casi, in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine.

593. Le disposizioni dei precedenti due articoli non sono applicabili a'muri confinanti colle piazze, contrade ed altre pubbliche strade, pei quali debbono osservarsi le leggi, ed i regolamenti particolari che li riguardano.

594. Nelle città e sobborghi, la facoltà accordata al vicino coll'art. 592, si estende anche alle case che si trovano attualmente costrutte ove lo sieno ad una distanza minore di un metro e mezzo dal confine, salvo però il caso, in cui nel muro prospiciente il confine già esistano finestre od altre aperture, necessarie all'uso della casa. In questo caso la nuova costruzione non potrà farsi che alla distanza di tre metri dall'edifizio già esistente.

595. Ne' luoghi non contemplati nel precedente articolo, e trattandosi di case già esistenti, non potrà pretendersi la comunione del muro, se non è costrutto sul confine; ed il vicino non potrà costruire verso di esso la nuova sua fabbrica, se non alla distanza di un metro e mezzo dal confine.

596. Ove il fondo del vicino, in confine del quale si vorrà costruire un muro, sia un'aia destinata alla battitura delle biade, annessa e contigua ad una fabbrica rustica, l'altezza del muro non eccederà metri due e mezzo.

Volendo farsi una costruzione a maggiore altezza, dovrà osservarsi la distanza rigorosamente

necessaria per non privare l'aia del beneficio del sole e dell'aria sufficienti all'uso cui è destinata.

597. Chi vorrà costruire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, od una fossa di latrina o di concime presso un muro altrui od anche comune, dovrà, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di metri uno, centimetri settant'uno fra il preciso confine colla vicina proprietà, ed il punto più vicino del perimetro del nudo interno del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concime.

Quanto ai tubi di latrina, di acquaio od anche d'acqua cadente dai tetti, ovvero in ascesa per mezzo di tromba o macchina qualunque, dovrà la distanza essere almeno di centimetri ottantasette dal preciso confine.

Eguale distanza sarà osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre computata dal preciso confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

E qualora, serbate le prescritte distanze, ne risultasse tuttavia danno al vicino, saranno a giudizio di periti aumentate le distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

598. Chi vorrà costruire cammini, forni, fucine, stalle, magazzini di sale o di altre materie corrosive, contro un muro comune, o divisorio ancorchè proprio, ovvero stabilire in vicinanza della

proprietà altrui opificii messi in moto dal vapore, od altri per cui siavi pericolo d'incendio o di scoppio grave, o di esalazioni nocive, dovrà eseguire le opere e mantenere le distanze che secondo i casi fossero prescritte dai regolamenti vigenti, e in difetto stabilite a giudizio di periti affine di evitare ogni danno al vicino.

599. I fossi ed i canali che si scaveranno da alcuno nel proprio fondo dovranno avere dal confine del fondo altrui una distanza per lo meno eguale alla loro profondità, salvo le maggiori distanze che fossero prescritte da regolamenti locali.

600. L'anzidetta distanza si misura dal ciglio della sponda di detti fossi o canali la più vicina al detto confine. Questa sponda dovrà inoltre essere inclinata a tutta scarpa, ovvero, in mancanza di questa scarpa, essa sponda dovrà essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune, ovvero in una strada privata ma comune, oppure soggetta a servitù di passaggio, allora la distanza qui sopra stabilita si dovrà intendere e misurare dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada il più vicino al fondo di chi scava il fosso o canale, fermo rimanendo quanto è detto riguardo alla scarpa di questo fosso o canale.

601. Se il fosso o canale sarà scavato in vicinanza di un muro comune, non sarà necessaria la

suddetta distanza, ma dovranno farsi tutte le opere intermedie, che saranno valevoli ad impedire ogni danno al muro comune.

602. Quegli che vorrà aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, approfondirne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendìo, o variarne la forma, dovrà oltre le distanze sovra stabilite, osservare altresì quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere che fossero necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei beni od al giro di edifizi.

Ed in caso di contestazioni tra i due proprietari, i Tribunali, decidendole, dovranno aver in mira di conciliare nel modo più equitativo e giusto i rispettivi loro interessi, serbati i debiti riguardi ai diritti di proprietà, al vantaggio dell'agricoltura, ed all'uso a cui l'acqua è destinata, o vuolsi destinare, e con istabilire, ove d'uopo, a favore dell'uno, o dell'altro dei proprietari quelle indennità che loro potessero a termini di giustizia, e di equità essere dovute.

603. Non è permesso di piantare alberi verso il confine del vicino a distanze minori di quelle prescritte dai regolamenti locali. In mancanza di questi, dovranno osservarsi le distanze seguenti:

1.° Per gli alberi di alto fusto, metri tre.

Sono considerati, in quanto alle distanze, per alberi di alto fusto quelli, la maggior forza de' quali

sta nella continuità del fusto spinto ad un'altezza ragguardevole, sia semplice o diviso, sia con diffusione di rami o senza: come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.

Gli alberi di robinie ed i gelsi della China saranno equiparati per le distanze agli alberi di alto fusto.

2.° Per gli altri alberi non di alto fusto, metri uno e mezzo.

Sono considerati per alberi non di alto fusto, quelli il cui fusto, pervenuto a breve altezza, si perde nella più o meno abbondante diffusione di rami: come i peri, i meli, i ciriegi ed in generale gli alberi da frutto non indicati al numero 1.°, e così pure i gelsi, i salici, le robinie a ombrello, ed altre simili.

3.° Per le viti, gli arbusti, le siepi vive, ed anche per le piante da frutto tenute nane, od a spalliera, ed a non maggiore altezza di due metri e mezzo, un mezzo metro.

La distanza sarà però di un metro, qualora le siepi siano di robinie, di ontano, di castagno, o di altre simili piante che si recidano periodicamente vicino al ceppo.

Le distanze anzidette non saranno necessarie qualora il fondo sia separato da quello del vicino con un muro proprio o comune, purchè le piante siano tenute in modo da non eccedere l'altezza del muro.

604. Per le piante che nascono, e pei piantamenti che si fanno nell'interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali, senza pregiudizio del corso delle acque e dei passaggi, si osserveranno in mancanza di regolamenti gli usi locali, e solo in difetto di questi le distanze sovra stabilite.

605. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi che venissero piantati o nascessero a distanze minori, sieno divelti.

606. Quegli sul cui fondo s' innoltrano i rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli, ed ove le radici s'innoltrino nel di lui fondo, può esso stesso tagliarle, salvi però in ambi i casi riguardo agli alberi d'olivo i regolamenti ed usi locali.

SEZIONE III.

Del prospetto sul fondo del vicino.

607. Uno dei vicini non può, senza il consenso dell'altro, formare nel muro comune alcuna finestra od altra apertura, in qual si sia maniera, anche con invetriata fissa.

608. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui può formare in questo muro luci o finestre con inferriate, ed invetriate fisse.

Queste finestre debbono essere munite di una grata di ferro, le cui maglie avranno un decimetro di apertura al più, e di un telaio ad invetriata fissa.

Tuttavia l'esistenza di tali finestre non impedirà il vicino di acquistare la comunione del muro: egli però non potrà chiuderle se non appoggiandovi il suo edificio.

609. Queste finestre o luci non si possono collocare a minore altezza di ventisei decimetri al dissopra del pavimento o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a piano terreno, e di diciannove decimetri al dissopra del pavimento, se questa è nei piani superiori.

L'altezza di ventisei decimetri a partire dal suolo, dovrà sempre egualmente trovarsi dalla parte prospiciente il fondo vicino.

610. Colui che ha innalzato il muro comune non può aprire vedute, o finestre nella maggior altezza, cui il vicino non volle contribuire.

611. Non si possono aver vedute dirette, o finestre a prospetto, nè balconi, od altri simili sporti verso il fondo chiuso, o non chiuso del vicino, se tra il fondo di questo ed il muro in cui si formano le dette opere non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Una tale proibizione cessa allorquando tra le due proprietà havvi una strada o vicolo pubblico di una larghezza minore di quella sovra prescritta.

612. Non si possono come sovra aver vedute

laterali ed oblique sul fondo del vicino se non vi è la distanza di sei decimetri.

613. La distanza di cui si è parlato nei due precedenti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro, dove si fa l'apertura, e se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione de' due fondi.

614. Colui il quale ha per convenzione acquistato il diritto di avere finestre prospicienti il fondo del vicino, non può impedirlo dal fabbricare alla distanza fissata dagli articoli 592, 594 e 595, salvo che vi sia un titolo contrario, o dopo opposizione abbia avuto luogo la prescrizione trentenaria: ma se il diritto di avere finestre prospicienti sul fondo del vicino non è acquistato che col mezzo della prescrizione, il proprietario di questo fondo può sempre fabbricare sul suo terreno, od innalzare la fabbrica a suo arbitrio.

SEZIONE IV.

Dello stillicidio.

615. Qualunque proprietario dee costruire i tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo terreno, o sulla via pubblica, uniformandosi ai particolari regolamenti; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

SEZIONE V.

Del diritto di passaggio, e di acquedotto.

616. Il proprietario, i cui fondi sono circondati per ogni parte da fondi altrui, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può addomandare un passaggio sui fondi de' suoi vicini per la coltivazione del suo fondo, mediante un' indennizzazione proporzionata al danno che tale passaggio può cagionare.

617. Il passaggio debbe regolarmente prendersi in quella parte in cui il transito dal fondo circondato alla via pubblica è più breve.

618. Ciò nondimeno il passaggio debbe essere stabilito in quella parte, ove riesca di minor danno a colui sul cui fondo viene conceduto.

619. Se il fondo non divenne d'ogni parte circondato che per causa di una vendita, permuta, o divisione, sono i venditori, copermutanti, o condividenti tenuti a dare il passaggio, e lo debbono dare anche senza alcuna indennizzazione.

620. Se il passaggio conceduto ad un fondo circondato cessa di essere necessario per la riunione del medesimo ad un fondo contiguo ad una via pubblica, il detto passaggio potrà essere soppresso ad istanza del proprietario del fondo serviente, mediante restituzione del ricevuto compenso o cessazione dell'annualità che si fosse convenuta; così

parimente se venne aperta una nuova strada tendente al fondo altre volte circondato. In questi due casi non può essere invocata la prescrizione.

621. L'azione per l'indennità nel caso preveduto nell'art. 616 è soggetta a prescrizione; e sussiste il diritto di continuare il passaggio quantunque l'azione per l'indennità non sia più ammessibile.

622. Ogni Comune, università, o individuo è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque, che vogliono condursi da chi abbia ragione di estrarne da fiumi, fontane, o da altre acque per irrigare i beni, o per uso di edifizi, eccettuate però da detti fondi le case coi cortili, aie o giardini alle medesime attinenti.

623. Sarà a carico di chi domanda il passaggio di formare il necessario canale, senzachè possa pretendere di far decorrere le sue acque ne' canali già esistenti, e destinati al decorso di altre acque; potrà bensì il proprietario del fondo, se sarà anche proprietario di un canale in esso esistente, e delle acque nel medesimo discorrenti, impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canale medesimo, semprechè così possa praticarsi senza notabile pregiudizio di chi chiede il passaggio.

624. Dovrà anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si ravviserà più conveniente e adattato alla località ed allo stato di detti canali ed acque-

dotti, purchè non sia impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato il corso ed il volume delle acque in quelli defluenti.

625. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, comprese le comunali, ovvero fiumi o torrenti, dovranno osservarsi le leggi e regolamenti speciali sulle strade ed acque.

626. Quegli che vuol far passare le acque sul fondo altrui dee giustificare che l'acqua di cui egli può disporre sia sufficiente per l'uso al quale è destinata; che il passaggio che egli richiede, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendìo, e alle altre condizioni per la condotta, corso e sbocco delle acque, sia il più conveniente, e sia per arrecare il minor danno possibile ai beni.

627. Prima d'intraprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo dee pagare il valore a cui saranno stati stimati i siti da occuparsi, senza deduzione delle imposte e degli altri carichi, che fossero inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli provenienti dalla separazione in due o più parti, o da altra deteriorazione del fondo da intersecarsi.

Ove la domanda del passaggio delle acque sia ristretta ad un tempo non maggiore di anni nove, l'obbligazione di pagare il valore del sito occupato dal canale, col soprappiù del quinto, ed il danno proveniente dalla intersecazione e deteriorazione del fondo si restringerà alla sola metà, ma coll'ob-

bligo, finito tale tempo, di rimettere le cose nel primiero loro stato. Qualora colui che ha domandato questo passaggio temporario volesse renderlo perpetuo non potrà pretendere d'imputare le somme pagate per la metà del valore del sito, e del danno dell'intersecazione e deteriorazione del fondo.

628. Quegli che vorrà approfittare a termini dell' art. 623 dell' offerta di far decorrere le sue acque in un canale altrui dovrà in proporzione dell'acqua che vi immette, pagare nello stesso modo il valore de' siti occupati dal canale, e colla stessa proporzione rimborsare le spese occorse per la formazione del medesimo, oltre il pagamento dei maggiori siti che occorresse di occupare, e di tutte le altre spese, che il passaggio delle sue acque fosse per rendere necessarie.

629. Ove colui che ha fatto un canale in fondo altrui voglia condurre per esso una maggiore quantità d'acqua non potrà immettervela, se non è riconosciuto che il canale ne è capace, e che non ne può venir danno al fondo serviente: qualora la necessità dell'introduzione di una maggior quantità d'acqua esiga la costruzione di nuove opere, non potranno queste aver luogo se non è precedentemente determinata la natura, e la qualità di tali opere, e pagata la somma dovuta pei siti da occuparsi, e pei danni, nel modo prescritto dall'art. 627.

630. Le disposizioni stabilite negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al

caso in cui il possessore di un fondo paludoso intenda di buonificarlo o di prosciugarlo per mezzo di colmate, o mediante l'escavazione di uno o più canali di scolo.

Se al prosciugamento del fondo paludoso insorgesse qualche opposizione per parte di chi avesse diritto all'acqua del fondo stesso, o proveniente o derivata dal medesimo, i Tribunali, decidendo, dovranno conciliare il vantaggio della salubrità dell'aria e quello dell'agricoltura col riguardo dovuto ai diritti dell'opponente, e all'uso che egli fa di quell'acqua.

631. Le concessioni di uso d'acqua fatte dal Regio Demanio s'intendono sempre senza pregiudizio dei diritti anteriori d'uso dell'acqua stessa, che si possano essere legittimamente acquistati.

632. Quelli che hanno diritto di estrarre e derivare le acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, debbono sempre avvertire di non pregiudicarsi vicendevolmente tra i superiori e gli inferiori collo stagnamento, o colla rigurgitazione o diversione delle medesime acque: quelli che vi avranno dato luogo, soggiaceranno al risarcimento dei danni, oltre le pene che potessero essere stabilite dai regolamenti di polizia rurale.

633. Ove le acque scorrenti a beneficio de' privati impedissero ai padroni delle possessioni contigue di potervisi trasferire, o di poter continuare l'irrigazione, o lo scolo delle acque, coloro che ne provano il vantaggio debbono costruire e man-

tenere i ponti, ed i loro accessi necessari e sufficienti per un comodo e sicuro transito; come pure debbono costruire e mantenere le botti sotterranee, i ponti-canali, o altre simili opere per la continuazione dell'irrigazione, o dello scolo, salva una convenzione od un legittimo possesso in contrario.

CAPO III.

Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

Delle diverse sorta di servitù che possono stabilirsi sui beni.

634. È permesso ai proprietari di stabilire sopra i loro fondi, od a beneficio di essi qualunque servitù, purchè non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico.

635. Si può tuttavia stipulare, o disporre che una persona, indipendentemente dai beni che essa possiede, abbia per la sua utilità, o pel suo piacere un diritto ad esercitare sul fondo altrui, ma questo diritto non può mai estendersi oltre la vita dei primi concessionari, nè stabilirsi in favore dei loro successori.

636. L'esercizio e l'estensione delle servitù men-

zionate nell'art. 634 sono regolati dal titolo che le costituisce: mancando il titolo hanno luogo le regole infra espresse.

637. Le servitù sono stabilite per l'uso o degli edifizi, o dei terreni.

Le prime si denominano *urbane*, sia che gli edifizi, cui spettano, sieno situati in città, od in campagna.

Le seconde si denominano *rustiche*.

638. Le servitù sono o continue, o discontinue.

Le servitù continue sono quelle, il cui esercizio è, o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidi, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate; tali sono quelle di passare, di attigner acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

639. Le servitù sono apparenti, o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come per esempio la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

640. La servitù della presa d'acqua, per mezzo di canale od altra opera visibile e permanente, che venga derivata a servizio dell'agricoltura o dell'in-

dustria o ad altro uso, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti.

641. D'ora in avvenire quando sarà convenuta la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua fluente, se la forma della bocca e dell'edifizio derivatore sarà anche stata tra le parti convenuta, questa forma dovrà essere osservata, e non saranno le parti ammesse ad impugnarla a pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che la differenza sia almeno di un ottavo, e l'azione sia intentata prima della scadenza di tre anni dalla cominciata derivazione, o salvo che l'eccedenza o deficienza d'acqua provenga da variazioni seguite nel canale, o nel corso delle acque in esso discorrenti.

Se la forma non sarà stata convenuta, ma la bocca e l'edifizio derivatore sieno stati costrutti, e siensi posseduti pacificamente durante anni dieci, non sarà neppure ammesso dopo tal tempo verun richiamo delle parti a pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di seguìta variazione nel canale, o nel corso delle acque come sovra.

In difetto sia di convenzione circa la forma, sia di possesso, la forma sarà determinata dal Tribunale, previo il giudicio di periti nominati d'accordo tra le parti, ed in difetto, d'ufficio.

642. Nelle concessioni d'acqua fatte per un determinato servigio, e nelle quali non è espressa la quantità d'acqua fluente accordata, s'intenderà

accordata la quantità d'acqua necessaria al servigio per cui fu conceduta, e sarà lecito in ogni tempo a chi vi ha interesse di far istabilire la forma della derivazione, e di farvi apporre limiti in modo che ne venga ad un tempo assicurato l'uso necessario suddetto, ed impedito l'utente di eccederlo.

Se però una certa limitata forma della bocca e dell'edificio derivatore sarà stata fra le parti convenuta, od in difetto di convenzione si sarà avuto il possesso pacifico della derivazione in una stessa forma come sovra limitata, non sarà più ammesso alcun richiamo delle parti se non nei casi, e durante i termini stabiliti nell'articolo precedente.

643. Nelle nuove concessioni d'acqua, in cui sarà convenuta ed espressa una costante quantità d'acqua fluente, dette anche concessioni a bocca tassata, la quantità conceduta dovrà in tutti gli atti pubblici esprimersi in relazione al *modulo d'acqua.*

Il modulo d'acqua è quella quantità d'acqua che per la sola pressione dell'acqua e con libera caduta passa per una luce quadrilatera rettangola, collocata in modo che due de' suoi lati sieno verticali, larga due decimetri, alta due decimetri, ed aperta in parete sottile, contro la quale l'acqua si appoggia, ed è mantenuta colla suprema e libera sua superficie all'altezza di quattro decimetri sopra il lato inferiore della luce.

644. Il diritto alla presa d'acqua continua sussiste in ogni istante.

645. Tale diritto sussiste per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua iemale dall'equinozio di autunno a quello di primavera; e per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti, pei tempi convenuti, o posseduti.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturali.

L'uso delle acque ne' giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui fu convenuto, od ha cominciato a possedersi.

646. Nelle distribuzioni tornarie il tempo che impiega l'acqua a recarsi alla bocca di derivazione dell'utente a cui compete la ragione di prender l'acqua, si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene all'utente di cui cessa il torno.

647. Ne' canali soggetti a distribuzioni tornarie le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo torno.

SEZIONE II.

In qual modo si costituiscano le servitù.

648. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o mediante il possesso di trent'anni.

649. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

Nulladimeno le servitù di passaggio per servizio di certi determinati fondi possono anche acquistarsi col possesso di trent'anni, purchè non possa tale passaggio ravvisarsi abusivo; e sarà considerato abusivo sempre che esista altro passaggio sufficiente per servizio degli stessi fondi.

Quanto alle altre, il possesso benchè immemoriale non basta a stabilirle, senza che però si possano impugnare le servitù di questa natura, acquistate di già col possesso.

650. La destinazione del padre di famiglia riguardo alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo.

651. Non vi ha destinazione del padre di famiglia, se non quando consta per qualunque genere di prova, che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che da questo sono state poste o lasciate le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

652. Venendo uno di questi due fondi alienato senza che il contratto d'alienazione contenga convenzione alcuna relativa alla servitù, questa prosegue ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato, o sovra di esso.

653. Mancando il titolo costitutivo di quelle servitù che non possono acquistarsi colla prescrizione, non vi si può supplire che col mezzo di una sen-

tenza, o di un documento il quale contenga la ricognizione della servitù, e che sia emanato dal proprietario del fondo serviente.

654. Costituendosi una servitù, si tiene per conceduto tutto ciò che è necessario per usarne.

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

655. Il proprietario può senza il consentimento dell'usufruttuario imporre al fondo le servitù che non intaccano la ragione dell'usufrutto: mediante l'assenso dell'usufruttuario può imporvi quelle eziandio che la offendano.

656. La servitù conceduta da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non s'intende costituita e realmente impressa in esso fondo, se non quando gli altri l'abbiano anch'essi conceduta unitamente o separatamente.

Le concessioni per qualsivoglia titolo fatte dai primi rimangono sempre in sospeso sintanto che sia seguita quella dell'ultimo.

La concessione però fatta da uno dei comproprietari indipendentemente dagli altri, obbliga non solo il concedente, ma i suoi successori, anche particolari, ed aventi causa, a non mettere impedimento all'esercizio del diritto accordato.

SEZIONE III.

Dei diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù.

657. Colui al quale è dovuta una servitù può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

Debbe per altro determinare il tempo ed il modo delle opere in maniera, che il fondo serviente non provi se non gl'incomodi indispensabili in tali circostanze.

658. Queste opere debbono farsi a spese di lui, e non del proprietario del fondo serviente, a meno che il titolo di costituzione non istabilisca il contrario.

Qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune fra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo serviente, le opere suddette saranno fatte in comune, ed in proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo titolo in contrario.

659. Quando pure il proprietario del fondo serviente fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

660. Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una servitù, viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente: così per esempio se si tratta di un diritto di passaggio, tutti i coproprietari debbono usarne nello stesso sito.

661. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato de' luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello, dove fu originariamente stabilito.

Tuttavia, se questa primitiva destinazione fosse divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se gli impedisse di farvi lavori o riparazioni vantaggiose, egli può offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

662. Colui che ha un diritto di servitù non può dal canto suo usarne, se non a norma del suo titolo, senza che tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante possa innovare cosa alcuna, la quale renda più onerosa la condizione del primo.

663. Il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al conducente la proprietà del terreno laterale o sottostante alla sorgente od al canale derivatore, e le imposte prediali e gli altri carichi,

che fossero inerenti al fondo, sono a carico del proprietario del terreno.

664. In difetto di particolare convenzione, il proprietario od altro concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso coloro cui ha fatto la concessione a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione, condotta e conservazione dell'acqua sino al punto in cui si prende dagli utenti, a mantenere in buono stato gli edifizi, a conservare l'alveo e le sponde della fonte, o del canale, a praticare i consueti spurghi, e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua sieno a debiti tempi effettuate, sotto pena del risarcimento dei danni verso gli utenti.

665. Se però il concedente dell'acqua giustificherà essere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od anche per altrui fatto, il quale non possa in alcun modo essere a lui nè direttamente, nè indirettamente imputato, non sarà egli in tali casi tenuto al risarcimento dei danni verso gli utenti danneggiati, ma soltanto ad una diminuzione proporzionata sul fitto, o corrispettivo pattuito, tuttora da corrispondersi, od anche già corrisposto, salva ad entrambi la ragione dei danni verso gli autori della deficienza.

Nel secondo dei contemplati casi però il concedente, ove gli utenti ne lo richiedano, sarà pure tenuto ad intervenire nel giudicio per comunicare loro le sue azioni, se vi è luogo, e coadiuvarli

con tutti i mezzi suoi propri, perchè possano i medesimi ottenere il risarcimento dei danni da chi diede luogo alla deficienza.

666. La deficienza dell'acqua dee soffrirsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza, salva ragione al risarcimento dei danni, o diminuzione di fitto, o corrispettivo come sovra.

667. Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua dee sopportarsi prima da quelli che sono appoggiati a titolo o possesso più recente: fra utenti in ciò uguali sarà a carico dell' inferiore.

È sempre salva la ragione dei danni verso chi diede luogo alla deficienza.

668. In tutte le quistioni di possesso sommario la pratica dell'anno antecedente, ed, ove si tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve, e di ogni altro interessato.

SEZIONE IV.

In qual maniera si estinguano le servitù.

669. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale per cui non se ne possa più far uso.

670. Tornano ad aver luogo, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, eccetto che sia già decorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, come agli articoli 673, 674 e seguenti.

671. Qualunque servitù si estingue riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

672. Le servitù acquistate al fondo dotale dal marito, al fondo enfiteutico da colui che ne ha l'utile dominio, non cessano per lo scioglimento del matrimonio, nè per l'estinzione dell'enfiteusi: quelle però imposte dalle persone suddette sullo stesso fondo cessano per le cause sovra espresse.

673. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent'anni.

674. I trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall'usarne, se si tratta di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattasi di servitù continue.

675. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

676. L'esistenza delle vestigia di opere, colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edificio stesso della presa, ovvero del canale derivatore.

677. L'esercizio di una servitù in tempo diverso

da quello che è convenuto, o posseduto, non impedisce la prescrizione.

678. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcuna di esse, impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

679. Se fra i coproprietari v'è alcuno contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

LIBRO TERZO

DEI VARII MODI COI QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETÀ

Disposizioni generali.

680. La proprietà dei beni si acquista e si trasmette per successione, per donazione tra vivi, e per effetto di altre obbligazioni.

681. La proprietà si acquista anche per accessione od incorporazione, ed in forza della prescrizione.

682. Le cose che non sono di proprietà di alcuno, ma che possono divenirlo, si acquistano coll' occupazione;

E queste sono:

Gli animali non occupati, che formano l'oggetto della caccia e della pesca; il tesoro, e le cose mobili abbandonate;

Possono anche acquistarsi coll'occupazione le cose perdute.

683. La facoltà della caccia e della pesca è regolata da leggi particolari.

Non è però lecito d'introdursi nei fondi altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore del fondo.

684. Compete ad ogni proprietario di sciami di api il diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma dee risarcire il danno cagionato al possessore del fondo: quando il proprietario non li abbia entro due giorni inseguiti, od abbia cessato durante due giorni d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli.

Lo stesso diritto compete al proprietario di animali mansuefatti, salvo il disposto dall'art. 474, ma non essendo quelli riclamati entro venti giorni, appartengono a chi gli avrà occupati.

685. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè vi sia stato scoperto pel solo effetto del caso, appartiene per metà a quello che lo ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

Il tesoro è qualunque cosa nascosta, o sotterrata, della quale non vi è alcuno che possa giustificare di esserne il padrone.

686. Chi trova una cosa è obbligato di restituirla al precedente possessore, quando i contrassegni della cosa, od altre circostanze lo facciano conoscere.

Che se egli non lo conosca, salvo che si tratti di oggetto non eccedente il valore di lire due, dee farne indilatamente la consegna al Sindaco del

Comune del luogo del ritrovamento, od a quell'Autorità che fosse preposta a tale oggetto.

Nell'uno e nell'altro caso non facendo la restituzione o la consegna, l'inventore sarà considerato come ritentore doloso di roba altrui.

687. Il Sindaco o l'Autorità, di cui nell'articolo precedente, rendono nota al pubblico la consegna anzidetta.

688. Passati due anni dal giorno della pubblicazione della consegna, senza che se ne presenti il padrone, la cosa si presume abbandonata, e la medesima od il prezzo, qualora le circostanze abbiano richiesto che sia venduta, appartiene a chi l'ha ritrovata.

689. Il padrone, o l'inventore che ripiglia la cosa od il prezzo è tenuto a rimborsare le spese.

690. Il padrone dovrà pagare a titolo di premio all'inventore, se questi lo richiede, il decimo della somma, o del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma, o prezzo ecceda le lire due mila, il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo.

691. I diritti sopra gli effetti gettati in mare, o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, o sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari.

692. Vi sono cose che non appartengono ad alcuno, e l'uso delle quali è comune a tutti.

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

TITOLO I.

DELLE SUCCESSIONI

693. La successione si deferisce o per disposizione dell'uomo, o per disposizione della legge.

694. Non si può disporre nè dell'eredità od in tutto, od in parte, nè di somme di danaro, o cose particolari facienti parte della medesima, cho per testamento, salve le eccezioni di cui nel capo V del titolo *Delle donazioni.*

695. In mancanza di testamento sottentra la disposizione della legge.

TITOLO II.

DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

CAPO I.

Del testamento.

696. Il testamento è un atto rivocabile di sua natura, col quale taluno, secondo le regole prescritte dalla legge, dispone pel tempo in cui avrà cessato di vivere di tutto o di parte delle proprie sostanze in favore di una, o più persone.

697. Il testamento può comprendere disposizioni tanto a titolo universale, come a titolo particolare.

698. Sono a titolo universale le disposizioni, per cui il testatore lascia ad una o più persone l'universalità de' suoi beni, od una quota di essa.

Tutte le altre disposizioni sono a titolo particolare.

699. Non si potrà fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè per disposizione reciproca.

CAPO II.

Della capacità di disporre, e di ricevere per testamento.

700. Tutti possono disporre, e ricevere per testamento, all'eccezione di quelli, che dalla legge ne sono dichiarati incapaci.

701. Sono incapaci di disporre per testamento:

Quelli, che non hanno compita l'età d'anni sedici;

Quelli, che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, secondo le disposizioni contenute nel titolo *Del godimento e della privazione dei diritti civili;*

Gl'interdetti, salvo quanto ai prodighi la disposizione dell'art. 704, e salvo quanto agli altri, che, cogli argomenti desunti dall'atto e dalla qualità delle disposizioni, concorra la prova, che essi fossero sani di mente nel tempo in cui fecero testamento;

Quelli, che, quantunque non interdetti, si provasse, che nel tempo in cui fecero testamento fossero imbecilli, dementi o furiosi, od in altra maniera non sani di mente.

702. Lo straniero, che possiede beni nello Stato, può disporne per testamento anche a favore di uno straniero nei casi, e nella conformità risultanti dall' art. 26.

Nel caso che non potesse disporne a termini di detto articolo, potrà nulla di meno disporne a favore di un suddito.

703. L'incapacità proveniente dalla perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, e dalla qualità di straniero, nuoce alla validità del testamento, ancorchè l'incapacità esista solo al tempo della morte del testatore.

Quest'incapacità avvenuta dopo il testamento, ma cessata prima della morte del testatore, non nuoce alla validità dello stesso testamento.

704. Il testamento fatto dal prodigo dopo che fu promossa l'istanza per l'interdizione, ove questa sia pronunciata, sarà senza effetto, lasciando egli figli superstiti, o discendenti legittimi, ancorchè l'interdizione fosse cessata prima della morte del testatore.

Avrà soltanto effetto per la metà dei beni di cui il prodigo avrebbe potuto disporre, se non fosse intervenuta interdizione, qualora in mancanza di figli o discendenti egli lasci superstiti ascendenti, ovvero fratelli o sorelle, o loro discendenti.

Non è però vietato al prodigo di revocare in qualunque tempo il suo testamento.

In mancanza delle persone sopraindicate il prodigo può per testamento disporre di tutte le sue sostanze.

705. Sono incapaci di ricevere per testamento:

I non concepiti, tranne i figli immediati di

una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore;

Quelli che non sono nati vitali: nel dubbio si presumeranno vitali quelli che si proverà essere nati vivi, salvo nel caso contemplato al n.° 3 dell' art. 153;

Quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, secondo le disposizioni del titolo *Del godimento e della privazione dei diritti civili*, a favore dei quali però è valida la disposizione ristretta agli alimenti;

Lo straniero, secondo il disposto dagli articoli 26 e 27.

706. L'incapacità dei non concepiti, di quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, e degli stranieri, si considera soltanto al tempo della morte del testatore.

Si considera però anche al tempo in cui si verifica la condizione apposta dal testatore, qualora si tratti di condizione contemplata nell'art. 825.

707. I figli del testatore nati fuori del matrimonio, e contemplati nell'art. 172, saranno soltanto capaci di conseguire gli alimenti.

708. I figli naturali non legittimati prima della morte del testatore sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge loro attribuisce per successione intestata.

709. Sono incapaci, come indegni, di ricevere per testamento:

1.° Chi avrà volontariamente ucciso, o tentato

di uccidere il testatore, eccetto che il testamento sia posteriore al delitto, ed il testatore conoscesse il colpevole;

2.° L'erede in età maggiore, che essendo consapevole della sua qualità di erede, ed informato della uccisione del testatore, non l'avrà denunziata alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il pubblico Ministero abbia d'ufficio proceduto. La mancanza della denuncia non può essere opposta al coniuge, agli ascendenti, o discendenti dell'uccisore, nè a' di lui fratelli, o sorelle, zii, zie e nipoti, nè a' di lui affini negli stessi gradi;

3.° Colui che ha intentato contro il testatore un'accusa di un delitto punibile con pena capitale, od infamante, quando l'accusa fu dichiarata calunniosa in giudicio, eccetto che il testamento sia posteriore all'accusa, ed alla dichiarazione di calunnia, non ignorate dal testatore all'atto del testamento;

4.° Chiunque ha impedito il defunto, che aveva già testato, di fare un nuovo testamento, o di rivocare il già fatto, od ha soppresso, cancellato, falsificato il testamento posteriore;

5.° Chiunque ha costretto, o indotto alcuno con dolo a fare un testamento, od a cangiarlo: egli non può ricevere nè in forza del testamento medesimo, nè in forza dell'anteriore.

710. L'erede escluso come indegno dal conseguimento dell'eredità, o del legato, è obbligato a re-

stituire tutti i frutti e proventi, de' quali avesse goduto dopo aperta la successione.

711. Se chi è escluso dall'eredità come indegno, sia figlio o discendente del testatore, ed abbia figli o discendenti, ove sianvi altri eredi scritti nel testamento, sarà tuttavia dovuta a questi figli o discendenti la legittima, che avrebbe spettato all'escluso.

L'escluso però non avrà sulla parte d'eredità devoluta a' suoi figli o discendenti i diritti di usufrutto, e di amministrazione, che gli potessero appartenere in forza della patria podestà, nè potrà succedere *ab intestato* ai medesimi ne' beni provenienti dall'eredità dalla quale fu escluso.

712. Il tutore non potrà mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato, fatte durante la tutela, e nemmeno da quelle fatte posteriormente, se non saranno state precedute dall'assestamento del conto definitivo, quand'anche l'amministrato venisse a morire finita la tutela, e dopo l'assestamento del conto.

713. Sono eccettuati dalla proibizione, di cui all'articolo precedente, gli ascendenti de' prodighi o minori, i quali sono, o furono loro tutori.

La stessa eccezione ha luogo in favore del marito, o dei discendenti, che fossero rispettivamente tutori della moglie, o di un ascendente interdetti per causa di prodigalità.

714. I membri degli ordini monastici, e delle corporazioni religiose regolari non possono dopo l'emis-

sione de' primi voti, ancorchè temporari, disporre per testamento.

I medesimi non possono neppure ricevere per testamento, salvo modiche pensioni vitalizie a titolo di livello.

715. Quelli fra i suddetti membri degli ordini monastici, e delle corporazioni religiose regolari, che avessero emessi voti perpetui, ove sciolti legittimamente dai medesimi, rientrino nel secolo, riacquisteranno, ma solo per l'avvenire, la capacità di ricevere per testamento, e quella di disporre de' beni che avessero posteriormente acquistati.

Lo stesso sarà di quelli, che avendo emessi soli voti temporari, rientrassero nel secolo dopo il termine d'anni sei dall'emissione dei primi voti.

Ove però questi ultimi rientrassero nel secolo prima degli anni sei dall'emissione dei primi voti, s'intenderanno restituiti nel diritto non solo di disporre e ricevere, ma saranno altresì ammessi a chiedere l'esecuzione delle disposizioni testamentarie anche anteriori fatte in loro favore, coi frutti però di un solo anno.

716. L'incapacità, di cui nei due articoli precedenti, non si applica ai membri delle corporazioni religiose secolari, salvo quanto fosse altrimenti stabilito per l'ammessione delle medesime ne' Regii Stati.

717. I corpi, e le persone morali in generale, di cui nell'art. 25, possono ricevere per testamento, salve però quelle modificazioni che per legge, o

per speciali Regie Patenti sono, o venissero ordinate.

718. Qualunque disposizione testamentaria a favore delle persone incapaci, di cui negli articoli 707, 708 e 712, sarà nulla, ancorchè venga fatta sotto nome d'interposte persone.

Saranno considerate come persone interposte il padre e la madre, i figli, i discendenti, ed il coniuge della persona incapace.

Fuori dei casi d'incapacità contemplati nei suddetti articoli, o trattandosi di altre persone che quelle dianzi nominate, la disposizione sarà annullata soltanto quando colui che l'impugna provi esser quella stata fatta in frode della legge.

CAPO III.

Della porzione di cui si può disporre per testamento, della porzione legittima, della riduzione, e della diseredazione.

SEZIONE I.

Della porzione di cui si può disporre per testamento, e della porzione legittima.

719. Le liberalità per testamento non potranno eccedere due terzi dei beni del disponente, quando questi morendo lascia uno o due figli legittimi, o legittimati; e la metà quando ne lascia un numero maggiore.

720. Sono compresi nell'articolo precedente sotto nome di figli i discendenti in qualunque grado, non che i figli adottivi, ed i loro discendenti.

I discendenti però non si contano, che per quel figlio cui rappresentano nella successione del disponente.

721. Sono ammessi a far numero pel calcolo della porzione, di cui il testatore non può disporre, ossia della porzione legittima, quei discendenti che sono capaci di aver parte nella medesima, non esclusi i diseredati.

Il figlio, o discendente, che sarà stato istituito erede, partecipa egualmente cogli altri discendenti nella detta porzione.

722. Se il testatore non lascia nè figli, nè discendenti, ma ascendenti, egli non può disporre che dei due terzi.

723. La porzione legittima, ossia il terzo, essendo superstiti il padre e la madre, spetta ad amendue per eguale porzione;

Ed in mancanza di uno, interamente all'altro superstite.

724. Non lasciando il testatore nè padre, nè madre, bensì ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetterà per metà agli uni, e per l'altra metà agli altri, ove siano in eguale grado; se si trovino in grado ineguale, spetterà per intiero ai prossimiori dell'una, o dell'altra linea.

725. La porzione legittima è dovuta ai figli, discendenti, o ascendenti sovramenzionati in piena proprietà, e senza che il testatore possa imporvi alcun carico, o condizione.

726. Non lasciando superstiti figli o discendenti come sovra, nè genitori, od altri ascendenti, il testatore potrà disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare, senza che gli eredi o testamentari, od *ab intestato* possano mai chiedere a loro profitto la riduzione delle disposizioni, che egli avesse fatto.

727. Il coniuge, a cui sieno superstiti figli o discendenti, può lasciare all'altro coniuge l'usufrutto di tutta la porzione disponibile, e di più la metà della stessa porzione disponibile in proprietà, fermo

però, riguardo al coniuge binubo, il disposto dell' art. 149.

Non essendo superstiti nè figli, nè discendenti, il testatore potrà lasciare al coniuge tutto quello, di cui potrebbe disporre a favore di un estraneo.

728. Quando la disposizione sia di un usufrutto, o di una rendita vitalizia, il cui reddito ecceda quello della porzione disponibile, gli eredi, a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di cedere la proprietà della porzione disponibile.

729. Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia, come a capitale perduto, o con riserva d' usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile, e l'eccedente, se ve n'è, sarà conferito alla massa.

Questa imputazione, e questa collazione non potranno essere domandate da coloro fra i successibili in linea retta, che avessero prestato il loro assenso all'alienazione, nè in verun caso dai successibili in linea collaterale.

SEZIONE II.

Della riduzione delle disposizioni testamentarie.

730. Le disposizioni testamentarie, le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno ridu-

cibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione.

731. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del testatore.

Vi si riuniscono per finzione quelli, di cui è stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore al tempo delle donazioni, quanto alle cose mobili, ed in quanto ai beni immobili, secondo il loro stato al tempo delle donazioni, ed il loro valore al tempo della morte del donante: sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, come pure i lucri dotali ne' limiti portati dalla legge, si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia.

732. Quando il valore delle donazioni eccederà, o eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

733. Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota, che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni, la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatari.

734. Ogniqualvolta però il testatore avrà dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto a preferenza delle altre, questa preferenza avrà luogo, ed una tale disposizione non verrà ridotta, se non

in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

735. Quando il legato soggetto a riduzione sia di uno stabile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dello stabile medesimo, se questa può aver luogo comodamente.

736. Ove questa separazione non possa farsi comodamente, se il legatario avrà nello stabile un eccedente maggiore del quarto della porzione disponibile, dovrà lasciare lo stabile per intiero nell'eredità, salvo ad esso il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile: che se l'eccedente sarà minore, il legatario potrà ritenere tutto lo stabile compensando in danaro coloro ai quali è riserbata la porzione legittima.

Il legatario avente diritto alla legittima può anche ritenere tutto lo stabile, sebbene l'eccedente sia maggiore del quarto, purchè non superi l'ammontare della porzione disponibile, e della quota che gli spetta nella legittima.

SEZIONE III.

Della diseredazione.

737. Oltre le cause, per le quali qualunque erede può rendersi indegno di succedere, le persone, a vantaggio di cui la legge stabilisce una porzione

legittima, possono esserne private con una dichiarazione espressa del testatore, e per una causa ammessa dalla legge e spiegata nello stesso testamento.

738. Le cause, per le quali il figlio o discendente può essere diseredato sono le seguenti solamente:

1.° Se abbia apostatato dalla Chiesa Cattolica, e non vi sia tornato prima della morte del testatore. Lo stesso sarà ove abbia rinunciato alla Religione Cristiana, se questa era professata dal testatore.

2.° Se abbia irragionevolmente negato gli alimenti al testatore;

3.° Se divenuto il medesimo furioso o demente lo abbia abbandonato senza prenderne alcuna cura;

4.° Se potendo redimerlo dalla prigionia abbia senza ragionevole motivo omesso di farlo;

5.° Se siasi reso colpevole verso uno dei genitori di sevizie, o di altro delitto;

6.° Se si trovi nei casi contemplati negli articoli 109 e 110.

7.° Se la figlia, o discendente sia pubblica meretrice.

739. Il padre, o la madre può essere diseredato per le cause espresse nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, ed inoltre per le seguenti:

1.° Se abbia trascurato interamente l'educazione del figlio, e gli abbia irragionevolmente negato gli alimenti;

2.° Se abbia attentato alla vita di alcuno dei propri figli;

3.° Se uno dei genitori abbia attentato alla vita dell'altro, o lo abbia oltraggiato atrocemente.

Le disposizioni di quest'articolo avranno luogo per ogni altro ascendente.

740. La causa della diseredazione espressa nel testamento dee provarsi dall'erede.

741. Se il diseredato avrà figli, o discendenti, e sopravviva al testatore, sarà dovuta ai discendenti la porzione legittima, che avrebbe spettato al diseredato; premorendo questi al testatore, la diseredazione non pregiudicherà i diritti dei discendenti dal medesimo.

Nel primo caso il diseredato non ha l'usufrutto, nè l'amministrazione de'beni componenti detta porzione legittima, nè potrà in detti beni succedere ai propri figli e discendenti in conformità di quanto è prescritto nell'art. 711.

742. Quando non sia espressa la causa della diseredazione, o non ne venga fatta la prova, il diseredato avrà diritto alla sola legittima.

743. Alla persona diseredata, quando non abbia altronde mezzi di vivere, dovranno da chi per effetto della diseredazione viene ad approfittare della di lui legittima, somministrarsi gli alimenti, non mai però superiori ai frutti della legittima.

CAPO IV.

Della forma dei testamenti.

SEZIONE I.

Dei testamenti ricevuti da' notai.

744. Il testamento è pubblico, o segreto.

745. Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni.

746. Il notaio debbe conoscere la persona del testatore, od assicurarsi dell'identità della medesima, e fare di ciò espressa menzione, il tutto sotto le pene portate dalle leggi sul notariato.

747. Il testatore in presenza dei testimoni dichiara la sua volontà al notaio, il quale parimente in loro presenza dà lettura del testamento al testatore, e fa menzione nell'atto dell'adempimento delle disposizioni di quest'articolo.

748. Il testamento debbe essere sottoscritto dal testatore; se egli non sa, o non può sottoscrivere, si farà nell'atto menzione della causa, che gli impedisce di sottoscrivere.

In questo caso il testatore dovrà sottosegnare il testamento, e non potendo, si farà non solo menzione della causa, che lo impedisce, ma al-

tresì della dichiarazione che dovrà farne il testatore.

749. Il testamento dovrà essere sottoscritto dal notaio: dovrà pure essere sottoscritto dai testimoni, o da due almeno di questi, ed essere sottosegnato dagli altri.

750. Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, o da un terzo; se scritto dal testatore, dovrà essere anche sottoscritto da lui alla fine della disposizione; se scritto in tutto o in parte da un terzo, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ciaschedun mezzo foglio.

751. La carta in cui sarà scritto il testamento segreto, o quella che le servisse d'involto, sarà chiusa e sigillata; il testatore o la presenterà già chiusa e sigillata, o la farà chiudere e sigillare in presenza del notaio, e di cinque testimoni, dei quali tre almeno siano in caso di sottoscrivere.

Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni che il contenuto in quella carta è il suo testamento.

Questa carta sarà consegnata dal testatore in presenza dei testimoni al notaio, che sulla carta medesima, ovvero su quella che le servisse d'involto, scriverà l'atto della fatta consegnazione, facendo espressa menzione della dichiarazione del testatore.

Il notaio farà pure menzione che la carta fu presentata chiusa e sigillata, ovvero che fu chiusa e sigillata nell'atto della presentazione, indicando anche il numero degli apposti sigilli.

Quest'atto verrà sottoscritto dal testatore, e dal notaio, come pure dai testimoni, od almeno da tre di essi, e sottosegnato dagli altri.

Nel caso in cui il testatore per un impedimento sopraggiunto dopo avere sottoscritto il testamento non potesse più sottoscrivere l'atto della consegnazione, si osserverà quanto è prescritto nell'art. 748.

Tutto ciò sarà fatto di seguito, e senza deviare ad altri atti.

752. Il testatore che sa leggere, ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, dovrà altresì dichiarare di averle lette, con aggiungere il motivo per cui non le ha sottoscritte, e si dovrà farne espressa menzione nell'atto di consegnazione.

753. Coloro che non sanno, o non possono leggere, non potranno fare alcuna disposizione per testamento segreto.

754. I testimoni ne' testamenti, tanto pubblici che segreti, debbono essere maschi, maggiori d'età, sudditi del Re, o dimoranti nello Stato almeno da tre anni, e che non abbiano incorsa per condanna la perdita dei diritti civili.

Non sono testimoni idonei i praticanti del notaio che ha ricevuto il testamento.

755. Il sordo-muto, ed il muto soltanto, o siano tali dalla nascita, o lo siano divenuti dopo, sapendo scrivere potranno fare un testamento segreto,

purchè sia interamente da essi scritto e sottoscritto, e lo presentino essi al notaio, in presenza dei testimoni, ed in fronte all' atto di consegnazione scrivano in presenza degli stessi testimoni e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento.

Il notaio nell'atto di consegnazione esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di esso notaio e dei testimoni, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'art. 751.

756. Quegli che è privo interamente dell'udito, ma sa leggere, volendo fare un testamento pubblico, oltre l'osservanza delle solennità prescritte negli articoli 747, 748 e 749, dovrà leggerlo alla presenza del notaio e de' testimoni, ed il notaio farà di ciò espressa menzione. Ove il testatore non sappia, o non possa leggere, dovranno intervenire cinque testimoni, de' quali tre almeno sottoscrivano il testamento.

757. I testamenti segreti potranno in ogni tempo essere dal testatore ritirati dalle mani del notaio, che ha ricevuto il testamento, o presso cui fosse depositato il minutario, in cui il testamento esiste.

Si farà della remissione un processo verbale, che sarà rogato dal notaio stesso in presenza del testatore e di due testimoni, coll'assistenza del Giudice di mandamento della residenza del notaio:

il Giudice dovrà particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.

Il processo verbale sarà sottoscritto o sottosegnato dal testatore e dai testimoni, e sottoscritto dal Giudice e dal notaio, ed inserito alla sua data nel minutario, e copia di esso sarà parimente inserita al luogo dell'estratto testamento.

Qualora il minutario fosse depositato all'ufficio dell'insinuazione, il verbale sarà esteso dal segretario del Giudice del mandamento, ove è situato l'ufficio dell'insinuazione, sottoscritto dalle persone dianzi menzionate, e dall'Insinuatore: esso sarà inserito nel minutario degli atti della Giudicatura soggetti all'insinuazione, e per copia nel minutario onde fu estratto il testamento.

SEZIONE II.

Dei testamenti presentati ai Senati, od ai Tribunali.

758. Volendo alcuno fare il suo testamento senza le solennità sovra prescritte, potrà presentarlo chiuso e sigillato al Senato nel cui distretto egli si trova.

759. Quegli che non sa o non può leggere, non può fare testamento in questa forma.

760. Il testatore dovrà comparire personalmente avanti il Senato, richiedendo testimoniali che di-

chiarino essere quella la disposizione della sua ultima volontà.

Se il testatore saprà scrivere, il testamento potrà essere scritto dal testatore, o da un terzo, e tanto nell'uno, che nell'altro caso dovrà essere da lui sottoscritto.

Se il testatore non saprà o non potrà scrivere, dovrà nell'atto della presentazione dichiarare, che il testamento è stato scritto da un terzo, e che è da lui stato letto.

761. Il Senato riconoscerà principalmente l'identità della persona, che si presenta, e farà distendere della presentazione un atto, che verrà sottoscritto dal primo Presidente o da chi regge il Magistrato, e dal segretario.

Tale atto si scriverà sovra un foglio nel quale dovrà chiudersi il testamento, ed apporsi sovra del medesimo il Regio sigillo. Il che fatto, il testamento avrà lo stesso effetto, che se fosse seguìto nelle forme ordinarie.

762. Tostochè siasi compiuto l'atto a norma dell'articolo precedente, si dovrà annotare il nome della persona, che avrà presentato il suo testamento, ed il giorno della presentazione, in un registro da tenersi a quest'effetto dal segretario, ed ognuna di queste annotazioni sarà sottoscritta dal primo Presidente, e dal segretario come sovra.

763. Si riporranno, e custodiranno i testamenti predetti in un apposito archivio presso il Senato, le cui chiavi, che dovranno essere fra loro diverse,

si conserveranno una dal primo Presidente, e l'altra dal segretario, nè potrà aprirsi se non in presenza di chi regge il Senato, e di due Senatori.

764. Non si rimetterà detto testamento, vivente il testatore, in mano di alcuno, eccetto che quegli si presentasse per ritirarlo, o che deputasse per quest' effetto uno speciale procuratore con legittimo mandato.

765. Il segretario farà annotazione di questa rimessione nel registro, di cui all'art. 762, a riscontro di quella portante la presentazione.

L'annotazione esprimerà il giorno in cui la rimessione sarà seguìta, e la persona a cui sarà stata fatta, ed ove sia seguìta per procuratore, la data, ed il rogito della procura, e sarà sottoscritta come all'articolo sovra citato.

Il foglio contenente l'atto di presentazione, di cui all'art. 761, unitamente all'atto di procura, se vi è, sarà riposto e cucito dal segretario in un apposito minutario.

766. Seguìta ed accertata la morte del testatore, o seguìta la dichiarazione d'assenza, di cui nell'art. 84, o l'emissione de'voti di cui nell'art. 977, il Senato sull'instanza di chiunque si creda interessato ordinerà l'apertura del testamento, ed anche non essendovi instanza, potrà ordinarla d'ufficio, salvo che nell'atto di presentazione vi fosse la condizione, che non dovesse aprirsi fino ad un certo tempo.

Si farà risultare per mezzo di apposito verbale dell'apertura e dello stato del testamento e

se ne farà annotazione come sovra nel registro, di cui all'art. 762.

L'originale del testamento verrà vidimato su di ogni foglio da chi regge il Senato, e sarà unitamente al foglio contenente l'atto di presentazione, all'atto di decesso, se vi sarà, ed al detto verbale di apertura riposto e cucito nel minutario di cui nell'articolo precedente, da custodirsi dal segretario, che ne darà copia a chi la chiederà.

767. Potrà congregarsi il Senato in qualunque giorno per ricevere i testamenti, o per l'apertura dei medesimi.

768. Non potendo il testatore trasferirsi in Senato per essere infermo, potrà deputarsi un Senatore onde si rechi insieme col segretario a ricevere il testamento, purchè il testatore si trovi nella città di residenza del Senato, o nel territorio della medesima.

769. Non si deputerà il Senatore per trasferirsi alla casa del testatore, se non vi preceda un certificato del medico da conservarsi nell'archivio unitamente col testamento che sarà rimesso, per cui apparisca non potersi il testatore presentare in Senato senza grave pericolo.

770. Il Senatore riconoscerà non solo la persona del testatore, ma ancora se sia in buon senso ed in istato di presentare il suo testamento, conformandosi nel resto alle disposizioni dell'art. 760, del che dovrà farsi menzione tanto nel verbale che il

segretario stenderà al momento della consegna, quanto nell'atto della rimessione al Senato.

771. Consegnato che sia dal testatore il testamento, si avrà l'atto per compiuto, come se fosse stato presentato in Senato, benchè la morte del testatore seguisse avanti che il Senatore l'abbia ivi rimesso.

772. Dovrà tale rimessione farsi dal Senatore nello stesso giorno, ed, ove per l'ora tarda ciò non potesse aver luogo, nel giorno immediatamente successivo, osservandosi in tal caso dal medesimo quelle maggiori cautele, che stimerà opportune.

773. Nell' atto della rimessione al Senato si farà menzione tanto dell'instanza per la deputazione del Senatore, che del certificato del medico a tal fine presentato, e della deputazione susseguitavi, come di tutte le altre circostanze relative alla consegna, e di quelle che avessero ritardato la rimessione del testamento al Senato, facendo pure del tutto una breve menzione nel registro, nel modo e nella forma prescritta per gli altri casi di presentazione di testamenti.

774. È altresì permesso di far testamento presentandolo personalmente al Tribunale di Prefettura nelle province nelle quali non risiede un Senato.

Si osserveranno così per la presentazione, come per l'apertura o restituzione, e per la tenuta de' registri, e minutari, le disposizioni degli articoli 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, ed inoltre assisterà a detti atti l'Avvocato

fiscale, il quale sottoscriverà pure unitamente al Prefetto, ed al Segretario gli atti di presentazione, apertura o restituzione, e le annotazioni da farsi nel registro, di cui all'art. 762.

SEZIONE III.

Delle note testamentarie.

775. Nei testamenti ricevuti da' notai, o presentati al Senato, od a' Tribunali, è lecito a'testatori di riservarsi in modo espresso la facoltà di fare in aggiunta alle disposizioni contenute nel testamento particolari legati in nota a parte.

776. Le note delle quali si sarà fatta riserva nel testamento, dovranno inoltre essere datate, scritte, e sottoscritte dal testatore.

Potranno anche essere scritte da un terzo, purchè il testatore stesso vi apponga di sua mano alla fine delle medesime la data, e la sottoscrizione colla dichiarazione che il contenuto nella nota è conforme alla sua volontà.

In amendue i casi dovranno inoltre le note essere sottoscritte dal testatore appiè di ciascuna delle altre pagine.

777. Non si potrà in queste note rivocare alcuna delle disposizioni contenute nel testamento, ma solo farsi legati sino alla concorrente del vigesimo di quanto è in facoltà del testatore di disporre.

Ove i legati contenuti in una o più di queste note eccedano la porzione sovra fissata, se ne farà su tutti la riduzione *pro rata* del loro rispettivo ammontare, salvo il testatore avesse dichiarato che alcuno dei legati abbia da pagarsi di preferenza.

SEZIONE IV.

Regole particolari sulla forma di alcuni testamenti.

778. Nei luoghi in cui fossero interrotte tutte le comunicazioni a cagione di peste, o di altra malattia contagiosa, sarà valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio, o dal Giudice, o dal Parroco, o dal Sindaco, o da chi farà le veci dei medesimi in presenza di due testimoni.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve. Sarà inoltre sottoscritto o sottosegnato dal testatore e dai testimoni, se le circostanze lo permettono: sarà tuttavia valido anche senza le sottoscrizioni o segni di questi, purchè si faccia in tale caso menzione espressa della causa per cui il testatore ed i testimoni non hanno sottoscritto o sottosegnato.

Potranno servire per testimoni a tali testamenti persone dell'uno e dell'altro sesso, purchè sane di mente, e maggiori di anni sedici.

779. Ove il testatore muoia prima che le comunicazioni siano ristabilite, o prima de' sei mesi

di cui nell'art. 781, il testamento sarà depositato, tostochè sarà possibile, nell'archivio d'insinuazione del luogo ove è stato ricevuto.

780. Le disposizioni di cui ne'due precedenti articoli, avranno luogo a favore tanto di quelli, che saranno colpiti dalla malattia, quanto di coloro, che si troveranno nei luoghi infetti, comunque non sieno attualmente ammalati.

781. Tali testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sarà trasferito in un luogo in cui non saranno interrotte.

782. I testamenti fatti sul mare durante un viaggio potranno essere ricevuti nel seguente modo, cioè:

A bordo de'vascelli, ed altri bastimenti della Regia marina dall'ufficiale comandante il bastimento, od in difetto da quello che ne fa le veci nell'ordine del servizio, l'uno o l'altro unitamente al commissario di marina, od a colui che ne adempie le funzioni;

Ed a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal *secondo*, o da chi ne fa le veci, l'uno o l'altro unitamente al capitano, o patrone, od in difetto ai loro supplenti.

In tutti i casi questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni maschi, e maggiori.

783. Sui bastimenti della Regia marina il testamento del capitano, quello del commissario di ma-

rina; e sui bastimenti di commercio il testamento del capitano, del patrone, e quello del *secondo*, potranno essere ricevuti da quelli, che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo.

784. In tutti i casi si farà un doppio originale dei testamenti indicati nei due precedenti articoli.

785. Il testamento fatto a bordo dei bastimenti così della Regia marina, come di commercio, dovrà essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'avranno ricevuto, e da due testimoni.

Qualora il testatore non sappia o non possa sottoscrivere, dovrà sottosegnarlo, e non potendolo, verrà fatta menzione nel testamento del motivo che avrà impedito la sua sottoscrizione, e segno; e nel caso in cui i testimoni non sapessero scrivere, vi apporranno parimente il loro segno, e tale circostanza verrà pure espressa nel testamento.

786. Ne' testamenti anzidetti non si può disporre a favore di alcuna persona dell'equipaggio, quando però non sia stretta al testatore con vincolo di parentela, o d'affinità.

787. I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo, e sul ruolo di equipaggio.

788. Se il bastimento approda ad un porto straniero, in cui si trovi un Console, o Vice-Console Regio, coloro che avranno ricevuto il testamento

saranno tenuti a consegnargli uno degli originali chiuso e sigillato, ed insieme copia dell'annotazione anzidetta fatta sul giornale e sul ruolo d'equipaggio.

Al ritorno del bastimento ne' Regii Stati, sia nel porto del disarmamento, sia in qualunque altro, i due originali del testamento egualmente chiusi e sigillati, o l'originale che resterebbe, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati all'Autorità marittima locale insieme colla copia della nota anzidetta del giornale.

Della consegna ordinata nel presente articolo sarà rilasciata dichiarazione a chi l'avrà fatta, il quale dovrà farne menzione sugli anzidetti giornale e ruolo in margine della annotazione.

789. I Consoli, o Vice-Consoli, e le Autorità marittime locali distenderanno un processo verbale della consegna del testamento, e trasmetteranno ogni cosa al Capo dell'Ammiragliato, il quale ordinerà il deposito nell'archivio di uno dei due originali, e farà pervenire l'altro all'ufficio d'insinuazione del luogo del domicilio del testatore, se è conosciuto, e non essendolo, a quello di Torino.

790. Il testamento fatto sul mare non avrà effetto, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, ed in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente fare testamento nelle forme ordinarie.

791. Le disposizioni contenute nei precedenti

articoli sono comuni ai testamenti fatti dai semplici passeggieri che non formano parte dell'equipaggio.

792. I testamenti dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito potranno dovunque essere ricevuti da un maggiore, o da qualunque altro ufiziale di grado superiore, o da un uditore di guerra destinato al seguito dell'esercito, o da un commissario di guerra, in presenza di due testimoni aventi le qualità prescritte nell'art. 778; il testamento sarà ridotto in iscritto, e si osserverà quanto alle sottoscrizioni il disposto dall' art. 785.

Trattandosi di corpi, o posti staccati dall'esercito, il testamento potrà pure essere ricevuto dal capitano od altro ufiziale subalterno che ne abbia il comando.

793. Potranno ancora se il testatore è ammalato, o ferito, essere ricevuti dal cappellano, o dal chirurgo di servizio in presenza di due testimoni, e nel modo prescritto nell'articolo precedente.

794. I testamenti di cui ne' due articoli precedenti dovranno essere il più prontamente che sia possibile trasmessi al quartier generale, e da questo alla Regia Segreteria di guerra, che ne ordinerà il deposito nell'archivio d'insinuazione del distretto in cui il testatore ha domicilio, e non essendo questo conosciuto, nell' archivio d' insinuazione di Torino.

795. Le disposizioni dei precedenti articoli 792 e 793 non avranno luogo, che in favore di coloro,

che saranno in ispedizione militare, così all'estero, come nell'interno dello Stato, od acquartierati o di presidio fuori dello stesso territorio, o prigionieri presso il nemico, o di quelli che si trovino in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi, le cui porte siano chiuse, ed abbiano interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.

796. Il testamento fatto secondo la forma sovra stabilita sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento colle forme ordinarie.

797. I testamenti fatti fuori dello Stato avranno il loro effetto anche nei Regii Stati se saranno osservate le forme prescritte dalle leggi vigenti nel luogo in cui si saranno fatti.

I testamenti però fatti all'estero dai sudditi, e non ricevuti da un notaio, od altro pubblico ufiziale, non avranno effetto ne' Regii Stati.

798. Potranno i Consoli o Vice-Consoli ricevere i testamenti che si volessero fare dai sudditi Regii ne' paesi dove essi risiedono, o per atto pubblico, od in forma di testamento segreto, conformandosi alle disposizioni contenute negli articoli 746 e seguenti sino al 756 inclusivamente, salvo in ciò che riguarda la qualità nei testimoni richiesta di dimoranti nei Regii Stati.

799. I Consoli ed i Vice-Consoli trasmetteranno copia del testamento, se pubblico, o dell'atto di presentazione, ove quello sia segreto, alla Regia

Segreteria di Stato per gli affari esteri per essere depositata nell'archivio d'insinuazione del luogo del domicilio del testatore, ed ove questo non sia conosciuto, nell'archivio d'insinuazione di Torino.

I medesimi si uniformeranno inoltre, quanto alle loro obbligazioni relative ai testamenti, al disposto dei regolamenti che li riguardano.

SEZIONE V.

Disposizioni comuni alle varie specie di testamenti.

800. Le instituzioni ed i legati, che fossero fatti in favore del notaio, o di ogni altro ufiziale sì civile, che militare, marittimo, consolare, od ecclesiastico, che avrà ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni al medesimo intervenuti, saranno di niun effetto. Lo stesso sarà delle instituzioni e legati fatti in favore del coniuge, o de' parenti od affini delle persone sovranominate sino al secondo grado inclusivamente.

801. Saranno parimente di niun effetto le instituzioni ed i legati fatti in favore della persona che avrà scritto il testamento sì pubblico, che segreto, salvo che la disposizione fatta in di lui favore sia stata approvata di mano dello stesso testatore, ovvero nell'atto di presentazione.

802. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti e le relative note o schede testa-

mentarie in forza delle disposizioni contenute negli articoli 745, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 760, 770, 776, 778, 782, 783, 785, 792, 793 e 798 dovranno osservarsi a pena di nullità del testamento.

CAPO V.

Dell'instituzione d'erede, dei legati, e del diritto d'accrescimento.

803. Le disposizioni testamentarie fatte tanto a titolo d'instituzione d'erede, quanto di legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore, produrranno il loro effetto, purchè siano conformi al prescritto delle leggi.

804. Erede è colui in favore del quale il testatore ha disposto a titolo universale.

805. Legatario è colui a favore del quale il testatore ha disposto a titolo particolare.

806. Se il testatore non avrà disposto, che di una quota dell'eredità, il rimanente si devolve agli eredi legittimi secondo l'ordine stabilito per le successioni *ab intestato*.

Lo stesso avrà luogo quando il testatore avrà fatto soltanto legati particolari.

807. È nulla ogni disposizione fatta a favore di

persona che sia incerta in modo da non poter divenir certa.

È parimente nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Non è però vietata la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore, od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati: come non è neppure vietata la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

808. Le disposizioni fatte genericamente a favore dell'anima propria, de' poveri, od altre simili senza che il testatore abbia determinato l'uso, opera pia, o pubblico stabilimento in cui favore siano fatte le disposizioni, o qualora la persona incaricata dal testatore di ciò determinare non possa, o non voglia accettare l'incarico, s'intenderanno fatte in favore de' poveri del luogo del domicilio del testatore all'epoca di sua morte, e saranno devolute alla Congregazione, Giunta o Consiglio locale di carità.

809. Non è ammessa alcuna prova che l'instituzione od il legato fatto in favore di persona dichiarata nel testamento non lo sia che in apparenza, ma che realmente lo sia in favore d'altra persona, corpo, od opera nel medesimo taciuta, e ciò non ostante qualunque espressione del testamento che lo indicasse o potesse farlo presumere.

La disposizione di quest'articolo non si applica però al caso che l'instituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci.

810. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa, che sola vi abbia determinato il testatore, e che sia falsa, non avranno alcun effetto.

811. Se il testatore avrà bensì espressa una causa, ma senza che risulti dal testamento, che sia stata la sola, quand'anche si trovi falsa, la disposizione avrà il suo effetto, eccetto che si provi da chi vuole impugnare la disposizione, che la volontà del testatore era unicamente appoggiata alla causa espressa.

812. Se la persona dell'erede o del legatario fosse stata falsamente indicata, la disposizione avrà il suo effetto, quando altronde sia certo quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso dovrà dirsi qualora la cosa legata fosse stata falsamente dimostrata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

813. È nulla quella disposizione, che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di un terzo di determinare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo rimuneratorio per servizi prestati al testatore nell'ultima sua malattia.

814. Il legato della cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva

essere la cosa d'altri, e non sua: nel qual caso sarà in arbitrio dell'erede, o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario, ovvero di prestarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d'altrui al tempo del testamento, si trovasse in dominio del testatore al tempo di sua morte, sarà valido in ogni caso il legato della medesima.

815. Sarà valido indistintamente il legato della cosa appartenente all'erede, od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

816. Se al testatore, all'erede, od al legatario appartenga una parte della cosa legata, od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa porzione, od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intiero, in conformità dell'art. 814.

817. Sarà valido indistintamente il legato di cosa mobile indeterminata cadente sotto di un genere, o di una specie, ancorchè niuna se ne trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, sia che ve ne esistesse di tal genere o specie, o non ve ne esistesse al tempo del testamento.

818. Quando il testatore avrà lasciato come sua propria una cosa, o particolare, o cadente sotto un certo genere, od una specie, il legato non avrà effetto, se la cosa non si trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Allorchè la cosa si trovi esistere nel patri-

monio del testatore al tempo della sua morte, ma non vi esista nella quantità determinata, il legatario dee rimanere soddisfatto con quello che vi si trova.

819. Sarà nullo il legato di cosa, che all' atto del testamento era già in proprietà del legatario.

Avendola questi acquistata posteriormente dal testatore, come nel caso che l'avesse acquistata da altri, gliene sarà dovuto il prezzo, qualora vi concorrano le circostanze volute dall'art. 814, e non ostante il disposto dall'art. 827, eccettochè gli fosse in ambi i casi pervenuta la cosa a titolo puramente gratuito.

820. La disposizione a titolo universale, o particolare potrà farsi o puramente, o sotto condizione.

821. Nel testamento si avranno per non apposte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai buoni costumi.

822. È contraria alla legge la condizione che impedisca le nozze tanto prime quanto ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto, uso, od abitazione, di una pensione od altra prestazione periodica pel caso o pel tempo di celibato o di vedovanza, non potrà goderne salvo pendente il tempo che sarà celibe o rimarrà vedovo.

Avrà pure effetto la condizione di vedovanza appostasi in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro. Ove il coniuge disponente lasci prole a sè superstite, tale condizione si avrà per apposta quantunque non espressa.

823. Si avrà egualmente per non apposto ad una disposizione a titolo universale, il giorno dal quale debba incominciare, o cessare l'instituzione d'erede.

824. È nulla la disposizione a titolo universale, o particolare fatta dal testatore sotto la condizione di esser egli vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede, o legatario.

825. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione, la quale dipenda da un avvenimento incerto, e sia tale, che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba valere, se non nel caso, in cui l'avvenimento succeda o non succeda, sarà priva d'effetto, quando la persona, a cui favore la disposizione è diretta, muoia prima che siasi verificata la condizione.

826. La condizione che secondo la mente del testatore non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedirà che l'erede, od il legatario abbiano un diritto acquistato, e trasmissibile ai propri eredi.

827. Qualunque alienazione che faccia il testatore, od in tutto, od in parte della cosa legata, quella pure mediante vendita con facoltà di riscatto, o mediante permuta, revoca il legato rispetto a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione sia nulla, o la cosa stessa ritorni in possesso del testatore.

È lo stesso se il testatore avrà trasformata la cosa legata in un'altra, in guisa che abbia perduta

la precedente forma, e la primiera sua denominazione.

828. Il legato non avrà effetto, se la cosa legata è intieramente perita durante la vita del testatore: lo stesso sarà, se è perita dopo la morte di lui senza fatto o colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora per la consegnazione, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso il legatario.

829. Quando più cose siano alternativamente legate, sussisterà il legato, ancorchè ne rimanga una sola.

830. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore.

831. La disposizione testamentaria sarà caduca relativamente all'erede od al legatario che la ripudii, o si trovi incapace.

832. Le disposizioni a titolo tanto universale, quanto particolare fatte per testamento da chi allora non aveva od' ignorava di avere figli o discendenti, sono rivocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio, o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato, sia per susseguente matrimonio, sia per rescritto del Re, o adottivo.

Lo stesso avrà luogo ancorchè il figlio del testatore fosse concepito al tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè prima del testamento fosse già stato riconosciuto

dal testatore, e solamente legittimato dopo del medesimo, prima però della morte del testatore.

La rivocazione non avrà luogo qualora il testatore avesse provvisto al caso d'esistenza o di sopravvenienza di figli, o discendenti da essi.

833. Se i figli, o discendenti sopravvenuti al testatore gli vengano a premorire, la disposizione avrà il suo effetto.

834. Il legato di un credito, o di liberazione di un debito non ha effetto, se non per la parte, che se ne trova sussistere al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto di cedere al legatario le azioni al testatore competenti sul credito legato.

835. Il legato di cosa, o di quantità da prendersi da certo luogo non ha effetto, che per la parte esistente nel luogo indicato dal testatore.

836. Il legato, che fa il testatore di cosa o somma determinata come da sè dovuta al legatario è valido, quantunque la cosa o somma non sia dovuta.

Se il debito del testatore sussiste, il legatario acquista una nuova azione per conseguire il suo credito, senza che egli sia tenuto di aspettare la scadenza del termine, o l'evento della condizione stabilita pel pagamento. Il legato però non sussiste se il debito sia stato pagato dal testatore dopo il testamento.

837. Se il testatore, senza fare menzione del suo

debito, farà un legato al suo creditore, il legato non si presumerà fatto per pagare il legatario del suo credito.

838. Se l'erede fu instituito sotto alcuna delle condizioni, di cui si è parlato nell'art. 825, finchè o questa condizione si verifichi, o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore.

839. Quest'amministrazione sarà affidata al coerede, od ai coeredi instituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale potesse aver luogo il diritto d'accrescimento.

840. Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso, ed i coeredi stessi non potesse aver luogo il diritto d'accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presuntivo erede legittimo del testatore, salvo che il Tribunale per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

841. Le disposizioni dei tre precedenti articoli avranno luogo anche nel caso in cui fosse chiamato un non concepito, purchè figlio immediato di una determinata persona vivente, come nell'art. 705.

842. Agli amministratori di cui si è parlato nei precedenti articoli, sono comuni i carichi e le facoltà dei curatori delle eredità giacenti.

843. Qualunque legato puro e semplice attribuisce al legatario dal giorno della morte del testatore il diritto di conseguire la cosa legata, diritto, che è trasmessibile ai suoi eredi.

844. Nel legato di cosa indeterminata cadente

sotto di un genere o di una specie, la scelta è dell'erede il quale non sarà obbligato di dare l'ottima, nè potrà offrirla d'infima qualità.

845. Si osserverà la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

846. Ricusando il terzo la scelta, o non potendo farla, sia per morte, sia per altro impedimento, essa viene fatta dal Giudice con la regola stessa.

847. Se poi la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi potrà scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nell'eredità; non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella che venga lasciata al legatario.

848. Nel legato alternativo la scelta si presume data all'erede.

849. Se l'erede od il legatario non abbia potuto fare la scelta, ne' rispettivi casi in cui gli compete, questo diritto si tramanda al rispettivo erede; la scelta fatta è irretrattabile.

Se delle cose appartenenti al genere, ed alla specie legata, una sola ve ne abbia nel patrimonio del testatore, nè l'erede nè il legatario, quantunque abbia la scelta, potrà pretendere di eleggerne altra fuori del patrimonio medesimo, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

850. Quando sia legata la liberazione dai debiti, deve solo intendersi di quelli esistenti al tempo del testamento, e non dei contratti posteriormente.

851. Il legato d'alimenti comprende il vitto, il

vestito, l'abitazione, e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze all'istruzione conveniente alla sua condizione.

852. Il legatario dovrà domandare all'erede il possesso della cosa legata.

853. Non può il legatario pretendere i frutti o gli interessi, che dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.

854. Gli interessi, od i frutti della cosa legata decorreranno a vantaggio del legatario immediatamente dalla morte del testatore;

1.° Quando il legato sia di un fondo, o di un capitale od altra cosa fruttante;

2.° Quando, trattandosi anche di tutt'altro legato, il testatore lo abbia espressamente ordinato;

3.° Quando sarà stata legata a titolo di alimenti una rendita vitalizia, od una pensione.

855. Se ad alcuno è legata una determinata quantità da soddisfarsi in tempi stabiliti, come in ciascun anno, in ciascun mese, od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta per ciascuno dei termini, ancorchè abbia sopravvissuto soltanto al principio del termine stesso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo che il termine sia scaduto; si potrà bensì esigere

al principio del termine, se il legato suddetto sarà stato lasciato a titolo di alimenti.

856. Le spese necessarie per la prestazione del legato saranno a carico dell'eredità, senza che possano diminuire la porzione degli eredi legittimari.

Il pagamento dei diritti di successione sarà a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatari, ove la cosa legata vi sia soggetta.

857. La cosa legata sarà consegnata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si troverà nel giorno della morte del testatore.

858. Quando colui, che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi ancorchè contigui non faranno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne faranno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nel fondo legato, e le ampliazioni al circuito di un recinto.

859. Se la cosa legata si trova gravata di un canone, o rendita fondiaria, di una servitù, o di altro carico inerente al fondo, il peso ne incumberà al legatario.

Se poi la cosa legata sia sottoposta ad una rendita semplice o censo o ad altro debito dell'eredità, od anche di un terzo, l'erede sarà tenuto al pagamento delle annualità, od interessi, e della somma principale secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

860. Allorchè fra più eredi nessuno è stato dal testatore gravato particolarmente di soddisfare il

legato, tutti saranno personalmente tenuti a soddisfarlo, ciascuno in proporzione della quota che gli spetta nell'eredità.

Saranno anche tenuti pel tutto coll'azione ipotecaria sino alla concorrenza del valore degli immobili dell'eredità di cui saranno detentori.

861. Se taluno degli eredi sia stato particolarmente gravato di pagare il legato, sarà egli solo personalmente tenuto a soddisfarlo.

In questo caso l'azione ipotecaria che spetta al legatario può solamente esercitarsi sugli immobili lasciati all'erede gravato, o sulla quota che a lui ne appartenga nell'eredità.

Se sarà stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede, o coeredi sono tenuti di compensarlo del valore di essa od in contanti, od in fondi ereditari, *pro rata* della porzione loro ereditaria, salvo che apparisca di una contraria volontà del testatore.

862. Se il testatore avrà lasciata l'eredità, od il legato sotto l'obbligo all'erede, od al legatario di non fare o non dare, l'erede, o il legatario sarà tenuto di prestare cauzione od altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli ai quali l'eredità, od il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

863. Se a taluno sarà lasciato un legato, o sotto condizione, o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato potrà essere costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

864. Se tra gli eredi instituiti alcuno sarà premorto al testatore, o ripudierà, o si troverà incapace, la sua porzione è devoluta al coerede, o ai coeredi qualora abbia luogo il diritto d'accrescimento.

865. Il diritto d'accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando in uno stesso testamento, e per una sola e stessa orazione sieno stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra di essi distribuzione di parti.

866. S'intenderà fatta distribuzione di parti soltanto nel caso, in cui il testatore avrà espressamente indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione - *per eguali parti e porzioni* - non esclude il diritto d'accrescimento.

867. I coeredi ai quali in forza del diritto di accrescimento è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano agli obblighi, ed ai carichi cui sarebbe sottoposto il mancante.

868. Il coerede, a cui favore si accresce la porzione del mancante, non la può ripudiare, se allo stesso tempo non rinuncia alla propria porzione ereditaria.

869. Ogniqualvolta non ha luogo il diritto d'accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore.

Questi sono gravati de' carichi e degli obblighi cui era sottomesso l'erede mancante.

870. Quando alcuno de' legatari sia premorto al testatore, o ripudii il legato, o ne sia incapace,

o venga a mancare la condizione sotto la quale alcuno di essi era chiamato, vi sarà pure tra li medesimi luogo al diritto d'accrescimento ne' casi preveduti negli articoli 864 e 865; e così pure quando una cosa non suscettibile di divisione senza deterioramento, sarà stata nello stesso testamento legata a più persone, anche in separata orazione.

Se a più persone sia lasciato un usufrutto, cosicchè fra loro, secondo le regole di sopra stabilite, vi sia il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accrescerà sempre ai superstiti, anche quando venga a mancare dopo l'accettazione del legato.

Se non vi ha diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la proprietà.

871. Se fra i legatari non avrà luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante resterà a profitto, o dell'erede o legatario personalmente gravato, o di tutti gli eredi o legatari, ed in proporzione delle loro quote ereditarie, quando ne sia gravata l'eredità.

872. Le regole sovra stabilite negli articoli 867 e 868 rispetto agli obblighi cui fosse sottomesso il coerede mancante, si estendono anche al collegatario a cui profitto si verifica il diritto d'accrescimento, ed all'erede a cui favore si rende caduco il legato.

CAPO VI.

Delle sostituzioni.

873. Può all'erede instituito, od al legatario sostituirsi un'altra persona, nel caso che alcuno di essi non conseguisse l'eredità, od il legato: questa sostituzione vien detta sostituzione volgare.

874. Colui che ha figli, od altri discendenti sotto la sua patria podestà, i quali non siano per ricadere sotto la patria podestà altrui, può, nel caso d'instituzione o legato fatto ai medesimi, ad essi sostituire eziandio pel caso che muoiano prima dell'età d'anni sedici. Tale sostituzione comprende tacitamente la volgare.

Questa sostituzione però non potrà comprendere che la sola porzione dei beni, di cui poteva disporre il testatore, e non pregiudicherà la madre, od altri ascendenti nella porzione legittima di successione, di cui il figlio, od altro discendente non avrebbe potuto privarli.

Tale sostituzione dovrà essere espressa, e non è compresa nella volgare. La medesima resterà senza effetto, se l'instituito muore dopo aver compiti i sedici anni, od anche se muore prima, ma lasciando prole legittima.

Tanto la suddetta sostituzione, quanto la volgare, essendo fatte in favore di un estraneo pel

caso di mancanza dei figli instituiti o legatari saranno di niun effetto ove sopravvenga un postumo al testatore; si manterranno per altro in tal caso i pesi nel testamento stesso imposti agli eredi instituiti.

875. Possono sostituirsi ne' modi indicati più persone ad una sola, ed una sola a più.

876. Se nella sostituzione è soltanto espresso uno dei due casi, che il primo chiamato non possa, o che non voglia conseguire l'eredità od il legato, l'altro caso s'intenderà tacitamente incluso, purchè il disponente non abbia spiegato il contrario.

877. I sostituiti dovranno adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non apparisca la volontà del testatore d'aver inteso limitare que' pesi alla persona de' primi chiamati.

Nondimeno le condizioni imposte all'instituzione d'erede od al legato, o specialmente alla persona dell'erede o del legatario, non si presumeranno ripetute a riguardo del sostituito, se non se quando ciò sia stato espressamente dichiarato.

878. Se tra più coeredi, o legatari a parti disuguali sarà ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presumerà ripetuta anche nella sostituzione.

Se poi nella sostituzione insieme coi primi nominati è chiamata un'altra persona, la porzione vacante apparterrà in parti eguali a tutti i sostituiti.

879. Qualunque disposizione colla quale l'erede

instituito od il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare, e restituire ad una terza persona, è detta sostituzione fedecommessaria.

Tale sostituzione è vietata; vi saranno però maggioraschi e fedecommessi, le cui regole e condizioni saranno stabilite con legge speciale; in essa sarà anche provvisto con adequati capitali ai secondo ed ulteriori geniti.

880. La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità dell' instituzione d'erede, o del legato, cui sta aggiunta: resteranno bensì caducate tutte le sostituzioni anche di primo grado, compresa la volgare, la quale in tal caso non si avrà per sottintesa nella fedecommessaria.

881. La disposizione, colla quale sarà lasciato l'usufrutto a più persone successivamente, non sarà efficace che in favore dei primi, che si troveranno chiamati a goderne alla morte del testatore.

882. Non è vietato, lasciando l'usufrutto dell'eredità ad una o più persone cumulativamente, instituire uno o più eredi, o fare uno o più legati, ancorchè colla condizione che gli eredi o legatari siano sopravviventi agli usufruttuari, e premorendo, sostituirne volgarmente altri; e non è parimente vietato l'instituire uno o più eredi, o fare legati sotto una condizione, quantunque la medesima non sia per verificarsi che al momento della morte degli eredi o legatari, e non verificandosi la condizione, sostituirne pure altri volgarmente.

883. Neppure sono proibiti i legati, ristretti però ad un grado solamente, da prestarsi nel caso di morte dell'erede senza prole; ma detti legati non potranno giammai eccedere il sesto dell'eredità, se saranno a favore di una sola persona, ed il quarto, se a favore di più.

884. S'intenderanno fatte in frode della proibizione, di cui nell'articolo 879, tutte le disposizioni che si facessero in favore di chicchessia col peso perpetuo, od a tempo, di dare a più persone successivamente o l'intero usufrutto dell'eredità, od una porzione di esso, o altra annualità. Il peso in tal modo imposto sarà di niun effetto.

Non sarà però vietato d'imporre un'annuità da convertirsi in perpetuo, o a tempo, in soccorsi all'indigenza, in doti a povere zitelle, in premio alla virtù o al merito, od in oggetti religiosi, od in altri di pubblica utilità, quand'anche nella disposizione siansi contemplate persone di una data qualità, o di determinate famiglie.

885. Saranno soggette a nullità le disposizioni che venissero fatte sotto il nome di cappellanie laicali, o di altre consimili fondazioni, con riserva della nomina in favore di certe determinate famiglie, semprechè per la natura de'pesi imposti, o per la sproporzione de' fondi e redditi che vi saranno annessi, possano ravvisarsi fatte in frode di questa legge. In tale caso, separato un fondo corrispondente a' pesi imposti, il sovrappiù rimarrà libero nell'eredità del fondatore.

CAPO VII.

Dell'apertura e pubblicazione dei testamenti.

886. I testamenti in forma segreta, accertata la morte del testatore, o seguìta la dichiarazione di assenza, di cui nell'articolo 84, o l'emissione dei voti, di cui nell'art. 977, verranno sulla instanza di chiunque si creda interessato aperti e pubblicati dal notaio in presenza del Giudice di mandamento della sua residenza, e vi saranno chiamati almeno due testimoni intervenuti all'atto di presentazione, e qualora questi non si ritrovino, due altri per riconoscere lo stato della scheda testamentaria, e se è possibile le sottoscrizioni.

Il Giudice accerterà lo stato del testamento e lo vidimerà in ogni foglio, e sarà il testamento stesso conservato dal notaio nel suo minutario insieme coll'atto di presentazione. Il notaio estenderà processo verbale di tutto quanto sopra, e sarà questo sottoscritto o sottosegnato da chi ha fatta l'instanza, e dai testimoni, e sottoscritto dal Giudice, e dal notaio.

Il notaio non potrà devenire all'apertura del testamento senza l'assistenza del Giudice, non ostante qualunque autorizzazione del testatore.

887. L'apertura dei testamenti depositati nell'archivio de' Senati, o dei Tribunali di Prefettura si

farà in conformità di quanto è prescritto nell'articolo 766.

888. Il notaio che avrà ricevuto un testamento pubblico, tosto che avrà notizia della morte del testatore, dovrà nel più breve tempo che gli sarà possibile renderne noto il contenuto agli eredi, o legatari, e ad ogni altro che potesse avere ragione dipendentemente da tale atto, trasmettendo loro in ristretto la parte che può riguardarli.

I notai che avranno ricevuto un testamento segreto, ed i segretari dei Senati o dei Tribunali di Prefettura, per li testamenti presentati ai Senati od a'Tribunali, adempiranno rispettivamente all'obbligo di cui sovra, dopochè i suddetti testamenti saranno stati aperti in conformità degli articoli precedenti.

I notai e segretari saranno tenuti agli stessi obblighi rispetto a'direttori di opere pie cui si fosse fatto qualche lascito nel testamento, come pure verso gli esecutori testamentari nominati dai testatori.

CAPO VIII.

Degli esecutori testamentari.

889. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.

890. Quegli che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.

891. La donna maritata non può accettare il carico di esecutore testamentario senza il consenso del marito, ancorchè ne viva legittimamente separata: in caso di rifiuto del marito non può assumere tale carico, se non coll'autorizzazione giudiciale, in conformità di quanto è prescritto negli articoli 130 e 134.

892. Il minore non può essere esecutore testamentario, neppure coll'autorizzazione del suo tutore o curatore.

893. Ogni esecutore testamentario, senza alcuna eccezione, dee prima d'ingerirsi nell'amministrazione, e non più tardi di un mese dal giorno della morte del testatore, o dell'avutane notizia, addivenire avanti il Giudice del domicilio del testatore, od avanti quello del proprio domicilio, ad un atto di sottomissione di bene e fedelmente eseguirne le disposizioni, e di rendere sull'istanza che ne fosse fatta dagl'interessati, o dall'Avvocato fiscale, annualmente il conto avanti il Prefetto del luogo dell'aperta successione che rimanderà alla cognizione del Tribunale ciò che fosse contenzioso.

894. L'esecutore testamentario, che non avrà adempito al disposto dall'articolo precedente, potrà venire rimosso, non ostante qualsivoglia dispensa per parte del testatore, e sarà inoltre tenuto d'ogni danno che possa essere provenuto dal suo ritardo.

895. Essendovi eredi minori, interdetti, od as-

senti, o venendo lasciata tutta l'eredità, o parte di essa a qualche fondazione, pubblico stabilimento, opera pia, od altro corpo amministrato, l'esecutore testamentario dovrà far apporre i sigilli.

896. Ogni esecutore testamentario farà procedere all'inventario dei beni dell'eredità, chiamatovi l'erede, ed essendo questi minore, interdetto od assente, chiamati i rispettivi amministratori.

Il Tribunale, ove gli eredi non dissentano, potrà, concorrendovi una giusta causa, dispensare l'esecutore testamentario dall'obbligo suddetto.

897. Venendo instituito erede un pubblico stabilimento, opera pia, od altro corpo amministrato, l'inventario dovrà farsi con intervento degli amministratori, o questi debitamente chiamati; trattandosi di una fondazione, od altra opera pia non ancora esistente, nella quale abbia il testatore ordinato, che si convertissero i di lui beni, l'inventario dovrà farsi con intervento di un curatore speciale da deputarsi dal Giudice del mandamento, nel quale il defunto aveva il suo domicilio.

898. Sono nel restante comuni a detto inventario le disposizioni degli articoli 316 e segnenti sino al 324 inclusivamente.

La facoltà di prorogare il termine ivi stabilito per la formazione dell'inventario, qualora non fosse sufficiente, apparterrà al Giudice del domicilio del defunto.

899. Gli esecutori testamentari invigileranno affinchè il testamento venga eseguito: ed in caso

di controversia sopra la sua esecuzione potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

900. L'esecutore testamentario, previa l'interpellazione dell'erede, e se questi non contraddice, deve soddisfare i legati.

In caso di contraddizione dell'erede dee sospenderne il pagamento, sinchè sia decisa definitivamente la contestazione.

901. Qualora non vi sia danaro bastante per soddisfare i legati, l'esecutore testamentario farà instanza per la vendita dei mobili, e se questi non bastano, farà instanza per la vendita degli stabili.

902. Se gli eredi sono tutti maggiori, e presenti, le vendite si faranno in quella forma, e con quell'atto, che le parti crederanno convenienti: se tra quelli vi fossero minori, o interdetti, od assenti, o corpi amministrati, dovranno in tali vendite osservarsi le solennità prescritte dalle leggi per le alienazioni de' beni appartenenti a simili persone.

903. Qualora tutta l'eredità o parte di essa debba convertirsi in un'opera pia, per la quale sia dal testatore ordinata l'alienazione dei mobili, o degli stabili ereditari, e ogniqualvolta fosse la vendita dei medesimi necessaria per l'oggetto contemplato nella fondazione, e per la soddisfazione dei pesi ereditari, o de' legati, la persona che sarà stata incaricata di dar esecuzione a detta opera pia, dovrà fare instanza presso l'Autorità competente per l'autorizzazione della vendita, e si osserveranno in

questa le solennità prescritte per le alienazioni dei beni dei minori.

904. Qualora gli eredi offrano di consegnare all'esecutore testamentario la quantità di danaro sufficiente alla soddisfazione dei legati, o provino di averli soddisfatti, o ne assicurino il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore, avranno diritto di farsi consegnare i mobili, e cesserà nell'esecutore l'obbligo di intraprendere, e proseguire l'inventario.

Non avrà luogo però la disposizione di questo articolo, qualora l'esecutore testamentario sia stato incaricato di fondare uno stabilimento, o di dare esecuzione ad un'opera pia qualunque col prodotto dei beni ereditari.

905. Le attribuzioni dell'esecutore testamentario non passano a' suoi eredi.

906. Essendovi più esecutori testamentari, che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri, ma saranno obbligati in solido pel rendimento dei conti, rispetto ai mobili loro affidati, ed agli stabili che avessero amministrati, purchè il testatore non abbia divise le loro incumbenze, e ciascuno di essi siasi ristretto a quella che gli è stata attribuita.

907. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario, pel rendimento dei conti, e le altre tutte relative alle sue incumbenze saranno a carico dell'eredità.

CAPO IX.

Della rivocazione dei testamenti.

908. Non si può in qualunque siasi forma rinunciare alla libertà di rivocare, o cangiare le disposizioni fatte per testamento: ogni clausola o condizione, che vi apporti rinuncia o modificazione si ha per non scritta.

909. I testamenti potranno essere rivocati o in tutto, o in parte per un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, due almeno dei quali lo sottoscrivano, purchè nell'atto stesso il testatore personalmente dichiari di rivocare o in tutto, o in parte la disposizione anteriore.

910. Il testamento nullo non potrà aver l'effetto di atto notarile per rivocare i testamenti anteriori.

911. Le disposizioni come sovra rivocate non si potranno far rivivere, se non con un nuovo testamento.

912. Il testamento posteriore, che non rivocherà per modo espresso il precedente od i precedenti, annullerà in questi le disposizioni soltanto che si trovassero contrarie, o incompatibili colle nuove.

913. La rivocazione fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per l'incapacità dell'erede instituito, o del legatario, o per la rinuncia dell'eredità, ovvero del legato.

TITOLO III.

DELLE SUCCESSIONI *AB INTESTATO*

Disposizioni generali.

914. In mancanza di testamento, o se questo non è valido, o se con esso il testatore non ha disposto dell'intiero suo patrimonio, o se gli eredi instituiti non vogliono, o non possono accettare l'eredità, oppure se non si verifica tra i coeredi il diritto d'accrescimento, si fa luogo o in tutto o in parte alla successione *ab intestato.*

915. La legge accorda la successione ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali, al coniuge, ed al Fisco nell'ordine e secondo le regole infra stabilite.

916. La legge nel regolare la successione riguarda la prossimità della parentela, non considera la prerogativa della linea e la origine dei beni se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espressamente stabiliti.

917. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

918. Ciascuna generazione forma un grado.

919. La serie de' gradi forma la linea: si chiama linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che discendono non le une dalle altre, ma da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta in discendentale, ed ascendentale.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono, la seconda lega una persona a coloro da' quali essa discende.

920. Nella linea retta si computano altrettanti gradi, quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

921. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno de'parenti, salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all'altro parente.

922. Quelli che sono incapaci, od indegni di ricevere per testamento per le cause espresse nel capo *Della capacità di disporre, e di ricevere per testamento*, titolo *Delle successioni testamentarie*, sono altresì incapaci, od indegni di succedere *ab intestato*.

Sono egualmente incapaci di succedere, come indegni, quelli che avessero impedito il defunto di far testamento.

I figli e discendenti dell'indegno per le cause suddette non sono esclusi per la colpa del padre loro quantunque vivente, quando vengano alla succes-

sione per ragione propria; ove poi non potessero succedere che per rappresentazione avranno diritto alla sola porzione legittima che avrebbe spettato all'indegno. Questi però non potrà in alcun caso pretendere l'usufrutto, nè l'amministrazione de'beni di tale eredità, nè potrà in essi succedere *ab intestato* ai propri figli e discendenti, come è stabilito negli articoli 711 e 741.

923. Riguardo ai membri degli Ordini monastici, e delle corporazioni religiose sì regolari, che secolari, la loro capacità, od incapacità di raccogliere, o rivendicare le successioni intestate, è regolata colle norme stesse prescritte per le successioni, e disposizioni testamentarie negli articoli 714, 715 e 716.

924. La rappresentazione ha per effetto di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e ne' diritti del rappresentato.

925. La rappresentazione nella linea retta discendentale ha luogo in infinito, ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio premorto, sia che essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali od ineguali, e quand'anche in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi.

926. Tra gli ascendenti non vi ha rappresentazione, il più prossimo esclude il più remoto.

927. Nella linea collaterale, la rappresentazione

è ammessa in favore de' figli e discendenti dai fratelli, e dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii, o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione ritrovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali od ineguali.

928. In tutti i casi, in cui la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpe.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpe in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

929. Non si rappresentano le persone viventi a meno che si tratti di persone assenti, o che abbiano incorsa la perdita dei diritti civili.

I figli e discendenti di tali persone sono ammessi a rappresentarle nei casi, e secondo le regole, di cui negli articoli 925 e 927.

Anche i figli e discendenti degli esclusi come indegni, o diseredati possono rappresentarli nei soli casi però, e secondo le regole stabilite negli articoli 711, 741 e 922.

930. Si può rappresentare quello alla cui successione si è rinunciato.

CAPO I.

De' diversi ordini di successione.

SEZIONE I.

Della successione dei discendenti.

931. Al padre, alla madre, ed a qualunque altro ascendente succedono i figli, o figlie legittimi, o i loro discendenti, quantunque nati da matrimoni diversi.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado, succedono per stirpe, quando vengono alla successione o tutti, o alcuno di essi per rappresentazione.

932. Sotto nome di figli legittimi s'intendono anche i figli legittimati per susseguente matrimonio, o per rescritto del Re, ed i loro discendenti, purchè il rescritto sia stato ottenuto sulla domanda del padre, e salve le modificazioni che fossero inserite nello stesso rescritto.

933. I figli adottivi, e i loro discendenti succedono bensì all'adottante in concorso anche di figli legittimi nati, o legittimati dopo l'adozione,

e dei loro discendenti, colle regole di sopra prescritte, ma sono estranei a tutti gli altri congiunti dell'adottante medesimo.

SEZIONE II.

Della successione degli ascendenti.

934. Se non esistono figli o discendenti, nè fratelli nè sorelle germani del defunto, o discendenti da essi, la successione è devoluta al padre ed alla madre in eguali porzioni, e tutta al superstite se uno di essi sia premorto.

935. Se chi muore senza posterità non lascia superstiti, nè genitori, nè fratelli o sorelle germani, ma lascia bensì ascendenti della linea paterna e materna, i quali siano in egual grado, l'eredità è dovuta per metà agli ascendenti della linea paterna, e per altra metà agli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni, salvo il caso contemplato nell'art. 937.

Se però non saranno gli ascendenti in egual grado, l'eredità è devoluta al prossimiore senza distinzione di linea.

936. Se col padre e colla madre, o con uno soltanto di essi, od in mancanza loro con altro ascendente, concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, sono tutti ammessi alla successione del medesimo per capi, con che però in niun caso

la porzione in cui succederanno l'ascendente, od ascendenti sia minore del terzo.

Se insieme con ascendenti del defunto vi siano discendenti da fratello, o sorella germani premorti, questi consuccedono per diritto di rappresentazione, tanto soli, quanto in concorso di loro zii, o zie.

937. Il padre, e la madre, e gli altri ascendenti che abbiano fatto donazioni ai loro figli o discendenti morti senza posterità, e senza averne disposto, ove si trovino ad essi superstiti, riprendono ad esclusione di ogni altro i beni a quelli donati; ancorchè non sieno in grado di loro succedere, o ne avessero ripudiata l'eredità, purchè tali beni vi si trovino in natura.

Ove fossero stati alienati avranno diritto a riscuotere il prezzo, che possa tuttora essere dovuto: succederanno inoltre all'azione per la ricuperazione de'beni, che avesse potuto spettare al figlio, o discendente donatario.

Saranno per altro tenuti a concorrere al pagamento dei debiti e carichi della successione in proporzione degli stessi beni.

E tutto ciò salvo il caso di convenzione contraria nell'atto della donazione, e senza pregiudizio della parte di successione che loro possa appartenere sugli altri beni cadenti nell'eredità.

SEZIONE III.

Della successione dei collaterali.

938. Se chi muore senza posterità non lascia superstiti genitori, o altro ascendente, sono ammessi a succedergli in capi o in stirpe rispettivamente i fratelli o sorelle germani, e i loro figli e discendenti a termini degli articoli 927 e 928.

939. Quando non sopravvivano fratelli o sorelle germani, nè loro figli o discendenti, la successione è devoluta in capi o in stirpe rispettivamente, ai fratelli o sorelle, consanguinei ed uterini del defunto, ed a' loro figli e discendenti come sovra.

940. Ove chi muore senza posterità non lasci nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli, o sorelle, nè discendenti di essi, la successione si apre a favore del più prossimo, o de' più prossimi al defunto, senza distinzione di linea paterna, o materna.

941. Non ha luogo la successione tra i congiunti oltre il duodecimo grado.

CAPO II.

Dell'esclusione delle sorelle e loro discendenti a favore de' fratelli e loro discendenti maschi in alcune successioni, e dei diritti che competono alle sorelle e discendenti come sovra esclusi.

942. Le disposizioni di cui nelle tre sezioni del capo precedente relative alle successioni tanto discendentali, quanto ascendentali o collaterali, sono a riguardo delle femmine e loro discendenti, soggette, pe' casi infra specificati, alle modificazioni seguenti.

943. Trattandosi di successione al padre od altro ascendente paterno maschio la porzione di successione che spetterebbe alla femmina o suoi discendenti, eredi o non della medesima, sarà devoluta a titolo di subingresso, e secondo le regole di successione a' suoi fratelli germani o loro discendenti maschi da maschi ove esistano, e in difetto di fratelli germani e loro discendenti maschi, a fratelli consanguinei e loro discendenti maschi da maschi come sovra. Tale subingresso non avrà però luogo che in favore di que' fratelli o discendenti da essi, che saranno in grado di conservare la famiglia, e per la circostanza del proprio stato propagarla.

944. Lo stesso avrà luogo per la successione ad

un fratello germano o consanguineo, semprechè la sorella chiamata alla successione abbia fratelli germani o consanguinei, o discendenti maschi da maschi de' medesimi.

945. Trattandosi della successione alla madre avrà pur luogo la stessa disposizione riguardo alle figlie e loro discendenti, ma solo in favore dei fratelli germani, e loro discendenti maschi da maschi.

946. Quelli ai quali a termini de'tre articoli precedenti sarà devoluta la porzione di successione cui era chiamata la femmina o suoi discendenti, saranno tenuti a corrispondere alla medesima o suoi discendenti una porzione equivalente alla legittima depurata da ogni debito o peso se si tratterà della successione alli padre, madre, od altro ascendente maschio paterno, ed al terzo della virile ove si tratti di successione a fratelli, sotto deduzione però in tutti i casi di quanto già avessero conseguito sul patrimonio del defunto a titolo di dote, o che fosse altrimenti soggetto a collazione.

Sarà in libertà di quelli che profitteranno del subingresso di pagare l'ammontare di detta legittima, o quota virile, o in danari, o in stabili ereditari a giusto estimo. Sino a che ne sia seguìto come sovra il pagamento, la femmina e suoi discendenti saranno considerati coproprietari dei beni ereditari.

947. Qualora la femmina, che chiederà giudicialmente la legittima, o la quota virile, od il sup-

plemento di essa, fosse stata dal defunto dotata in occasione di matrimonio da essa contratto, se l'ammontare di detta legittima, o quota virile verrà a risultare inferiore alla dote ricevuta o promessa, si farà luogo alla riduzione di questa in favore degli escludenti, a'quali sarà tenuta la femmina anzidetta a rappresentare quanto avesse ricevuto oltre all'ammontare di detta legittima, o quota virile: lo stesso sarà de'discendenti, od aventi causa dalla medesima.

Nel caso in cui l'ammontare della legittima o quota virile risulti superiore alla dote stata costituita, si farà bensì luogo al supplemento di questa sino al compimento integrale della legittima o quota virile, ma allora soltanto, che l'ammontare della dote sia inferiore d'un sesto.

E tanto nell'uno che nell'altro caso succumbendo nel giudizio la femmina od i suoi discendenti od aventi causa, saranno i medesimi condannati nelle spese della lite.

948. Astenendosi però dalla sovraddetta domanda, la dote costituita, quantunque superiore alla legittima, ed anche alla virile creditaria, non sarà soggetta a riduzione, salvo nel caso che eccedesse la porzione di cui il dotante avrebbe potuto disporre, avuto riguardo al patrimonio dal medesimo posseduto sia al tempo della fatta costituzione dotale, sia a quello del suo decesso, e così senza far caso delle diminuzioni, che fossero accadute posteriormente a detta costituzione dotale.

CAPO III.

Delle successioni irregolari.

SEZIONE I.

Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro genitori, e delle successioni ai figli naturali morti senza prole.

949. Il figlio naturale non ha verun diritto alla successione de' genitori, quando la sua figliazione non sia riconosciuta, dichiarata o provata a termini degli articoli 180, 185 e 186.

950. Riconosciuta, dichiarata, o provata la figliazione, se il figlio naturale è in concorso di figli legittimi, o loro discendenti, non ha diritto che ai soli alimenti.

951. Quando il genitore non abbia superstiti figli legittimi, o loro discendenti, ma il padre, e la madre, o l'uno di essi, o altro ascendente, il figlio naturale succederà nel quarto dei beni; il resto sarà devoluto secondo l'ordine della successione *ab intestato*; in modo però che gli ascendenti non abbiano mai a conseguire meno del terzo dell'intiera eredità a termini dell'art. 936.

Se il genitore non avrà lasciato superstiti nè figli legittimi, o loro discendenti, nè genitori, nè altri ascendenti, ma il figlio naturale si trovi in

concorso di altri parenti, egli succede nella metà de'beni: l'altra metà si devolve agli altri parenti, secondo l'ordine della successione *ab intestato.*

Sì nell'uno che nell'altro caso rimarrà salvo al coniuge superstite il diritto di conseguire il quarto dell'intera eredità a termini dell'art. 960.

I figli naturali dovranno imputare nella porzione in cui succedono tutto ciò che avessero ricevuto dai genitori, e fosse soggetto a collazione giusta le disposizioni del capo IV, titolo *Delle disposizioni comuni alle successioni testamentarie ed* ab intestato.

952. Quando al genitore non sopravvivano parenti in grado successibile nè il coniuge, i figli naturali succedono nella totalità dei beni.

953. Nel caso di premorienza de'figli naturali, i figli o discendenti legittimi de'medesimi possono riclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

954. I figli naturali ancorchè riconosciuti non avranno alcun diritto sui beni dei congiunti del padre, o della madre loro, nè questi congiunti sui beni di detti figli naturali.

955. Se i figli naturali, la cui figliazione sia stata riconosciuta, dichiarata o provata come nell'art. 949, vengono a morire senza prole, e senza coniuge, la loro eredità è devoluta a quello de'genitori, che gli abbia riconosciuti, o del quale sia provato essere figliuoli, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, quando siano stati riconosciuti, dichiarati, o provati figliuoli d'entrambi.

956. Se al figlio naturale morto senza prole sia superstite il coniuge, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge, l'altro terzo appartiene interamente al genitore, ovvero per metà a ciascuno de' genitori secondo i casi preveduti nell'articolo precedente.

957. Le disposizioni degli articoli precedenti non si estendono ai figli contemplati nell'art. 172 ancorchè la loro figliazione sia stata in qualunque modo provata.

La legge non attribuisce loro che i soli alimenti.

958. Questi alimenti saranno fissati in proporzione delle facoltà del padre, e della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi.

I figli menzionati nell'articolo precedente non potranno muovere a tale riguardo alcuna pretensione, quando il padre o la madre avessero fatto loro apprendere un'arte meccanica, o uno di essi, mentre viveva, avesse loro assicurato in qualunque modo gli alimenti.

SEZIONE II.

Dei diritti del coniuge superstite, e del Fisco.

959. Al coniuge contro il quale non esiste sentenza definitiva di separazione compete sull'eredità dell'altro coniuge morto senza testamento l'usufrutto di una porzione ereditaria eguale al quarto se vi

sono figli in numero non maggiore di tre, ed eguale a quella di ciascun figlio, se sono in maggior numero. La proprietà rimane sempre ai figli legittimi, comuni o del primo matrimonio del defunto coniuge, e cesserà anche l'usufrutto ove il coniuge passi a seconde nozze in tempo in cui alcuno dei detti figli sia ancora vivente.

960. Se non esistono figli legittimi, ma vi siano altri parenti successibili, o figli naturali, è al coniuge superstite dovuta in proprietà la quarta parte dell'eredità.

Ma tanto in questo caso, quanto in quello del precedente articolo si computa nella porzione ereditaria ciò che acquista in forza di convenzioni matrimoniali e lucri dotali.

961. Quando poi il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, tutta l'eredità si devolve al coniuge superstite, purchè non separato per sua colpa.

962. In mancanza pur anche del coniuge l'eredità è devoluta al Fisco.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE ED *AB INTESTATO*

CAPO I.

Dell' apertura delle successioni testamentarie ed ab intestato, *e della continuazione del possesso nell' erede.*

963. La successione sì testamentaria, che *ab intestato* si apre al momento della morte.

964. Se più persone, fra le quali una sia il testatore, e l'altra l'erede o il legatario, o se più persone reciprocamente chiamate dalla legge alla successione *ab intestato* periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa accertare quale di esse sia premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dal vigore dell'età, o del sesso.

965. Tra quelli del medesimo sesso, e al di sotto di trentacinque anni, che perirono insieme, si presume che sia sopravvissuto chi più avanza di età.

Se questi erano al di sopra dei trentacinque anni, si presumerà sopravvissuto il meno attempato.

Se tra coloro che perirono insieme, gli uni avevano oltrepassati i trentacinque anni, ma non i settant'anni, e gli altri erano al di sotto di quattordici, i primi si presumeranno sopravvissuti.

Che se gli uni avevano oltrepassati i settant' anni, e gli altri i sette, si presumerà che i primi siano premorti: all'incontro si presumeranno premorti i secondi, se erano al di sotto dei sette anni.

966. Se coloro che perirono insieme erano di sesso diverso, e non avevano oltrepassato i quattordici anni, il maggiore di essi si presumerà sopravvissuto.

Se queste persone avranno oltrepassato i quattordici, ma non i trentacinque anni, si presumerà sopravvissuto il maschio.

Se avranno oltrepassato i trentacinque anni, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un quinquennio, il maschio si presumerà sopravvissuto.

Che se la differenza eccede un quinquennio, si presume sopravvissuto il più giovane.

967. L'immediato possesso dei beni, diritti, ed azioni del defunto passa di pieno diritto nella persona dell'erede sì legittimo, che testamentario, coll' obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari, senza necessità di prendere l'attuale possesso dell'eredità.

968. I figli naturali però, ed il coniuge, che avessero diritto ad una parte dell'eredità del de-

funto *ab intestato*, debbono chiederne il possesso ai parenti successibili.

969. Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano minori od interdetti, dovranno essere apposti i sigilli sopra gli effetti ereditari nel più breve termine, sia a richiesta degli eredi, sia ad istanza dell'Avvocato fiscale presso il Tribunale di Prefettura, ed anche d'ufficio dal Giudice nel cui mandamento si è aperta la successione, a meno che non sia stato altrimenti ordinato dal defunto, il quale abbia nominato anche un notaio per fare l'inventario.

970. I creditori potranno richiedere l'apposizione dei sigilli in forza di una permissione del Giudice, il quale non potrà senza gravi cause ricusarla quando il creditore sia munito di un titolo esecutorio.

971. Quando si sono apposti i sigilli è permesso a qualunque creditore di opporsi alla rimozione dei medesimi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permissione del Giudice, salvo al Tribunale il pronunciare sul merito dell'opposizione.

Le formalità per levare i sigilli e per formare l'inventario sono regolate dalle leggi sulla procedura.

972. I figli naturali, il coniuge, ed il Fisco, qualora pretendano aver diritto all'intera successione intestata, debbono fare apporre i sigilli, e far procedere all'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inven-

tario. Essi debbono domandare al Tribunale di Prefettura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l'immissione in possesso della medesima. Il Tribunale non può concedere l'immissione in possesso, che dopo tre pubblicazioni ed affissioni nelle solite forme, e sentito il pubblico Ministero.

973. Nel caso di cui nell'articolo precedente, i figli naturali, ed il coniuge superstite saranno pure tenuti a far impiegare il prezzo degli effetti mobili, o a dar cautele bastanti ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove alcuno se ne presentasse. Passato però il termine di tre anni le cautele s'intenderanno cessate.

974. I figli naturali, il coniuge superstite, ed il Fisco che non avessero adempite le formalità che sono loro prescritte rispettivamente, potranno essere condannati ai danni ed interessi verso gli eredi qualora se ne presentino.

975. Se tra gli eredi del defunto, o in concorso di essi vi siano persone a cui la legge riserva una quota di eredità, ossia la legittima, il possesso dell'eredità s'intenderà trasferito negli uni e negli altri in ragione delle loro rispettive quote.

Lo stesso ha luogo quando non essendosi dal testatore disposto che di una sola parte di eredità, il restante si devolve agli eredi legittimi.

976. Se alcun altro, che pretendesse aver ragione sopra i beni ed effetti dell'eredità, prendesse di essi il possesso, gli eredi ai quali la legge lo dà di pien diritto, si avranno per ispogliati real-

mente, e di fatto, e potranno esperire delle azioni tutte che competono ai veri possessori.

977. La successione si apre altresì per la emissione de' voti ancorchè temporari negli ordini monastici, e nelle corporazioni religiose regolari.

I religiosi però, che non avranno emessi che voti temporari, ove fra anni sei dopo l'emissione de' primi voti, e sciolti da'medesimi, rientrino al secolo, avranno diritto alla restituzione dei loro beni coi frutti però di un solo anno.

Gli eredi, ai quali saranno deferite tali successioni, dovranno procedere all'inventario de'beni ereditari, ed uniformarsi, quanto all'amministrazione durante i sei anni di cui sovra, alle regole prescritte all'erede che ha accettato l'eredità con benefizio d'inventario: lo stesso si osserverà per le successioni aperte in favore dei detti religiosi durante lo spazio de' sei anni dopo l'emissione dei primi voti di cui all'art. 715. Trattandosi di alienazione tanto de' mobili, che degli stabili, dovrà questa farsi in tutti i casi mediante autorizzazione del Tribunale.

978. Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i membri delle corporazioni religiose secolari, salvo in quanto fosse altrimenti stabilito per l'ammessione delle medesime nei Regii Stati.

CAPO II.

Dell'accettazione delle eredità, e della rinunzia alle medesime.

SEZIONE I.

Dell'accettazione.

979. L'eredità può essere accettata puramente, e semplicemente, o col benefizio dell'inventario.

980. Nessuno è tenuto ad accettare un'eredità, che gli sia devoluta.

981. Le donne maritate non possono accettare validamente un'eredità senza l'autorizzazione del marito, o del Giudice in conformità degli articoli 130 e 134.

982. Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non possono validamente accettarsi, se non secondo il disposto dal titolo *Della minore età, della tutela, e dell'abilitazione.*

983. Il sordo-muto, che non è sotto tutela, se saprà scrivere, potrà accettare egli stesso, o col mezzo di un procuratore. Se non sapesse scrivere, l'accettazione dovrà essere da lui fatta coll'assistenza di un curatore nominato secondo le regole stabilite nel titolo *Della minore età, della tutela, e dell'abilitazione.*

984. Le eredità, che sono devolute a persone soggette a patria podestà, essendo queste minori, saranno accettate col benefizio dell'inventario dal padre, o dall'avo, sotto la cui podestà si trovano.

Se il padre, od avo non possa o non voglia farne l'accettazione, il Tribunale a richiesta o di chi è soggetto alla patria podestà, o di alcuno de' parenti, od anche sull'istanza fatta d'ufficio dall'Avvocato fiscale potrà, previa la deputazione di un curatore speciale, e sentiti il padre od avo, autorizzare l'accettazione.

985. Se la persona soggetta a patria podestà è maggiore, e si tratti di eredità su cui competa l'usufrutto legale al padre od all'avo, potrà accettarla coll'autorizzazione di quello di essi alla cui podestà è soggetta, ed in caso di rifiuto potrà accettarla con autorizzazione del Tribunale.

986. Le eredità deferite ai corpi morali, di cui nell'art. 25, saranno accettate con benefizio d'inventario dagli amministratori autorizzati secondo le forme dei rispettivi regolamenti, e mediante l'osservanza del disposto dall'art. 717 nei casi ivi contemplati.

987. L'effetto dell'accettazione risale al giorno, in cui si è aperta la successione.

988. L'accettazione può essere espressa, o tacita.

È espressa quando si assume il titolo, o la qualità di erede in un atto pubblico, o in una scrittura privata;

È tacita quando l'erede fa un atto, che sup-

pone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe egli il diritto di fare se non nella qualità di erede.

989. Colui contro il quale un creditore o legatario della successione ha ottenuta una sentenza di un Magistrato supremo o Tribunale di Prefettura proferta in contraddittorio, e passata in giudicato, che lo abbia dichiarato erede o condannato espressamente in tale qualità, è riputato erede in forza di detta sentenza verso tutti i creditori e legatari della stessa successione.

990. Gli atti semplicemente conservatorii di vigilanza, e di amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo, o la qualità di erede.

991. La donazione, la vendita, o la cessione che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione sia ad un estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

992. Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi, non che per quella fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinunzia.

993. La rinunzia fatta da un coerede non indurrà accettazione di eredità, allora quando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi testamentari od *ab intestato*, ai quali sarebbe devoluta la porzione del rinunziante in caso di sua mancanza.

994. Quando colui a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata o accettata espressamente, ovvero tacitamente, egli trasmette a' suoi eredi il diritto di accettarla o ripudiarla.

995. Se questi eredi non sono fra loro d'accordo per accettare, o per ripudiare l'eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell'inventario.

996. Gli eredi che abbiano accettata l'eredità propria del trasmittente, possono tuttavia ripudiare l'eredità che si fosse al medesimo devoluta; ma non ancora accettata: all'opposto la rinunzia all'eredità propria del trasmittente inchiude quella dell'eredità al medesimo devoluta.

997. Il maggiore d'età non può impugnare l'accettazione espressa o tacita da lui fatta di un'eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui. Egli non può addurre mai verun richiamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l'eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia nel tempo dell'accettazione.

SEZIONE II.

Della rinunzia alle eredità.

998. La rinunzia ad una eredità non si presume: Essa non può farsi che con una dichiarazione

presso la Segreteria del Tribunale di Prefettura, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest'effetto.

999. L'erede che rinunzia è considerato, come se non fosse mai stato erede.

La sua rinunzia però non escluderà dal poter chiedere i legati che fossero stati ordinati a suo favore.

1000. Nelle successioni *ab intestato* la parte di colui che rinunzia si accresce ai suoi coeredi; se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

1001. Non si succede giammai rappresentando un erede, che ha rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, subentrano i figli per diritto proprio, e succedono per capi.

1002. Nelle successioni testamentarie la parte di colui che rinunzia si devolve a' coeredi, od agli eredi legittimi, come negli articoli 865 ed 869.

1003. I creditori di colui che rinunzia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell'erede, che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per la concorrente quantità de' loro crediti.

1004. La facoltà di accettare o ripudiare una eredità si prescrive col decorso di trent'anni.

1005. Sino a che il diritto di accettare un'eredità non è prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell'eredità tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all'eredità giacente.

1006. Se però un erede testamentario, o *ab intestato* sarà chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare, se accetti o ripudii l'eredità stessa, il Tribunale gli stabilirà un termine a fare una tale dichiarazione.

1007. Non ostante il disposto de' tre articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditari perdono il diritto di ripudiarla col decorso di tre mesi dall'apertura della successione, o dalla scienza della deferta eredità, se non si sono conformati al disposto della sezione *Del benefizio d'inventario*, e saranno considerati come eredi puri e semplici ancorchè dichiarassero di possedere tali beni ad altro titolo.

La disposizione del presente articolo comprende anche gli aventi diritto alla legittima, che si trovassero in possesso di una cosa ereditaria loro legata, ancorchè il legato fosse fatto per tener luogo della legittima, o colla condizione di rinunziarvi.

1008. Gli eredi che avessero sottratti, o nascosti effetti spettanti ad un'eredità, decadono dalla fa-

coltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici, non ostante la loro rinunzia.

1009. Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all'eredità di un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità, salvo quanto è stabilito per le rinuncie in occasione d'ingresso in religione nell'art. 1187.

SEZIONE III.

Del benefizio dell'inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell'erede beneficiato.

1010. La dichiarazione di un erede che egli non intende di assumere questa qualità, se non col benefizio dell'inventario, debbe essere fatta nella Segreteria del Tribunale di Prefettura nel cui distretto si è aperta la successione, e debbe essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Tale dichiarazione sarà fra un mese successivo pubblicata per affisso alla porta del Tribunale di Prefettura del luogo del domicilio del defunto, ed a quella dell'ultima abitazione di questo, ed inserita per semplice nota nella Gazzetta della divisione, ove vi sia, e in difetto in quella di Torino.

1011. Potrà l'erede implorare il benefizio dell'inventario non ostante qualunque proibizione fattagli dal testatore.

1012. La dichiarazione predetta non produce effetto se non quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell'eredità nelle forme determinate dalle leggi sovra la procedura civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso.

1013. Se tra più eredi taluno voglia accettare l'eredità col benefizio dell'inventario, ed altri senza, l'eredità dovrà essere accettata col detto benefizio.

In questo caso basterà che un solo faccia la dichiarazione.

1014. L'erede ha dal giorno dell'aperta successione, o della scienza della deferta eredità, tre mesi per fare l'inventario. Ove fra questo termine non possa compirlo, ricorrendo al Tribunale del luogo dell'aperta successione, potrà essergli conceduto un nuovo termine, che non ecceda però altri tre mesi, salvo che per particolari gravi circostanze, come dell'esistenza di effetti ereditari fuori de' Regii Stati di terra-ferma, si rendesse necessario un termine maggiore.

1015. Ove l'erede non abbia ne' tre mesi, almeno cominciato, ovvero non abbia ne' termini sovra stabiliti o prorogati, compito l'inventario, s'intenderà aver accettata puramente e semplicemente l'eredità.

1016. Terminato l'inventario avrà altri tre mesi da computarsi dal giorno del compimento del medesimo per deliberare sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità, trascorsi i quali senza che abbia

deliberato, si avrà per erede col benefizio dell'inventario.

1017. Qualora si tratti di erede, il quale non sia nel possesso reale dell'eredità, e non siasi in essa immischiato, essendovi instanze contro di lui promosse, i termini come sovra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare, non comincieranno a decorrere che dal giorno, che sarà fissato dal Tribunale.

Ove poi non esistano instanze contro di lui promosse, conserverà sempre il diritto a fare l'inventario, finchè il tempo per accettare o ripudiare non è prescritto.

1018. Durante i termini, come sovra conceduti per fare l'inventario e per deliberare, l'erede non può essere costretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui.

1019. I minori e gli interdetti non s'intenderanno decaduti dal benefizio d'inventario, salvo al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età od alla cessazione dell'interdizione, qualora non siensi entro tal tempo conformati alle disposizioni della presente sezione; senza pregiudizio però del diritto de' creditori, ed altri interessati nell'eredità di essere soddisfatti dei loro crediti sino a concorrenza dei beni ereditari dopo il trascorso dei termini per far l'inventario e per deliberare, portati dagli articoli precedenti, da computarsi dal giorno del decreto che sarà emanato dal Tribunale sul ricorso dei creditori.

1020. Se si trovano nell'eredità oggetti, che non si possano conservare, o la cui conservazione importi grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi giudizialmente autorizzare a procedere nel modo che il Tribunale giudicherà più conveniente alla vendita de' medesimi, senza che da ciò si possa indurre, che egli abbia accettata l'eredità.

1021. Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza de' termini avanti stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente sino a tal tempo sono a carico dell'eredità.

1022. L'erede colpevole di aver occultato o di avere scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario alcuni effetti appartenenti all'eredità, è decaduto dal benefizio dell'inventario.

1023. L'effetto del benefizio dell'inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ad esso pervenuti, ed inoltre che possa liberarsi dal pagamento de' debiti col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatari.

Che non sieno confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di pretendere il pagamento de' suoi crediti.

1024. L'erede beneficiato ha l'obbligo di amministrare i beni ereditari, e dee render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Non può essere costretto al pagamento coi proprj beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme, di cui egli si trovi contabile. Egli non è tenuto, che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

1025. I creditori o legatari potranno far prefiggere un termine all'erede per il rendimento del conto predetto.

1026. L'erede cui sarebbe dovuta la legittima, qualora non curi di fare l'inventario, perde il diritto di far ridurre le donazioni, ed i legati fatti ad altri, che a' suoi coeredi.

1027. L'erede beneficiato non può, sotto pena di decadere dal benefizio d'inventario, vendere gli immobili, se non nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura per le esecuzioni sopra tali sorta di beni; il prezzo sarà pagato ai creditori secondo l'ordine de' loro privilegi ed ipoteche.

1028. Finchè siano trascorsi anni cinque dalla dichiarazione portante accettazione col benefizio d'inventario, l'erede non può sotto la stessa pena vendere i beni mobili dell'eredità, se non previa autorizzazione giudiziale e col mezzo dei pubblici incanti nella forma stabilita dalle leggi per l'esecuzione sui mobili: trattandosi però di rendite

sul debito pubblico, ancorchè inscritte semplicemente al portatore, la vendita si eseguirà nel modo che sarà determinato dal Tribunale: trascorso il suddetto termine potrà vendere i beni mobili senza alcuna formalità purchè lo faccia senza frode.

1029. Se così lo richiedono i creditori, od altri aventi interesse, l'erede dee prestare idonee cautele pel valore de' beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili, e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento de' creditori ipotecari; mancando egli di darle, il Tribunale provvederà per la sicurezza degli interessati.

1030. Se vi sono opposizioni per parte de' creditori od altri interessati significate all'erede beneficiato, egli non può pagare che secondo l'ordine, ed il modo determinati dal Tribunale.

Se non vi sono opposizioni, trascorso un mese dalla pubblicazione, di cui nell'art. 1010, ovvero dal compimento dell'inventario, se la detta pubblicazione vi fu anteriore, l'erede beneficiato paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano.

1031. I creditori non opponenti, i quali non si presentano che dopo la liquidazione dei conti, e dopo il pagamento del residuo, hanno soltanto regresso contro i legatari.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni da computarsi dal giorno della liquidazione del conto, e del pagamento della residua somma.

1032. Le spese dell'apposizione de' sigilli, se furono apposti, quelle dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

1033. Se l'erede avrà litigato senza giusto fondamento, dovrà essere condannato in proprio nelle spese della lite.

SEZIONE IV.

Delle eredità giacenti.

1034. Quando spirati i termini prefissi dagli articoli 1014 e 1016 per fare l'inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che riclami un'eredità, o che non sia noto l'erede, o che gli eredi certi vi abbiano rinunciato, questa eredità si reputa giacente.

1035. Il Tribunale di Prefettura, nel cui distretto si è aperta la successione, deputa un curatore sull'istanza delle persone interessate, o sulla richiesta dell'Avvocato fiscale.

1036. Il curatore di un'eredità giacente è tenuto prima di tutto di farne constare lo stato per mezzo di un inventario: ne esercita, e promuove le ragioni: risponde alle istanze promosse contro la stessa, e l'amministra coll'obbligo di versare il contante, che si ritrova nell'eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili, o degli sta-

bili venduti, nella cassa de' depositi giudiziari, e ciò per la conservazione dei diritti, e coll'obbligo di rendere conto a chi sarà di ragione.

1037. Le disposizioni della sezione terza del presente capo sopra le forme dell'inventario, sul modo di amministrazione, e sul rendimento dei conti per parte dell'erede beneficiato, sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.

CAPO III.

Delle divisioni.

1038. Nessuno può essere astretto a rimanere in comunione, e si può sempre domandare la divisione, non ostante qualunque proibizione, o convenzione in contrario.

Ciò non di meno, quando gli eredi instituiti fossero tutti, od alcuno di essi minori d'età, il testatore potrà proibire la divisione della eredità tra essi fino trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. Il Tribunale però, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, potrà tuttavia permetterla.

Egualmente si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato. Questa convenzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anni, ma può essere rinnovata.

1039. Può domandarsi la divisione quand'anche alcuno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditari, se però non vi è stato un atto di divisione, o un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

1040. L'azione per la divisione riguardo ai coeredi minori od interdetti può essere promossa dai loro tutori, o curatori a ciò specialmente autorizzati da un Consiglio di famiglia, e per i minori soggetti alla patria podestà, dal padre.

Le donne maritate non possono promuovere la divisione senza il consenso del marito, ed in difetto, senza l'autorizzazione del Giudice: quanto ai minori emancipati sarà necessario il consenso del padre o dell'avo emancipante, ed in loro mancanza, l'assistenza del curatore, previa l'autorizzazione di un Consiglio di famiglia: l'assistenza del curatore e l'autorizzazione del Consiglio di famiglia sono egualmente necessarie per il minore abilitato.

Riguardo ai coeredi assenti, l'azione spetta alle persone che sono state messe in possesso.

1041. Se tutti gli eredi sono presenti, ed in età maggiore, la divisione può farsi in quella forma, e con quell'atto che le parti interessate crederanno conveniente, conformandosi però alle disposizioni contenute nel titolo *Delle obbligazioni*, capo *Della prova delle obbligazioni*.

1042. Potranno farsi le divisioni all'amichevole anche nel caso che vi siano interessati minori, od

interdetti, ovvero assenti, qualora ne' beni di questi fossero stati immessi i loro parenti.

A queste divisioni però, ove sianvi interessate le suddette persone, dovranno premettersi le stime de' beni fatte da periti nominati d'accordo, o in difetto dal Giudice, e le divisioni dovranno essere approvate dal Tribunale di Prefettura del luogo ove si è aperta la successione, previo l'avviso del Consiglio di famiglia pe' minori, od interdetti, nei casi in cui non esista il padre od avo, e sentito sempre il pubblico Ministero. Senza queste solennità la divisione amichevole sarà considerata provvisoria.

1043. Se fra i coeredi, anche quando non vi sono minori, interdetti, od assenti, non si possa convenire per una divisione amichevole, questa verrà fatta in giudicio secondo le regole qui appresso indicate.

1044. Ove la divisione non sia riuscita ne' modi, di cui agli articoli precedenti, l'azione per la divisione, e le controversie che fra i condividenti insorgessero nel corso delle operazioni, od in esecuzione della stessa divisione, e quelle pure che fossero dirette a rescinderla, sono sottoposte alla cognizione del Tribunale di Prefettura del luogo ove si è aperta la successione.

Davanti a questo Tribunale si procede alle licitazioni, ed incanti. Potrà tuttavia il Tribunale, secondo le circostanze, richiedere a quest'effetto un altro Tribunale, od anche delegare un Giudice di mandamento.

1045. Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo di intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso Tribunale pronuncia come nelle cause sommarie, oppure essendovi luogo, nomina uno degli Assessori per le operazioni della divisione, e decide le contestazioni sopra la relazione del medesimo.

1046. La stima degli immobili si fa per mezzo di periti scelti dai condividenti, o in difetto nominati d'ufficio.

Il processo verbale dei periti dee presentare le basi della stima, debbe indicare, se l'effetto stimato possa comodamente dividersi, ed in qual maniera, e finalmente in caso di divisione dee fissare ciascuna delle parti che si possono fare, ed il loro valore.

1047. La stima dei mobili, quando non ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, dee farsi a giusto prezzo da persone esperte, e senza lasciare luogo ad accrescimento.

1048. Ciascuno de'coeredi può chiedere in natura la sua parte de' beni mobili ed immobili dell'eredità; non di meno se vi fossero creditori, che avessero sequestrati i mobili, o che vi si opponessero, o se il maggior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili saranno venduti pubblicamente nelle solite forme.

1049. Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne farà la vendita ai pubblici incanti.

Quando però le parti sieno tutte in età maggiore, e vi consentano, la vendita potrà farsi mediante licitazione tra i condividenti: potranno essi pure consentire che la licitazione o gli incanti seguano avanti un notaio eletto di comune accordo.

1050. I patti, e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai dividenti, saranno stabiliti dal Tribunale.

1051. Dopo la stima, e la vendita se ebbe luogo, de' mobili ed immobili, il Tribunale o l'Assessore nominato rimettono le parti avanti ad un notaio da esse eletto, o nominato d'ufficio, quando esse non si accordino nella scelta.

Avanti a questo si procede ai conti, che i condividenti si dovessero rendere, ed alla formazione dello stato attivo e passivo dei beni, a quella delle rispettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno de' condividenti.

1052. Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole, che saranno stabilite in appresso, conferisce tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore.

1053. Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi, ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura.

1054. Fatte le prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gli eredi, o le stirpi condividenti.

1055. Nella formazione, e composizione delle parti, ossiano quote, si debbe evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi, e di recare danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e debbesi fare in modo, che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti della stessa natura, e valore.

1056. L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente o in rendite, o in danaro.

1057. Le quote si formano da uno dei coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione; in caso contrario si formano da un perito, che si nomina dall'Assessore.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

1058. Prima di procedere all'estrazione delle quote ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi riclami contro la formazione delle medesime.

1059. Le norme prescritte per la divisione delle masse da ripartirsi, si osservano egualmente nelle suddivisioni da farsi tra le stirpi condividenti.

1060. Se nelle operazioni commesse ad un notaio insorgono contestazioni, il notaio stenderà

processo verbale delle opposizioni, ed allegazioni rispettive delle parti, quindi le rimetterà avanti l'Assessore nominato per la divisione; nel resto si procederà secondo le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile.

1061. Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra questi vi sono interdetti, o minori d'età, ancorchè emancipati od abilitati, e che non abbia avuto luogo la divisione in conformità dell'articolo 1042, questa dee farsi giudizialmente, e secondo le norme prescritte negli articoli 1044 e seguenti sino al precedente articolo inclusivamente: se vi sono più minori, i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si dee dare a ciascuno di loro un tutore speciale, e particolare.

1062. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell'antecedente articolo, non può esser fatto che giudizialmente colle formalità prescritte per l'alienazione dei beni de' minori.

La semplice licitazione non è ammessa.

1063. Le divisioni fatte in conformità delle regole sovra stabilite rispettivamente ne' casi contemplati nell'art. 1061, sia da padri pe' loro figli minori soggetti alla loro podestà, sia da tutori, sia da minori emancipati, od abilitati debitamente assistiti, sia in nome degli assenti, o non presenti, sono definitive; se non sono state osservate le regole sovra prescritte, le divisioni non sono che provvisionali.

1064. Qualunque persona ancorchè parente del

defunto, che non sia fra i coeredi, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all'eredità, può essere esclusa dalla divisione da uno o più coeredi, con rimborsare ad essa il prezzo della cessione.

1065. Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciascuno de' condividenti i documenti relativi agli effetti speciali, che loro sono pervenuti.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli a coloro fra i suoi condividenti, che vi avranno interesse, ogniqualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intiera eredità si consegneranno a colui, che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll'obbligo di somministrarli ai condividenti ad ogni loro domanda.

Se vi è difficoltà nella scelta, essa verrà determinata dall'Assessore nominato.

1066. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode dei loro diritti, possono opporsi affinchè non vi si proceda, se non col loro intervento, e possono intervenirvi a loro spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso, in cui si fosse eseguita senza di essi, ed in pregiudizio di una opposizione, che avessero fatto.

CAPO IV.

Della collazione, e della imputazione.

1067. Il figlio, o discendente venendo alla successione, ancorchè con benefizio d'inventario, insieme co' suoi fratelli, o sorelle, o discendenti di questi, dee conferire a'suoi coeredi tutto ciò ch'egli ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente, che indirettamente, eccettuato il caso, che il donante abbia altrimenti disposto.

1068. Ancorchè nel caso preveduto dall'articolo precedente, il figlio, o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, egli non può ritenere la donazione a lui fatta, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione.

1069. L'erede che rinuncia alla successione può tuttavia ritenere la donazione, o dimandare il legato a sè fatto fino alla concorrenza della quota disponibile.

1070. Le donazioni fatte al discendente di colui che si ritrova successibile al tempo in cui si apre la successione sono sempre considerate come fatte colla dispensa dalla collazione.

L'ascendente succedendo al donante non è tenuto di conferirle.

1071. Similmente il discendente succedendo per ragion propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè avesse accettata l'eredità di questo.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, dee conferire quello che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne avesse ripudiata l'eredità.

1072. Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

1073. È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e corredo delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, procurargli un uficio, o stabilimento qualunque, e soddisfare a' suoi debiti.

Se il dotante avrà pagata la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia sarà soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito.

1074. Tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria, e salvo quanto viene prescritto all'art. 1092.

1075. Non si debbono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, di educazione, di istru-

zione, le spese ordinarie di corredo, quelle per nozze, e regali d'uso.

1076. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili, che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè tali convenzioni non contenessero al momento che vennero fatte alcun indiretto vantaggio.

1077. Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto, ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico.

1078. L'immobile, che è perito per caso fortuito, e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

1079. I frutti, e gl'interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti, che dal giorno in cui si è aperta la successione.

1080. La collazione non è dovuta che dal discendente coerede al suo coerede secondo l'art. 1067. Essa non è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatari, nè ai creditori ereditari, salvo che vi sia disposizione contraria del donante, o testatore, e salvo quanto è prescritto nell'art. 1092.

Il donatario perciò, o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzione disponibile.

1081. La collazione si fa o col presentare la cosa in natura, o coll'imputarne il valore nella porzione dovuta, a scelta del donatario.

1082. Quando il donatario d'un immobile lo ha alienato od ipotecato prima dell'apertura della successione, la collazione non si fa se non coll'imputazione.

1083. La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

1084. In tutti i casi debbesi dar credito al donatario delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo della divisione.

1085. Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie, che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia migliorata.

1086. Il donatario dal suo canto è tenuto per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa e negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile.

1087. Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati in conformità de' tre articoli precedenti.

1088. Quando la donazione fatta ad un discendente successibile sia di uno stabile e con dispensa dalla collazione, se la donazione eccede la quota disponibile, il donatario dovrà conferire l'immobile

in natura, o potrà ritenerlo per intiero, secondo le regole stabilite negli articoli 735 e 736.

1089. Il coerede conferendo un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme, che gli sono dovute per ispese e miglioramenti.

1090. La collazione de'mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del valore che i medesimi avevano al tempo della donazione, giusta la stima annessa all'atto della donazione stessa, ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo, e senza dar luogo ad aumento.

1091. La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro, che si trova in effettivo nell'eredità.

In caso che tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro cedendo sino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, ed in mancanza di questi in immobili ereditari.

1092. Non ostante il disposto dagli articoli 1074 e 1080 il donatario o legatario avente diritto ad una porzione legittima, il quale domandi la riduzione delle disposizioni fatte a favore di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile, dee imputare nella sua porzione legittima le donazioni e legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa però non avrà effetto a pregiudizio del donatario anteriore.

Ogni altra cosa, che secondo le regole superiormente stabilite va esente dalla collazione, va pure esente dall'imputazione.

CAPO V.

Del pagamento dei debiti.

1093. I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti dell'eredità, secondo la misura, e nel modo stabilito dal testatore.

1094. Quando il defunto non abbia testato, o non abbia fatto ripartimento dei debiti, e pesi ereditari, i coeredi vi contribuiscono in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

1095. Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca speciale di una prestazione di rendita redimibile, può esigere che da tali prestazioni sieno affrancati e resi liberi gl'immobili prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie: se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato dee stimarsi colle medesime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili; si detrae dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione.

L'erede, nella cui quota cade questo fondo, è egli solo incaricato della prestazione medesima, ed è in dovere di guarentire i coeredi.

1096. Gli eredi sono tenuti a'debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intiero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i coeredi in ragione della tangente, per cui essi debbono contribuire.

1097. Il coerede che in forza dell' ipoteca ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi, fuorchè per quella parte, che ciascheduno di essi dee personalmente sostenere, quand'anche il coerede che ha pagato il debito si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori; il coerede conserverà per altro la facoltà di richiedere il pagamento del credito a lui personale, non altrimenti che qualunque altro creditore, deducendo la parte, che lo riguarda come coerede.

1098. In caso d' insolvibilità di un coerede la sua tangente del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

1099. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell'erede: non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione, se non otto giorni dopo aver fatta l'intimazione di questi titoli alla persona, od al domicilio dell'erede.

1100. I creditori dell'eredità ed i legatari pos-

sono domandare in qualunque caso e contro qualunque creditore la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede.

1101. Questo diritto però non si può più esercitare, quando vi è novazione del debito del defunto coll'aver accettato l'erede per debitore.

1102. Il diritto di separazione si conserva sugli immobili della successione mediante l'iscrizione del privilegio presa entro il termine utile fissato nel titolo *Dei privilegi e delle ipoteche*; quanto ai mobili si prescrive col termine di tre anni, e può esercitarsi soltanto finchè sono posseduti dall'erede.

1103. I creditori di un erede non sono ammessi a dimandare la separazione dei patrimoni contro i creditori dell'eredità.

1104. Il legatario particolare non è tenuto di pagare i debiti ereditari, salva però ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato, e salvo altresì il diritto di separazione, di cui sopra; ma il legatario che avrà estinto il debito, di cui era gravato il fondo legato, entrerà nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

CAPO VI.

Degli effetti della divisione, e della garantìa delle quote.

1105. Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, o a lui pervenuti per licitazione, e non avere giammai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

1106. I coeredi si debbono vicendevolmente garantìa per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garantìa non ha luogo se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione: cessa inoltre se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

1107. Ciascun coerede è personalmente obbligato a proporzione della sua quota ereditaria a fare indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi si trova insolvibile, la tangente, per cui egli è tenuto, debbe essere egualmente ripartita tra la persona guarentita, e tutti i coeredi solvibili.

1108. La garantìa della solvibilità del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni consecutivi alla divisione.

Non vi è pure luogo a garantìa per la insolvibilità del debitore, quando questa è sopravvenuta soltanto dopo essersi fatta la divisione.

CAPO VII.

Della rescissione in materia di divisione.

1109. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì avere luogo la rescissione quando uno dei coeredi prova di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice ommessione di un oggetto della eredità non fa luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento all'atto di divisione.

1110. L'azione di rescissione si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta, e di transazione, od in qualunque altra maniera.

Ma dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali, che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite cominciata.

1111. La detta azione non è ammessa contro una

vendita di diritto ereditario fatta senza frode ad uno de' coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi, o da uno di essi.

1112. Per riconoscere se vi sia stata lesione si fa eseguire la stima degli oggetti giusta il loro stato e valore al tempo della divisione.

1113. Quegli contro cui è diretta l'azione di rescissione può troncare il corso alla medesima, ed impedire una nuova divisione, dando all'attore il supplimento della sua porzione ereditaria o in danaro, o in natura.

1114. Il coerede, che ha alienato la sua porzione in tutto o in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

CAPO VIII.

Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti fra i loro discendenti.

1115. Il padre e la madre, e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra i loro figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

1116. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi, o per testamento, colle stesse formalità,

condizioni e regole prescritte per le donazioni, e per i testamenti.

Le divisioni fatte tra vivi non potranno comprendere che i beni presenti.

1117. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge.

1118. Sarà interamente nulla la divisione la quale non è stata fatta tra tutti i figli che esistevano al tempo della morte, e fra i discendenti dei figli predefunti.

Tanto i figli o i discendenti, che non vi ebbero parte, quanto quelli, tra' quali venne fatta la divisione, potranno provocarne una nuova.

1119. La divisione fatta dall'ascendente potrà impugnarsi nel caso in cui risultasse dalla medesima o dalle altre disposizioni fatte dall'ascendente, che alcuno di quelli fra i quali sono stati divisi i beni si trovasse leso nella porzione legittima. Se la divisione è fatta per atto tra vivi, potrà altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto, in conformità dell'art. 1109.

1120. Il figlio, che per alcuna delle cause espresse nell'antecedente articolo impugni la divisione fatta dall'ascendente, dovrà anticipare le spese della stima, e succumbendo nel giudicio definitivo sarà condannato nelle spese medesime non che in quelle della lite.

TITOLO V.

DELLE DONAZIONI TRA VIVI

1121. La donazione tra vivi è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

1122. È donazione anche la liberalità fatta o per riconoscenza, o in contemplazione dei meriti del donatario, o per ispeciale rimunerazione, e quella pure per cui s'imponga qualche peso al donatario.

CAPO I.

Della forma delle donazioni tra vivi.

1123. Tutte le donazioni tra vivi debbono essere fatte per pubblico istromento; esse debbono essere omologate dal Prefetto del Tribunale di Prefettura del domicilio del donante; quelle però che non eccederanno la somma od il valore di lire mille potranno omologarsi dal Giudice di Mandamento.

Le donazioni non fatte per pubblico istromento o non omologate sono nulle.

1124. L'omologazione può aver luogo nell'atto stesso della donazione, o per un atto posteriore alla medesima.

Il donante dovrà a quest'effetto comparire personalmente avanti il Prefetto del Tribunale, o chi ne fa le veci, o il Giudice rispettivamente; trattandosi di sudditi abitanti fuori dello Stato, essi potranno comparire per mezzo di procuratore deputato per mandato speciale.

Il Prefetto ed il Giudice rispettivamente dovranno prima d'interporre il decreto di omologazione non solamente esplorare la volontà del donante, ma altresì accertarsi che egli non muovasi a donare per qualche artifizio, seduzione, od inganno.

Se la donazione sia fatta da una donna, dovranno inoltre sentirsi prima dell'omologazione due parenti della donante, e in difetto, due amici della famiglia della medesima.

1125. L'omologazione non può interporsi dal Prefetto o dal Giudice, il quale per ragione d'attinenza non potrebbe proferire sentenza in giudicio tra il donante e il donatario: non potendosi per tal motivo interporre l'omologazione dal Giudice, essa spetterà al Prefetto o a chi ne farà le veci.

1126. Sono eccettuate dall'obbligo dell'omologazione le donazioni fatte a contemplazione di un

certó e determinato matrimonio, e prima di esso, a favore degli sposi o della loro prole.

Riguardo però alle donazioni fatte da donne, la dispensa dall'obbligo della omologazione non ha luogo se non per le donazioni fatte a titolo di dote od accrescimento di essa in favore di discendenti della donante, di sorelle, o di discendenti da fratelli o sorelle della medesima, e per le donazioni fatte dalla sposa a titolo di lucro nuziale in favore dello sposo pel caso di sopravvivenza di questo, che non eccedano la metà della dote in proprietà quando non vi sia prole dal matrimonio, ed in usufrutto ove questa esista.

1127. La donazione tra vivi non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui sarà stata accettata in termini espressi.

L'accettazione potrà esser fatta o nell'atto stesso, o con un posteriore instromento, prima però della morte del donante; ma in quest'ultimo caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto di accettazione.

1128. Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione dovrà essere fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura fatta per pubblico instromento esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà in generale di accettare le donazioni che gli fossero state, o potessero essergli fatte.

1129. La donna maritata non potrà accettare

una donazione senza il consenso del marito, e nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale in conformità di ciò che è disposto negli articoli 130 e 134.

1130. La donazione fatta ad un minore non emancipato, nè abilitato all'amministrazione dei propri beni, o ad un interdetto, dovrà essere accettata da quello a cui spetti la patria podestà, ovvero dal tutore, in conformità degli articoli 338, 339, 340 e 392.

La madre, benchè sia ancora in vita il padre, e gli altri ascendenti, benchè siano ancora in vita i genitori, potranno altresì accettare la donazione fatta al minore quantunque non ne siano tutori; ma sarà in tali casi necessaria l'autorizzazione di un Consiglio di famiglia: le donazioni in favore dei nascituri di una certa determinata persona vivente, saranno egualmente accettate dal padre, dall'avo, dalla madre, o da qualunque altro degli ascendenti.

Il minore emancipato, od abilitato potrà accettare la donazione col consenso del padre, ovvero coll'assistenza della madre, o di uno degli altri ascendenti, ed in difetto dei medesimi, del curatore.

1131. Il figlio di famiglia maggiore non può accettare una donazione, sulla quale competa l'usufrutto legale al padre od all'avo, senza il consenso di quello di essi alla cui podestà è soggetto, ed ove questi vi si rifiuti, potrà accettarla coll'autorizzazione del Tribunale.

1132. La donazione fatta ad un sordo-muto sarà accettata nel modo stabilito per le successioni.

Lo stesso si osserverà per le donazioni fatte a favore di corpi e persone morali contemplati nell'art. 25.

1133. La donazione debitamente accettata ed omologata sarà perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intenderà trasferita nel donatario senza la necessità di formale tradizione.

Le donazioni fatte a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, e prima di esso, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi, e della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione.

1134. Quando si farà donazione di beni suscettibili d'ipoteche, la trascrizione degli atti contenenti la donazione, e l'accettazione, non che la notificazione dell'accettazione, che si fosse fatta con atto separato, come pure del decreto di omologazione, dovrà eseguirsi negli uffici delle ipoteche del circondario, in cui sono situati i beni.

1135. Sinchè non è eseguita la trascrizione, la donazione non ha alcun effetto in pregiudizio dei terzi, eccettuati però coloro, che hanno l'obbligo di far seguire la trascrizione, e gli aventi causa da essi, ed eccettuati pure gli aventi causa a titolo gratuito dal donante.

1136. La trascrizione dovrà farsi eseguire dalle persone che avessero accettata per altri la dona-

zione, od avessero prestato il loro consenso, od assistenza all'accettazione.

Il donatario qualunque egli sia potrà farla eseguire senza che egli abbia bisogno di alcuna autorizzazione, consenso od assistenza.

1137. I minori, gl'interdetti, le donne maritate, e qualsivoglia altro donatario non saranno restituiti in intiero per la mancanza di accettazione, o trascrizione delle donazioni, salvo solo ad essi il regresso, ove competa, contro i tutori, mariti, amministratori, ed altre persone, cui incumbe l'obbligo dell'accettazione, e di far seguire la trascrizione.

1138. La donazione tra vivi non potrà comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, sarà nulla riguardo a questi.

1139. Le donazioni di tutti i beni presenti non sussisteranno, se i donanti non si riserveranno l'usufrutto, o qualche porzione discreta pel sovvenimento ai loro bisogni, e per poter testare.

1140. Sarà nulla qualunque donazione sotto condizioni impossibili, contrarie alle leggi, od ai buoni costumi.

1141. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

1142. Sarà parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli che esistevano al tempo della donazione, o che fossero espressi sia nell'atto

di donazione, sia in uno stato alla medesima annesso.

1143. Nel caso in cui il donante si sia riservata la libertà di disporre di un oggetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale effetto, od una tale somma apparterrà agli eredi del donante, non ostante qualunque clausula, o stipulazione in contrario.

1144. Gli articoli 1138, 1141 e 1142 non si applicano alle donazioni, delle quali è fatta menzione nel capo V del presente titolo.

1145. Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido, se non per quelle che saranno specificate con indicazione del loro rispettivo valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, e dal notaio, ed anche dal donatario, o da chi accetterà per esso, se intervengono all'atto, e tale nota sarà unita alla minuta originale della donazione.

1146. Il donante potrà stipulare la riversibilità degli effetti donati, tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario, e suoi discendenti.

Questo diritto non potrà stipularsi che a benefizio del solo donante.

1147. Il diritto di riversibilità produrrà l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso, ed ipoteca, a riserva però dell'ipoteca

della dote, e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti, ed ipoteche.

1148. Nelle donazioni tra vivi non sono permesse le sostituzioni, se non ne' casi e ne' limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non sarà di alcun pregiudicio alla validità della donazione.

1149. È permesso al donante, ancorchè non si tratti di donazione universale contemplata nell'art. 1139, di riservare a suo vantaggio, e dopo di lui anche a vantaggio di uno, o più altri, non però successivamente, l'uso, o l'usufrutto de' beni donati tanto mobili, che immobili.

1150. Quando la donazione di cose mobili sia stata fatta con riserva d'usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura nello stato in cui saranno, ed avrà azione contro il donante o suoi eredi per gli effetti non più esistenti sino alla concorrenza del valore, che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione.

CAPO II.

Della capacità di disporre e di ricevere per donazione tra vivi.

1151. Non può donare per atto tra vivi

Chi non può far testamento:

Il prodigo interdetto, sin dal giorno in cui fu promosso il giudicio d'interdizione, ed il minore sebbene abilitato, salvo nel loro contratto di matrimonio per le doti e lucri convenzionali, con che i lucri non eccedano la metà della dote, ed intervengavi l'assistenza, consenso od autorizzazione del padre, o tutore rispettivamente, e l'avviso del Consiglio di famiglia ne' casi in cui è richiesto per gli sponsali; eccedendo i lucri tal limite non saranno valevoli per l'eccedente, salvo mediante un'autorizzazione giudiziale:

La donna maritata, senza l'assistenza, od il consenso speciale del marito, ovvero senza la previa autorizzazione del Tribunale secondo le regole stabilite negli articoli 130 e 134, e salvo pure ciò che è stabilito negli articoli 1124 e 1126 riguardo all'omologazione sia delle donazioni fatte dalle donne in generale, sia in particolare di quelle da esse fatte a contemplazione di matrimonio.

1152. L'autorizzazione del Tribunale, di cui nell'ultimo alinea del precedente articolo, dovrà pure

intervenire, qualora la donazione fatta dalla donna maritata riguardasse i parenti del marito sino al terzo grado inclusivamente.

1153. Non possono acquistare per donazione tra vivi gl' incapaci di ricevere per testamento, anche sotto il nome d'interposte persone, ne' casi e nei termini contemplati nel titolo *Delle successioni testamentarie*, capo *Della capacità di disporre, e di ricevere per testamento.*

1154. Qualunque donazione tra vivi a vantaggio di una persona incapace sarà nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso.

L'incapacità risultante dalla perdita dei diritti civili, o del godimento di essi incorsa in forza di una sentenza di condanna, anche proferita in contumacia, renderà egualmente nulla la donazione, benchè l'incapacità esistente al tempo della medesima fosse cessata al tempo dell'accettazione.

CAPO III.

Della riduzione delle donazioni tra vivi.

1155. Le donazioni tra vivi anche fatte a contemplazione di matrimonio agli sposi, ed ai figli nascituri, vanno soggette a riduzione, quando al tempo della morte del donante si riconoscano eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre

lo stesso donante, secondo le norme stabilite nel titolo *Delle successioni testamentarie*, capo *Della porzione di cui si può disporre*, ec.

Le regole che sono prescritte nell'art. 728 e negli articoli 730 e seguenti della stessa sezione per la riduzione delle disposizioni testamentarie, si osservano anche per la riduzione delle donazioni tra vivi.

1156. La riduzione delle donazioni tra vivi non può essere domandata che da quelli, a vantaggio de' quali la legge ha stabilita la riserva della legittima, da' loro eredi, o aventi causa.

I donatari, i legatari, i creditori del defunto non possono domandare tal riduzione, nè approfittarne.

1157. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni tra vivi, se non dopo aver esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie, e qualora vi sia luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dall' ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

1158. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia stata giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno, ed in difetto dal giorno della domanda.

1159. Gl' immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.

1160. L'azione per la riduzione, o per la rivendicazione, potrà promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatari nella maniera medesima e collo stesso ordine, con cui potrebbe essere proposta contro i donatari medesimi, e previa l'escussione dei loro beni. Quest'azione dovrà promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

CAPO IV.

Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi.

1161. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata, che per non adempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per causa d'ingratitudine, o per sopravvenienza di figli.

1162. In caso di rivocazione per non adempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante liberi da carico, ed ipoteca qualunque imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti, che avrebbe contro il medesimo donatario.

1163. La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine, che ne' seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante:

Se siasi renduto colpevole verso di lui di sevizie, delitti, od ingiurie gravi:

Se neghi ad esso gli alimenti.

1164. La rivocazione per non adempimento delle condizioni, o per causa d'ingratitudine non avrà mai luogo di pien diritto.

1165. La domanda di rivocazione per ingratitudine dovrà essere proposta entro l'anno computabile dal giorno del fatto attribuito dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia.

Questa rivocazione non potrà dimandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, fuorchè l'azione in quest'ultimo caso fosse stata proposta dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

1166. Copia della domanda di rivocazione per causa d'ingratitudine sarà presentata al Conservatore delle ipoteche, il quale ne iscriverà l'estratto in margine alla trascrizione della donazione ordinata nell'art. 1134.

1167. La rivocazione per ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche, nè ad altri carichi reali, che egli avesse imposti sugli stessi beni donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla iscrizione, di cui nell'articolo antecedente.

Nel caso di rivocazione il donatario sarà condannato a restituire il valore delle cose alienate,

avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti da computarsi dal giorno della medesima.

1168. Le donazioni a contemplazione di certo e determinato matrimonio non saranno rivocabili per causa d'ingratitudine.

1169. Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli, o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore sieno le dette donazioni, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero reciproche, o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona, fuorichè dai coniugi stessi l'uno all'altro, sono rivocate di pien diritto per la sopravvenienza di un figlio legittimo e naturale del donante, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione.

Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti opera anche la risoluzione della donazione fatta dall'altro.

1170. Questa rivocazione avrà luogo ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

1171. La donazione sarà parimente rivocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo avesse lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvenienza del figlio, senza però che il donatario sia tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura

essi sieno, se non dal giorno della domanda giudiziale per rientrare nel possesso dei beni donati.

1172. I beni compresi nella donazione rivocata di pien diritto ritorneranno nel patrimonio del donante liberi da qualunque peso ed ipoteca che provenga dal donatario, e non potranno restar obbligati se non in sussidio per la restituzione della sola dote della moglie del donatario stesso, esclusi gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali.

1173. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere, ed avere di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, tanto prima, che dopo la morte del figlio, per la cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione.

1174. Qualunque clausula o convenzione, con cui il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvenienza di figli, sarà nulla, e non produrrà alcun effetto, salvo che si tratti di rinuncia apposta ad una donazione fatta a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, ed anteriormente al medesimo, nel qual caso però non saranno pregiudicati i figli del donante nel diritto di domandarne la riduzione.

1175. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione rivocata per la sopravvenienza dei

figli, se non dopo il possesso di trent' anni, i quali non incomincieranno a decorrere che dal giorno della nascita dell'ultimo figlio del donante, benchè postumo, e ciò senza pregiudicio delle cause, che a termini di ragione interrompono, o sospendono la prescrizione.

CAPO V.

Delle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio agli sposi, ed ai figli nascituri dai medesimi, o dagli sposi rispettivamente tra essi.

1176. Il padre, e la madre, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli estranei potranno a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, purchè anteriormente al medesimo, disporre, non ostante quanto è stabilito nell'art. 1138, di tutto, o di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte tanto in favore dei detti sposi, che dei figli nascituri dal loro matrimonio, nel caso in cui il donante sopravvivesse allo sposo donatario.

Tale donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi, o di uno di essi, si presumerà sempre nel suddetto caso di sopravvivenza del donante fatta a favore dei figli, e discendenti nascituri dal matrimonio.

1177. La donazione, di cui nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto, che il donante non potrà più disporre a titolo gratuito degli effetti compresi nella donazione, eccetto che per piccole somme a titolo di ricompense, od altrimenti, se non si è riservata una più ampia facoltà di disporre.

1178. La donazione a contemplazione di matrimonio certo e determinato come sovra, potrà farsi cumulativamente dei beni presenti, e futuri in tutto, o in parte, coll'obbligo però di unire all'atto di donazione la nota dei beni mobili, e dei debiti e carichi del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario di ritenersi al tempo della morte del donante i beni presenti, rinunziando al soprappiù dei beni del donante.

1179. Se la nota menzionata nel precedente articolo, non fu unita all'atto di donazione dei beni presenti, e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare, o ricusare interamente la donazione; in caso di accettazione non potrà pretendere se non i beni, i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e carichi ereditari.

1180. Nelle donazioni a contemplazione di certo e determinato matrimonio, sia dei beni presenti, sia de' beni futuri, se il donante si sarà riservata la facoltà di disporre di uno fra gli oggetti ca-

denti nella donazione, o di una quota di essi, o di una certa e determinata somma da prendersi sui medesimi, ove il donatore non ne disponga, l'oggetto, la quota, o la somma riservata apparterranno al donatario.

1181. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto se il matrimonio non segue.

1182. La donazione fatta ad uno degli sposi dei beni futuri, o di parte dei beni, che il donante fosse per lasciare al tempo della sua morte, sarà senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario, ed alla sua discendenza.

1183. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi donazione reciprocamente, o l'uno dei due all'altro, di tutto ciò di cui è loro permesso di disporre per testamento, a norma delle regole contenute negli articoli 719 e seguenti, titolo *Delle successioni testamentarie*, sezione I del capo III, e salve, quanto alle donne ed ai minori, le modificazioni risultanti dagli articoli 1124, 1126 e 1151.

1184. Qualunque donazione dei beni presenti fatta tra sposi per contratto di matrimonio non s'intenderà fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa.

1185. La donazione de' beni futuri, o de' beni presenti e futuri fatta tra gli sposi per contratto

di matrimonio, o da un solo di essi, o reciprocamente, soggiacerà alle regole sovra stabilite rispetto a simili donazioni che loro venissero fatte da terze persone, eccetto che la medesima non sarà trasmissibile ai figli nati dal matrimonio, in caso di premorienza del coniuge donatario al coniuge donante.

1186. I coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà, nelle forme, e secondo le regole stabilite per tali atti.

CAPO VI.

Disposizioni particolari.

1187. Le disposizioni concernenti alle donazioni tra vivi non sono applicabili alle rinuncie che si fanno in occasione d'ingresso in religione. Le medesime avranno il loro effetto ancorchè fatte da minori, i quali saranno considerati come maggiori, purchè giunti all'età alla quale è loro permesso di far testamento.

In tali rinuncie potranno essere compresi anche i beni futuri che si acquistassero dal rinunciante sino al tempo della professione religiosa.

1188. Tali rinuncie cesseranno d'aver effetto, e s'intenderanno risolute, se il rinunciante fra i sei mesi che seguiranno la data della rinuncia non avrà vestito l'abito religioso.

Cesseranno ancora d'aver effetto, se il rinunciante non avrà emessi che voti temporari, qualora rientri nel secolo, nel termine portato dall'art. 715.

TITOLO VI.

DEI CONTRATTI O DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI IN GENERE

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

1189. Il *contratto* è una convenzione, mediante la quale una o più persone si obbligano, verso una o più persone, a dare, a fare o a non fare qualche cosa.

1190. Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

1191. È *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

1192. Quando ciascuna delle parti si assoggetta all'adempimento di qualche obbligazione, il contratto è *a titolo oneroso*.

Quando una delle parti procura all'altra un vantaggio gratuito, il contratto è *di beneficenza*.

1193. È contratto *di sorte*, quando l'equivalente consiste nel rimettere, tanto da una parte che dall'altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

1194. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l'oggetto del presente titolo.

Le regole particolari per determinati contratti sono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole particolari riguardanti le contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio.

CAPO II.

Delle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni.

1195. I requisiti per la validità di una convenzione sono:

Il consenso di colui che si obbliga;

La capacità di contrattare;

Una cosa determinata che formi il soggetto della convenzione;

Una causa lecita per obbligarsi.

SEZIONE I.

Del consenso.

1196. Il consenso non è valido se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza, o carpito con dolo.

1197. L'errore così di diritto, come di fatto non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa, che ne è il soggetto.

Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione.

1198. La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

1199. Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male considerabile e presente.

Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso, ed alla condizione delle persone.

1200. La violenza è una causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno dei contraenti, ma ancora quando lo fu verso

il marito, la moglie, o i discendenti o gli ascendenti dello stesso contraente.

1201. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, o altri ascendenti, o verso il marito, senza che siasi usata violenza, non basta per annullare il contratto.

1202. Un contratto non può più essere impugnato per causa di violenza, se, cessata la medesima, sia stato approvato, o espressamente o tacitamente, o siasi lasciato decorrere il tempo stabilito dalla legge per impugnarlo.

1203. Il dolo è una causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno dei contraenti sieno tali, che rendano evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe fatto il contratto.

Il dolo non si presume, e deve essere provato.

1204. La convenzione contratta per errore, violenza, o dolo non è nulla di pien diritto; essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o per la rescissione, nei casi e nei modi espressi nella sezione VII del capo V del presente titolo.

1205. La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti, o riguardo a determinate persone, come verrà dichiarato nella medesima sezione.

1206. Di regola generale nissuno può obbligarsi o stipulare in suo proprio nome fuorchè per se medesimo.

1207. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi

verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona; tale promessa però dà soltanto diritto ad un'indennità contro colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica, se il terzo ricusa di adempiere l'obbligazione.

1208. Si può egualmente stipulare a vantaggio di un terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione che si fa per se stesso, o in una donazione che si fa ad altri, senza pregiudizio però delle formalità prescritte per le donazioni ove ne sia il caso. Colui che ha fatta questa stipulazione non può più rivocarla se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare.

1209. Si presume che ciascuno abbia stipulato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

SEZIONE II.

Della capacità delle parti contraenti.

1210. Qualunque persona può contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

1211. Sono incapaci a contrattare nei casi espressi dalla legge

I minori,

Gl' interdetti,

Le donne maritate,

E generalmente tutti quelli cui la legge proibisce certi determinati contratti.

1212. I figli di famiglia anche maggiori, non possono, senza il consenso dell'ascendente sotto la cui podestà essi vivono, o senza l'autorizzazione del Tribunale, alienare nè ipotecare li beni immobili dei quali detto ascendente ha l'usufrutto o l'amministrazione.

1213. La nullità delle obbligazioni contratte contro il disposto dall'articolo precedente non può opporsi che dal figlio di famiglia o da' suoi eredi o dall'ascendente.

1214. Quanto ai contratti dei figli di famiglia che esercitano la mercatura si osserveranno le disposizioni relative contenute nelle leggi commerciali.

1215. Il minore, l'interdetto, la donna maritata e il figlio di famiglia non possono impugnare per causa d'incapacità le loro obbligazioni se non nei casi preveduti dalla legge.

Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore, dell' interdetto, della donna maritata o del figlio di famiglia, con cui esse hanno contrattato

SEZIONE III.

Dell'oggetto e della materia dei contratti.

1216. Qualunque contratto ha per oggetto una cosa che uno dei contraenti si obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare o non fare.

1217. Il semplice uso o il semplice possesso di una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.

1218. Le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione.

1219. L'obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.

La quotità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

1220. Le cose future possono essere oggetto di un'obbligazione.

Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, nè con quello della cui successione si tratta, nè con terzi, quantunque v'intervenisse il di lui consenso; salvo il disposto dall'art. 1187.

SEZIONE IV.

Della causa dei contratti.

1221. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa od illecita, non può avere alcun effetto.

1222. La convenzione non lascia di esser valida ancorchè la causa non sia espressa.

1223. La causa si presume sino a che non si provi il contrario da chi si è obbligato.

1224. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi o all'ordine pubblico.

CAPO III.

Degli effetti delle obbligazioni.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1225. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere rivocate che o per mutuo

loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede.

1226. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la sua natura.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni che consistono nel dare.

1227. L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna della medesima, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi verso il creditore.

1228. L'obbligo d'invigilare alla conservazione della cosa, sia che la convenzione abbia per oggetto soltanto l'utilità di una delle parti, sia che abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui, che ne è incaricato, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest'obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i cui effetti, a questo riguardo, sono spiegati nei rispettivi titoli.

1229. L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso legittimamente manifestato dai contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario e possessore di diritto il creditore, e fa che la cosa

resti a di lui pericolo, quantunque non ne sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a consegnarla; nel qual caso la cosa rimane a rischio di quest'ultimo.

1230. Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine convenuto, senza necessità di alcun atto.

1231. Gli effetti dell'obbligazione di dare o consegnare un immobile sono regolati nel titolo *Della vendita*, ed in quello *Dei privilegi e delle ipoteche.*

1232. Se la cosa, che taluno si è obbligato con atti successivi di dare o di consegnare a due persone, è puramente mobile, quella fra di esse cui ne fu dato il possesso reale, sarà all'altra preferita, e ne resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni di fare o di non fare.

1233. Le obbligazioni di fare o di non fare, in caso d'inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi.

1234. Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che si fosse fatto in contravvenzione all'obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregiudizio de' danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1235. Nel caso d'inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l'obbligazione a spese del debitore.

1236. Se l'obbligazione consiste nel non fare, quegli che vi contravviene è tenuto ai danni ed interessi per il solo fatto della contravvenzione.

SEZIONE IV.

Dei danni ed interessi per l'inadempimento delle obbligazioni.

1237. I danni ed interessi non sono dovuti che quando il debitore è in mora ad eseguire la sua obbligazione, o se la cosa che si è obbligato di dare o di fare non poteva essere data o fatta se non in un determinato tempo, quando il debitore lo ha lasciato trascorrere.

1238. Il debitore è condannato, se vi è luogo, al pagamento dei danni ed interessi, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione, quanto per il ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che l'inadempimento od il ritardo sia provenuto

da una causa estranea ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede.

1239. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

1240. I danni ed interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.

1241. Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento della obbligazione non derivi dal suo dolo.

1242. Nel caso ancora in cui l'inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta dal creditore, ed al guadagno di cui fu privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenzione.

1243. Quando la convenzione stabilisce che colui il quale mancherà di eseguirla debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può attribuirsi all'altra parte una somma maggiore o minore, eccetto che la medesima risultasse all'evidenza enormemente eccessiva, nel qual caso potrà il Giudice moderarla.

1244. Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono giammai, se non nella condanna a pagare gl' interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio, alle fideiussioni ed alle società.

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non dal giorno della domanda giudiziale, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbano di pien diritto decorrere.

1245. Gli interessi scaduti dei capitali non possono produrre interessi nè in forza di domanda fatta giudizialmente, nè in vigore di convenzione delle stesse parti.

Possono bensì gli interessi scaduti produrre interessi quando o per sostituzione all'antico debito di un altro debito di specie diversa, ovvero per mutazione della persona del debitore, o del creditore, gli interessi assumono la natura di capitale.

1246. Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni, ed i frutti maturati delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti, e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

SEZIONE V.

Dell'interpretazione delle convenzioni.

1247. Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè attenersi al senso letterale delle parole.

1248. Quando una clausula è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che nel senso per cui non ne potrebbe produrre alcuno.

1249. Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1250. Ciò che è ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

1251. Nei contratti si devono avere per apposte le clausule che sono d'uso, ancorchè non vi sieno espresse.

1252. Tutte le clausule delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intiero.

1253. Nel dubbio, la convenzione s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione.

1254. Per quanto sieno generali i termini, con

i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposto di contrattare.

1255. Quando in un contratto si è espresso un caso ad oggetto di spiegare un'obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termini di ragione può estendersi l'obbligazione istessa.

SEZIONE VI.

Degli effetti delle convenzioni riguardo ai terzi.

1256. Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti; esse non pregiudicano ai terzi, nè loro giovano, se non nel caso preveduto nell'art. 1208.

1257. Ciò non ostante i creditori possono esercitare tutti i diritti ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente inerenti alla persona.

1258. Possono pure in proprio nome impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni.

Trattandosi di atti a titolo oneroso la frode debbe risultare dal canto di entrambi i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.

Debbono però i creditori riguardo alle ragioni enunciate nel titolo *Delle disposizioni comuni alle successioni ec.*, ed in quello *Del contratto di matrimonio, e dei diritti rispettivi degli sposi*, conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

CAPO IV.

Delle diverse specie d'obbligazioni.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni condizionali.

§ I.

Della condizione in genere e delle sue diverse specie.

1259. L'obbligazione è *condizionale* quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendola in sospeso, finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in caso che l'evento succeda o non succeda.

1260. La *condizione casuale* è quella che dipende dal caso, e che non è in potere nè del creditore, nè del debitore.

1261. La *condizione potestativa* è quella che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una o dell'altra parte contraente di far succedere o d'impedire.

1262. La *condizione mista* è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti, e dalla volontà di un terzo.

1263. Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria ai buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla e rende nulla la convenzione da essa dipendente.

1264. La condizione però di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione.

1265. Qualunque obbligazione è nulla quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato.

1266. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

1267. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza che sia accaduto l'evento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempita; e non si ha per mancata se non quando siasi reso certo che l'evento non accadrà.

1268. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non succederà

in un dato tempo, questa condizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato senza che sia succeduto l'avvenimento; essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l'avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per succedere.

1269. La condizione si riguarda come adempita, quando il debitore obbligato sotto condizione sia quegli che ne abbia impedito l'adempimento.

1270. La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

1271. Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

§ II.

Della condizione sospensiva.

1272. L'obbligazione contratta sotto una *condizione sospensiva* è quella la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non per anco noto alle parti.

Nel primo caso l'obbligazione non produce effetto se non dopo l'avvenimento.

Nel secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

1273. Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore, che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell'evenienza della condizione.

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta.

Se la cosa è intieramente perita per colpa del debitore, questi è tenuto ai danni ed interessi verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi.

§ III.

Della condizione resolutiva.

1274. La *condizione resolutiva* è quella che, verificandosi, produce la rivocazione dell'obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Questa condizione non sospende l'esecuzione dell'obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l'evento preveduto con la condizione.

1275. La condizione resolutiva è sempre sottointesa nei contratti bilaterali, nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, salvo ciò che è stabilito al titolo *Della vendita.*

In questo caso, il contratto non è sciolto di pien diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudizialmente, e può essere conceduta al convenuto una dilazione a norma delle circostanze.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni a tempo determinato.

1276. Il *termine* apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in ciò che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione.

1277. Ciò che non si deve che a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine, ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente.

1278. Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

1279. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni, che aveva date nel contratto al suo creditore.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni alternative.

1280. Chi ha contratta un'*obbligazione alternativa* si libera mediante la consegna di una delle due cose comprese nell'obbligazione, ma egli non

può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.

1281. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente conceduta al creditore.

1282. L'obbligazione è pura e semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto della obbligazione.

1283. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce, e non può più essere consegnata, quand'anche ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se amendue le cose sono perite, e il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire.

1284. Quando nei casi contemplati dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

O una soltanto delle cose è perita; e allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore debbe ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita;

O ambedue le cose sono perite; e allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra, a sua elezione.

1285. Se le due cose sono perite senza colpa

del debitore, e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'art. 1393.

1286. Gli stessi principii si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni solidarie.

§ I.

Dell'obbligazione solidaria fra i creditori.

1287. L'obbligazione è *solidaria* tra più creditori quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intiero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

1288. Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori solidari, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò non di meno la condonazione fatta da un

solo dei creditori solidari, non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.

1289. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidari, giova egualmente agli altri creditori.

§ II.

Dell'obbligazione solidaria fra i debitori.

1290. L'obbligazione è *solidaria* per parte dei debitori quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

1291. L'obbligazione può essere solidaria ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; per esempio, se uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l'obbligazione dell'altro è pura e semplice, ovvero se uno abbia preso un termine a pagare che non è conceduto all'altro.

1292. L'obbligazione solidaria non si presume; ma debb'essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa fuorchè ne'casi nei quali l'obbligazione solidaria ha luogo di pien diritto, in virtù di una disposizione di legge.

1293. Il creditore in virtù di una obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i debitori che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

1294. Le instanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.

1295. Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidari, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gli interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

1296. Le instanze giudiziali fatte contro uno dei debitori solidari interrompono la prescrizione riguardo a tutti.

1297. La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori solidari fa decorrere gli interessi riguardo a tutti.

1298. Il condebitore solidario citato dal creditore può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla natura della obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure che egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non si possono opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

1299. Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l'unico erede d'uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore.

1300. Il creditore che acconsenta alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dall'obbligazione solidaria.

1301. Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quietanza la solidarietà o i suoi diritti in generale, non rinunzia all'obbligazione solidaria se non riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quietanza non dichiari che la riceve *per la sua parte.*

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori *per la sua parte,* se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

1302. Il creditore che riceve separatamente e senza riserva la porzione di uno dei condebitori nei frutti maturati, o negli interessi del debito, non perde la solidarietà che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, nè per

il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi.

1303. L'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide di pien diritto fra i debitori; questi non sono fra loro obbligati se non ciascuno per la sua quota e porzione.

1304. Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

1305. Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all'azione solidaria verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dalla solidarietà per parte del creditore.

1306. Se l'affare per cui fu contratto il debito solidariamente non riguardava che uno dei coobbligati solidari, questi sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come suoi sicurtà.

SEZIONE V.

Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1307. L'obbligazione è *divisibile* o *indivisibile* secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, o un fatto che nella esecuzione, è, o no suscettibile di divisione.

1308. L'obbligazione è indivisibile quantunque la cosa o il fatto, che ne è l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se l'aspetto sotto cui è considerato nell'obbligazione non lo rende suscettibile di esecuzione parziale.

1309. La solidarietà stipulata non imprime all'obbligazione il carattere d'indivisibilità.

§ I.

Degli effetti dell'obbligazione divisibile.

1310. L'obbligazione che è suscettibile di divisione debbe eseguirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile.

La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo che per le porzioni

loro spettanti o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore.

1311. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore,

1.° Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

2.° Quando sia dovuto un determinato corpo;

3.° Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

4.° Quando un solo degli eredi è, in forza del titolo, incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;

5.° Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato per il debito, può essere convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l'erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi.

§ II.

Degli effetti delle obbligazioni indivisibili.

1312. Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidariamente.

1313. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello che ha contratto una simile obbligazione.

1314. Ciascun erede del creditore può esigere l'intiera esecuzione dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di prestar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi.

Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito; nemmeno può egli solo ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione del debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può dimandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

1315. L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può esser egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi.

SEZIONE VI.

Delle obbligazioni con clausule penali.

1316. La *clausula penale* è quella con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso di inadempimento.

1317. La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausula penale.

La nullità della clausula penale non porta seco quella dell'obbligazione principale.

1318. Il creditore può agire per l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

1319. La clausula penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Non può egli domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata per il semplice ritardo.

1320. Tanto nel caso che l'obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s'incorre, se non quando è in mora colui che si è obbligato a dare, o a ricevere, o a fare.

1321. La pena può essere modificata dal Giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

1322. Quando l'obbligazione principale contratta con clausula penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione, e coll'azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena.

1323. Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s'incorre la pena se non che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata apposta la clausula penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito che l'obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

CAPO V.

Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni.

1321. Le obbligazioni si estinguono,
Col pagamento,
Colla novazione,
Colla remissione volontaria,
Colla compensazione,
Colla confusione,
Colla perdita della cosa,
Colla dichiarazione di nullità o colla rescissione,
Per effetto della condizione resolutiva spiegata nel precedente capo,
E colla prescrizione, che formerà il soggetto di un titolo particolare.

SEZIONE I.

Del pagamento.

§ I.

Del pagamento in genere.

1325. Ogni *pagamento* suppone un debito: ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte.

1326. Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi abbia interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se, ove agisca in nome proprio, non venga a subentrare nei diritti del creditore.

1327. L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.

1328. Per pagare validamente è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienarla.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll'uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era il proprietario o non era capace di alienarla.

1329. Il pagamento deve essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo o dal Giudice o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non

era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato.

1330. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione.

1331. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata, in vantaggio del creditore.

1332. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro, o d'un atto d'opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo, in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore.

1333. Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore.

1334. Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Ciò non ostante, i Giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore e del creditore, ed usando con molta riserva di questa facoltà, possono concedere dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, restando il tutto nello stato medesimo.

Le dilazioni così concedute non potranno però mai eccedere in tutto la metà del termine convenuto, nè in alcun caso lo spazio di sei mesi.

1335. Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni.

1336. Se il debito è di una cosa determinata soltanto dalla sua specie, il debitore per essere liberato non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

1337. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore.

1338. Le spese del pagamento sono a carico del debitore.

§ II.

Del pagamento con subingresso.

1339. Il *subingresso* nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è *convenzionale* o *legale*.

1340. Il subingresso è convenzionale,

1.° Quando il creditore ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi od ipoteche contro il debitore: questa surrogazione debbe essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento.

2.° Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quietanza si facciano avanti notaio: che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i danari somministrati a tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1341. Il subingresso ha luogo di pien diritto,

1.° A vantaggio di colui che essendo egli stesso creditore paga un altro creditore che ha diritto

di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche;

2.° A vantaggio dell'acquirente d'un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato;

3.° A vantaggio di colui che essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4.° A vantaggio dell'erede beneficiario che ha pagato con i propri danari i debiti ereditari.

1312. Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori: esso non può nuocere al creditore quando questi non fu pagato che in parte; in tal caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto, in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.

§ III.

Dell'imputazione dei pagamenti.

1313. Il debitore che ha più debiti ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

1314. Il debitore per un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare nel capitale in preferenza dei

frutti e degli interessi, ciò che egli paga: il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s'imputa prima negli interessi.

1345. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può più chiedere l'imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

1346. Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quel tempo il debitore avesse maggior interesse di estinguere tra quelli che fossero parimente scaduti; altrimenti, nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non peranco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa *pro rata* in parità di casi.

§ IV.

Dell' offerta del pagamento e del deposito.

1347. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettarla per parte

del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.

Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, quando sono fatte validamente, e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore.

1318. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario:

1.° Che sieno fatte al creditore capace di esigere, od a quello che ha la facoltà di ricevere per il medesimo;

2.° Che sieno fatte da persona capace di pagare;

3.° Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4.° Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6.° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo del pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto;

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un notaio od altro uficiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti.

1349. Non è necessario per la validità del deposito, che venga autorizzato dal Giudice, ma basterà,

1.° Che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3.° Che siasi esteso dall'uficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore, o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

4.° Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito, con l'intimazione di ritirare la cosa depositata.

1350. Le spese per l'offerta reale e per il deposito, qualora siano validi, sono a carico del creditore.

1351. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati.

1352. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale

abbia dichiarato buone e valide le sue offerte ed il deposito, non gli è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o fideiussori.

1353. Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un' ipoteca.

1354. Se ciò che è dovuto è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve fare ingiungere al creditore di eseguire il trasporto, con atto notificato alla sua persona o al suo domicilio, o al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore potrà ottenere dal Giudice la permissione di depositarla in qualche altro luogo.

§ V.

Della cessione dei beni.

1355. La *cessione dei beni* è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni a' suoi credi-

tori, quando non si trova più in caso di pagare i propri debiti.

1356. La cessione dei beni è *volontaria* o *giudiziaria.*

1357. La cessione dei beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto se non quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore.

1358. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge concede al debitore di buona fede e che ha sofferto disgrazie, cui, per conservare la libertà personale, è permesso di fare giudizialmente l'abbandono di tutti i suoi beni a' suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario.

1359. La cessione si fa avanti il Tribunale del domicilio del debitore previa presentazione dello stato attivo e passivo del di lui patrimonio, e citati personalmente tutti i suoi creditori nella forma ordinaria.

Il decreto di citazione che emanerà dal Tribunale verrà inoltre inserito nella gazzetta della Divisione o in difetto in quella di Torino.

1360. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio e di percepirne i frutti sino alla vendita.

1361. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne' casi eccettuati dalla legge.

Essa esime il debitore dall'arresto personale.

Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore dei beni ceduti; e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista dei nuovi, egli è obbligato a cederli sino all'intero pagamento.

1362. Nel caso di cessione giudiziaria la massa dei creditori potrà tuttavia conservare al debitore l'amministrazione de' suoi beni, concedergli moratorie, fargli remissione di parte del debito, e prendere quelle altre deliberazioni, che ravviserà opportune nell'interesse comune dei creditori.

Sarà perciò necessario il consenso del maggior numero dei creditori, e che il credito dei consenzienti ascenda a tre quarti del debito totale. Le deliberazioni della massa saranno in tal caso obbligatorie anche per gli altri creditori non consenzienti.

I creditori ipotecari o privilegiati non fanno numero in tali deliberazioni, nè possono esserne pregiudicati.

SEZIONE II.

Della novazione.

1363. La *novazione* si fa in tre maniere.

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico, che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza d'una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore è liberato.

1364. La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare.

1365. La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla.

1366. La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

1367. La *delegazione* per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione.

1368. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o in istato di decozione al momento della delegazione.

1369. La semplice indicazione fatta dal debitore d'una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione

fatta dal creditore, d'una persona che debba per lui ricevere.

1370. I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

1371. Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

1372. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidari, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

1373. Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidari i condebitori restano liberati.

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l'adesione dei condebitori, o nel secondo, quella dei fideiussori, e che quelli o questi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

1374. Il debitore che accettò la delegazione non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salvo solo il suo ricorso contro di questo.

Trattandosi però di eccezioni dipendenti dalla

qualità della persona, come di figlio di famiglia, minore, o donna maritata, il debitore potrà opporle, purchè le dette qualità sussistessero ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.

SEZIONE III.

Della remissione del debito.

1375. La volontaria consegna della scrittura originale dell'obbligo sotto firma privata fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione, tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori solidari.

1376. La remissione del debito o la liberazione pattuita a vantaggio di uno dei condebitori solidari, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi.

In questo ultimo caso non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.

1377. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.

1378. La remissione o la liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori;

Quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale;

Quella accordata ad uno dei fideiussori non libera gli altri.

1379. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitore principale e degli altri fideiussori.

SEZIONE IV.

Della compensazione.

1380. Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una *compensazione*, che estingue i due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso.

1381. La compensazione si fa di pien diritto in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori; nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estinguono, sino alla concorrenza delle loro rispettive quantità.

1382. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose fungibili della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei

pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1383. Le dilazioni che si fossero concedute dal Giudice o gratuitamente dal creditore non sono di ostacolo alla compensazione.

1384. La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi:

1.° Della dimanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Della dimanda per la restituzione del deposito o del comodato;

3.° Di un debito il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

1385. Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale;

Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fideiussore.

Il debitore solidario non può parimente opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

1386. Il debitore che puramente e semplicemente ha acconsentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però alla quale il debitore non

ha aderito, ma che fu al medesimo notificata, non impedisce se non la compensazione dei crediti posteriori alla notificazione.

1387. Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.

1388. Quando la medesima persona abbia più debiti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l'imputazione nell'art. 1346.

1389. La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro.

1390. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

SEZIONE V.

Della confusione.

1391. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una *confusione* di diritto che estingue il debito ed il credito.

1392. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova a' suoi fideiussori.

Quella che succede nella persona del fideiussore, non produce l'estinzione dell'obbligazione principale;

Quella che ha luogo nella persona di uno dei debitori in solido, non giova a' suoi condebitori se non per la porzione di cui era debitore.

SEZIONE VI.

Della perdita della cosa dovuta.

1393. Quando una certa e determinata cosa, che formava il soggetto dell'obbligazione, perisce, od è posta fuori di commercio, o si perde in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione s'estingue se la cosa sia perita ovvero posta fuori di commercio o smarrita senza colpa del debitore, e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in se stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore in caso che gli fosse stata già consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l' ha sottratta, dalla restituzione del valore.

1394. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o smarrita, senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d'indennità, se alcuna gliene compete riguardo alla medesima.

SEZIONE VII.

Delle azioni di nullità o di rescissione delle obbligazioni.

1395. L'azione di nullità o di rescissione d'una convenzione in tutti i casi dura per dieci anni, quando non sia stata ristretta ad un minor tempo da una legge particolare. Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo dal giorno in cui furono scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizza-

zione, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagli interdetti, il tempo non decorre, se non dal giorno in cui è tolta l'interdizione, e riguardo a quelli dei minori, se non dal giorno della loro maggiore età.

1396. L'azione predetta si trasmette agli eredi; ma essi non potranno esercitarla, se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori, senza pregiudizio però delle disposizioni relative all'interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni.

1397. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non abilitato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore abilitato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, come è determinato al titolo *Della minore età, della tutela, e della abilitazione.*

1398. Il minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un avvenimento fortuito ed impreveduto.

1399. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

1400. Il minore che è negoziante, banchiere o artigiano, non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte.

1401. Il minore non può restituirsi in intiero contro le convenzioni stipulate nel suo contratto

di matrimonio, quando queste furono fatte nei limiti stabiliti dalla legge, e col dovuto consenso ed assistenza.

1102. Il minore non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni nascenti dal suo delitto, o quasi delitto.

1103. Non è più ammesso ad impugnare l'obbligazione assunta nella sua minore età, quando, divenuto maggiore, l'ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione.

1104. Quando i minori, gli interdetti o le donne maritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato, in conseguenza di queste obbligazioni, nel tempo della minor età, dell'interdizione o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato, venne convertito in loro vantaggio.

1105. I maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice.

1106. Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo ai minori o agli interdetti, tanto nell'alienazione degli immobili, quanto nelle divisioni delle eredità, sono i medesimi considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell'interdizione.

1107. L'eccezione di nullità potrà essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del con-

tratto in tutti i casi nei quali avrebbe potuto egli stesso agire in via di nullità o di rescissione.

Quest' eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell'art. 1395.

CAPO VI.

Della prova delle obbligazioni e di quella del pagamento.

1408. Quegli che domanda l'esecuzione di un' obbligazione, dee provarla: colui che pretende di essere stato liberato, dee dal suo canto giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

1409. Le regole che riguardano la prova per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.

SEZIONE I.

Della prova per iscritto.

1410. La prova per iscritto può derivare o da atto pubblico o da scrittura privata.

§ I.

Dell' atto pubblico.

1111. L'*atto pubblico* è quello che è stato ricevuto colle richieste solennità da un notaio o da altro pubblico ufiziale autorizzato, nel luogo ove tale atto è seguìto, ad attribuirgli la pubblica fede.

1112. Debbono farsi per atto pubblico,

1.° Le convenzioni portanti alienazione di proprietà od usufrutto di beni immobili o riputati tali, le società, o divisioni di essi, o l'imposizione sovra dei medesimi di servitù, ipoteche, od altri pesi, come pure le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

2.° Le donazioni, i contratti di matrimonio, di costituzione od accrescimento di dote, anche per l'ingresso in religione, le rendite ed altre obbligazioni vitalizie o perpetue.

Le rendite sullo Stato sono regolate da leggi particolari.

3.° Le convenzioni portanti cessione o rinuncia ai diritti ereditari, le vendite agli incanti anche di beni mobili, qualora questi eccedano il valore di lire trecento, le procure *ad lites*, le generali *ad negotia* ed anche le speciali, quando queste abbiano per oggetto l'alienazione od obbligazione di un immobile od altro contratto od atto fatto o da farsi per atto pubblico.

4.° Le cessioni di diritti od azioni costituite o che si debbano costituire per atto pubblico, e generalmente tutti i contratti accessori o dipendenti da quelli fatti o da farsi per atto pubblico, e tutte le spiegazioni, variazioni o rivocazioni dei medesimi, e transazioni su di essi, come pure le quietanze delle obbligazioni in esse contenute, ad eccezione però di quelle per gli interessi, fitti, rendite ed altre annualità.

1413. In mancanza dell'atto pubblico, pei contratti menzionati nell'articolo precedente non si ammetterà verun'altra prova, e si avranno tali contratti come non avvenuti ancorchè siavi l'espressa obbligazione di ridurli in pubblico instromento entro un dato termine, e siasi pattuita una pena per quest'oggetto, nè avrà alcun effetto l'obbligazione o pena suddetta.

1414. Non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente le transazioni su di una lite fatte per ordinanza di consenso avanti i Relatori o Giudici innanzi ai quali la lite stessa è vertente, le quali essendo sottoscritte o sottosegnate dalle parti, o da persona munita a ciò di speciale mandato, avranno l'effetto d'obbligare le parti medesime a ridurle in instromento entro il termine fissato dall'ordinanza, o in difetto, fra quello di tre mesi. Ove una delle parti vi si ricusi, il Tribunale o Giudice avanti il quale pende la lite, sulla domanda che dovrà essergliene fatta fra tre mesi successivi, potrà ordinare la riduzione in instromento anche in

contumacia della parte che vi si ricusasse. Trascorso il detto termine senza che la domanda sia fatta, l'ordinanza si avrà come non avvenuta.

1115. L'atto che per incompetenza od incapacità dell'ufiziale, o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, vale come privata scrittura tra le parti, qualora esse lo abbiano sottoscritto, e non sapendo o non potendo le medesime od alcuna di esse scrivere, vi sia il segno e le sottoscrizioni di cui infra all'art. 1433, e nei casi solamente in cui non è richiesto un atto pubblico.

1116. L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguìti alla presenza del notaio od altro pubblico ufiziale che lo ha ricevuto.

Ciò non ostante nel caso di querela di falso promossa in via di domanda principale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso verrà sospesa col mandato di cattura; e nel caso in cui l'accusa di falso fosse promossa per incidente, i Tribunali potranno a norma delle circostanze sospendere provvisionalmente l'esecuzione dell'atto.

1117. Tanto l'atto pubblico, quanto la scrittura privata fa prova tra le parti anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione.

Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova.

1118. I contratti ed atti seguìti in paesi stranieri secondo le forme in essi vigenti, avranno la

stessa forza che hanno in quei paesi gli atti e contratti seguiti nei Regii Stati.

1419. In nessun contratto, ancorchè fatto giudizialmente, non si potrà dal notaio od altro pubblico ufiziale far giurare le parti, o ricevere il loro giuramento, e ciò facendosi il contratto si avrà per maliziosamente estorto, e come tale sarà nullo e di niun effetto.

§ II.

Dell'insinuazione e degli atti che vi sono sottoposti.

1420. Gli atti pubblici ricevuti da notai, e contenenti sia contratti, sia disposizioni di ultima volontà, non sono producibili in giudicio, e non può farsene verun altro uso, se non sono stati insinuati nella forma prescritta dai vigenti regolamenti.

1421. Le sentenze ed ordinanze che venissero proferite in dipendenza di atti non insinuati, ancorchè il difetto d'insinuazione non fosse stato opposto, non saranno eseguibili, se non previa insinuazione di tali atti.

1422. L'*insinuazione* consiste nella rimessione da farsi dal notaio, o da altro pubblico ufiziale che ha ricevuto l'atto, di una copia del medesimo all'archivio a tale oggetto stabilito in ciascun distretto ossia *tappa* d'insinuazione, nel termine portato dai vigenti regolamenti.

presente articolo dovranno venir annessi all'originale minuta dell'atto pubblico, che in dipendenza dei medesimi verrà stipulato.

1425. Le scritture private potranno essere insinuate sull'instanza di un solo de' contraenti, ancorchè non sia stato così convenuto, e ciò all'oggetto di essere custodite nell'archivio dell'insinuazione, e di attribuire alle medesime data certa.

Tale insinuazione dovrà eseguirsi in quell'uffìcio d'insinuazione, nel cui distretto è compreso il luogo in cui siasi fatto il contratto, o il luogo in cui una delle parti abbia il suo domicilio, o ancora nell'ufficio stabilito nel luogo di residenza di quel Tribunale da cui i medesimi luoghi dipendono.

1426. I contratti, atti e scritture seguìti in paese estero, i quali per la loro natura od oggetto si trovino soggetti all'insinuazione, dovranno essere insinuati prima di farne uso qualunque nei Regii Stati.

Quelli che contengono traslazione di proprietà o di usufrutto, a qualunque titolo, di beni stabili posti nei Regii Stati, lo saranno nel termine portato dai veglianti regolamenti.

1427. L'insinuazione dei contratti, atti e scritture di cui all'articolo precedente dovrà seguire, cioè:

Riguardo a quelli contenenti convenzioni contemplate nel num. 1 dell'art. 1412, nell'uffizio dell'insinuazione stabilito nel capo-luogo sede del Tribunale di Prefettura nel cui distretto sono situati i beni che ne formano in tutto o in parte l'oggetto:

Riguardo agli altri in qualunque dei capo-luoghi in cui sieda un Tribunale di Prefettura.

§ III.

Delle scritture private.

1128. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, o sottosegnata, come infra, e fra i loro eredi ed aventi causa.

1129. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la propria scrittura o la propria firma: ed ove l'atto contenesse solamente il segno della persona che si è qualificata illetterata, dovrà questa dichiarare o negare di aver apposto tal segno.

I suoi eredi od aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore, e non è a loro notizia essersi da esso apposto il segno esistente nell'atto.

1130. Quando la parte neghi la propria scrittura, firma o segno, e quando i suoi eredi ed aventi causa da essi dichiarino di non conoscerlo, se ne ordina la verificazione giudiziale.

1131. È riservata a detta parte in qualunque

caso che la scrittura fosse stata riconosciuta o avuta per tale, ogni e qualsivoglia opposizione di ragioni a lei spettanti contro il contenuto nella medesima, benchè non sia stata espressa tale riserva nell'atto della ricognizione.

1432. Le scritture private, le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono essere fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo.

In ciascun originale dee farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.

Ciò non ostante, la mancanza di tal menzione non può essere opposta da colui che abbia eseguito per parte sua la convenzione contenuta nell'atto.

Se la scrittura sinallagmatica abbia le sottoscrizioni delle parti, ma non siansene fatti tutti gli originali prescritti o manchi la menzione del numero di quelli che si sono fatti, potrà valere semplicemente come principio di prova per iscritto.

1433. Quando alcuna delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere, o tutte siano illetterate, dovranno intervenire tre testimoni, due dei quali sappiano scrivere e sottoscrivano l'originale, e ciò oltre il segno che dovrà apporsi dai contraenti, e dal testimonio che fossero illetterati.

In mancanza di questa formalità la scrittura non farà veruna prova.

1434. La polizza o promessa per iscrittura privata colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagargli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile, debb'essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa.

Se la persona che si obbliga è illetterata, e non è nel caso di scrivere di sua mano il *buono* od *approvato*, come sopra, la scrittura dovrà essere munita delle sottoscrizioni e segni di cui nell'articolo precedente, ed inoltre il *buono* od *approvato* vi sarà apposto di mano di uno dei testimoni sottoscritti alla scrittura.

La disposizione di quest'articolo non si applica alle promesse dei negozianti per causa di commercio.

1435. Quando la somma espressa nel corpo dell'atto sia diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto come pure il *buono* fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che si provi ove precisamente sia occorso l'errore.

1436. La data delle scritture private non è computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui sieno state insinuate, dal giorno della morte di colui o di uno di quelli che le hanno sottoscritte,

o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di sigillamento o d'inventario.

1137. I libri dei negozianti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono registrate contro le persone, che non sono negozianti, salvo quanto sarà dichiarato in proposito del giuramento.

1138. I libri de' negozianti fanno prova contro di essi, ma quegli che vuol trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che vi sia di contrario.

1139. I registri e le carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte: fanno però fede contro di esso:

1.° In tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento;

2.° Quando contengono una espressa menzione che l'annotazione è stata scritta per supplire la mancanza di documento a favore di quello a vantaggio del quale esprimono una obbligazione.

1140. Qualunque annotazione posta dal creditore appiè, in margine, o a tergo di un documento che sia continuamente rimasto presso di lui, fa fede, quantunque non firmata, nè datata da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione posta dal creditore a tergo, in margine o appiè di un originale in duplo di una scrittura o di una

quietanza, purchè tale originale in duplo si trovi presso il debitore.

§ IV.

Delle tessere o tacche a riscontro.

1441. Le *tacche* di una tessera corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le persone le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto.

§ V.

Delle copie degli atti pubblici e privati.

1442. Le copie degli atti pubblici, quando sieno estratte dall'atto originale, e sieno autenticate dal notaio o da altro pubblico ufiziale che gli ha ricevuti, o che sia legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede egualmente che lo stesso originale.

1443. Riguardo a quelli di detti atti che sono soggetti all'insinuazione, fanno pure la stessa fede le copie spedite in conformità dei regolamenti dal segretario insinuatore sulla copia autentica stata rimessa all'archivio dell' insinuazione dal notaio

ò da altro pubblico ufiziale, cui è dalla legge prescritto.

1444. In entrambi i casi contemplati negli articoli precedenti, le parti non possono esigere la rappresentazione nel luogo del giudicio dell'atto originale, nè della copia deposta nell'archivio dell'insinuazione, ma possono esigere in tutti i casi la collazione della copia coll'originale, semprechè esista, o in difetto colla copia deposta nell'archivio dell'insinuazione.

1445. In mancanza dell'originale e della copia dell'insinuazione, le copie autentiche estratte in conformità degli articoli 1442 e 1443 fanno tuttavia piena fede, purchè non sieno abrase, nè si presentino in alcun modo sospette.

1446. Le copie di cui nell'articolo precedente, potranno anche servire di originale al fine di estrarre altre copie, qualora si trovassero nei registri dell'uffizio delle ipoteche od in altri pubblici registri, od anche esistendo a mano di privati, se d'ordine del Giudice, citati gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, verranno deposte negli archivi d'insinuazione.

1447. Le copie che in mancanza dell'originale o della copia dell'insinuazione fossero state estratte da pubblici ufiziali a ciò non autorizzati, non meriteranno alcun riguardo, salvo che si tratti di copie antiche fatte da più di trent'anni: nel qual caso potranno servire d'indizio o di principio di prova maggiore o minore secondo le circostanze.

Le copie che si trovassero semplicemente trascritte sui pubblici registri, non potranno servire che di principio di prova per iscritto.

1448. Fuori dei casi contemplati nei due precedenti articoli, le copie di copie non meriteranno verun riguardo.

1449. Le copie debitamente autenticate delle scritture private tratte dagli originali che fossero deposti all'archivio dell'insinuazione da tutte le parti contraenti, ovvero da una sola parte, ma previo ordine del Giudice, e dopo legittima ricognizione delle medesime, fanno parimente piena fede come l'originale, salvo però il diritto di farne seguire la collazione.

§ VI.

Degli atti di ricognizione e di conferma.

1450. L'atto di ricognizione fa prova contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, quando questi coll'esibizione del documento primordiale non dimostrino che vi sia stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data.

1451. L'atto di conferma o ratifica d'una obbligazione contro la quale la legge ammette l'azione di nullità o di rescissione, non è valido che qua-

lora vi si trovino la sostanza della stessa obbligazione, il motivo espresso dell'azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente dopo il tempo in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge producono la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione in rescissione per causa di lesione.

1452. Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizi d'una donazione fra vivi nulla per difetto di formalità; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.

1453. La conferma, ratifica o esecuzione volontaria d'una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la sua morte, inducono la loro rinunzia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione.

SEZIONE II.

Della prova testimoniale.

1454. Non è ammessa veruna prova per mezzo di testimoni di una convenzione su di un oggetto il cui valore ecceda le lire trecento, quand'anche si tratti di depositi volontari, e nemmeno è ammessa tale prova, tanto contro, quanto in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra di ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minore di lire trecento.

Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio.

1455. La regola precedente si applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale, contenga quella degl'interessi i quali, riuniti al capitale, oltrepassino la somma di lire trecento.

1456. Quegli che ha fatta una domanda per una somma eccedente le lire trecento, non può essere ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

1457. Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di una somma anche minore di lire trecento, quando sia dichiarato che una tale somma è un residuo o una parte di un credito maggiore il quale non è provato per iscritto.

1458. Se nella medesima petizione una parte fa più domande delle quali non abbia documento in iscritto, e che, congiunte insieme, eccedano la somma di lire trecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione od altrimenti.

1459. Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non saranno interamente giustificate per iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la prova in iscritto.

1460. Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione quanto ai contratti che possono farsi per iscrittura privata, quando esiste un principio di prova per iscritto.

Questo principio di prova risulta da qualunque scritto proveniente da quello contro cui si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato.

1461. Le predette regole soggiacciono pur anche ad eccezione, ogniqualvolta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica,

1.° Alle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti;

2.° Ai depositi necessari fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, od ai vetturali che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.° Alle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto;

4.° Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto e proveniente da una forza maggiore.

SEZIONE III.

Delle presunzioni.

1162. Le *presunzioni* sono le conseguenze che la legge o il Giudice deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.

§ I.

Delle presunzioni stabilite dalla legge.

1463. La *presunzione legale* è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti; tali sono,

1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni;

2.° I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4.° La forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte.

1464. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. È necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l'azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità, salvo quanto è disposto nell'art. 989.

1465. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge quando, sul fondamento di questa presunzione, essa annulla certi atti, o nega l'azione in giudicio, eccettochè la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al *giuramento* ed alla *confessione giudiziale*.

1466. Riguardo ai giudicati proferiti in paese estero si osserverà ciò che si pratica nel paese medesimo rispetto a quelli de' Tribunali Regii, senza pregiudizio delle regole e degli usi relativi alla loro esecuzione.

§ II.

Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1467. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del Giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e nel caso unicamente in cui la legge ammetta la prova testimoniale, quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo.

SEZIONE IV.

Della confessione della parte.

1468. La confessione che si oppone contro una parte è *stragiudiziale* o *giudiziale*.

1469. È inutile l'allegazione di una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogniqualvolta si tratti di una domanda la cui prova testimoniale non sia ammessibile.

1470. La confessione giudiziale è la dichiarazione che fa in giudicio la parte o il suo speciale procuratore.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha fatta.

Non può essere divisa in di lui pregiudizio.

Non può rivocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.

1471. Per produrre gli effetti di cui nell'articolo antecedente, la confessione giudiziale debbe essere fatta da persone capaci di obbligarsi.

La confessione di tutori ed amministratori non pregiudica agli amministrati, se non quando sia fatta ne' casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

SEZIONE V.

Del giuramento.

1472. Il giuramento di qualunque specie egli sia, debbe sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore.

1473. Il giuramento *giudiziale* è di due specie:

1.° Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi *decisorio;*

2.° Quello che dal Giudice viene deferito d'uffício all'una o all'altra parte.

§ I.

Del giuramento decisorio.

1474. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia civile.

Il medesimo non può cadere sopra un fatto delittuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto pubblico, nè per impugnare un fatto che l'atto pubblico attesta seguìto nell'atto stesso avanti l'uficiale pubblico che l'ha ricevuto.

1475. Non si può deferire che sopra un fatto

specifico proprio di quello a cui viene deferito, ovvero sulla semplice scienza d'un fatto.

1476. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione sulla quale si provoca la parte a giurare.

1477. Quegli cui è deferito il giuramento, e che lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, come pure l'avversario al quale è stato riferito e lo ricusa, debbe succumbere nella domanda o nell'eccezione.

1478. La parte a cui è stato deferito il giuramento, non può riferirlo dopo che ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1479. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l'oggetto non sia il fatto di ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento.

1480. Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.

Qualora però la falsità ne fosse provata per sentenza criminale, gli effetti civili del giuramento decisorio continueranno, ma sarà sempre salvo al danneggiato il risarcimento dei danni ed interessi che gli potranno competere in forza della sentenza criminale.

1481. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più rivocarlo, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1482. Colui che ha deferito o riferito il giuramento, può dispensare il suo avversario che si dichiarò pronto a giurare dal prestarlo; ma si avrà il giuramento come prestato.

1483. Il giuramento prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito, ed a vantaggio de' suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno dei creditori solidari, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore;

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fideiussori;

Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidari giova ai condebitori;

Quello deferito al fideiussore giova al debitore principale.

In questi due ultimi casi il giuramento del condebitore solidario o del fideiussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non sul fatto della solidarietà o della fideiussione.

§ II.

Del giuramento deferito d'ufficio.

1484. Il Giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la

decisione della causa, o soltanto per determinare l'ammontare della condanna.

1485. Il Giudice non può deferire d'ufficio il giuramento, tanto sulla dimanda dell'attore, quanto sull'eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni,

1.° Che la dimanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il Giudice debbe ammettere o rigettare puramente e semplicemente la domanda.

1486. Il giuramento deferito d'ufficio dal Giudice ad una delle parti, non può da questa riferirsi all'altra parte.

1487. Il Giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa dimandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.

Debbe pure in questo caso determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento.

TITOLO VII.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO SENZA CONVENZIONE

1488. Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello verso cui si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge, le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietari vicini o quelle dei tutori o degli altri amministratori, i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi-contratti o dai delitti o dai quasi-delitti.

Esse formano il soggetto di questo titolo.

CAPO I.

Dei quasi-contratti.

1489. I *quasi-contratti* sono i fatti puramente volontari dell'uomo dai quali risulta un' obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un'obbligazione reciproca delle parti.

1490. Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae un' obbligazione tacita di continuare la gestione che ha incominciato, e di condurla al termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; debbe egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.

1491. È tenuto a continuare la gestione, ancorchè il proprietario morisse prima che l'affare fosse terminato, sino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

1492. È parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di buon padre di famiglia. Il Giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni e degl'interessi, che fossero derivati da colpa o da negligenza dell'ammi-

nistratore, a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell'affare.

1493. Il proprietario, il cui affare fu bene amministrato, debbe adempire le obbligazioni contratte dall'amministratore in suo nome, debbe tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsargli tutte le spese utili o necessarie da esso fatte.

1494. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto.

1495. Quando una persona, che per errore si credeva debitrice ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Tale diritto però cessa quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del documento e delle cautele relative al credito: nel qual caso è salvo a colui che ha pagato il regresso contro il vero debitore.

1496. Se quegli che ha ricevuto il pagamento era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale che gl'interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

1497. Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, dee restituirla in natura finchè esiste: qualora la cosa più non esista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede dee restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita, ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede non è tenuto alla

restituzione che sino alla concorrente di ciò che fosse andato in suo profitto.

1498. Chi ha venduta la cosa ricevuta in buona fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita, od a cedere l'azione per conseguirlo.

1499. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della cosa.

CAPO II.

Dei delitti e dei quasi-delitti.

1500. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1501. Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

1502. Ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali debb'essere garante, o colle cose che ha in propria custodia:

Il padre, l'avo, o la madre sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori con essi

abitanti nei casi in cui rispettivamente hanno la cura e la direzione dei medesimi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta risponsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

1503. Il proprietario di un animale o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è risponsabile per il danno cagionato da esso, sia che si trovi sotto la sua custodia, ovvero siasi smarrito o sia fuggito.

1504. Il proprietario di un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per un vizio nella sua costruzione.

1505. Chiunque abbia ragionevole motivo di temere, che da un edificio, da un albero, od altro simile oggetto da altrui in vicinanza posseduto, sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad un fondo, od altro oggetto da lui posseduto, potrà, denunziando il fatto al Giudice, chiedere, secondo la varietà delle circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo o si prescriva al vi-

cino l'obbligo di dare cautele per i danni che gli possono per tale causa avvenire.

1506. Chiunque abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa così sul proprio, come sull'altrui suolo, sia per risultarne danno al fondo da lui posseduto, potrà denunziare al Giudice tale opera entro l'anno dal suo principio, e prima che sia terminata, onde intanto provveda, finchè sia emanata definitiva decisione sul merito delle rispettive ragioni.

1507. Il Giudice dopo d'aver presa sommaria cognizione del fatto, secondo la varietà delle circostanze, potrà o far sospendere la continuazione della nuova opera, o permetterla, mediante sì nell'uno che nell'altro caso, ove occorra, le debite cautele, nel primo per lo risarcimento del danno che l'ordinata sospensione possa recare a chi ha intrapreso l'opera, e nel secondo per la demolizione o riduzione di essa, e per lo risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunciante.

TITOLO VIII.

DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO E DEI DIRITTI RISPETTIVI DEGLI SPOSI

CAPO I.

Disposizioni generali.

1508. Nel contratto di matrimonio gli sposi possono fare tutte le convenzioni che giudicano convenienti, purchè non sieno contrarie ai buoni costumi, ed inoltre sotto le modificazioni seguenti.

1509. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall'autorità maritale sopra la persona della moglie e dei figli, o che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che vengono attribuiti al coniuge superstite dal titolo *Della patria podestà* e da quello *Della minore età, della tutela, e dell'abilitazione*, nè alle disposizioni proibitive contenute nel presente Codice.

1510. Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia, il cui oggetto fosse tendente ad immutare l'ordine legale delle successioni, tanto riguardo

ad essi medesimi nella successione de' loro figli o discendenti, quanto riguardo ai loro figli fra essi; salve però le donazioni o le disposizioni testamentarie, le quali potranno aver luogo secondo le forme e nei casi determinati nel presente Codice.

1511. Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio verrà regolato da alcuna delle leggi, statuti o consuetudini locali che per lo addietro hanno avuto vigore in questi Stati.

1512. I contratti matrimoniali saranno stipulati avanti notaio prima del matrimonio.

1513. Se occorrono cangiamenti prima della celebrazione del matrimonio, debbono farsi per atto disteso nella medesima forma del contratto di matrimonio.

Inoltre, nessun cangiamento o contro-dichiarazione è valida quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1514. Ogni cangiamento o contro-dichiarazione, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, rimarrà senza effetto in ordine ai terzi, se in margine o appiè della minuta del contratto di matrimonio non si sarà fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione; la quale annotazione dovrà parimente essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa all'insinuazione a diligenza del notaio che lo ha ricevuto.

Tanto il notaio che l'insinuatore non potranno, sotto pena dei danni ed interessi verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

1515. Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

1516. Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni che possono farsi in questo contratto; e le convenzioni e donazioni da esso fatte sono valide quando siano seguite coll'approvazione ed assistenza delle persone indicate e nei limiti stabiliti negli articoli 1151 e 1183.

CAPO II.

Della dote.

1517. La *dote* consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta al marito espressamente a questo titolo per sostenere i pesi del matrimonio.

1518. Se la donna passa ad un secondo od ulteriore matrimonio, non s'intenderà ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

1519. La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o

soltanto tutti i suoi beni presenti, o una parte de' suoi beni presenti e futuri, oppure un oggetto individuale.

La costituzione di dote, concepita in termini generici di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

1520. La dote non può costituirsi, nè aumentarsi dalla sposa dopo celebrato il matrimonio.

La costituzione od aumento di dote che venisse fatto da altri dopo il matrimonio, non obbligherà i beni del marito che dal giorno della seguita costituzione od accrescimento: in questo caso niun lucro dotale potrà stipularsi.

1521. Se il padre e la madre che ha beni estradotali costituiscono unitamente una dote, senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intenderà costituita in parti eguali da ambedue.

Se la madre non ha che la dote, la sua obbligazione non è valida, se non in conformità del disposto negli articoli 1540, 1541 e 1542.

1522. Se il padre o la madre superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni di quello fra i genitori che è predefunto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

1523. Nonostante che la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri di cui ad essi appartenga l'usufrutto, la dote si prenderà dai

beni dei costituenti, se non vi è stipulazione in contrario.

1524. Se la dote è costituita dal solo padre per li diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non sarà obbligata, e la dote resterà per intiero a carico del padre.

1525. Nel caso in cui le parti non sieno d'accordo sull'ammontare della dote dovuta alla figlia dalle persone contemplate nell'art. 117, verrà quella fissata dal Tribunale secondo le circostanze, in modo però che non ecceda la metà della legittima che potrebbe spettare alla figlia sul patrimonio del dotante, e senza che sieno necessarie rigorose investigazioni sull'ammontare del patrimonio medesimo.

Qualora poi nel contratto di matrimonio, o durante il medesimo, siasi dalle persone sovra indicate costituita una dote, si avrà questa per sufficiente, e non si ammetterà veruna azione onde ottenere un supplimento alla medesima, salvi però i diritti che possano competere sull'eredità delle persone medesime a termini delle leggi di successione.

L'azione per la costituzione della dote non stata proposta dalla figlia non passa ne'suoi eredi.

1526. Sarà però sempre lecito alle persone sovra indicate di costituire e pagare alla figlia in occasione del matrimonio una dote corrispondente all'intiera legittima che le potrebbe spettare sul patrimonio del dotante. In questo caso dovrà tale

legittima sull'instanza del dotante essere fissata dal Tribunale e ragguagliata sulla base del preciso ammontare del patrimonio dello stesso dotante, in contraddittorio di un curatore da deputarsi alla figlia e nelle vie più pronte e sommarie: dovrà a tale effetto il dotante presentare al Tribunale i relativi titoli, e potrà eziandio il Tribunale ordinare la presentazione di quei maggiori documenti che crederà necessari per poter con piena cognizione di causa stabilire il giusto quantitativo della legittima.

Mediante la costituzione ed il pagamento della dote corrispondente all'intiera legittima in tal modo fissata, più non potrà la figlia proporre alcuna ragione, nè pretendere verun supplimento qualsivoglia sulla successione del dotante.

Qualora però sia provato che la consegna del patrimonio data dal dotante sia stata infedele, la figlia avrà diritto alla legittima sulla successione del medesimo, imputazione fatta della dote ricevuta.

1527. Quelli che costituiscono una dote sono tenuti a garantire gli oggetti costituiti in dote.

1528. Gli interessi della dote decorrono di pien diritto, dal giorno del matrimonio, contro coloro che l'hanno promessa, quand'anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

1529. Se nel contratto di matrimonio non sarà stata fatta particolare convenzione fra gli sposi riguardo a' lucri dotali, s'intenderà stabilito un lucro

reciproco del terzo dell'ammontare della dote in favore del coniuge sopravvivente, in proprietà quando non sianvi discendenti dal loro matrimonio, e nel caso contrario in semplice usufrutto.

SEZIONE I.

Dei diritti del marito sulla dote.

1530. Il marito ha esso solo l'amministrazione della dote durante il matrimonio.

Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di percepirne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, con semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

1531. Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote ch'egli riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Nulladimeno qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un cambiamento o diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, se quegli che ha costituito la dote, o che ne è il debitore si trova nel numero

delle persone, che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, potrà il Tribunale sulla di lui instanza prescrivere le cautele opportune per la sicurezza della dote medesima.

1532. Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

1533. La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

1534. L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale se non qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

SEZIONE II.

Dell'inalienabilità della dote.

1535. Nè il marito, nè la moglie, nè amendue unitamente possono, durante il matrimonio, alienare od obbligare a favore di chicchessia le ragioni della moglie verso il marito per la restituzione della dote, e per i diritti nuziali, anche consistenti in cose mobili, nè ridurre o restringere le ragioni

medesime, fuorchè nei casi infra specificati, e previa l'autorizzazione del Tribunale di Prefettura, e trattandosi dell'alienazione di stabili dotali, mediante anche le solennità prescritte per le alienazioni dei beni de' minori.

1536. Nelle divisioni di un patrimonio generalmente ipotecato a cauzione delle doti, o di altri diritti nuziali, potrà la moglie di un condividente, o la vedova di lui essere obbligata a restringere la sua ipoteca alla parte che perverrà al marito, o agli eredi di lui, semprechè questa parte offra alla medesima una bastevole garantìa.

Potrà egualmente e sotto la medesima condizione essere obbligata la moglie a consentire al trasporto dell'ipoteca sopra i fondi, che vengano in divisione assegnati al marito od a' suoi eredi, ogni qual volta il fondo, che era specialmente ipotecato per cauzione della dote e dei diritti nuziali, cada nella porzione ad uno degli altri condividenti.

1537. Si può alienare una parte della dote, per fare riparazioni straordinarie indispensabili alla conservazione di uno stabile dotale.

1538. Si può anche alienare lo stabile dotale, quando questo sia indiviso con terzi, e sia riconosciuto non capace di divisione.

In questo caso il prezzo ricavato dalla vendita rimarrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.

1539. L'immobile dotale potrà col consenso della

moglie essere permutato, od anche venduto, purchè vi sia l'evidente utilità della medesima.

Non potrà però essere permutato se non con un immobile, il cui valore per quattro quinti almeno pareggi quello del fondo dotale, e mediante in tale caso il supplimento dell'eccedente, previa altresì l'autorizzazione giudiciale, e la stima dei periti nominati d'ufficio dal Tribunale.

L'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, e dovrà come tale impiegarsi.

Sarà parimente impiegato come dotale il prezzo della vendita del fondo dotale.

1540. Potrà inoltre il Tribunale di Prefettura, sentito il marito, autorizzare l'alienazione della dote solamente però in sussidio, e non oltre la metà della dote stessa;

1.° Qualora sia tale alienazione necessaria per somministrare gli alimenti alla moglie, al marito, od ai figliuoli, o per supplire alle spese delle loro infermità;

2.° Per liberare la moglie stessa dal carcere, e per la liberazione pur anco del marito, del padre o della madre, o dei figliuoli della medesima, qualora vi fossero detenuti per pena sussidiaria in difetto di pagamento di multe;

3.° Per somministrare una congrua dote alle figlie, o per procurare uno stabilimento al marito od alla prole.

Nei casi di cui ai numeri 2 e 3 sarà sempre necessario il consenso del marito all'alienazione.

1541. Ove l'urgenza delle circostanze o l'importanza delle cause espresse nell'articolo antecedente richiedessero l'alienazione della dote intiera, sarà necessaria l'autorizzazione del Senato.

1542. Senza le solennità suddette potrà tuttavia la madre durante il suo matrimonio, allorchè non abbia beni stradotali, o non sieno questi sufficienti, costituire col consenso del marito, o in difetto, coll'autorizzazione del Tribunale, a termini degli articoli 130 e 134, alle sue figlie sovra la propria dote o beni dotali una somma o fondo in dote, con la promessa del pagamento o rimessione del fondo dopo la sua morte senza alcun interesse intanto, o frutto, purchè simile costituzione non ecceda mai la quarta parte della propria dote, se le figlie saranno meno di quattro, o la terza, se saranno più.

1543. Devenendosi all'alienazione od obbligazione della dote fuori dei casi sovra eccettuati, l'alienazione od obbligazione a cui la moglie od il marito, od entrambi unitamente avessero consentito, saranno nulle, senza che possa a tale riguardo opporsi alcuna prescrizione pel tempo decorso durante il matrimonio.

Il marito potrà egli stesso, durante il matrimonio, far rivocare l'alienazione od obbligazione; egual diritto competerà alla moglie allorchè avesse ottenuto la separazione dei beni. Il marito però

che avrà fatto l'alienazione, o contratto l'obbligazione, o vi sarà concorso, sarà tenuto per i danni ed interessi verso la parte con cui ha contrattato, quando nel contratto non abbia dichiarato che la cosa alienata, od obbligata era dotale.

1544. Gli immobili dotali non soggiacciono a prescrizione durante il matrimonio, salvo che la prescrizione abbia cominciato a decorrere prima del medesimo.

1545. Il marito quanto alla dote è soggetto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, e debbe indennizzare la moglie, od i suoi eredi per tutte le prescrizioni, e pei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

SEZIONE III.

Della separazione della dote dai beni del marito.

1546. Se la moglie si trova in pericolo di perdere la dote, o il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i suoi beni non sieno sufficienti per soddisfarne i diritti, la moglie può dimandare la separazione sia de' suoi beni dotali, sia di altrettanti beni del marito, quanti valgano ad assicurare la dote, e i diritti a lei derivanti dal contratto di matrimonio.

1547. La separazione è nulla, se non è stata pronunciata in giudicio; la domanda può essere fatta in giudicio particolare contro il marito; la sentenza che pronuncia la separazione avrà effetto dal giorno della domanda.

1548. Il Tribunale, che pronuncia la separazione, dovrà ordinare colla stessa sentenza il reale assegnamento de' beni, da farsi a stima di periti nominati dal medesimo.

Dovrà tale assegnamento farsi a largo estimo, ed ove vi sieno creditori opponenti, potrà la separazione essere ordinata a giusto estimo.

L'assegnamento dovrà farsi in beni stabili, ed in mancanza od in supplimento di questi, in beni mobili.

In quest'ultimo caso i mobili, detratti quelli che a prudente arbitrio del Tribunale dovranno conservarsi, saranno venduti all'asta pubblica; il prezzo che se ne ritrarrà sarà dotale, e dovrà come tale impiegarsi.

1549. Le spese del giudicio di separazione e di assegnamento sono a carico del marito.

1550. Quando non si trovino nel patrimonio del marito tanti beni onde formare l'assegnamento suddetto, la moglie coll'autorizzazione del Tribunale potrà agire in sussidio contro i terzi possessori dei beni del marito, cominciando da quell'ultimo acquisitore, il quale non avesse diritti che prevalgano alla dote.

1551. La separazione della dote e delle ragioni

dotali, cui si fa luogo dietro il disposto dell'articolo precedente contro il terzo possessore durante il matrimonio, si fa mediante separazione di altrettanti beni a giusto estimo. Sarà però in facoltà del terzo possessore di offrire in danaro l'ammontare della dote e ragioni dotali, ovvero di chiedere la subastazione dei beni onde il pagamento ne sia fatto sul prezzo.

Seguendo il pagamento della dote e ragioni dotali in danaro, dovrà questo in tal caso essere impiegato a rischio e pericolo del terzo possessore per sicurezza della stessa dote e ragioni dotali.

Il terzo possessore potrà altresì essere ammesso a ritenere il fondo, assicurando il pagamento degli annui interessi della dote e ragioni dotali durante la separazione.

1552. La sentenza di separazione, quand'anche sia eseguita, non porterà pregiudizio alle ragioni ipotecarie dei creditori, come neppure a verun altro diritto de' medesimi, nel caso che la separazione fosse fatta in loro frode.

1553. I creditori particolari della moglie non possono dimandare la detta separazione.

1554. La moglie ha l'amministrazione ed il godimento de'beni separati per la dote e ragioni dotali: essa deve però tuttora contribuire o soggiacere alle spese domestiche, ed a quelle di educazione della prole comune.

1555. La moglie che avrà ottenuta la separazione definitiva di corpo, potrà parimente ottenere

dal Tribunale di Prefettura, secondo le circostanze dei casi, la separazione della dote e delle ragioni dotali, quantunque il patrimonio del marito non lasciasse temere la perdita delle medesime.

SEZIONE IV.

Della restituzione della dote.

1556. Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non estimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere astretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio.

1557. Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può dimandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

1558. Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, siansi consunti coll'uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire che gli esistenti, e nello stato in cui si trovano.

Ciò non ostante la moglie potrà, in qualunque caso, riprendere la biancheria e ciò che serve

all'ordinario e necessario suo abbigliamento, previa deduzione del loro valore, quando la sua biancheria e robe di uso saranno state primitivamente date con stima.

1559. Se la dote inestimata comprenda crediti o capitali che siano periti, od abbiano sofferto diminuzione, senza che possa ciò imputarsi a negligenza del marito, questi ne sarà liberato restituendo le scritture dei contratti.

Che se i crediti o capitali sieno stati in tutto o in parte assegnati in dote estimata, quand'anche sieno periti, od abbiano sofferto diminuzione, il marito dovrà restituire l'intiero valore a cui furono stimati.

1560. Se la dote sia stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

1561. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza de'termini stabiliti al pagamento della dote, la moglie, se non è debitrice ella stessa, o gli eredi di lei potranno ripeterla dal marito o da' suoi eredi, dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

1562. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote,

che deve restituirsi, corrono di pien diritto a favore de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gli interessi o frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo predetto dall'eredità del marito: ed in ambedue i casi, l'eredità le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

1563. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote consistente tanto in fondi stabili, quanto in danaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il coniuge superstite e gli eredi del predefunto, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno principia a correre dal giorno del matrimonio.

1564. Se lo stabile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserveranno rispetto alla durata dell'affittamento le regole stabilite negli articoli 506 e 507.

1565. Il padre, e gli altri ascendenti non saranno tenuti per la restituzione della dote e delle ragioni dotali della moglie del loro discendente, fuorchè vi si siano obbligati; se però avranno essi stessi ritirata la dote o consentito espressamente che venisse pagata al loro discendente, saranno tenuti solidariamente collo sposo alla restituzione della dote medesima.

SEZIONE V.

Dei beni parafernali.

1566. Sono *parafernali* tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

1567. Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto non esiste alcuna convenzione, per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonío, la moglie vi contribuisce per un terzo delle sue rendite.

1568. La moglie ritiene non solo il dominio, ma anche l'amministrazione, ed il godimento de' suoi beni parafernali, uniformandosi quanto all'esercizio de' suoi diritti alle disposizioni della sezione III, capo II, titolo *Degli sponsali, e del matrimonio.*

1569. Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali a condizione ch'egli renda conto de' frutti, egli sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.

1570. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura, ma però senza opposizione per parte di essa, od anche con procura, ma senza la condizione di render conto de' frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che di consegnare i frutti esisten-

ti, senza obbligo di rendere quelli, che sono stati sino allora consunti.

1571. Se il marito, non ostante un'opposizione provata della moglie, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima de' frutti tanto esistenti che consunti.

1572. Il marito che gode i beni parafernali è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

CAPO III.

Della comunione de' beni tra coniugi.

1573. Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale de'beni, fuorchè quella degli utili; questa comunione potrà essere pattuita quantunque vi sia costituzione dotale.

Tale convenzione debb' essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio ad un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio.

1574. Gli sposi potranno stabilire patti speciali per siffatta comunione, purchè non vi si oppongano gli articoli 1508, 1509, 1510 e 1511, ed in difetto di patti speciali saranno applicabili a questa comunione le disposizioni contenute nel ti-

tolo *Della società*. In tutti i casi però si osserveranno le modificazioni ed altre disposizioni seguenti.

1575. Non possono essere compresi nella comunione nè l'attivo e passivo presente de' coniugi, nè quello che venisse loro devoluto per successione, legato o donazione, durante la comunione. Il godimento bensì de' beni sì mobili che immobili presenti e futuri dei coniugi, cadrà nella comunione.

1576. L'effetto di questa comunione si è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti da' coniugi unitamente o separatamente durante la comunione, tanto se gli acquisti siano derivati dall'industria comune, quanto se siano derivati da risparmi fatti su' frutti o sulle entrate de' coniugi, detratti però sempre i debiti della stessa comunione.

1577. Si farà dagli sposi prima del matrimonio uno stato autentico de' loro beni mobili presenti, ed eguale stato sarà pure formato dei beni mobili che venissero loro come sovra a devolversi durante la comunione. In difetto di tale stato o di altro titolo autentico, i beni mobili saranno considerati come acquisti della comunione.

1578. Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudicio per le azioni riflettenti la medesima: non può però, salvo a titolo oneroso, alienare od ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione.

1579. Le locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento de' quali cade nella comunione, se saranno fatte per un tempo eccedente il novennio, ovvero per anticipazione, saranno regolate a norma di quanto è stabilito dagli articoli 506 e 507, per simili locazioni fatte dall'usufruttuario.

1580. Il patto col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali negli utili, ovvero che il sopravvivente preleverà su di essi una porzione a titolo di precipuo, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, tanto riguardo alla sostanza, che riguardo alla forma.

Non può però stipularsi che uno dei coniugi abbia da contribuire nel passivo una maggior parte di quella, che fosse per avere nell'attivo della comunione.

1581. La comunione non potrà sciogliersi che per la morte di uno dei coniugi, per la perdita dei diritti civili, o del godimento di essi secondo le disposizioni del titolo *Del godimento e della privazione dei diritti civili*, per l'assenza dichiarata, per la separazione definitiva di corpo, e per la separazione giudiziale de' beni.

1582. La separazione giudiziale de' beni non potrà pronunciarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, ovvero allora quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie.

A siffatta separazione è applicabile il disposto degli articoli 1547, 1552 e 1553.

1583. Se, sciolta la comunione, i coniugi vorranno ristabilirla, potranno farlo con un atto pubblico: in questo caso la comunione riprende il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate a' terzi durante la separazione.

Sarà nulla qualunque convenzione colla quale si rinnovasse la comunione con patti diversi da quelli, con cui essa era anteriormente regolata.

1584. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi avranno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario allo scioglimento della medesima, uniformandosi a quanto viene prescritto per le rinuncie alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio d' inventario nel titolo *Delle disposizioni comuni alle successioni ec.*, e sotto le pene ivi stabilite.

1585. I coniugi od i loro eredi nella divisione della comunione, ed anche in caso di rinuncia od accettazione con beneficio d'inventario, la moglie od i suoi eredi potranno sempre, non ostante il disposto dell' art. 1577, prelevare le cose mobili, che potranno provare con tutti i mezzi di prove permessi dal titolo *Dei contratti o delle obbligazioni ec.* essere loro proprie prima della comunione, o essere loro devolute durante la medesima a titolo di successione, legato o donazione.

La moglie od i suoi eredi potranno eziandio valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose devolute ad essa, ad uno de' suddetti titoli di successione, legato o donazione.

La moglie od i suoi eredi potranno anche ripetere il valore delle cose mobili spettanti ad essa escluse come sovra dalla comunione, ma che non si trovassero più in natura al tempo della divisione, ed in tal caso potranno eziandio provare colla pubblica voce il valore di dette cose.

1586. Il prelevamento autorizzato dall' articolo precedente non potrà farsi a pregiudizio de' terzi, che in mancanza di stato od altro titolo autentico di proprietà avessero contrattato col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie o a' suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione competente al marito, ed anche su' di lui beni personali.

1587. Il marito od i suoi eredi potranno nella divisione ritenere gli immobili acquistati alla comunione, mediante una giusta indennità alla moglie od a' suoi eredi.

TITOLO IX.

DELLA VENDITA

CAPO I.

Della natura e della forma della vendita.

1588. La *vendita* è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarla.

1589. Essa è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto nelle forme volute dalla legge su la cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguìta ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo.

1590. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, e sotto condizione sospensiva, o resolutiva.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti gli indicati casi, l'effetto di essa è regolato dai principii generali delle convenzioni.

1591. Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero o misura, la

vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè non sieno pesate, numerate, o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna od i danni ed interessi, se vi è luogo, in caso d'inadempimento della obbligazione.

1592. Se al contrario le mercanzie sieno state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

S'intenderà fatta la vendita in massa, se le cose sieno state vendute per un solo e certo prezzo, senza aver riguardo al peso, al numero o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

1593. Riguardo al vino, all'olio, ed alle altre cose delle quali si usa di fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate.

1594. La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

1595. La promessa di vendere equivale alla vendita, se esiste consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

Quando si tratti di stabili la promessa di vendere debbe essere fatta per atto pubblico come la vendita stessa.

1596. Se la promessa di vendere è stata fatta con caparra, ciascuno de' contraenti è in arbitrio

di recedere dal contratto,

Quegli che l'ha data, perdendola,

E quegli che l'ha ricevuta, restituendola doppia.

1597. Il prezzo della vendita debbe essere determinato e specificato dalle parti.

1598. Può per altro rimettersi all'arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell'atto della vendita. Potrà anche convenirsi che la scelta ne sarà fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia stato espresso nella convenzione che non concordando le parti, la scelta ne venga fatta dal Giudice. Se la persona scelta nell' atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

1599. Si può altresì rimettere il prezzo a quello che risulterà da una certa e determinata mercuriale.

1600. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni.

CAPO II.

Di quelli che possono comprare o vendere.

1601. Possono comprare o vendere tutti quelli cui non è vietato dalle leggi.

1602. Il contratto di vendita non può aver luogo tra coniugi che ne' seguenti casi:

Quando la moglie cede al marito beni in pagamento di una somma da lei dovutagli per dote;

Quando la vendita o cessione che un coniuge fa all'altro ha per causa il pagamento di un altro credito del coniuge acquirente, o l'investimento del danaro che si provi di sua ragione;

In questi casi però le ragioni degli eredi delle parti contraenti restano intatte, quando ne derivi qualche vantaggio indiretto al coniuge.

1603. Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente, nè per interposte persone,

I tutori quanto ai beni delle persone soggette alla loro tutela;

L'ascendente emancipante, e il curatore quanto ai beni del minore emancipato od abilitato rispettivamente;

I procuratori quanto ai beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, per li beni de' Comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura; salvo che, per particolari circostanze, nell'atto che permette la vendita siano stati autorizzati a concorrere agli incanti.

I pubblici uficiali, per li beni, le vendite de' quali si eseguiscono sotto la loro autorità o mediante il loro ministero.

1604. I membri de' Magistrati e Tribunali, gli impiegati nel pubblico Ministero, i Giudici, i segretari ed uscieri de' Tribunali, gli avvocati, i procuratori e notai non possono essere cessionari delle liti, diritti, ed azioni litigiose, che sono di competenza del Tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si trattasse di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti o per difesa dei beni che possedessero.

Inoltre gli avvocati e procuratori non potranno nè per loro, nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto, nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta, o altro simile sulle cose comprese nelle cause nelle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi.

CAPO III.

Delle cose che possono vendersi.

1605. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione.

1606. La vendita della cosa altrui è nulla; essa

può dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d'altri.

1607. Non si possono vendere i diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta.

1608. La vendita è nulla, se al tempo del contratto era intieramente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di dimandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale.

CAPO IV.

Delle obbligazioni del venditore.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1609. Il venditore è obbligato a spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga.

Ogni patto oscuro ed ambiguo si interpreta contro il venditore.

1610. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garantire la cosa che vende.

SEZIONE II.

Della consegna ossia tradizione della cosa.

1611. La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

1612. Il venditore adempie l'obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattisi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà venduta.

1613. La tradizione dei mobili si compie,

O colla loro consegna reale,

O colla consegna delle chiavi degli edifizi che li contengono,

O anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere in dipendenza di altro titolo.

1614. La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

1615. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario.

1616. La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita dee farsi nel luogo ove quella esisteva al momento della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

1617. Se il venditore omette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo non procede che dal fatto del venditore.

1618. In tutti i casi, il venditore debb'essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi qualora dalla tradizione non fatta al tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

1619. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

1620. Neppure è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito o in istato di decozione, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

1621. La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita.

Dal giorno della stessa vendita tutti i frutti spettano al compratore.

1622. L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessori, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

1623. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

1624. Se la vendita di uno stabile è stata fatta coll'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

1625. Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l'acquisitore dee corrispondere il supplimento del prezzo; ha però la facoltà di recedere dal contratto se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel medesimo.

1626. In tutti gli altri casi,

Sia che la vendita venga fatta di un corpo determinato e limitato,

Sia che riguardi fondi distinti e separati,

Sia che incominci dalla misura, oppure dall' indicazione del corpo venduto susseguìta dalla misura,

L' espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte in più o in meno, avuto ri-

guardo al valore della totalità delle cose vendute, quando non vi sia stipulazione in contrario.

1627. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo all' accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta, o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò cogli interessi se ha ritenuto lo stabile.

1628. In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo.

1629. L'azione pel supplimento del prezzo che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso del contratto che compete al compratore, debbono proporsi entro un anno, da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

1630. Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza: e l'azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

1631. La quistione per riconoscere a carico di chi, fra il venditore ed il compratore, debba cadere la perdita o la deteriorazione della cosa ven-

duta, e non per anco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte nel titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.*

SEZIONE III.

Della garantìa.

1632. La garantìa che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo risguarda i difetti occulti di essa o i vizi che danno luogo all'azione redibitoria.

§ I.

Della garantìa in caso d'evizione.

1633. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garantìa, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che soffre di tutta o di parte della cosa venduta, o dei pesi che si pretendono sopra la medesima, e che non furono dichiarati nello stesso contratto.

1634. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garantìa.

1635. Quand'anche siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantìa, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in contrario è nulla.

1636. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garantìa, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell' evizione all'atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo.

1637. Quando siasi promessa la garantìa, o nulla siasi stipulato su tale oggetto; se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare al venditore,

1.° La restituzione del prezzo;

2.° Quella de' frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa;

3.° Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;

4.° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto.

1638. Quando al tempo dell' evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l'accidente di una forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intiero prezzo.

1639. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile predetto.

1640. Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

1641. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

1642. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuarie, che questi avesse fatto sul fondo.

1643. Se il compratore ha sofferta l'evizione per una parte della cosa, e che questa parte sia relativamente al tutto di entità tale che egli non avrebbe comprato senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita.

1644. Se, nel caso di evizione di una parte del fondo venduto, non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se abbia diminuito di valore.

1645. Se il fondo venduto si trova aggravato di

servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e quelle sieno di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, questi potrà domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi d'un' indennizzazione.

1646. Le altre questioni che possono nascere pel risarcimento dei danni ed interessi dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.*

1647. La garantìa per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammessibile l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda.

§ II.

Della garantìa per i vizi della cosa venduta.

1648. Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizi occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono, che se il compratore gli avesse conosciuti o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo.

1649. Il venditore non è tenuto per i vizi apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere.

1650. È obbligato per i vizi occulti quand'anche non gli fossero noti, eccettochè avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garantìa.

1651. Il compratore nei casi contemplati negli articoli 1648 e 1650 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà arbitrata da' periti.

1652. Se il venditore conosceva i vizi della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

1653. Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare all'acquisitore le spese occasionate dalla vendita.

1654. Se la cosa che era difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti.

Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

1655. L'azione redibitoria proveniente dai vizi della cosa deve proporsi dall'acquirente, se si tratta

di animali fra i quaranta giorni dalla consegna, e se d'altri effetti mobili fra il termine di tre mesi, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini, i quali dovranno osservarsi.

1656. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

CAPO V.

Delle obbligazioni del compratore.

1657. L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita.

1658. Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

1659. Il compratore è tenuto all' interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del capitale nei tre casi seguenti:

Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita;

Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi;

Se gli è stata intimata la domanda del pagamento.

In quest'ultimo caso gl'interessi non decorrono che dal giorno dell'intimazione.

1660. Se il compratore è molestato o ha giusto

motivo per temere di esserlo con un'azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia.

1661. Il venditore di uno stabile non può chiedere la risoluzione della vendita, per il motivo che il prezzo non ne sia stato pagato.

Ogni convenzione in contrario si avrà per non apposta.

1662. Trattandosi di derrate ed altre cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo di pien diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa non siasi presentato per riceverla, od anche presentandosi per riceverla non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione.

CAPO VI.

Della nullità e dello scioglimento della vendita.

1663. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto mediante l'uso del diritto di riscatto, e per la viltà del prezzo.

SEZIONE I.

Del riscatto convenzionale.

1664. Il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell'art. 1678.

1665. Il diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.

1666. Il termine fissato è perentorio: ciò nondimeno, se prima della scadenza del termine sarà chiesta una proroga ad esercitare il riscatto, il Tribunale potrà, avuto riguardo alla modicità del

prezzo o per altre giuste cause concederla, sentito sommariamente il compratore. Questa dilazione non potrà mai eccedere la metà del termine convenuto, nè, in verun caso, un anno da computarsi dalla scadenza del termine suddetto.

Nessun' altra domanda di proroghe, nè di restituzioni in tempo sarà ammessa.

1667. Non proponendo il venditore la sua azione di riscatto nel termine convenuto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

1668. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi di ragione.

1669. Il venditore che ha pattuito il riscatto, può promuoverne l'azione contro un secondo acquisitore, quand'anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il riscatto convenuto.

1670. Il compratore col patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può prescrivere tanto contro il vero padrone, quanto contro coloro che pretendessero di aver ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

1671. Può opporre il beneficio della escussione ai creditori del suo venditore.

1672. Se il compratore col patto di riscatto di parte indivisa di un fondo è divenuto aggiudicatario del fondo intiero per la licitazione provocata contro lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

1673. Se più persone hanno venduto unitamente,

e mediante un solo contratto un fondo tra esse comune, ciascuna può promuovere l'azione di riscatto sopra la parte soltanto che gli spettava.

1674. Avrà luogo la stessa disposizione, quando quegli, che solo ha venduto il fondo, avesse lasciato più eredi.

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà del riscatto per quella parte soltanto della quale egli è erede.

1675. Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra essi pel riscatto del fondo intiero; e, se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

Tuttavia non volendo uno o più de' coeredi, o convenditori effettuare il riscatto, potranno gli altri, ed anche un solo, eseguirlo in totalità per proprio conto.

1676. Se la vendita di un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell'intiero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promuovere l'azione di riscatto sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere quello che la promuovesse in questo modo, a redimere tutto il fondo.

1677. Se il compratore ha lasciato più eredi, l'azione di riscatto non può promuoversi contro

ciascuno di essi che per la sua parte, nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stata tra essi divisa.

Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di riscatto può essere intentata contro di lui per la totalità.

1678. Il venditore che fa uso del patto di riscatto, dee rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di riscatto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche di cui il compratore lo avesse aggravato: è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè sieno convenute per un tempo non maggiore di un triennio.

SEZIONE II.

Della rescissione della vendita per causa di lesione.

1679. Se il venditore è stato leso oltre la metà nel prezzo di un immobile, ha il diritto di chie-

dere la rescissione della vendita, quand'anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore.

1680. Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si dee stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

1681. La domanda non è più ammessibile spirati i cinque anni, da computarsi dal giorno della vendita.

Questa dilazione decorre contro le donne maritate, contro gli assenti, e gli interdetti, ed i minori aventi causa da un venditore di maggior età.

La stessa dilazione decorre e non si sospende durante il tempo stipulato per il riscatto.

1682. La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cui i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

1683. La prova del valore non potrà farsi che col mezzo di relazione di tre periti. Ove però vi fosse contestazione sullo stato della cosa al tempo della vendita per le variazioni che fossero seguite, il Tribunale prima che sia compita la perizia potrà ammettere quelle prove che giudicherà necessarie per accertare il detto stato.

1684. I tre periti saranno nominati d'ufficio quando le parti non abbiano convenuto di nominarli tutti tre unitamente.

1685. I periti saranno tenuti di stendere un solo

processo verbale comune, e di non formare che un solo giudizio a pluralità di voti.

Se vi sono dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito.

1686. Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa, o di ritenerla pagando il supplimento al giusto prezzo.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

1687. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all'interesse del supplimento medesimo dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L'interesse del prezzo ch'egli ha pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, o dal giorno del pagamento, se non ha percepito alcun frutto.

1688. La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

1689. Essa neppure ha luogo nelle vendite che si fanno ai pubblici incanti per autorità di giustizia.

1690. Le regole espresse nella sezione precedente per i casi in cui più persone hanno venduto unitamente o separatamente, e per quello in cui il venditore o il compratore ha lasciato più eredi, sono similmente osservate per promuovere l'azione di rescissione.

CAPO VII.

Della licitazione e degli incanti.

1691. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza discapito;

Ovvero, se in una divisione di beni comuni, fatta di reciproco consenso, se ne ritrovano alcuni che nessuno dei condividenti possa o voglia prendere;

Se ne fa la vendita per licitazione od all'incanto, ed il prezzo viene diviso tra i comproprietari.

1692. Ciascuno dei comproprietari ha la facoltà di domandare che la vendita segua agli incanti, e questi devono sempre aver luogo quando uno di essi è minore od interdetto.

1693. Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione e negli incanti sono spiegate nel titolo *Delle successioni*, e nelle leggi sulla procedura.

CAPO VIII.

Della cessione de' crediti e degli altri diritti incorporali.

1694. La vendita o cessione di un credito, di un diritto, o di un'azione è perfetta, e la proprietà

se ne acquista di diritto dal compratore, o cessionario al momento che siasi convenuto sul credito, o sul diritto da cedersi, e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

Il possesso si trasferisce mediante la consegnazione del documento che comprova il credito, o diritto ceduto.

1695. Questa vendita o cessione debbe essere fatta secondo le regole stabilite nel titolo VI, capo VI, sezione I di questo libro.

1696. Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguìta cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico.

1697. Se, prima che il cedente o il cessionario notificasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato.

1698. La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessori del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che così sia convenuto.

1699. Quegli che vende un credito o altro diritto incorporale, dee garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garantìa.

1700. Egli non è risponsabile della solvibilità del debitore che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito venduto.

1701. Quando il cedente ha promesso la garantìa della solvibilità del debitore, e non vi è stata convenzione tra le parti sulla durata di tale garantìa, essa è limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

Se il credito sia pagabile fra un termine non ancora scaduto, la garantìa cessa un anno dopo la scadenza.

Se il credito porti costituzione di una rendita perpetua, la garantìa si estingue col trascorso di dieci anni dalla data della cessione.

1702. Quegli che vende un'eredità senza specificarne particolarmente gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

1703. S'egli aveva di già convertito a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o ricevuto l'importare di qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della medesima, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

1704. Il compratore dee dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell'eredità, e tenergli conto di quanto gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

1705. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese e legittimi pagamenti, e cogli interessi da

computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione.

1706. La cosa si ritiene per litigiosa quando vi sia lite e contestazione sul merito di essa.

1707. La disposizione dell' articolo precedente cessa,

1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un cocrede o coproprietario del diritto ceduto;

2.° Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

TITOLO X.

DELLA PERMUTA

1708. La *permuta* è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un' altra.

1709. La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita, e colle solennità istesse per quella richieste.

1710. Se uno dei permutanti ha già ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che l'altro contraente non è proprietario della stessa cosa, non può essere costretto a consegnare quella ch' egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

1711. Il permutante il quale ha sofferto l'evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio domandare il risarcimento dei danni ed interessi, o ripetere la sua cosa.

1712. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

Se però siasi convenuta a carico di uno dei permutanti una rifatta in danaro che superi il va-

lore dell'immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita, e la lesione potrà perciò essere proposta da colui che ha ricevuta la rifatta.

1713. Tutte le altre regole stabilite per il contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

TITOLO XI.

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

CAPO I.

Disposizioni generali.

1714. Vi sono due sorta di contratti di locazione,

La locazione delle cose,

E quella delle opere.

1715. La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti si obbliga di lasciare all'altra il godimento di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

1716. La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l'altra parte.

1717. Queste due sorta di locazioni si dividono in varie specie particolari.

Si chiama *dare a pigione* o *a nolo*, la locazione delle case, e quella dei mobili;

Affittanza, *colonìa* o *massarizio* quella dei fondi rurali;

Prestazione d'opere, la locazione del lavoro o del servizio;

Soccida, quella de' bestiami, il cui frutto si divide tra il proprietario e quello al quale furono affidati;

Appalto, *cottimo* o *prezzo fatto*, l'impresa di un' opera mediante lo sborso di un determinato prezzo, quand'anche quegli per conto del quale si eseguisce l'opera, somministri la materia.

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

1718. È considerata come una locazione qualunque concessione temporaria di stabili, mediante il corrispettivo di un' annua prestazione a qualunque titolo sia fatta.

Tale concessione non trasferisce verun dominio nel concessionario, non ostante qualsiasi patto in contrario, il quale si avrà per non iscritto.

1719. Le locazioni di stabili non potranno stipularsi per un tempo eccedente gli anni trenta. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo s'intenderanno ristrette ai trent' anni dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario si avrà per non apposto.

Quando però si tratterà di locazione di una casa per abitazione, potrà pattuirsi che la medesima duri pendente tutta la vita dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo.

1720. Sono eccettuate dal disposto dell'articolo precedente le locazioni de' terreni gerbidi ed affatto incolti che si faranno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura: queste locazioni potranno farsi per un tempo maggiore di trent'anni, ma che non potrà eccedere gli anni cento.

CAPO II.

Della locazione delle cose.

1721. Si può locare qualunque sorta di beni mobili od immobili.

SEZIONE I.

Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici.

1722. Le locazioni si possono fare o per atto pubblico o per iscrittura privata od anche verbalmente a norma del capo *Della prova delle obbligazioni*, titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.*

1723. Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta alcuna esecuzione, ed una delle parti la impugni, non può ammettersi la prova di

essa col mezzo di testimoni, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque venga allegato che vi sia intervenuta caparra.

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

1724. Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta verbalmente, la cui esecuzione sia già incominciata, e non esista quietanza, si presterà fede al proprietario sul suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescelga di dimandare la stima per mezzo di periti; nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch'egli ha dichiarato.

1725. Il conduttore ha diritto di sublocare, e di cedere la sua affittanza ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli potrà essere interdetta in tutto o in parte.

Questa clausula è sempre di rigore.

1726. Le locazioni dei beni de' minori non possono farsi per un tempo eccedente i nove anni, salvo coll'autorizzazione speciale del Tribunale.

1727. Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione,

1.° Di consegnare al conduttore la cosa locata;

2.° Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all'uso per cui venne locata;

3.° Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

1728. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Dee farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni dette locative, che per uso sono a carico del conduttore.

1729. Il conduttore debb'essere garantito per tutti que' vizi e difetti della cosa locata che ne impediscono l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo.

1730. Se, durante la locazione, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto di pien diritto; se non è distrutta che in parte, il conduttore può, a norma delle circostanze, domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si fa luogo a veruna indennizzazione.

1731. Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

1732. Se, durante la locazione, la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore dee soffrire l'incomodo che gli arrecano, qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione

proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui sarà rimasto privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, si potrà secondo le circostanze far luogo alla risoluzione del contratto.

1733. Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sulla cosa locata; riservata al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome.

1734. Se al contrario l'inquilino o l'affittuario sono stati molestati nel loro godimento in conseguenza di un'azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al proprietario.

1735. Se quelli che hanno cagionate molestie per vie di fatto, pretendono di aver qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudicio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l'esercizio di qualche servitù, deè chiamare il locatore nello stesso giudicio per essere rilevato dalle molestie, e dee, se lo chiede, essere assoluto dall'osservanza del giudicio, nominando il locatore nel cui nome possiede.

1736. Il conduttore ha due obbligazioni principali,

1.° Dee servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2.° Dee pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

1737. Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui venne destinata o in modo da cui possa derivar danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

1738. Quando fra il locatore ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore dee restituirla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore.

1739. Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e dee restituirla nella stessa condizione, salva la prova in contrario.

1740. È risponsabile delle deteriorazioni o delle perdite che succedono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa.

1741. È pure risponsabile per le deteriorazioni e perdite cagionate per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuari.

1742. È risponsabile dell'incendio, quando non provi,

Che sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per vizio di costruzione, o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia,

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

1743. Se vi sono più inquilini, tutti sono risponsabili per l'incendio in concorso col locatore, se anch'egli vi abiti, e ciascuno in proporzione del valore dei membri da esso occupati;

Eccetto che provino che l'incendio sia incominciato nell'abitazione d'uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne dee rispondere;

O che alcuno di essi provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile.

1744. La locazione fatta in iscritto cessa di pien diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di dare il congedo.

1745. Spirato il termine stabilito nella locazione in iscritto, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura.

1746. Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

1747. Nel caso dei due articoli precedenti, la

sicurtà data per l'affittamento non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

1748. Il contratto di locazione si scioglie quando la cosa è totalmente perita, o quando il locatore od il conduttore mancano rispettivamente alle loro obbligazioni.

1749. Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

1750. Se il locatore vende la cosa locata, il compratore non può espellere l'affittuario o l'inquilino il quale abbia una scrittura di locazione autentica o di data certa, purchè il locatore stesso non siasi riservato un tale diritto nel contratto di locazione.

1751. Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l'inquilino o l'affittuario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare l'affittuario o l'inquilino nel modo seguente.

1752. Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi al conduttore che debb'essere espulso, una somma eguale alla pigione, per il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, viene accordato tra la denunzia di congedo e l'uscita.

1753. Trattandosi di fondi rustici, l'indennizzazione che il locatore dee pagare al conduttore, è

il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione.

1754. L'indennizzazione sarà determinata dal giudizio di periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche o altri stabilimenti che esigono considerevoli anticipazioni.

1755. Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto, di espellere l'affittuario o l'inquilino in caso di vendita, è inoltre tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di congedo.

L'affittuario de' beni rustici debb'essere avvertito almeno un anno prima.

1756. Gli affittuari o gl'inquilini non si possono espellere, se dal locatore, od in sua mancanza dal nuovo acquisitore non viene loro prima pagata l'indennizzazione sopra stabilita.

1757. Se la locazione non è fatta per atto autentico, o non ha data certa, l'acquisitore può espellere l'affittuario, e non è tenuto verso del medesimo al risarcimento dei danni ed interessi, salvo solo all'affittuario il ricorso per quest'effetto verso il locatore.

1758. Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà di espellere il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel riscatto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

SEZIONE II.

Regole particolari per le locazioni delle case.

1759. L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, può essere espulso da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurare la pigione.

1760. Il subaffittuario non è tenuto verso il proprietario che sino alla concorrenza della pigione convenuta nella sublocazione della quale può essere debitore al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono però considerati come fatti anticipatamente i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuario tanto in virtù di una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguenza della consuetudine dei luoghi.

1761. Le riparazioni locative, o sia di piccola manutenzione, che rimangono a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi, e fra le altre, sono le riparazioni da farsi,

Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei cammini;

All'incrostamento del basso delle muraglie

negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

Al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

Ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non possa essere risponsabile;

Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli e serrature.

1762. Non sono però a carico dell'inquilino quelle fra le suddette riparazioni che siano cagionate da vetustà o da forza maggiore.

1763. Lo spargamento dei pozzi e delle latrine è a peso del locatore.

1764. L'affitto dei mobili somministrati per l'addobbo d'una casa intiera, di un appartamento, bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per il tempo per cui, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.

1765. La locazione di un appartamento mobigliato s'intende fatta ad anno, quando si è convenuta la pigione a un tanto per anno;

A mese, se la pigione è a un tanto per mese;

A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese, o a giorno, si deve intendere fatta secondo l'uso dei luoghi.

1766. Se la locazione è stata fatta senza scrittura non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all'altra, se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi.

1767. Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento, terminata la locazione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, s'intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo od esserne espulso, fuori che dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

1768. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall'abuso della casa locata.

1769. Il locatore non può sciogliere il contratto ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

1770. Quando siasi pattuito nel contratto di locazione che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

SEZIONE III.

Regole particolari alle affittanze de' fondi rustici.

1771. Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto per il conduttore, che nei casi e secondo le regole spiegate nel titolo *Della vendita*.

1772. Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli stromenti necessari alla coltivazione, se ne abbandona la coltura, se non coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso che a quello per cui fu destinata, o generalmente, se non eseguisce i patti dell'affittanza e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far rescindere l'affittanza.

In tutti i casi il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

1773. Ogni conduttore di fondi rustici è tenuto a riporre i raccolti ne' luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

1774. Il conduttore di un fondo rustico è tenuto sotto pena di tutti i danni, interessi e spese,

a render inteso il proprietario delle usurpazioni che si commettessero sui fondi.

Questa notificazione dee farsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza de' luoghi.

1775. Se l'affittanza è fatta per più anni, e, durante la stessa, la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno venga a perire per casi fortuiti, il conduttore può dimandare una riduzione del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

Se non è indennizzato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affittanza, nel qual tempo si fa un conguaglio con i frutti percepiti in tutti gli anni della medesima;

Frattanto può il Giudice dispensare provvisionalmente il conduttore dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

1776. Se l'affittanza non è che per un anno, e sia accaduta la perdita o della totalità, o almeno della metà de' frutti, il conduttore sarà liberato d'una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione se la perdita è minore della metà.

1777. Il conduttore non può conseguire la riduzione; allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura; nel qual caso questi dee soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il con-

duttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de' frutti.

Il conduttore non può parimente domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulata l'affittanza.

1778. L'affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

1779. Questa convenzione non s'intende fatta che per i casi fortuiti ordinari, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina.

Essa non s'intende fatta per i casi fortuiti straordinari, come le devastazioni della guerra, o una inondazione, cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

1780. L'affittanza di un fondo rustico senza scrittura, si reputa fatta pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Quindi l'affittanza di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono intieramente nel decorso dell'anno, si reputa fatta per un anno.

L'affittanza di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni quante sono le porzioni.

1781. L'affittanza de' fondi rustici, quantunque fatta senza scrittura, cessa di pien diritto collo

spirare del tempo per cui s'intende fatta, a norma del precedente articolo.

1782. Se, allo spirare della locazione di fondi rustici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato in possesso, ne risulta una nuova affittanza, il di cui effetto è determinato dall'art. 1780.

1783. Il conduttore che cessa, debbe lasciare a quello che gli succede nella coltivazione, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno susseguente; e reciprocamente, il nuovo conduttore debbe lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per il consumo de' foraggi, e per le raccolte che restano a farsi.

Sì nell'uno che nell'altro caso, si debbono osservare le consuetudini de' luoghi.

1784. Il conduttore che cessa, dee pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se gli ha ricevuti all'ingresso della locazione; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.

SEZIONE IV.

Del massarizio ossia colonia parziaria.

1785. Quegli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, chiamasi *mezzaiuolo*,

massaro o *colono*, e il contratto che ne risulta chiamasi *massarizio* o *colonìa parziaria*.

Sono comuni a tale contratto le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e in particolare per le locazioni di fondi rustici, sotto le modificazioni però che seguono.

1786. La perdita per caso fortuito di tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili, è sopportata in comune dal proprietario e dal mezzaiuolo, e non dà azione all'uno verso dell'altro ad alcuna indennizzazione.

1787. Il mezzaiuolo non può sublocare nè cedere il massarizio, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto.

In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di riprendere il godimento della cosa data a massarizio, ed il mezzaiuolo è condannato al risarcimento dei danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

1788. Il mezzaiuolo non può vendere fieno, paglia o concime, nè fare carreggiature per altri senza il consenso del proprietario.

1789. La colonìa parziaria in qualunque modo sia fatta non cessa mai di pien diritto; è necessario che il proprietario dia, od il mezzaiuolo prenda congedo entro il tempo fissato dalla consuetudine.

1790. Può domandarsi anche fuori di tempo lo scioglimento del massarizio, quando vi fossero giusti motivi, come in caso che il padrone od il

mezzaiuolo mancassero ai loro impegni, o che una malattia abituale rendesse inabile il mezzaiuolo alla coltivazione, od in altri simili casi, la legittimità e gravità de' quali sono lasciati al prudente arbitrio del Tribunale.

1791. Per la morte del colono il massarizio si risolve col finire dell'anno agrario corrente: quando però la morte sia avvenuta negli ultimi quattro mesi, competerà ai figliuoli ed altri eredi del defunto, se con lui coabitavano, la facoltà di continuare nel massarizio anche per l'anno seguente; ed in mancanza di eredi coabitanti, o se questi non possono o non vogliono continuarvi, simile facoltà competerà alla vedova del colono.

Nel caso in cui gli eredi o la vedova non coltivassero il fondo da buon padre di famiglia, sia nel restante tempo dell'anno agrario corrente, sia nell'anno susseguente potrà il proprietario farlo coltivare a proprie spese, prelevandone poscia l'ammontare sulla porzione dei frutti a cui essi avrebbero diritto.

1792. In tutto ciò che non è previsto dalle disposizioni precedenti o da convenzione espressa si osserveranno nel contratto di massarizio le consuetudini locali.

In difetto di consuetudine o di convenzione espressa avranno luogo le regole seguenti.

1793. Il bestiame occorrente per coltivare, e concimare il fondo, il capitale dell'invernaglia, e

gl' istromenti necessari alla coltivazione del fondo stesso, debbono fornirsi dal colono.

La quantità del bestiame debbe essere in proporzione dei mezzi che la possessione tenuta a massarizio somministra per alimentarlo.

1794. Le sementi si forniscono in comune dal proprietario e dal mezzaiuolo.

1795. Le spese che possono occorrere al mezzaiuolo per la coltivazione e raccolta de' frutti sono a suo carico.

1796. Le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno in surrogazione delle piante morte o fortuitamente atterrate o rendutesi infruttuose durante il massarizio, debbono farsi dal mezzaiuolo, ed è a carico del padrone di somministrare le piante, come pure le fascine, i vimini, i pali che fossero necessari per dirigerle e sostenerle.

Se le piante si traggono dal semenzaio esistente nel fondo non è dovuta al mezzaiuolo alcuna indennità.

1797. Lo spurgo de' fossi, tanto interni che adiacenti alle strade pubbliche o comunali, come pure i lavori ordinari che sogliono prescriversi dai comuni per la conservazione delle strade, sono a carico del colono.

Egli ha pure l'obbligo di fare le carreggiature ordinarie sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia pel trasporto de' generi alla casa del padrone.

1798. Il colono non può raccogliere, nè battere

i grani, nè fare la vendemmia senza avvertire il proprietario.

1799. Tutti i frutti, tanto naturali, quanto industriali del fondo si dividono per metà tra il proprietario ed il colono.

È a peso del mezzaiuolo il taglio de' boschi cedui per la concorrente necessaria pe' pali delle viti ed altri usi del fondo. Il soprappiù appartiene al proprietario, restando a suo carico le spese. I tronchi degli alberi morti o atterrati sono nello stesso modo riservati al proprietario.

Le opere necessarie per le potature e pel taglio de' rami degli alberi morti od atterrati sono a carico del mezzaiuolo. Egli non può disporre di questi oggetti che per la quantità necessaria al servizio del fondo ed al suo proprio uso. Il soprappiù cede al proprietario.

1800. La colonìa parziaria senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll' undici di novembre.

Passato il mese di marzo senza che sia dato o preso congedo, s' intende il massarizio rinnovato per un altro anno.

CAPO III.

Della locazione delle opere e dell'industria.

1801. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria:

1.° Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2.° Quella de' vetturali sì per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degli intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

SEZIONE I.

Della locazione delle opere de' domestici e degli operai.

1802. Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa.

1803. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Per il pagamento del salario dell'annata scaduta;

E per le somministrazioni fatte in conto dell'anno corrente.

1804. Si osserveranno inoltre pei domestici ed operai le leggi e regolamenti particolari di polizia che li riguardano.

SEZIONE II.

Dei vetturali per terra e per acqua.

1805. I vetturali per terra e per acqua sono sottòposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, rispetto ai quali è disposto nel titolo *Del deposito e del sequestro*.

1806. Sono risponsabili non solo di ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di recapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

1807. Sono risponsabili per la perdita e per le avarìe delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siensi perdute od abbiano sofferta avarìa per un caso fortuito o per forza maggiore.

1808. Gl'intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, debbono tenere un registro del danaro, effetti ed involti di cui s'incaricano.

1809. Gl'intraprenditori e direttori dei trasporti e vetture pubbliche, i padroni di barche e na-

vigli sono inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli coi quali contraggono.

SEZIONE III.

Degli appalti e dei cottimi.

1810. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

1811. Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo, prima di essere consegnata, la perdita rimane a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora per riceverla.

1812. Nel casò in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

1813. Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell'artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora a verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia.

1814. Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in

partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

1815. Se nel corso d'anni dieci dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione dell'edifizio o di altra opera considerevole costrutta a prezzo fatto, questi rovinano in totalità od in parte, o presentano evidente pericolo di rovina per difetto di costruzione od anche per vizio del suolo, l'architetto e l'intraprenditore ne restano risponsabili.

1816. Quando un architetto o un intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, in conformità di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento del prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siensi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

1817. Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l'intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

1818. Il contratto di locazione di un'opera si scioglie rispettivamente colla morte dell'artefice, dell'architetto od intraprenditore.

1819. Il proprietario è però tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla

convenzione, l'importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allora soltanto che tali lavori o tali materiali possono essergli utili.

1820. L'intraprenditore è risponsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato.

1821. I muratori, falegnami ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro quello a cui vantaggio si sono fatti i lavori, che fino a concorrenza di quanto si trova in debito verso l'intraprenditore nel tempo in cui intentano la loro azione.

1822. I muratori, falegnami, ferrai ed altri artefici che fanno direttamente contratti a prezzo fatto, sono soggetti alle regole prescritte nella presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguiscono.

CAPO IV.

Della locazione a soccida.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1823. La locazione *a soccida* è un contratto per cui una delle parti dà all'altra una quantità di be-

stiame perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

1824. Vi sono più specie di soccide:

La soccida semplice ed ordinaria,

La soccida a metà,

La soccida coll'affittuario o con il colono parziario.

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente *soccida.*

1825. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia suscettibile di accrescimento o di utilità all'agricoltura o al commercio.

1826. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principii seguenti.

SEZIONE II.

Della soccida semplice.

1827. La locazione a soccida semplice è un contratto per cui si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire, ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell'accrescimento. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti quanto nel maggior valore che il bestiame potrà avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

1828. La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore; non ha per oggetto se non di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne, terminata la locazione.

1829. Il conduttore debbe usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato a soccida.

1830. Non è risponsabile pei casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

1831. Nascendo controversia, il conduttore debbe provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

1832. Il conduttore, il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

1833. Se il bestiame è perito od è diminuito del suo valore primiero senza colpa del conduttore, la perdita è a carico del locatore.

1834. Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l'accrescimento si dividono.

1835. Non si può stipulare,

Che il conduttore sopporterà più della metà della perdita del bestiame, allorchè sarà accaduta per caso fortuito e senza sua colpa,

O ch'egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno,

O che il locatore prededurrà, in fine della locazione, qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

1836. Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nemmeno può disporne se non ha il consenso del conduttore.

1837. Quando la locazione a soccida è contratta coll'affittuario altrui, debbe essere notificata al proprietario de' beni di cui tiene l'affittanza; senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

1838. Il conduttore non può tosare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente il locatore.

1839. Se nel contratto non si è stabilito il tempo per cui dovrà durare la soccida, si ritiene che essa abbia a durare per tre anni.

1840. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a' suoi obblighi.

1841. Al termine della locazione, ed al tempo dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può prededurre bestie delle mandre d'ogni specie, sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quello che rimane senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

SEZIONE III.

Della soccida a metà.

1842. La soccida a metà è una società nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami, che restano comuni pel guadagno o per la perdita.

1843. Il conduttore profitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

1844. Tutte le altre regole della soccida semplice s'applicano alla soccida per metà.

SEZIONE IV.

Della soccida data dal proprietario al suo affittuario o al colono parziario.

§ I.

Della soccida data all'affittuario.

1815. Questa soccida (chiamata ancora *soccida di ferro*) è quella per cui il proprietario d'una possessione la concede in affitto, a condizione che al terminare della locazione l'affittuario lascerà degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

1816. La stima del bestiame consegnato all'affittuario non produce la traslazione in lui della proprietà, ma nulladimeno lo pone a suo rischio.

1817. Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, quando non vi sia patto in contrario.

1818. Nelle soccide contratte coll' affittuario il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura di cui debbe unicamente impiegarsi.

1819. La perdita del bestiame, anche totale, ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a

danno dell'affittuario, se non si è diversamente pattuito.

1850. Al termine della locazione l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva; ma debbe lasciare bestiami d'egual valore di quelli che ha ricevuto.

Se vi è mancanza di bestiame, dee pagarla; e soltanto gli appartiene ogni eccedenza.

§ II.

Della soccida contratta col colono parziario.

1851. Si può stipulare che il colono rilascierà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore avrà una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetterà la metà del latte.

1852. Questa soccida termina col fine della locazione.

1853. Nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della semplice soccida.

SEZIONE V.

Della soccida impropriamente detta.

1851. Quando si dà una o più vacche perchè siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de' vitelli che nascono da esse.

TITOLO XII.

DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ

CAPO I.

Disposizioni generali.

1855. La *società* è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

1856. Qualunque società debbe aver per oggetto una cosa lecita, e debb'essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio debbe conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

CAPO II.

Delle diverse specie di società.

1857. Le società sono universali o particolari.

SEZIONE I.

Delle società universali.

1858. Si distinguono due sorta di società universali, la società di tutti i beni presenti, e la società universale de' guadagni.

1859. La società di tutti i beni presenti è quella colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione: ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è vietata.

1860. La società universale de' guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: i beni sì mobili che immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, salvo all'oggetto di goderli in comunione.

1861. Il semplice contratto di società universale, senz'altra dichiarazione, non induce che la società universale degli utili.

1862. Non può aver luogo veruna società universale eccetto che tra persone capaci di dare o

di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti d'altre persone.

SEZIONE II.

Della società particolare.

1863. La società particolare è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono percepire.

1864. È parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano o per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione.

1865. La società particolare sì tra futuri sposi che tra coniugi, non potrà contrattarsi se non coll'autorizzazione del Prefetto del Tribunale, il quale dovrà non solo accertarsi della piena e libera volontà della donna, ma vegliare altresì che non sia fatta frode alle leggi ed alle altre disposizioni proibitive contenute nel presente Codice.

CAPO III.

Delle obbligazioni de' soci tra loro e relativamente a' terzi.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni de' soci tra loro.

1866. La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se non è stabilita un'altra epoca.

1867. Non essendovi patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, sotto le limitazioni prescritte all'art. 1892; se però si tratta d'affare il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intenderà contratta per tutto il tempo in cui dee durare lo stesso affare.

1868. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si dee conferire consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito n'è risponsabile verso la stessa società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore.

1869. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l'ha conferita, rimane di pien diritto, e senza bisogno d'instanza, debitore degli interessi di tale somma, dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio;

Tutto ciò senza pregiudizio de'maggiori danni ed interessi, quando vi sia luogo.

1870. I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

1871. Quando uno dei soci sia creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è parimente debitrice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore, sul credito della società e sul proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quictanza avesse fatta l'intiera imputazione sopra il suo credito particolare: ma se avrà dichiarato nella quietanza, che l'imputazione sarà fatta intieramente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.

1872. Quando uno dei soci abbia ricevuta l'intiera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che ha ricevuto,

quantunque avesse rilasciato la quietanza specialmente *a sconto della sua porzione.*

1873. Ciascuno de' soci è obbligato verso la società per i danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

1874. Se le cose, il cui godimento soltanto è stato posto in società, consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare della stima.

1875. Un socio ha azione contro la società, non solo per la restituzione dei capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e per i rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

1876. Quando il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale.

Riguardo a quello che non ha conferito che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui

che nella società avrà conferito la somma o porzione minore.

1877. Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, la determinazione che sarà data non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all'equità.

Non è ammesso alcun riclamo a questo riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, il quale si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirla.

1878. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da più soci venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

1879. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato.

1880. Quando più soci sono incaricati di amministrare senza che siano determinate le loro

funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non potesse agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di questa amministrazione.

1881. Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell'altro, uno solo non potrà, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, a meno che si trattasse di un atto di urgenza, dall'ommissione del quale potesse provenire un grave ed irreparabile danno alla società.

1882. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole:

1.° Si presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o ad uno di essi, il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa;

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a' suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i

consoci a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4.° Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le pretenda vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentano.

1883. Il socio, che non è amministratore, non può nè alienare, nè obbligare le cose benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

1884. È in facoltà di ciascuno dei soci di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; non può, senza tale consenso, ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni dei soci verso i terzi.

1885. Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno de' soci non può obbligare gli altri, se questi non glie ne hanno data la facoltà.

1886. I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma

e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione di quest'ultima porzione.

1887. La stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi glie ne abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società.

CAPO IV.

Delle diverse maniere con cui finisce la società.

1888. La società finisce,

1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

2.° Per l'estinzione della cosa, o per il compimento della negoziazione;

3.° Per la morte di alcuno de' soci;

4.° Per la perdita de' diritti civili contemplati nell'art. 44, per l'interdizione, o pel fallimento di alcuno de' soci;

5.° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

1889. La prorogazione di una società contratta

a tempo determinato non può essere provata che con quei mezzi pei quali può essere provato il contratto di società.

1890. Quando uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i soci.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento siasi posto in comunione, e che la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

1891. Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi: nel secondo caso, l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni se non in quanto sieno una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

1892. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle so-

cietà la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo.

1893. La rinunzia non è di buona fede quando il socio rinunzia per appropriarsi in particolare il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

1894. Non può essere domandato da uno dei soci lo scioglimento della società contratta a tempo determinato, prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate al prudente arbitrio del Giudice.

1895. Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti alla divisione delle eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi.

Disposizione relativa alle società di commercio.

1896. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio che nei casi nei quali non sono in verun modo contrarie alle leggi ed agli usi commerciali.

TITOLO XIII.

DELL' IMPRESTITO

1897. L'*imprestito* è di due specie:

Quello delle cose di cui si può far uso senza consumarle,

E quello delle cose che si consumano coll'uso.

La prima si chiama imprestito ad uso, ossia *comodato*;

La seconda si chiama imprestito per consumo, o *mutuo*.

CAPO I.

Dell'imprestito ad uso, ossia comodato.

SEZIONE I.

Della natura dell'imprestito ad uso.

1898. L'imprestito ad uso ossia comodato è un contratto per cui una delle parti consegna all'altra

una cosa perchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo a colui, che la riceve, di restituirla dopo che se ne sarà servito.

1899. Il comodato è essenzialmente gratuito.

1900. Il comodante ritiene la proprietà della cosa imprestata.

1901. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma coll'uso, può essere l'oggetto di questo contratto.

1902. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però l'imprestito è stato fatto a contemplazione del solo comodatario, ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del comodatario.

1903. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata. Non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi, ove siavi luogo.

1904. Se il comodatario impiega la cosa in un

uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito.

1905. Se la cosa imprestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se, non potendo salvare che una delle due, ha preferita la propria, egli è risponsabile della perdita dell'altra.

1906. Se la cosa è stata stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.

1907. Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso per cui fu data ad imprestito e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto per il deterioramento.

1908. Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non potrà ripeterla.

1909. Se più persone hanno unitamente presa ad imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente risponsabili verso il comodante.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del comodante.

1910. Il comodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu imprestata.

1911. Nondimeno, se, durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente impreveduto bisogno di valersi della cosa, può il Giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

1912. Se durante l'imprestito è stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

1913. Quando la cosa comodata abbia difetti tali che possano recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante ne è risponsabile, se conoscendone i difetti, non ne ha avvertito il comodatario.

CAPO II.

Dell'imprestito di consumazione, ossia mutuo.

SEZIONE I.

Della natura del mutuo.

1914. Il *mutuo* è un contratto per cui uno de' contraenti consegna all'altro una data quantità di cose le quali coll'uso si consumano, coll'obbligo a questo ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

1915. In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

1916. L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

1917. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siensi somministrate

monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Ove ne venga alterato il valore intrinseco, o le monete non si possano ritrovare, o sieno messe fuori di corso, si renderà l'equivalente alla bontà intrinseca che le monete stesse avevano al tempo in cui furono mutuate.

1918. Se furono prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo, il debitore non deve in ogni caso che restituire la stessa quantità e qualità.

SEZIONE II.

Del mutuo fatto ai figliuoli di famiglia.

1919. Il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, benchè maggiore, senza partecipazione e consenso del padre od altro ascendente alla cui podestà sia soggetto, è nullo, quantunque l'obbligazione siasi palliata sotto l'apparenza di un altro contratto, o siasi in altro modo fatta frode alla presente legge.

1920. Non può il mutuante ripetere la somma imprestata, nè dal figlio di famiglia, nè dal padre od ascendente suddetti e rispettivi loro eredi, e nemmeno dai fideiussori intervenuti al contratto.

1921. L'obbligazione non si convalida per la

emancipazione del figlio di famiglia, in qualunque modo essa avvenga.

1922. Se però il figlio di famiglia ha restituito la somma mutuatagli, non la può più ripetere.

Se ne ha restituito una parte, non è obbligato a pagare il rimanente.

1923. Se il padre ha approvato o ratificato l'obbligazione, o se egli paga senza riserva una parte qualunque del capitale o degli interessi, l'obbligazione non può più essere rivocata.

E lo stesso ha luogo se il figlio, dopo che è sciolto dalla patria podestà, abbia ratificato la sua obbligazione o vi abbia senza riserva soddisfatto anche in parte come sopra.

Ma questa ratifica o pagamento non nuoce al padre ancora vivente, nè ai fideiussori.

1924. Cessa la disposizione di cui all' art. 1919 nei seguenti casi, cioè:

1.° Se il figlio di famiglia mutuatario possieda beni propri, e dei quali non competa al padre od all' ascendente sotto alla cui podestà vive, o l'usufrutto o l'amministrazione, per la concorrenza di tali beni;

2.° Se viva separatamente dal padre ed abbia la direzione de' propri affari, anche prima del trascorso dei cinque anni richiesti per la tacita emancipazione, a termini dell'art. 242.

1925. Cessa pure la disposizione dell' articolo 1919, se il mutuo è stato fatto al figlio di famiglia lontano dalla casa paterna, per cause neces-

sarie alle quali il padre sarebbe tenuto di provvedere, oppure sia stato fatto il mutuo in vantaggio dello stesso padre, per la concorrente di tutto ciò e quanto si proverà essere tornato in vantaggio del medesimo.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mutuante.

1926. Nel mutuo, il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita coll'art. 1913 per il comodato.

1927. Il mutuante non può prima del termine convenuto ridomandare le cose imprestate.

1928. Non essendosi fissato il termine della restituzione, il Giudice può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

1929. Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sarà possibile, o quando ne avrà i mezzi, il Giudice gli prescriverà un termine al pagamento, a norma delle circostanze.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni del mutuatario.

1930. Il mutuatario è obbligato di restituire le cose ad esso date a mutuo, nella stessa quantità e qualità, ed al tempo convenuto.

1931. Se si trova nell' impossibilità di soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva, a termini della convenzione, farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito.

1932. Se il mutuatario non restituisce le cose imprestate o il loro valore nel termine convenuto, deve corrisponderne l'interesse dal giorno della domanda giudiziale.

CAPO III.

Del mutuo ad interesse.

1933. È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, o di derrate, e di altre cose mobili.

1934. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale.

1935. La quietanza per il capitale, rilasciata senza riserva degl' interessi, ne fa presumere il pagamento, e ne produce la liberazione.

1936. L'interesse non può eccedere la tassa dalla legge stabilita, salvo nei casi dalla stessa legge permessi.

L'interesse stipulato in maggiore quantità sarà ridotto conforme alla legge.

Se si sarà pagato un interesse maggiore del legittimo, l'eccesso s'imputerà anno per anno a diminuzione del capitale.

1937. I contratti di merci o altre cose mobili che sotto qualunque denominazione risultassero fatti in frode della disposizione del precedente articolo, e pei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale ed agl'interessi permessi dalla legge, saranno dal Giudice ridotti all'equità, e potranno, secondo le circostanze, anche essere annullati, salve le disposizioni delle leggi penali contro l'usura.

TITOLO XIV.

DELLE RENDITE

1938. Si può stipulare un'annua prestazione ossia rendita in danaro, od in derrate mediante la cessione di un immobile, od il pagamento di un capitale che il concedente si obbliga di non più ripetere.

1939. La rendita può stipularsi perpetua od a vita.

Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo *Dei contratti di sorte.*

1940. La rendita per prezzo d' alienazione, o come condizione di cessione d' immobili a qualsivoglia titolo, eziandio gratuito, si chiama *rendita fondiaria.*

1941. La concessione d'immobili, di cui nell'articolo precedente, trasferisce nel concessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausula contraria, ed anche quella della riserva del dominio, che vi fosse apposta, le quali si avranno per non iscritte.

Se la concessione è fatta a titolo oneroso sotto qualsivoglia denominazione, come d'*enfiteusi*, *albergamento*, od altra simile, la medesima sarà soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, essa è soggetta alle regole stabilite per le donazioni.

1942. La rendita costituita mediante un capitale si chiama *rendita semplice*, o censo; la medesima debbe essere assicurata con ipoteca speciale su di un fondo certo e determinato, in difetto il capitale sarà ripetibile.

L'ammontare dell'annua rendita non può stipularsi in una somma eccedente la relativa tassa stabilita dalla legge al tempo del contratto.

1943. La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

Può tuttavia stipularsi che il riscatto non avrà ad eseguirsi durante la vita del concedente, ovvero prima di un certo termine. Questo termine nelle rendite fondiarie non potrà eccedere gli anni sessanta, e nelle altre gli anni dieci. Potrà anche stipularsi che il debitore non possa effettuarne il riscatto senza che sia anticipatamente avvertito il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non potrà eccedere un anno.

Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sovra stabiliti.

1944. Il riscatto della rendita semplice si opererà mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per lo stabilimento della medesima, e quello di una rendita fondiaria col pagamento di un capitale in danaro corrispondente all' annua rendita, od al valore della medesima, se in derrate, prendendo per base il prezzo medio di queste durante gli ultimi dieci anni, salvo però che fosse stato fissato nell'atto un capitale inferiore; in questo caso il debitore sarà liberato dall' annua rendita col pagamento del capitale fissato.

1945. Il debitore di un'annua rendita, oltre ai casi che fossero previsti nel contratto, può essere costretto al riscatto della medesima:

1.° Se dopo una legittima interpellazione non avrà pagata la rendita per il corso di due anni consecutivi;

2.° Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3.° Se, le cautele date venendo a mancare, il debitore non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

4.° Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita viene ad essere diviso fra più di tre possessori.

1946. Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o decozione del debitore.

Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o decozione avesse alienato il fondo obbligato per servizio della ren-

dita, il creditore non avrà diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offra pronto al pagamento della medesima, e presenti per essa sufficienti cautele.

1947. Nei casi accennati ne' due articoli precedenti, come in qualunque altro di contravvenzione ai patti del contratto, il creditore non potrà che costringere il debitore al riscatto della rendita senz'aver mai il diritto di rivendicare l'immobile ceduto, non ostante qualunque patto o riserva, che sarà come non avvenuta.

1948. Gli articoli 1943, 1944, 1945 e 1946 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua stabilita a qualsiasi titolo anche d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale.

TITOLO XV.

DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO

CAPO I.

Del deposito in genere e delle sue diverse specie.

1949. Il *deposito* in genere è un atto per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla, e di restituirla in natura.

1950. Vi sono due specie di deposito:

Il *deposito* propriamente detto, ed il *sequestro*.

CAPO II.

Del deposito propriamente detto.

SEZIONE I.

Della natura e sostanza del contratto di deposito.

1951. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

1952. Non può avere per oggetto che cose mobili.

1953. Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa depositata.

La tradizione finta basta, nel caso in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

1954. Il deposito è volontario o necessario.

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

1955. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito.

1956. Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

1957. Il deposito volontario debb'essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede trecento lire.

1958. Quando il deposito eccedente trecento lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto,

e per la loro restituzione, salvo il disposto degli articoli 1474 e 1476.

1959. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d'un vero depositario; essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona, che ha fatto il deposito.

1960. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una incapace, quegli che ha fatto il deposito non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo.

SEZIONE III.

Degli obblighi del depositario.

1961. Il depositario debbe usare nel custodire la cosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono.

1962. Il disposto nel precedente articolo debbe applicarsi con maggior rigore,

1.° Quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito;

2.° Quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;

3.° Quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4.° Quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà risponsabile per qualunque colpa.

1963. Il depositario non è in verun caso risponsabile per gli accidenti prodotti da una forza maggiore, eccettochè sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

1964. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

1965. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che presso di lui sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato.

1966. Il depositario debbe restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza, il deposito del danaro debbe restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso d'aumento, che in quello di diminuzione del loro valore.

1967. Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si ritrova al tempo della restituzione. Le deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente.

1968. Il depositario a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, dee restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

1969. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato.

1970. Se la cosa depositata ha prodotto frutti i quali siano stati percepiti dal depositario, è questi tenuto a restituirli: non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

1971. Il depositario non debbe restituire la cosa depositata se non a quello che gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverla.

1972. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito a lui fatto con intimazione di riclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denunzia è negligente nel riclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a quello da cui l'ha ricevuto.

1973. In caso di morte del deponente, o di perdita de' diritti civili da esso incorsa giusta l'art. 44, la cosa depositata non può restituirsi che agli eredi, od alle persone contemplate nell'art. 49.

Se sono più d'uno, la medesima debbe restituirsi ad ognuno di essi per la loro porzione.

Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

1974. Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio, se la donna che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata e si trovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi che a quello che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente.

1975. Se il deposito è stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappresentata dal tutore, marito od amministratore, ove la loro amministrazione sia finita.

1976. Se nel contratto di deposito è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente.

1977. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, debbe questa farsi nello stesso luogo del deposito.

1978. Il deposito debbe restituirsi al deponente appena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro od un atto di opposizione, acciò la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito. Se il deponente pretendesse che la restituzione sia intempestiva, spetta al Giudice di pronunciare.

1979. Il depositario infedele non è ammesso al beneficio della cessione de' beni.

1980. Ogni obbligazione del depositario s'estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.

SEZIONE IV.

Degli obblighi del deponente.

1981. Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e d'indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionate.

1982. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intiero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

SEZIONE V.

Del deposito necessario.

1983. Il deposito necessario è quello a cui costringe qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto.

1984. Per il deposito necessario può essere ammessa la prova testimoniale, quand'anche si trattasse d'una somma maggiore di trecento lire.

1985. Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario.

1986. Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositari, per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti debbe riguardarsi come un deposito necessario.

1987. Sono risponsabili per il furto, o per il danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.

1988. Non sono risponsabili per i furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

CAPO III.

Del sequestro.

SEZIONE I.

Delle diverse specie di sequestro.

1989. Il sequestro è o convenzionale o giudiziario.

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

1990. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello a cui sarà dichiarato che debba appartenere.

1991. Il sequestro può non essere gratuito.

1992. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze infra enunziate.

1993. Il sequestro può avere per oggetto gli effetti mobili, come pure gli immobili.

1994. Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima.

SEZIONE III.

Del sequestro ossia deposito giudiziario.

1995. Il Giudice può ordinare il sequestro,

1.° Dei mobili pignorati contro il debitore;

2.° D'un immobile, o d'una cosa mobile, il cui possesso o proprietà sia contesa fra due o più persone;

3.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione.

1996. La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario stesso vicendevoli obbligazioni. Il depositario debbe usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia.

Debbe presentarle tanto per soddisfare il sequestrante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revoca del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge, od in difetto stabilito dal Giudice.

1997. Il sequestro giudiziario viene affidato, o ad una persona su cui le parti interessate sieno fra loro convenute, o ad una persona nominata d'ufficio dal Giudice.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

TITOLO XVI.

DEI CONTRATTI DI SORTE

1998. Il contratto *di sorte* è una convenzione reciproca i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti i contraenti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono,

Il contratto di assicurazione,

Il prestito a tutto rischio,

Il giuoco e la scommessa,

Il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle leggi marittime e da altre leggi relative.

CAPO I.

Del giuoco e della scommessa.

1999. La legge non dà azione veruna per un debito di giuoco o pel pagamento di una scommessa.

2000. I giuochi propri ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla ed altri simili che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sóno eccettuati dalla precedente disposizione.

Il Tribunale potrà però rigettare la domanda qualora la somma gli sembri eccessiva.

2001. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soperchieria o truffa: e purchè il perdente non fosse minore di età.

CAPO II.

Del contratto vitalizio.

SEZIONE I.

Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.

2002. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro, o una cosa mobile valutabile, o mediante un immobile.

2003. Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testa-

mento: debbe in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge.

2004. Nel caso dell'articolo precedente, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

2005. La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quanto su quella di un terzo, che non ha diritto alla rendita.

2006. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

2007. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere di una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni, eccettuati i casi di riduzione o di nullità espressi nell'art. 2004.

2008. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

2009. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona che muoia entro quaranta giorni dalla data del contratto.

2010. La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d'interesse che piacerà alle parti di stabilire, purchè l'interesse medesimo superi il frutto di cui è capace la cosa che si è data per prezzo della rendita.

SEZIONE II.

Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti.

2011. Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli dà le cautele stipulate per la sua esecuzione.

2012. La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni.

2013. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle rendite pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

2014. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però si è convenuto, che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s'acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

2015. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito.

2016. Non s'estingue la rendita vitalizia colla perdita dei diritti civili del proprietario; dee continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita alle persone indicate dalla legge.

2017. Il proprietario d'una rendita vitalizia non può chiedere le pensioni maturate, se non giustificando l'esistenza sua o della persona, sopra la cui vita è stata costituita.

TITOLO XVII.

DEL MANDATO

CAPO I.

Della natura del mandato.

2018. Il *mandato* o la procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa, ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto che coll' accettazione del mandatario.

L'accettazione del mandato può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

2019. Il mandato è gratuito quando non vi sia patto in contrario.

2020. Il mandato o è speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

2021. Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato dee essere espresso.

2022. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri.

2023. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatari, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata, che abbia accettato il mandato senza l'autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo *Degli sponsali e del matrimonio.*

CAPO II.

Delle obbligazioni del mandatario.

2024. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è risponsabile per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

È parimente tenuto a terminare l'affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

2025. Il mandatario è risponsabile non solamente per il dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale risponsabilità però, riguardo alla colpa,

è applicata meno rigorosamente a quello il cui mandato è gratuito, che non a colui che riceve una mercede.

2026. Qualunque mandatario dee render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

2027. Il mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nella sua incumbenza:

1.° Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e che quella che ha eletto era notoriamente incapace o insolvibile.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

2028. Quando in un sol atto si sono costituiti più procuratori, o mandatari, non vi ha solidarietà tra essi, che in quanto è stata espressa.

2029. Il mandatario dee corrispondere gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

2030. Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a guarentire per quello che si è operato oltre i limiti del mandato,

eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

CAPO III.

Delle obbligazioni del mandante.

2031. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, sè non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato.

2032. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è stata promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l'ammontare delle spese ed anticipazioni col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

2033. Il mandante dee parimente indennizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all'occasione delle assunte incumbenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna.

2034. Il mandante dee corrispondere al mandatario gli interessi delle somme da lui anticipate dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.

2035. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato.

CAPO IV.

Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.

2036. Il mandato si estingue:

Per la revoca della procura,

Per la rinunzia del mandatario,

Per la morte o per la perdita dei diritti civili, per l'interdizione, o per la decozione, tanto del mandante che del mandatario.

2037. Il mandante può, quando vuole, rivocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli lo scritto comprovante il mandato.

2038. La revoca della procura notificata soltanto al mandatario, non può opporsi ai terzi i quali, ignorando la revoca stessa, hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

2039. La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare produce la revoca del primo dal giorno in cui fu a questo notificata.

2040. Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia.

Ciò non ostante, se tale rinunzia pregiudica al mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

2011. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

2012. Ne' premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede.

2013. In caso di morte del mandatario i suoi eredi debbono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di questo.

TITOLO XVIII.

DELLA SICURTÀ OSSIA FIDEIUSSIONE

CAPO I.

Della natura e dell'estensione delle fideiussioni.

2014. Quegli che si costituisce fideiussore per un'obbligazione, si sottopone verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debitore non l'adempia egli medesimo.

2015. La fideiussione non può sussistere che per una obbligazione valida.

Può ciò non ostante prestarsi la fideiussione per un'obbligazione la quale potesse essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, come è il caso della minor età, salvo, riguardo al mutuo fatto al figlio di famiglia, il disposto dall'art. 1920.

2016. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla; ma essa è soltanto riducibile alla misura dell'obbligazione principale.

2047. Può ciascuno rendersi fideiussore senza ordine, ed anche senza saputa di quello per cui si obbliga.

Può anche costituirsi fideiussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fideiussore.

2048. La fideiussione non si presume; debb'essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti, ne' quali fu contratta.

2049. La fideiussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessorii del debito, e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fideiussore.

2050. Le obbligazioni dei fideiussori passano ai loro eredi, ad eccezione di quella relativa all'arresto personale, se l'obbligazione era di tal natura, per cui il fideiussore vi fosse sottoposto.

2051. Il debitore obbligato a dar sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione del Senato in cui deve prestarsi la sicurtà.

2052. La solvibilità di un fideiussore non si misura che in ragione delle sue proprietà suscettibili.

d'ipoteca, eccetto che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il debito sia tenue.

Non si valutano a tale riguardo le proprietà litigiose, nè quelle sopra delle quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione.

2053. Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente, sia divenuto in appresso insolvibile, se ne dee dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una convenzione colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella tale determinata persona.

2054. Le donne non possono rendersi fideiussori, od in altro simile modo assumersi le altrui obbligazioni, fuorchè coll'autorizzazione del Tribunale di Prefettura, il quale non dovrà concederla se non dopo essersi assicurato che la donna sia libera nella sua volontà, e che non sia stata spinta ad essere cauzione da dolo o da seduzione, e che un tale atto abbia una causa giusta e ragionevole.

Rispetto alle donne maritate dovrà inoltre il Tribunale accertarsi, che oltre al concorso di prudenti motivi tale fideiussione abbia per oggetto l'interesse della famiglia.

2055. Le solennità prescritte nel precedente articolo dovranno essere osservate sotto pena di nullità.

2036. Le medesime non avranno però luogo rispetto alla donna esercente pubblicamente la mercatura, allorchè trattisi di materie concernenti al commercio.

CAPO II.

Degli effetti della fideiussione.

SEZIONE I.

Degli effetti della fideiussione tra il creditore ed il fideiussore.

2037. Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale dee preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fideiussore abbia rinunciato al beneficio dell'escussione, o che siasi obbligato solidariamente col debitore; nel qual caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principii stabiliti riguardo ai debiti solidari.

2038. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia instanza ne'primi atti della causa contro di lui promossa.

2039. Il fideiussore che fa instanza per l'escus-

sione, dee indicare al creditore i beni del debitore principale, ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

Egli non dee indicare beni del debitore principale situati fuori della giurisdizione del Senato del luogo in cui dee farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

2060. Qualora il fideiussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l'escussione, il creditore è risponsabile verso il fideiussore, fino alla concorrenza dei beni indicati, per l'insolvibilità del debitore principale sopraggiunta a causa d'aver egli differito di procedere giudizialmente.

2061. Quando più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l'intiero debito.

2062. Non ostante, ciascuna di esse può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fideiussori, qualora non abbia rinunziato al beneficio della divisione.

Quando nel tempo in cui uno de' fideiussori avesse fatto pronunziare la divisione, ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fideiussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa delle insolvibilità sopravvenute dopo la divisione.

2063. Se il creditore ha divisa egli stesso e volontariamente la propria azione, non può recedere dalla fatta divisione, quand'anche prima del tempo in cui vi abbia in tal modo acconsentito, vi fossero dei fideiussori insolvibili.

2064. Colui il quale è stato fideiussore del fideiussore, non è tenuto verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale, e tutti i fideiussori sieno insolvibili, o sieno liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai fideiussori.

SEZIONE II.

Degli effetti della sicurtà fra il debitore ed il fideiussore.

2065. Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore, come senza di lui saputa.

Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che per gl'interessi e spese; il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gl'interessi di tutto ciò ch'egli ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non importasse interessi.

Egli ha pure regresso per i danni, ove siavi luogo.

Gl'interessi però che non sarebbero dovuti al creditore non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

2066. Il fideiussore, che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2067. Quando vi sono più debitori principali e solidari di uno stesso debito, il fideiussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

2068. Il fideiussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato una seconda volta, qualora non l'abbia avvertito del pagamento fatto da esso fideiussore, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fideiussore avrà pagato senza essere pulsato, e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore predetto avesse avuto mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

2069. Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato;

1.° Quando è convenuto giudizialmente per il pagamento;

2.° Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di decozione;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

SEZIONE III.

Dell'effetto della sicurtà fra i confideiussori.

2070. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Questo regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi enunciati nell'articolo precedente.

CAPO III.

Dell'estinzione della sicurtà.

2071. L'obbligazione che risulta dalla sicurtà si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

2072. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fideiussore quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fideiussore.

2073. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito.

Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore, salvo quanto è prescritto pel mutuo fatto al figlio di famiglia nell'art. 1920.

2074. Il fideiussore anche solidario è liberato allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegi del creditore.

2075. Se il creditore libera uno de' suoi fideiussori senza il consenso degli altri, questa liberazione giova agli altri fideiussori per la parte di quello che fu liberato.

2076. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

2077. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fideiussore, il quale può in questo caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

2078. Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine, e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore fra due mesi dalla scadenza del termine abbia incominciate le sue instanze, e le abbia con diligenza continuate.

CAPO IV.

Della sicurtà legale e della sicurtà giudiziaria.

2079. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal Giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto deve adempiere alle condizioni prescritte negli articoli 2051 e 2052.

Trattandosi di una sicurtà giudiziaria di un

debitore soggetto pel suo debito all'arresto personale, il fideiussore debbe inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare.

2080. Quegli che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare in vece un pegno od altra cautela che sia ravvisata sufficiente ad assicurare il credito.

2081. Il fideiussore giudiziario non può domandare l'escussione del debitore principale.

2082. Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore giudiziario, può domandare l'escussione del fideiussore.

TITOLO XIX.

DELLE TRANSAZIONI

2083. La *transazione* è un contratto con cui le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

2084. Per transigere è necessario, che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione.

Il tutore non può transigere per il minore o per l'interdetto se non in conformità dell'art. 344, e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell'art. 349.

I comuni e gli stabilimenti pubblici non possono transigere, se non conformandosi rispettivamente a quanto è prescritto dall'art. 436.

2085. Si può transigere sopra un'azione civile che provenga da un delitto.

La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico Ministero.

2086. Nelle transazioni si può stipulare una pena

contro colui, che mancherà di adempiere le medesime.

Questa pena terrà luogo di compenso pei danni ed interessi cagionati dal ritardo, fermo tuttora l'obbligo di eseguire la transazione.

Potranno tuttavia i Tribunali moderare la pena quando questa fosse enormemente eccessiva.

2087. La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni, azioni, e pretensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione.

2088. Le transazioni non pongono fine, se non alle controversie le quali sono state contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali, o generali, o che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

2089. Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente per il diritto nuovamente acquistato.

2090. La transazione fatta da' uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

2091. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, o per causa di lesione.

2092. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso di errore sulla persona, o sopra l'oggetto della controversia;

Può rescindersi in tutti i casi in cui siavi intervenuto dolo, o violenza.

2093. Vi è egualmente luogo a rescindere una transazione, che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

2094. La transazione fatta sopra documenti, che si sono in seguito riconosciuti falsi, è intieramente nulla.

2095. È parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse non avesse notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

2096. Nel caso, in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti ad esse sconosciuti, e scoperti posteriormente, non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che si sieno occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è nulla quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non avesse alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

2097. L'errore di calcolo accaduto in una transazione debbe essere corretto.

2098. Non si può transigere sopra le pensioni o provvisioni d'alimenti futuri ordinate in giudicio, nè sopra quelle lasciate per testamento, o acquistate per donazione od altro contratto, senza l'approvazione del Tribunale competente.

TITOLO XX.

DELL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE

2099. L'arresto personale in materia civile non potrà aver luogo, se non quando sia ordinato o permesso dalla legge.

2100. L'arresto personale ha luogo in virtù della legge, ed il Giudice non può dispensarsi dal pronunciarlo,

1.° Contro colui che aliena od ipoteca beni immobili che sa appartenere ad altrui, o li asserisce liberi, o sottoposti ad ipoteche o ad altre soggezioni minori di quelle da cui sa essere gravati;

2.° Pel deposito necessario;

3.° Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato per via di fatto; per la restituzione dei frutti raccolti durante l'indebito possesso, e pel pagamento dei danni ed interessi aggiudicati al proprietario, dopo che ne sarà seguìta la liquidazione;

4.° Per la ripetizione del danaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata;

5.° Per la presentazione delle cose depositate presso i sequestratari, commessari, ed altri custodi;

6.° Contro i fideiussori di un debitore soggetto pel suo debito all'arresto personale, quando il fideiussore siavisi espressamente sottoposto;

7.° Contro tutti i pubblici uficiali per la presentazione delle loro minute, allorchè viene ordinata, e per la spedizione della copia degli atti agli aventi diritto;

8.° Contro i notai, causidici, segretari di Tribunali, ed uscieri per la restituzione dei documenti e titoli ad essi affidati, e del danaro ricevuto per conto de' loro clienti in conseguenza delle loro funzioni;

9.° Contro il deliberatario, che per difetto di pagamento avrà dato luogo al reincanto, pel soprappiù del prezzo da esso offerto in confronto di quello risultante dal nuovo deliberamento, non che per le spese.

2101. Sono soggetti all'arresto personale, come sopra, per i residui de' loro conti, *deficit* o *debet* accertati a loro carico, e di cui sono stati dichiarati risponsabili,

1.° I contabili del pubblico danaro o di effetti mobili pubblici, ed anche i loro fideiussori;

2.° I loro agenti o preposti che hanno personalmente amministrato o ritirato le entrate;

3.° Tutte le persone che hanno esatto il pubblico danaro di cui non abbiano effettuato lo sborso o l'impiego, o che avendo ricevuti effetti mobili appartenenti allo Stato, non li rappresentino o non

giustifichino di averli impiegati nel modo loro prescritto;

4.° In generale tutte le persone dichiarate risponsabili per le cause sopra indicate.

2102. Sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i contabili incaricati, mediante stipendio o aggio, dell'esazione del danaro o della custodia od impiego degli effetti mobili spettanti ai Comuni, ospizi, ed altri pubblici stabilimenti, non meno che i loro agenti o preposti che hanno personalmente amministrato, o ritirato le entrate.

2103. Sono nello stesso modo soggetti all'arresto personale,

1.° Gl'impresari, provveditori ed appaltatori che hanno fatto contratti o convenzioni concernenti all'interesse dello Stato, dei Comuni, degli stabilimenti di beneficenza ed altri pubblici stabilimenti, ove in seguito ai conchiusi contratti siano essi rimasti debitori;

2.° I loro fideiussori, se si tratta dei contratti concernenti all'interesse dello Stato, e quanto agli altri contratti, se il fideiussore si sia espressamente sottoposto all'arresto personale;

3.° I loro agenti o preposti che hanno personalmente amministrato.

2104. Sono nella stessa guisa soggetti all'arresto personale tutti i debitori per i diritti di dogana, di dazio od altra contribuzione indiretta, i quali avendo ottenuto una qualche mora, non abbiano alla scadenza soddisfatto all'ammontare della loro obbligazione, ed anche i loro fideiussori.

2105. La sentenza pronunciata a favore di un suddito contro uno straniero non domiciliato nello Stato darà luogo all'arresto personale, salvo che la somma principale che ha dato luogo alla condanna sia minore di lire trecento.

2106. Prima del giudizio di condanna, ma dopo scaduto il termine dell'esigibilità del debito, il Prefetto del Tribunale nel cui distretto si ritroverà lo straniero non domiciliato, potrà, ove vi sieno sufficienti motivi, ordinarne l'arrèsto provvisorio sull'instanza di un creditore suddito.

In questo caso il creditore sarà tenuto fra gli otto giorni, dopo seguìto l'arresto, d'intentare la sua azione onde ottenere condannato il debitore, ed in difetto potrà questi far instanza per essere rilasciato.

2107. L'arresto provvisionale non avrà luogo, o cesserà ove lo straniero giustifichi di possedere sul territorio dello Stato uno stabilimento di commercio ovvero beni stabili di un valore sufficiente per cautelare il pagamento del debito, o dia un fideiussore idoneo che abbia domicilio ne' Regii Stati.

2108. L'arresto personale potrà essere ordinato dal Giudice, valutando le circostanze del fatto ne' seguenti casi,

1.° Contro i conduttori pel pagamento dei fitti de' beni rustici, ove ciò sia stato espressamente stipulato nel contratto di locazione fatto per atto pubblico;

2.° Contro i conduttori ed i coloni parziari,

se in fine dell'affittamento non rappresentino il bestiame dato loro a soccida, le sementi, i concimi e gli istromenti aratorii che sono stati loro affidati, salvo che provino che la mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro;

3.° Contro colui che dichiarato tenuto a dar conto manca di esibirlo; in questo caso l'arresto personale avrà luogo in difetto del pagamento di quella somma che il Tribunale determinerà col suo prudente arbitrio;

4.° Contro coloro che con una sentenza proferta in petitorio e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusino di obbedire; in tal caso l'arresto avrà luogo in virtù di una seconda sentenza.

2109. Fuori dei casi determinati negli articoli precedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è victato a tutti i Giudici di pronunciare l'arresto personale, a tutti i notai ed altri uficiali pubblici di ricevere atti ne' quali venisse ciò stipulato, ed a tutti i sudditi di acconsentire a simili atti, ancorchè fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi.

2110. Fuori del caso previsto dall'art. 2106 non potrà addivenirsi all'arresto personale, se non in virtù di una sentenza.

2111. La sentenza di condanna dovrà determinare il tempo dell'arresto, e questo sarà di sei mesi almeno e di cinque anni al più.

2112. È vietato ordinarsi l'arresto,

1.° Per una somma minore di lire trecento;

2.° Contro i minori;

3.° Contro i settuagenari e contro le donne, fuori che nei casi indicati nell'art. 2100, num. 1. Esse però non vi saranno sottoposte, durante il matrimonio, se non per i beni di cui abbiano la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che riguardano tali beni. Ne saranno egualmente esenti, quando i loro mariti si sieno obbligati solidariamente con esse.

Basta che sia incominciato l'anno settantesimo, perchè i settuagenari godano del beneficio loro conceduto. Il debitore che pervenga a questa età mentre è nella prigione, dee ricuperare la libertà.

2113. L'arresto personale non sarà mai pronunciato contro il debitore a profitto,

1.° Del marito, o della moglie;

2.° Degli ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle, o affini nello stesso grado, nè de' zii e nipoti.

2114. In qualunque caso l'arresto personale non potrà mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

2115. Il debitore arrestato per debito civile potrà farsi rilasciare mediante il pagamento di un terzo della somma da esso dovuta e suoi accessorii, dando per il resto una cautela accettata dal creditore, o in difetto dichiarata sufficiente dal Tribunale di Prefettura del distretto in cui il debitore si trova incarcerato.

2116. Il fideiussore sarà in questo caso tenuto ad obbligarsi solidariamente col debitore a pagare fra un termine fisso, che non potrà eccedere un anno, le due terze parti del debito che saranno ancora dovute.

2117. Spirato il termine fissato dall'articolo precedente, il creditore che non sarà stato soddisfatto per intiero, potrà di nuovo far arrestare il debitore principale, senza pregiudizio de' suoi diritti contro il fideiussore.

2118. Il debitore che sarà rilasciato dopo spirati i termini fissati in conformità dell'art. 2111, non potrà più essere ditenuto o incarcerato per debiti contratti prima del suo arresto, ed esigibili al tempo del suo rilascio, a meno che per questi debiti vi sia luogo ad un arresto personale più lungo di quello che già avrà subìto, che in questo ultimo caso gli sarà sempre tenuto in conto nel computare il tempo per cui dee durare il nuovo arresto.

2119. La disposizione relativa all'arresto personale nelle sentenze in cui i Tribunali pronunciano in ultima istanza è tuttavia soggetta all'appello; l'appello però non è sospensivo.

Nelle altre sentenze l'appello sospende l'arresto personale, eccetto quando l'esecuzione provvisionale della sentenza sia stata ordinata con cauzione.

2120. L'esecuzione della sentenza d'arresto non impedisce e non sospende il procedimento e gli atti esecutivi sui beni.

2121. In tutti i casi in cui vi è luogo all'arresto personale il creditore è tenuto di anticipare mensualmente la spesa degli alimenti del debitore; in difetto di averla consegnata, il rilascio del debitore sarà ordinato dal Prefetto del Tribunale del luogo ove quegli si trova incarcerato.

2122. Il debitore rilasciato dal carcere per mancanza di consegna della spesa degli alimenti non potrà più essere incarcerato per lo stesso debito.

2123. Non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di commercio.

TITOLO XXI.

DEL PEGNO IN GENERE

2124. Il *pegno* in genere è un contratto con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito.

2125. Quando sia data una cosa mobile ritiene il nome di *pegno*.

Quando sia data una cosa immobile si chiama *anticresi*.

CAPO I.

Del pegno.

2126. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

2127. Questo privilegio non ha luogo se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata avente data certa, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure della specie

e natura delle cose date in pegno, o che vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso, e misura.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura non è richiesta se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di trecento lire.

2128. Il privilegio accennato nel precedente articolo non ha luogo sopra mobili incorporali, come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, se non quando il pegno risulta da atto pubblico, o da scrittura privata avente data certa, notificati al debitore del credito dato in pegno.

2129. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti.

2130. Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore.

2131. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimarrà presso di sè in pagamento, e fino alla concorrenza del debito a norma della stima da farsi per mezzo di periti, oppure che sarà venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità di sopra prescritte.

2132. Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del

creditore, che come un deposito per cauzione del suo privilegio.

2133. Il creditore è risponsabile secondo le regole stabilite nel titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere*, della perdita, o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore dee dal suo canto compensare al creditore le spese utili, e necessarie per la conservazione del pegno.

2134. Se è dato in pegno un credito il quale produca interessi, il creditore debbe imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza siasi dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

2135. Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che sia posto sotto sequestro.

2136. Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere intieramente pagato il capitale, gli interessi, e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga

interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

2137. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' di lui coeredi non ancora soddisfatti.

2138. Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi e regolamenti particolari concernenti alle materie commerciali ed agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni.

CAPO II.

Dell' anticresi.

2139. L'*anticresi* non può stabilirsi che mediante atto pubblico.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista che la facoltà di percepire i frutti dell'immobile coll' obbligo di imputarli annualmente a

sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

Lo stesso si osserverà pure nel caso in cui le parti abbiano stipulato espressamente, che i frutti si compenseranno cogli interessi, e non si potrà mai per qualsivoglia patto eccedere la tassa legale degli interessi.

Questa disposizione si applica anche alla vendita fatta col patto di riscatto ogniqualvolta il possesso della cosa rimanga presso il venditore a titolo di affittamento: il compratore non potrà mai ricevere per causa di fitto, durante il termine del riscatto, una somma maggiore dell'annuo interesse legale.

2140. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni, e li pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Dee pure, sotto pena dei danni ed interessi, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni utili e necessarie dell' immobile, salva ad esso la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.

2141. Il debitore non può ripetere il godimento dell'immobile, che ha dato in pegno fruttifero, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore, che vuole liberarsi dagli obblighi enunziati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto.

2142. Il creditore non diventa proprietario dell' immobile pel solo difetto di pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo: in difetto di pagamento può domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

2143. Le disposizioni degli articoli 2130 e 2137 sono applicabili all'anticresi egualmente che al semplice pegno.

2144. Quanto è stato prescritto nel presente capo non porta verun pregiudizio alle ragioni che potessero spettare ai terzi sopra gli immobili dati a titolo d'anticresi.

Se il creditore munito di questo titolo avesse altronde privilegi od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le esperimenta nel grado che gli compete, e come qualunque altro creditore.

TITOLO XXII.

DEI PRIVILEGI E DELLE IPOTECHE

CAPO I.

Disposizioni generali.

2145. Chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto di adempiere le contratte obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

2146. La clausula del costituto possessorio si avrà sempre per apposta in tutti i contratti e in tutte le disposizioni di ultima volontà che si faranno per istromento o per iscritture private, nei casi nei quali è permesso dalla legge il farle. Essa ha unicamente per effetto lo attribuire l'azione possessoria sui beni del debitore finchè sono da lui ritenuti, acciò il creditore venga su di essi soddisfatto co' mezzi d'esecuzione dalla legge prescritti.

2147. I beni del debitore sono la garantìa comune de' suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

2148. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche.

2149. Il presente titolo non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi commerciali marittime concernenti alle navi, ed ai bastimenti di mare.

CAPO II.

Dei privilegi.

2150. Il *privilegio* è un diritto, che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecari.

2151. Fra i creditori privilegiati la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità dei privilegi.

2152. I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado sono pagati in proporzione eguale.

2153. I privilegi sono costituiti sopra beni mobili, o immobili, o sopra gli uni e gli altri insieme.

2154. Il Regio Fisco, oltre i privilegi che gli competono come a qualunque privato, ne ha alcuni per cause ad esso particolari.

Questi privilegi, non meno che le ipoteche al medesimo spettanti per somiglianti cause, formano l'oggetto del capo IV del presente titolo.

SEZIONE I.

Dei privilegi sopra i mobili.

2155. I privilegi sopra i mobili sono o generali, o speciali sopra determinati mobili.

I primi colpiscono tutte le cose mobili del debitore, i secondi cadono sopra alcune di esse solamente.

§ I.

Dei privilegi generali sui mobili.

2156. I crediti privilegiati sopra la generalità dei mobili sono quelli enunciati in appresso, e si esperimentano nell'ordine seguente;

1.° Le spese di giustizia, cioè quelle di sigilli, inventario ed ogni altra fatta per l'interesse comune dei creditori;

2.° Le spese funebri, secondo le consuetudini locali;

3.° Le spese d'ultima infermità, con che in niun caso si estendano ad un tempo anteriore di un anno al giorno del decesso;

4.° Le spese per le vesti indispensabili da

lutto della vedova, e gli alimenti necessari alla medesima nei dieci mesi dalla morte del marito, con che lasci intanto nella massa del patrimonio di esso la dote e le altre ragioni che spettassero alla stessa vedova in forza del contratto di matrimonio;

5.° I salari dovuti ai domestici e servitori della famiglia, per un'annata;

6.° Le somministrazioni di commestibili, e merci per gli alimenti, ed indumenti del debitore, e della sua famiglia fatte nei sei ultimi mesi se da venditori al minuto, e nell'ultimo anno se da altri negozianti, o da quelli che tengono pensione od hanno case di convitto.

§ II.

Dei privilegi sopra determinati mobili.

2157. Sono preferiti sovra determinati mobili:

1.° Le pigioni ed i fitti degli immobili, sovra i frutti raccolti nell'anno, le derrate esistenti nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti da' fondi medesimi, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa appigionata, o il fondo affittato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione del medesimo; cioè per l'anno corrente, e li due antecedenti, e per quanto dee scadere, se i contratti di locazione sieno fatti per atto pubblico, ovvero essendo fatti per iscrittura privata

abbiano una data certa; e solo per l'annata corrente, e la susseguente, quando non esista contratto per atto pubblico, o essendo questo per iscrittura privata non siavi data certa. In entrambi i casi gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa o la possessione, cioè nel primo caso per il tempo che rimane sino al termine del contratto, e nel secondo caso per l'anno successivo al corrente, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse come sovra dovuto con privilegio, e di cautelarlo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore per li danni recati agli edifizi e fondi locati, per le riparazioni locative, restituzione delle scorte, e tutto ciò che concerne alla esecuzione del contratto.

Saranno tuttavia preferite al credito del locatore sovra li frutti della raccolta dell'annata le somme dovute per le sementi, coltivazione, e raccolta dell'anno medesimo; sui mobili, che guarniscono le case cadenti nell'affittamento, i crediti degli operai per le riparazioni locative fatte alle case medesime ne' sei mesi precedenti, come pure sul valore degli utensili, i crediti per prezzo de' medesimi nel caso in cui sieno stati venduti nell'ultimo anno.

Il privilegio come sovra attribuito al locatore sui mobili che guarniscono la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di pertinenza dell'inquilino od affittuario, e del subinquilino o subaffit-

tuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o fondo locato, salvo che si tratti di cose furtive, ovvero sia provato che il locatore fosse informato al tempo dell'introduzione, che la proprietà delle cose introdotte spettava ad altri che al conduttore.

Il privilegio sopra i frutti esistenti ha luogo anche quando i frutti appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa od il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi, se tali cose appartengono al subaffittavolo, ha luogo per la quantità che questi deve, senza tenersi conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili dell'affittavolo o subaffittavolo, onde è guarnita la sua casa o fornito il fondo locato, qualora sieno stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè abbia proposta l'azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni allorchè si tratti de' mobili di cui era fornita la possessione, o nel termine di giorni quindici se si tratti de' mobili di cui era guarnita la casa, senza pregiudizio però dei diritti acquistati da terzi dopo il trasporto.

2.° Il credito sovra il pegno di mobili di cui il creditore sia in possesso.

3.° Le spese fatte per la conservazione o miglioramento de' mobili esistenti ancora presso coloro che hanno fatto le dette spese.

4.° Il prezzo delle cose mobili vendute nel precedente anno, ove le medesime si trovino nelle mani od in potere del debitore.

Se la vendita è stata fatta senza mora, il venditore può eziandio rivendicare questi effetti sinchè si trovano in possesso del compratore, od impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta entro i quindici giorni dal fattone rilascio, e gli effetti si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il privilegio del venditore, non che il diritto di rivendicazione, non avranno però effetto in pregiudizio del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato, che il proprietario fosse al tempo dell'introduzione informato, che il prezzo de' mobili che guarniscono la casa od il fondo affittato era ancora dovuto.

Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti alla rivendicazione.

5.° Le somministrazioni e le mercedi di un albergatore, sopra gli effetti del viandante, che sono stati introdotti e sono tuttora nel suo albergo.

6.° Le spese di trasporto sovra gli effetti trasportati, che rimangono ancora presso il conducente, ovvero che sono stati da questo rimessi nelle ventiquattr'ore precedenti, ove si trovino ancora presso il consegnatario.

In caso di concorso di vari creditori privilegiati, i privilegi contemplati a' numeri 3, 5 e 6 saranno preferiti a quello del venditore; e nel con-

corso de' privilegi contemplati a' numeri 5 e 6 si darà la preferenza a quello indicato nel num. 6.

7.° I crediti che risultano per abusi, e prevaricazioni commesse dagli ufiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui capitali dati da essi per malleveria, e sugli interessi che ne fossero dovuti.

8.° I crediti delle Comunità, corporazioni, e pubblici stabilimenti per fatti dipendenti dalle funzioni de' loro ufiziali, sulle malleverie in numerario, cui fossero essi sottoposti.

Sulle malleverie di cui in questo numero e nel precedente, dopo i crediti sovra specificati avranno pur privilegio quelli, che per atto autentico avranno somministrato il danaro per le stesse malleverie.

SEZIONE II.

Dei privilegi sopra gli immobili.

2158. Sono creditori privilegiati sopra gli immobili, e nell'ordine seguente:

1.° Gli intraprenditori, gli architetti, ed altri che hanno impiegate le loro opere o provviste a costruire, od a riparare o migliorare un immobile, purchè da perito deputato d'ufficio dal Tribunale di Prefettura nella cui giurisdizione è situato l'immobile, siasi preventivamente disteso processo ver-

bale ad oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente a' lavori che il proprietario abbia dichiarato di voler far eseguire, e che i lavori sieno stati egualmente da un perito deputato d'ufficio verificati entro tre mesi al più dalla loro ultimazione.

L'ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell'alienazione, e che deriva dai lavori fatti intorno al medesimo.

2.° Il venditore od altro alienante sovra gl'immobili alienati, per il prezzo, o per la rifatta in caso di permuta, e per l'esecuzione de' pesi imposti nell'atto di alienazione.

Essendovi più alienazioni successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto, o in parte, il primo alienante è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così progressivamente.

3.° I coeredi, i soci ed altri condividenti sovra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione, pel caso di evizione dei beni tra di essi divisi, e per le rifatte e le compensazioni stipulate.

Ove sianvi più divisioni successive, si osserverà tra i coeredi ed i soci la stessa regola stabilita nel numero precedente.

4.° Quelli, che avranno prestato danaro per pagare i creditori di cui nei numeri precedenti: essi godranno rispettivamente sullo stabile dello stesso privilegio secondo l'ordine sovra accennato, purchè sia comprovato autenticamente con l'atto

d'imprestito, che la somma era destinata a tal impiego, e con la ricevuta dei detti creditori, che il pagamento sia stato fatto col danaro imprestato:

2159. Il terzo possessore avrà pure privilegio sopra lo stabile di cui è stato spropriato, per le riparazioni ed i miglioramenti fatti al medesimo, sino a concorrente della minor somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio, ovvero del deliberamento contro di lui seguìto. Questo privilegio avrà, rispetto agli altri privilegi, lo stesso grado di quello di cui nel num. 1 del precedente articolo.

SEZIONE III.

Dei privilegi che si estendono sopra i mobili, e sopra gl'immobili.

2160. I privilegi, che si estendono sopra i mobili e sopra gli immobili, sono i privilegi generali indicati all'art. 2156. I medesimi però non si esercitano sopra gli immobili, che in difetto di mobili, e sotto l'osservanza tra essi dello stesso ordine stabilito relativamente ai privilegi generali sopra i mobili.

2161. Esercendosi tali privilegi sopra i mobili, il privilegio per le spese di giustizia di cui al num. 1 di detto art. 2156 è preferito a tutti i pri-

vilegi speciali contemplati nell'art. 2157, per le spese che possono riflettere i mobili soggetti al privilegio speciale.

Gli altri privilegi generali, di cui in detto art. 2156, sono parimente preferiti a' privilegi speciali del locatore e del venditore, di cui alli numeri 1 e 4 dell'art. 2157, ma sono posposti agli altri privilegi in detto articolo contemplati.

2162. Ove per mancanza di mobili i detti privilegi generali contemplati nell'art. 2156 si esercitino sugli immobili, quelli, di cui alli numeri 1, 2 e 3 di detto articolo, sono preferiti a' privilegi speciali, di cui negli articoli 2158 e 2159; gli altri privilegi generali vi sono posposti.

CAPO III.

Delle ipoteche.

2163. L'*ipoteca* è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione di un' obbligazione.

Essa è di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gli immobili, che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili, e sopra ogni parte di questi.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino.

2164. L'ipoteca non ha luogo che nei casi, e secondo le forme dalla legge stabilite.

2165. L'ipoteca è legale, o giudiziale, o convenzionale.

2166. L'ipoteca legale è quella, che deriva dalla legge.

L'ipoteca giudiziale è quella, che procede da sentenze o da atti giudiziali.

L'ipoteca convenzionale è quella, che dipende dalle convenzioni, e dalla forma estrinseca degli atti, e dei contratti.

2167. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo.

2168. Sono soltanto suscettibili d'ipoteca:

1.° I beni immobili, che sono in commercio, ed i loro accessorii riputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni, e dei loro accessorii durante l'usufrutto;

3.° Il dominio così diretto come utile de' beni conceduti ad enfiteusi anteriormente all'osservanza del presente Codice;

4.° Le *piazze* considerate come immobili nell'art. 407;

5.° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico.

SEZIONE I.

Dell'ipoteca legale.

2169. Le Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici avranno sui beni de' loro tesorieri, percettori, ed altri amministratori tenuti a render conto per maneggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale, un'ipoteca legale, la quale daterà dal giorno della nomina di essi, o dalla approvazione di questa, qualora la nomina vi sia soggetta.

2170. La moglie ha un'ipoteca legale sui beni del marito, e su quelli de' di lui ascendenti espressamente o tacitamente obbligati per la dote, per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, e per i lucri dotali.

Quest'ipoteca ha luogo sui beni del marito dal momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente: e sui beni degli ascendenti dal momento dell'obbligazione espressa o tacita da essi assunta a termini dell'art. 1565.

Rispetto alle somme dotali provenienti da successione, o donazione, essa non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto.

2171. La moglie ha altresì un'ipoteca legale sui beni del marito pei beni e capitali non dotali di

sua spettanza, che fossero stati alienati o esatti dal marito, o che alla presenza e col consenso del medesimo fossero stati alienati od esatti dalla moglie, ove in quest'ultimo caso non risulti dell'impiego del danaro.

Tale ipoteca ha luogo dal giorno della seguìta alienazione dei beni, o della esazione dei capitali.

Essa non si estende a quei crediti de' terzi verso il marito che per successione o altrimenti fossero pervenuti alla moglie.

2172. Il figlio di famiglia ha un' ipoteca legale sopra i beni dell'ascendente alla cui podestà è soggetto. Quest'ipoteca ha luogo dal giorno in cui sono pervenuti al figlio beni de' quali spetti all'ascendente l'amministrazione, per le contabilità, che questi abbia contratte nella medesima.

2173. I figliuoli e discendenti hanno parimente sui beni de' loro ascendenti un' ipoteca legale per i diritti di riversibilità nel caso del passaggio di detti ascendenti a seconde nozze, e di cui nell'art. 146.

Quest'ipoteca ha luogo dal giorno della morte del primo coniuge.

2174. I minori e gli interdetti hanno pure un'ipoteca legale sui beni de' loro tutori per la risponsabilità della loro amministrazione, dal giorno in cui questi hanno accettata la tutela.

Quando la madre tutrice passi a seconde nozze, la stessa ipoteca si estende ai beni del patrigno dal giorno del matrimonio, nei casi contemplati negli articoli 253 e 254.

2175. Qualora però si tratti di amministratori designati a termini dell'art. 277 ad esercitare le funzioni di tutori di fanciulli ammessi in un ospizio, il Tribunale di Prefettura nel cui distretto sarà l'ospizio stabilito, potrà ad instanza del Consiglio di tutela dispensare per giuste cause tali tutori dall'ipoteca menzionata nell'articolo precedente.

2176. L'ipoteca legale si può esperire su tutti gli immobili presenti e futuri del debitore colle modificazioni infra espresse.

SEZIONE II.

Dell'ipoteca giudiziale.

2177. L'ipoteca giudiziale deriva dalle sentenze ed ordinanze eziandio contumaciali, sì definitive che provvisionali, portanti condanna od obbligo qualunque.

2178. Essa risulta pure dalle ammissioni o verificazioni seguite in giudizio, della firma o sottoscrizione apposta ad una obbligazione contratta per scrittura privata; qualora però non fosse trascorso il termine della mora accordata al debitore, l'ipoteca non potrà avere effetto prima del giorno della scadenza della medesima, non ostante qualunque patto contrario.

2179. La stessa ipoteca deriva parimente dalle ordinanze de' Tribunali portanti deputazione di eco-

nomi, sequestratari, ed altri agenti contabili, sopra i beni di questi pei fatti relativi alla loro gestione, salvo che dai Tribunali stessi fossero stati da tale ipoteca per giuste cause dispensati.

2180. Le sentenze arbitramentali ne' casi in cui sono dalla legge autorizzate non producono ipoteca se non quando sono rivestite del decreto giudiziale d'esecuzione.

2181. I giudicati pronunciati in paese straniero non conferiscono ipoteca sopra li beni situati ne' Regii Stati, salvo che i trattati politici ne contengano la disposizione espressa.

2182. Le sentenze però legalmente pronunciate dai Regii Consoli ne' paesi ove sono stabiliti, conferiranno ipoteca sui beni situati nello Stato, nel modo istesso che la producono le sentenze emanate dai Tribunali dell'interno.

2183. L'ipoteca giudiziale si può esperire sopra tutti gli immobili presenti e futuri del debitore, colle modificazioni infra espresse.

SEZIONE III.

Dell'ipoteca convenzionale.

2184. Non possono costituire ipoteche convenzionali, se non coloro che hanno la capacità di alienare gli immobili che vi assoggettano.

2185. I beni spettanti a persone incapaci di alienare, come pure quelli degli assenti finchè i loro beni sono posseduti a titolo di semplice immissione provvisoria, non possono in forza di convenzione essere gravati d'ipoteca se non per le cause e colle autorizzazioni stabilite dalla legge.

2186. Quelli, che non hanno sull'immobile che un diritto sospeso da una condizione, o risolvibile in casi determinati, o soggetto a rescissione non possono stipulare, se non un'ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, od alla stessa rescissione.

2187. L'ipoteca convenzionale non può essere consentita che in virtù di un atto pubblico rogato da un notaio, o da chi si trova dalle leggi a tali atti autorizzato.

2188. Gli atti autentici seguíti in paese straniero non conferiscono ipoteca sui beni situati negli Stati, salvo che i trattati politici ne contengano disposizione espressa.

I contratti però ricevuti dai Regii Consoli avranno rispetto all'ipoteca l'istessa forza di quelli ricevuti da' notai dello Stato.

2189. Per la costituzione dell'ipoteca convenzionale si esige che nel titolo autentico del credito, o in un atto posteriore autentico sia dichiarata specialmente la natura e situazione, con indicazione della regione e del numero del catasto, ovvero di due almeno delle coerenze dello stabile attualmente spettante al debitore, sopra di cui si vuole costituire l'ipoteca.

Trattandosi di *piazze* od uffici si dovrà indicarne la qualità, ed il luogo dell'esercizio.

2190. I beni futuri non possono essere ipotecati per convenzione.

2191. Qualora l'immobile, o gli immobili presenti assoggettati all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo, che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà agire per ottenere un supplimento d'ipoteca, e in difetto, il suo rimborso.

2192. L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell' immobile ipotecato.

2193. L'ipoteca convenzionale non è valida se la somma per cui è acconsentita non è certa e determinata; quando il credito risultante dall'obbligazione dipende per la sua esistenza da una condizione, ovvero è indeterminato nel suo valore, l'ipoteca potrà tuttavia essere consentita, ma il creditore non potrà chiedere l'iscrizione, della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza di un valore, giusta la stima che egli espressamente dichiarerà, e che il debitore potrà far cancellare per l' eccedente, come è stabilito nell'art. 2280.

CAPO IV.

Dei privilegi e delle ipoteche spettanti al Regio Fisco per cause particolari.

2194. Il Fisco ha privilegio,

1.° Per l'esazione de' tributi diretti ed indiretti, comprese le imposte comunali;

2.° Per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia;

3.° Per i debiti de' contabili per causa della loro amministrazione;

4.° Per i debiti e le malversazioni de' pubblici impiegati soggetti a malleveria.

Tale privilegio è regolato dalle seguenti norme.

2195. Il privilegio del Fisco per i tributi ha luogo,

1.° Pel tributo personale e mobiliare sì in principale che in centesimi addizionali dell'anno corrente e dell'antecedente, sopra tutti i beni mobili del debitore, subordinatamente però ai privilegi contemplati ne' tre primi numeri dell'art. 2156;

2.° Pel tributo fondiario pure in principale e centesimi addizionali dell'anno corrente e dell'antecedente, sopra gli stabili tutti del contribuente situati nel territorio dello stesso Comune nel quale il tributo è dovuto, e sopra le ricolte, frutti, pigioni, e rendite degli immobili medesimi; senza pregiudizio dei mezzi d'esecuzione autorizzati dalla

legge contro i coloni, inquilini, ed altri detentori de' frutti di detti stabili;

3.° Per li diritti di gabella, insinuazione, emolumento, ed altro tributo indiretto sopra que' mobili, ed immobili, che ne furono l'oggetto.

Il privilegio di cui in questo numero e nel precedente ha la preferenza sopra ogni altro.

2196. Il Fisco ha privilegio, subordinato però a quelli di cui negli articoli 2156 e 2157, sopra tutti i beni mobili del condannato per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia, compresi in esse i diritti degli uficiali di giustizia.

Esso ha parimente sugli immobili del condannato un'ipoteca che avrà grado dal giorno della iscrizione.

Questa iscrizione potrà prendersi anche prima della sentenza, purchè sia stato spiccato il mandato di cattura: i danneggiati ne approfitteranno, subordinatamente però al Fisco, pel risarcimento dei danni ed interessi, cui l'inquisito venisse condannato; e potranno altresì i danneggiati medesimi prendere come sovra l'iscrizione nel proprio interesse.

Alle spese, per le quali è attribuito al Fisco privilegio sui mobili ed ipoteca sugli immobili, saranno preferite quelle fatte per la difesa del reo secondo la tassa da farsene dal Tribunale che avrà pronunciata la sentenza.

2197. Il privilegio del Fisco per causa di contabilità ha luogo, subordinatamente pure ai privilegi

di cui negli articoli 2156 e 2157, sovra tutti i beni mobili dei tesorieri, esattori, ricevitori ed altri contabili del danaro pubblico, degli appaltatori delle gabelle e dei dazi pubblici; come pure sui beni de' subappaltatori quando siano stati riconosciuti ed autorizzati dalle Regie Finanze, per la concorrente del prezzo del subappalto.

Questo privilegio compete parimente al Fisco sui mobili della moglie esistenti nella casa del marito, e sui crediti costituiti a di lei favore posteriormente alla nomina del marito, od alla data del contratto di appalto o di subappalto, qualora non si provi che i mobili fossero già prima di spettanza della medesima, o che le siano pervenuti per successione, o per donazione da altri che dal marito, o che il danaro con cui il credito fu costituito, o i mobili furono acquistati, fosse di spettanza della moglie.

2198. Il privilegio, di cui nel precedente articolo, ha luogo altresì sopra gli stabili acquistati a titolo oneroso sì dal marito, che dalla moglie, posteriormente alla nomina del contabile od alla data del contratto di appalto o di subappalto, ed anche sopra quelli stati acquistati prima per la concorrente del prezzo che fosse stato pagato solo posteriormente, salvo, sì nell'uno che nell'altro caso, quanto ai beni acquistati dalla moglie, si provi che il danaro con cui furono pagati fosse di sua spettanza.

Questo privilegio sarà subordinato a quelli contemplati negli articoli 2156, 2158 e 2159, e non potrà recar pregiudizio ai diritti dei creditori de'

precedenti proprietari, che avranno adempito a quanto la legge prescrive per conservarli.

2199. Il Fisco ha pure un'ipoteca legale, dalla rispettiva data della nomina del contabile e del contratto di appalto, sugli immobili che il contabile e l'appaltatore già aveva alla data suddetta e su quelli che gli saranno pervenuti posteriormente a titolo gratuito. La stessa ipoteca competerà sui beni immobili del subappaltatore nei casi e modi stabiliti nell'art. 2197.

2200. Il Fisco ha privilegio per li debiti e malversazioni de' pubblici impiegati soggetti a malleveria, sulla somma consegnata in contanti per detta malleveria, e sulle rendite del Debito Pubblico che vi siano state affette nel modo prescritto dalle leggi relative, e sugli accessorii tuttora dovuti.

Il Fisco primeggia qualunque altro creditore ed anche le parti danneggiate, se la malleveria è stata data principalmente nell'interesse del Fisco stesso, e soltanto concorre colle parti danneggiate negli altri casi, salvo che sia dalla legge altrimenti disposto.

In ogni caso i danni ed interessi aggiudicati alle parti saranno pagati di preferenza alle multe.

2201. Se la malleveria del pubblico impiegato è data in beni stabili, il Fisco ha un'ipoteca sopra tali beni che prenderà origine dall'atto col quale la malleveria sarà stata consentita.

Questa ipoteca si estenderà a favore delle parti danneggiate nell'ordine accennato nell'articolo precedente.

CAPO V.

De' modi coi quali si conservano i privilegi, e le ipoteche acquistano grado tra esse.

SEZIONE I.

De' modi coi quali si conservano i privilegi.

2202. I privilegi non hanno effetto sopra gli immobili se non in quanto sieno stati resi pubblici colla iscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche nel modo, e nei termini stabiliti dalla legge.

2203. I privilegi sopra i mobili non sono soggetti all'iscrizione.

2204. Sono eccettuati dalla formalità dell' iscrizione i privilegi pei crediti di cui nell'art. 2156, quantunque colpiscano anche gli immobili.

Ne sono parimente esenti i privilegi per i tributi, di cui alli numeri 2 e 3 dell'art. 2195.

2205. Il venditore od altro alienante per conservare il suo privilegio dovrà iscriverlo nel termine di tre mesi dalla data dell'atto di alienazione.

2206. I coeredi, i soci ed altri condividenti conservano il loro privilegio sui beni di ciascuna porzione,

o sopra i beni tra di essi posti in licitazione per le compensazioni ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della licitazione, non che per l'evizione e la garantìa delle porzioni, mediante l'iscrizione fatta a loro instanza entro il termine di tre mesi computabili dall'atto della divisione, o del deliberamento col mezzo della licitazione.

2207. Gli architetti, intraprenditori, ed altri contemplati nel n.° 1 dell'art. 2158, mediante l'iscrizione 1.° del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi, 2.° del processo verbale di verificazione, conservano i loro privilegi per tutte le opere e provviste fatte dopo la data dell'iscrizione del primo processo verbale, purchè l'iscrizione del secondo processo verbale sia fatta fra tre mesi dalla sua data.

2208. Quelli che avranno prestato danaro, a termini del disposto dal n.° 4 dell'art. 2158, non sono per la conservazione del loro privilegio soggetti ad iscrizione che ne' modi stabiliti pei creditori stati soddisfatti col loro danaro. Essi possono valersi delle iscrizioni prese da detti creditori, e possono altresì essi stessi richiederle, purchè lo facciano entro i termini come sopra fissati a detti creditori.

2209. Il terzo possessore, di cui nell'art. 2159, per conservare il suo privilegio per le riparazioni, ed i miglioramenti, dovrà farlo iscrivere nel termine di un mese dal rilascio, e prima del deliberamento contro di lui seguìto.

2210. Il privilegio del Fisco sopra i beni acquistati a titolo oneroso da' contabili, appaltatori e

subappaltatori e dalle loro mogli, e di cui nell'art. 2198, dovrà per la conservazione del medesimo essere iscritto su ciascuno de' fondi acquistati entro il termine di tre mesi computabili dal giorno dell'acquisto quanto a quelli pervenuti alle suddette persone posteriormente alla nomina, e dal giorno stesso della nomina quanto agli altri.

Gli stessi contabili, appaltatori e subappaltatori, e gli agenti del Fisco dovranno farne eseguire l'iscrizione nella forma e nel modo prescritto dalla legge.

2211. I creditori ed i legatari conservano riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti il defunto il loro privilegio di separazione del patrimonio del defunto sopra i beni immobili dell'eredità, in conformità dell'art. 1102, mediante le iscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

L'iscrizione dell'ipoteca legale dei legatari, di cui negli articoli 860 e 861, presa nei tre mesi dall'apertura della successione produrrà lo stesso effetto che l'iscrizione del privilegio di separazione.

Quanto ai creditori ipotecari del defunto che avessero iscritto la loro ipoteca prima della di lui morte, o nel termine di tre mesi dalla medesima, tale iscrizione opererà pure sui beni soggetti all'ipoteca lo stesso effetto che l'iscrizione del privilegio di separazione.

2212. I cessionari di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti in loro luogo e stato.

2213. I privilegi iscritti ne' termini fissati negli antecedenti articoli di questa sezione non possono essere pregiudicati dalle ipoteche, le quali durante il trascorso de' suddetti termini venissero costituite sull'immobile soggetto al privilegio.

I privilegi non eccettuati dall'obbligo dell'iscrizione, che non siano stati iscritti ne' termini sopra stabiliti, si convertono in semplice ipoteca, la quale non ha effetto se non dalla data dell'iscrizione.

SEZIONE II.

Dei gradi delle ipoteche tra esse, e delle persone alle quali è imposta l'obbligazione d'iscrivere le ipoteche legali.

2214. L'ipoteca tanto legale, che giudiziale o convenzionale non attribuisce prelazione ai creditori, se non è iscritta dal creditore o da un terzo in di lui nome, sui registri del conservatore nella forma, e nel modo prescritto dalla legge.

2215. Le ipoteche legali prendono grado dal giorno dell'origine a ciascuna di esse fissata nella sezione I del capo III, e nel capo IV, articoli 2199 e 2201 del presente titolo, purchè sieno iscritte ne' tre mesi successivi alla loro origine.

L'ipoteca legale del Fisco sui beni del condannato prende grado dal giorno indicato nell'art. 2196, 1.° alinea.

Riguardo ai beni futuri che potessero pervenire al debitore fuori del circondario della conservazione delle ipoteche in cui già fosse stata presa l'iscrizione, il termine di tre mesi per l'iscrizione dell'ipoteca legale non decorrerà che dal giorno in cui i beni saranno pervenuti al debitore.

2216. Tutte le altre ipoteche non prendono grado che dalla data dell'iscrizione.

Lo stesso è di quelle enunciate nell'articolo precedente, ove ne segua l'iscrizione dopo la scadenza de' termini stabiliti.

2217. L'ipoteca risultante dall'ammessione o verificazione di una scrittura privata, e di cui nell'art. 2178, non potrà essere validamente iscritta prima della scadenza della mora accordata al debitore.

2218. L'iscrizione non ha alcun effetto quando non sia stata presa prima de' dieci giorni immediatamente precedenti il fallimento o la cessione de' beni.

Sono eccettuate le iscrizioni de' privilegi ed ipoteche acquistate anteriormente, e per cui il termine utile per conservarne l'anteriorità non fosse ancora scaduto.

2219. Il contabile, appaltatore o subappaltatore dovrà far iscrivere l'ipoteca legale, di cui nell'art. 2199, prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, o dell'appalto.

Simile obbligo è imposto ai pubblici impiegati per l'iscrizione dell'ipoteca sugli stabili dati in malleveria a termini dell'art. 2201.

2220. I tesorieri ed altri contabili delle Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici di cui nell' art. 2169, dovranno parimente far iscrivere l'ipoteca legale sopra i loro beni prima del loro ingresso in esercizio dell'impiego, sotto pena di essere rimossi.

Gli amministratori delle Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici veglieranno affinchè da nessuno de' contabili sopra indicati si assumano le proprie funzioni prima che l'iscrizione sia presa, ed in difetto dovrà questa essere richiesta dagli stessi amministratori.

2221. Le iscrizioni dell'ipoteca legale attribuita nell'art. 2170 alle donne maritate dovranno essere prese dagli ascendenti delle medesime od altri obbligati a dotarle, i quali avranno costituita la dote, e dagli stessi mariti e coobbligati: non adempiendo a quest'obbligazione i dotanti saranno tenuti alla ricostituzione e pagamento di tutto o parte della dote perduta a causa dell'omessa, o ritardata iscrizione; i mariti soggiaceranno ad una multa estensibile sino a lire mille.

2222. Riguardo all'ipoteca per le somme dotali provenienti da successione o donazione, di cui nel 2.° alinea dell'art. 2170, non che per l'alienazione de' beni od esazione de' capitali della moglie e di cui nell'art. 2171, sarà sotto la stessa pena portata dall'articolo precedente, a carico del marito di prendere iscrizione sui propri beni per la concorrente di dette somme dotali, del prezzo de' beni o del

capitale esatto, nel termine di due mesi successivi all'apertura della successione od al giorno in cui ebbe effetto la donazione, od a quello dell'alienazione od esazione.

2223. I tutori de' minori e degli interdetti dovranno parimente fra due mesi dal giorno dell'accettazione della tutela, e sotto la stessa multa portata dagli articoli precedenti, iscrivere sopra i propri beni l'ipoteca legale di cui nell'art. 2174.

Nel caso di passaggio della tutrice a seconde nozze, un' eguale iscrizione, e sotto la medesima pena, dovrà essere presa dal patrigno sopra i propri beni, fra due mesi dal giorno del contratto matrimonio, o da quello della riammessione alla tutela.

Il Consiglio di famiglia, e specialmente il Giudice che lo presiede, invigilerà acciò l'iscrizione sia presa. A quest'effetto nella prima adunanza che avrà luogo dovrà accertarsi, e farsi risultare che siasi adempiuto all'obbligo suddetto, e nel caso contrario si dovranno dare le opportune disposizioni acciò venga senz'altro adempito.

Il protutore in particolare è tenuto, sotto pena dei danni, a curare che segua tale iscrizione, od a farla seguire egli stesso.

2224. L'ipoteca legale attribuita nell'art. 2172 a' figliuoli di famiglia sui beni dell'ascendente alla cui podestà sono soggetti dovrà, sotto la medesima pena di cui negli articoli precedenti, essere iscritta a diligenza dell'ascendente medesimo nel termine di due mesi dal giorno in cui è nata l'ipoteca.

2225. Le iscrizioni prese, come sopra, dall'ascendente che esercita la patria podestà, e dalla madre tutrice, basteranno senza altra indicazione per conservare altresì l'ipoteca legale per i diritti di riversibilità nel caso di passaggio degli stessi ascendenti a seconde nozze.

2226. Il notaio che riceverà un atto portante costituzione di dote od altre convenzioni matrimoniali, od alcuno degli atti di alienazione o d'esazione, di cui nell'art. 2171, il segretario di mandamento, che riceverà il verbale di giuramento di un tutore, ed il notaio che procederà all'inventaro de' beni di un figlio di famiglia soggetto a patria podestà, dovranno nel caso in cui l'ipoteca non fosse stata legittimamente ristretta a certi determinati beni, far dichiarare dal marito, dal coobbligato per la dote, dal tutore, o dall'ascendente cui compete la patria podestà la situazione con generica designazione de' beni immobili a lui spettanti.

Dovranno pure inserire nell'atto la dichiarazione fatta dalle anzidette persone, sulla previa interpellanza dello stesso notaio o segretario, di non possedere altri immobili fuorchè quelli che vennero designati.

Il notaio o segretario sarà quindi tenuto a far seguire le relative iscrizioni ne' due mesi successivi.

2227. Qualora la madre passando a seconde nozze conservi la tutela de' figli di un precedente matrimonio, il notaio che riceverà l'istrumento di convenzione matrimoniale, avrà l'istesso obbligo riguardo ai beni del patrigno.

2228. Il segretario di una Comunità o di una corporazione o d'altro stabilimento pubblico, che avrà esteso il verbale di nomina di un tesoriere o d'altro contabile di cui all'art. 2169, dovrà pure far seguire la relativa iscrizione nei due mesi successivi alla nomina. Egli non rilascierà copia del verbale, se non previa dichiarazione per parte del contabile della situazione con generica designazione degli immobili a lui spettanti, a meno che l'ipoteca sia stata come sopra ristretta a certi determinati beni: tale dichiarazione verrà annessa al verbale di nomina.

2229. I notai o segretari, i quali avranno contravvenuto al disposto degli articoli 2226, 2227 e 2228 incorreranno in una multa estensibile a lire mille: e potranno inoltre essere sospesi, ed anche destituiti secondo le circostanze, e resteranno in ogni caso risponsabili de' danni verso le parti interessate.

2230. Se alcuna delle altre persone state rispettivamente incaricate dell'iscrizione delle ipoteche legali, di cui ne' precedenti articoli, non avrà adempiuto ad una tale obbligazione, oltre alle pene rispettivamente sovra stabilite, sarà parimente tenuta al risarcimento dei danni.

Cesseranno bensì le suddette pene verso tali persone, e verso de' notai e segretari sempre che l'ipoteca legale sarà stata conservata mediante l'iscrizione presa in tempo utile da una delle stesse persone, o da altri qualunque.

2231. Nel caso in cui le persone menzionate negli articoli 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2226

e 2228 non abbiano prese le iscrizioni prescritte, l'Avvocato fiscale presso il Tribunale di Prefettura del domicilio delle persone summenzionate, o del luogo in cui sono situati i beni, e gli Intendenti delle province riguardo ai contabili delle Comunità, dovranno richiederle d'ufficio, tosto che tale omissione venga in qualunque modo a loro notizia.

L'Avvocato generale, ed il Procuratore generale invigileranno all'adempimento di quest'obbligazione.

2232. I parenti, congiunti ed amici della famiglia sia del marito, sia della moglie, come pure i parenti, congiunti ed amici dei minori, dei figli di famiglia ed altre persone amministrate, che siano o non intervenuti al contratto di matrimonio, alla nomina di un tutore od a qualunque altro atto dal quale possa nascere l'obbligazione dell'iscrizione, potranno invigilare acciò sia quella presa in tempo utile, ed anche prenderla essi stessi.

L'iscrizione potrà eziandio essere richiesta, senza alcuna autorizzazione, dalla moglie, dai minori, dai figli di famiglia ed altre persone amministrate.

2233. L'ipoteca di cui a termini dell'art. 2179 sono gravati i beni degli economi, sequestratari ed altri agenti contabili, dovrà essere iscritta a diligenza de' medesimi, e potrà pure esserlo a richiesta di qualunque interessato.

2234. Non si potrà pattuire che non si faccia veruna iscrizione delle ipoteche legali di cui nella sezione I del capo III del presente titolo.

CAPO VI.

Del modo dell'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche.

2235. L'iscrizione dovrà farsi nell' ufficio delle ipoteche, nel cui circondario sono situati i beni gravati.

L'ipoteca sulle *piazze* riputate immobili a termini dell'art. 407, dovrà iscriversi nel circondario nel quale sono stabilite.

2236. Le ipoteche iscritte in uno stesso giorno concorrono egualmente tra esse senza distinzione dell'ora in cui saranno seguite le iscrizioni.

2237. L'iscrizione per un capitale fruttante interesse od altra annualità serve anche per la collocazione allo stesso luogo del capitale, degli interessi, od annualità per due anni e per il corrente, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari da farsi portanti ipoteca dal giorno della loro data per li maggiori arretrati che fossero dovuti.

L'iscrizione per il capitale servirà pure per far collocare al medesimo luogo le spese dell' atto, quelle dell'iscrizione e di produzione in giudicio, e le spese ordinarie di citazione e di sentenza contro il debitore.

2238. Le iscrizioni conservano il privilegio e l'ipoteca per quindici anni da computarsi dalla loro

data: cessa il loro effetto, se non sono rinnovate prima della scadenza di detto termine, sotto le eccezioni però che seguono.

2239. L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva tale ipoteca senza venir rinnovata durante la sua vita, ed eziandio a favore de' di lei discendenti eredi sinchè saranno minori o sinchè durerà l'usufrutto in favore dell'ascendente sui crediti e sulle ragioni per cui era iscritta l'anzidetta ipoteca, e pendente un anno successivo, ed a favore di altri eredi durante un anno dall'aperta successione della moglie.

2240. Sono parimente dispensate dall'obbligo della rinnovazione;

L'iscrizione dell'ipoteca legale de' minori, ed interdetti per la gestione del tutore, e del patrigno quale contutore;

Del figlio di famiglia per la gestione dell'ascendente alla cui podestà è soggetto;

Delle Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici per la gestione de' loro tesorieri ed altri agenti contabili;

Quella finalmente del privilegio e dell'ipoteca legale del Fisco per la gestione de' contabili, appaltatori e subappaltatori, o de' pubblici impiegati soggetti a malleveria.

Tale dispensa ha luogo per tutta la durata delle gestioni per le quali detti privilegi ed ipoteche legali sono stabilite, e durante un anno successivo.

Quanto ai conservatori delle ipoteche la di-

spensa dall'obbligo della rinnovazione avrà luogo durante anni quindici dopo cessate le loro funzioni.

2241. Le iscrizioni contemplate nei due articoli precedenti conservano il loro effetto purchè vengano rinnovate prima della scadenza del termine fissato relativamente a ciascuna di esse.

2242. La rinnovazione di un'iscrizione non sarà più necessaria allorchè, prima della scadenza del quindennio dal giorno della data o della rinnovazione, sarà seguìta per subastazione forzata la vendita dei beni affetti all'ipoteca; oppure collo spirare del termine conceduto ai creditori per domandare una nuova vendita, si troverà fissato definitivamente il prezzo dell'immobile.

2243. Per operare l'iscrizione il creditore presenta o fa presentare da terza persona il titolo producente il privilegio o l'ipoteca, e due note in carta bollata, una delle quali potrà essere estesa a piè dello stesso titolo.

Queste note dovranno contenere:

1.° Il nome, cognome, e domicilio del creditore e del debitore, e la loro professione se ne hanno, come pure menzione del nome del padre di esso debitore ove ne risulti dal titolo costitutivo dell'ipoteca;

2.° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nel circondario in cui si fa l'iscrizione;

3.° La data e la natura del titolo, come pure il nome del notaio che avrà ricevuto l'atto;

4.° L'ammontare del capitale dovuto o la somma dichiarata nel caso previsto dall'art. 2193.

5.° Gli interessi od annualità, che il credito produce;

6.° L'epoca dell'esigibilità;

7.° La natura, e la situazione de' beni, sui quali si intende conservare il privilegio o l'ipoteca colle indicazioni prescritte nell'art. 2189.

2214. Sarà lecito al creditore, ed ove egli non abbia la capacità, al di lui amministratore, come pure a' suoi rappresentanti o cessionari per atto autentico, il variare il domicilio eletto nell'iscrizione, surrogandovene un altro entro lo stesso circondario; per operare questo cangiamento basterà l'annotazione di esso in margine dell'iscrizione e delle due note originali.

2215. L'obbligo di specificare nelle note l'ammontare de' crediti condizionali, eventuali, o indeterminati, non ha luogo rispetto ai privilegi ed ipoteche legali del Fisco, ed alle altre ipoteche legali, di cui negli articoli 2169, 2170, 2171, 2172, 2173 e 2174, non che rispetto alle ipoteche derivanti dalle ordinanze, di cui nell'art. 2179, ed altre ipoteche giudiziali per crediti della specie sovra indicata.

2216. Per le ipoteche legali e giudiziali non sarà necessaria l'indicazione dei beni.

Qualora non siano state fissate o ridotte sopra alcuni beni, che dovranno in tal caso indicarsi nelle note colla data, e natura dell'atto portante la fissa-

zione o la riduzione, una sola iscrizione vi assoggetterà tutti gli stabili compresi nel circondario dell' ufficio ancorchè pervenissero posteriormente al debitore.

2247. Quando l'ipoteca legale sussiste indipendentemente da un atto autentico, l'iscrizione che dovrà prendersi indicherà la causa che dà luogo all'ipoteca.

2248. Le ipoteche giudiziali, che derivano da sentenza potranno essere iscritte sebbene la sentenza sia soggetta ad opposizione, o appello.

2249. Allorquando la condanna portata da una sentenza proferita sovra l'appello, od opposizione sarà conforme in tutto od in parte alla prima sentenza, l'ipoteca risultante da questa avrà il suo effetto sino alla concorrenza della condanna definitiva.

2250. Le iscrizioni da farsi sui beni di un defunto potranno eseguirsi contro di questo semplicemente nel modo prescritto per le altre iscrizioni, senza obbligo d'indicare l'erede.

2251. Allorchè al tempo dell'iscrizione lo stabile, o gli stabili, sui quali si vuole conservare l'ipoteca, si trovino presso terzi detentori, basterà egualmente la sola indicazione del debitore.

2252. L'iscrizione non è valida se non per la somma enunciata nella nota, ancorchè si giustifichi coll'atto da cui apparisce il debito, che la somma dovuta sia maggiore dell'espressa.

Se la somma enunciata sia maggiore di quella, che è realmente dovuta, l'iscrizione è valida per quest'ultima somma.

2253. Il conservatore delle ipoteche iscriverà il contenuto nelle note sul registro delle ipoteche; appiè d'una delle note spedirà un certificato da lui sottoscritto in cui enuncierà l'esibizione di queste e del titolo, il nome dell'esibitore, il giorno ed il numero d'ordine dell'iscrizione, il foglio e la casella del registro, il circondario in cui fu fatta, e la somma ricevuta; distinguendo i diritti dovuti all'erario, e per la carta bollata, da quelli che spettano al conservatore, e restituirà tale nota ed il titolo, conservando l'altra nota.

2254. Qualora il creditore voglia far iscrivere un'ipoteca risultante da un atto non ancora insinuato, prima però che sia trascorso il termine per l'insinuazione, potrà farsi l'iscrizione sulla semplice esibizione delle due note, purchè siano certificate, e firmate dal notaio, o segretario, che avrà rogato l'atto, enunciandovi la non seguìta insinuazione del medesimo.

Nell'iscrizione e nel certificato del conservatore verrà fatta menzione di tale circostanza, e sarà obbligo del conservatore di spedire immediatamente copia della nota all'insinuatore della tappa in cui l'atto è stato ricevuto all'effetto di assicurarne l'insinuazione.

Pervenuta al conservatore la notizia della seguìta insinuazione dell'atto, sia ad instanza delle parti, sia d'ufficio, ne farà menzione da lui sottoscritta e datata in margine dell'iscrizione, ed appiè del certificato della medesima.

Quanto però agli atti seguìti in paese estero, e producenti ipoteca sui beni situati nello Stato, non potrà l'ipoteca essere iscritta nè produrrà alcun effetto prima che siano quelli stati insinuati.

2255. Sarà pure permesso di far iscrivere un'ipoteca risultante da una sentenza, quantunque non siasi per anco soddisfatto all' obbligo dell' emolumento, sulla semplice esibizione delle due note, purchè queste siano certificate, e firmate dai segretari dei rispettivi Magistrati o Tribunali, enunciandovi l'inadempimento dell'obbligo suddetto.

Nell'iscrizione e nel certificato verrà fatta menzione di tale circostanza.

I conservatori avranno inoltre verso gli emolumentatori gli altri obblighi dall'articolo precedente imposti ai medesimi rispetto agl'insinuatori.

2256. Il notaio o segretario che avrà ricevuto alcuno degli atti contemplati negli articoli 2226, 2227 e 2228. dovrà nel termine di cui in detti articoli, e sotto le pene ivi prescritte, presentare al conservatore del circondario di sua residenza altrettante note in duplice originale da lui sottoscritte e certificate coll'indicazione della seguìta insinuazione dell'atto, quanti sono i circondari della conservazione d'ipoteche in cui sono situati i beni, oltre quello della dimora della persona obbligata.

Il conservatore gli spedirà ricevuta delle note presentate, e sarà tenuto d'iscrivere il privilegio, ed ipoteca legale, qualora i beni dichiarati, od alcuno di essi sieno situati nel di lui

circondario, o la persona obbligata vi dimori, e di trasmettere immantinente, ove ne sia il caso, ai conservatori degli altri circondari le duplici note per l'opportuna ed immediata inscrizione nel loro rispettivo ufficio.

Nel caso che colui che contrae l'obbligazione portante il privilegio od ipoteca legale dichiarasse di non possedere alcuno stabile, il conservatore dovrà far seguire l'iscrizione soltanto all'ufficio del circondario ove dimora la persona obbligata.

Le note appiè delle quali saranno certificate le iscrizioni, saranno dagli ultimi conservatori rinviate al primo che le ha trasmesse, e da questo restituite al notaio o segretario.

2257. Il notaio o segretario non sarà tenuto di anticipare i diritti dell'iscrizione che prenderà in adempimento del disposto dal precedente articolo, nè vi saranno parimente tenute le persone indicate negli articoli 2231 e 2232, per le iscrizioni cui questi articoli sono relativi.

Questi diritti saranno riscossi insieme colle spese occorrenti per l'iscrizione, secondo le leggi e regolamenti veglianti.

2258. Le azioni alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori saranno promosse avanti il Tribunale competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi personalmente o all'ultimo loro domicilio eletto sul registro; e ciò si osserverà non ostante la morte tanto dei creditori che di quelli presso dei quali avranno eletto il domicilio. Lo stesso avrà

luogo per ogni altra notificazione relativa a dette inscrizioni.

In difetto di elezione di domicilio per un'iscrizione nel circondario dell'ufficio d'ipoteca, le citazioni e notificazioni suddette potranno farsi all'ufficio stesso del conservatore delle ipoteche in cui l'iscrizione fu presa.

Ove però si tratti di giudicio da istituirsi dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca, o per cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore dovrà essere citato personalmente al domicilio reale nella forma ordinaria.

CAPO VII.

Della riduzione dei privilegi e delle ipoteche, e della cancellazione delle iscrizioni.

SEZIONE I.

Della riduzione dei privilegi e delle ipoteche.

2259. La riduzione dei privilegi e delle ipoteche si opera sia col ristringere o determinare la quantità della somma per cui l'iscrizione fu presa, sia col ridurre l'iscrizione medesima a certi e determinati beni.

2260. I privilegi e le ipoteche legali del Fisco sugli immobili de' contabili, appaltatori e subappaltatori, potranno essere ridotti a certa e determinata somma od a certi e determinati beni, in conformità de' regolamenti: e spetterà al Magistrato della Camera l'autorizzare la riduzione del privilegio e delle ipoteche anzidette, sentito il Procuratore generale.

2261. L'ipoteca legale contemplata nell'art. 2169 potrà venir ristretta ad una somma certa e determinata, ovvero a' beni che saranno indicati come sufficienti con deliberazione presa dagli amministratori delle Comunità, corporazioni e stabilimenti pubblici, mediante quelle approvazioni cui tale deliberazione fosse soggetta.

2262. L'ipoteca legale competente a' minori, ed agli interdetti sopra i beni del tutore, potrà essere ridotta per deliberazione del Consiglio di famiglia, sia limitando l'ammontare della somma, sia specificando i beni che rimarranno soggetti all'ipoteca, i quali il Consiglio di famiglia indicherà come sufficienti e che saranno designati nell'atto. Questa deliberazione basterà, qualora essa preceda l'accettazione della tutela.

2263. Il privilegio e l'ipoteca legale che competono a' creditori e legatari sopra i beni del defunto potranno, ove quelli siano minori od interdetti, essere ristretti a' beni designati dal padre, o dal tutore mediante, quanto al tutore, l'autorizzazione del Consiglio di famiglia.

2264. La sposa col consenso del padre, o di quell'altro ascendente cui compete la patria podestà, ed in mancanza di questi coll'autorizzazione del Giudice di mandamento, da concedersi sentiti quattro fra i prossimiori parenti od amici della famiglia, potrà acconsentire, prima però del matrimonio, che l'ipoteca legale sia ristretta sopra stabili bastanti per la conservazione de' suoi diritti, i quali beni verranno indicati nell'atto autentico di dote, od altro, come pure nel sentimento de' parenti od amici dato innanzi al Giudice.

Ove la sposa sia sotto tutela si richiederà altresì il consenso del tutore.

2265. La riduzione delle ipoteche in favore della moglie, e de' minori od interdetti, e di cui negli articoli 2170, 2171 e 2174, potrà ottenersi anche dopo il matrimonio, e dopo l'accettazione della tutela, mediante ricorso al Tribunale di Prefettura del domicilio del marito o del tutore, sentita la moglie, il protutore, ed altri interessati, e previo avviso del Consiglio di famiglia quanto a' minori od interdetti, e l'avviso di quattro fra i prossimiori parenti, od amici della famiglia quanto alla moglie, e previe sempre conclusioni dell'Avvocato fiscale.

Mediante le stesse formalità prescritte per la moglie si potrà pure devenire alla riduzione dell'ipoteca legale spettante a' figli di famiglia sui beni dell'ascendente.

2266. L'ipoteca giudiziale sui beni degli economi,

sequestratari, ed altri agenti contabili di cui nell'art. 2179, come pure le altre ipoteche giudiziali per crediti condizionali, eventuali, o indeterminati, potranno dal Tribunale, sentiti gli interessati, essere ristrette a certa e determinata somma, o su certi e determinati beni, che dovranno essere indicati sia nella stessa ordinanza di nominazione, o sentenza pronunciata sul credito, sia in una ordinanza o sentenza posteriore dello stesso Tribunale.

2267. Per la riduzione accennata nei precedenti articoli si considereranno bastanti i beni da ritenersi ipotecati, quando il loro valore eccederà del terzo in fondo libero l'ammontare de' crediti ed accessori legittimi.

A fine di accertare il detto valore si avrà riguardo al reddito determinato dal tributo prediale, ed a quello risultante dagli affittamenti fatti in un tempo non sospetto, o dalle perizie seguite in tempo prossimo e dalle opportune informazioni.

Per li crediti risultanti da contabilità od amministrazione il cui ammontare non sia ancora determinato, si potrà ridurre l'ipoteca sino alla concorrente di un triennio del reddito o dell'entrata che forma il soggetto della contabilità, ovvero a quell'altra somma che sarà giudicata sufficiente.

La valutazione dell'eccesso in questi casi è rimessa al prudente arbitrio del Giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità di evento, e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare le ragioni verisimili del creditore col riguardo di

conservare libera al debitore una sostanza proporzionata; tanto in questo caso però come in tutti gli altri di crediti condizionali, eventuali, o indeterminati, la riduzione ad una data somma seguirà senza pregiudizio delle nuove iscrizioni, che potranno prendersi con effetto dal giorno della loro data, quando l'evento avrà fatto ascendere il credito ad una somma maggiore.

2268. Le spese fatte per ottenere la riduzione delle ipoteche saranno a carico del richiedente; ne' casi però di temeraria contestazione per parte di quelli che avrebbero potuto acconsentirla, cadranno a peso loro.

Potrà anche il Giudice dichiarare che tali spese non ricadano a carico del reclamante, quando non siagli imputabile di non aver chiesta la riduzione nell'atto stesso da cui nasce l'ipoteca, e potrà pure dividerle fra il creditore e il debitore secondo le circostanze.

2269. La riduzione consentita o pronunciata nei modi e termini sovra accennati, renderà liberi, dal giorno in cui ne sarà seguìta l'annotazione in margine dell'iscrizione, nella conformità stabilita nell'art. 2281, o che sarà seguìta una nuova iscrizione con relazione alla precedente, gli altri beni del debitore come se non fossero mai stati sottoposti all'ipoteca.

SEZIONE II.

Della cancellazione delle iscrizioni.

2270. La cancellazione delle iscrizioni è volontaria o forzata.

2271. La cancellazione è volontaria allorquando viene acconsentita dalle parti interessate ed a ciò capaci.

Essa ha luogo mediante la presentazione dell'atto autentico portante il consenso del creditore.

2272. Quegli che non ha la capacità per liberare da sè solo il debitore non può consentire alla cancellazione dell'iscrizione, se non coll'assistenza delle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

2273. Il tutore, il padre legittimo amministratore de' beni del figlio minore, ed ogni altro amministratore, ancorchè capace di esigere e di liberare i debitori, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione relativa al credito, salvo nel caso che questo si trovi ad un tempo soddisfatto.

2274. Dopo cessata la minorità o l'interdizione, la cancellazione dell'iscrizione presa contro il tutore non potrà essere acconsentita da quell'individuo della cui tutela si tratta o da' suoi eredi, se prima non è seguìto l'assestamento della medesima in conformità dell'art. 349.

2275. Le iscrizioni prese in virtù di contratti stipulati colle Regie Aziende per affittamenti, imprese, somministrazioni, ed altri atti di mera amministrazione, allorquando le obbligazioni sono estinte, saranno cancellate col consenso del capo d'Azienda, e mediante le autorizzazioni prescritte da' regolamenti.

2276. Se l'atto portante il consenso alla cancellazione contiene la condizione di un' altra ipoteca, o dell' impiego del danaro, la cancellazione non avrà luogo, se non si farà constare al conservatore di avere adempite le condizioni.

2277. La cancellazione è forzata allora quando viene ordinata dai Tribunali con sentenza od ordinanza passata in cosa giudicata.

2278. Essa verrà ordinata quando il privilegio o l'ipoteca sono estinti, ovvero se l'iscrizione sia nulla.

L' iscrizione è nulla se fu fatta senza essere appoggiata nè alla legge, nè ad un titolo portante privilegio od ipoteca, o se fu fatta prima del tempo fissato nell'art. 2217, o dopo quello di cui nell'art. 2218.

L'ommissione o l'erroneità d'alcuna delle indicazioni prescritte nel titolo costitutivo del credito, o nelle due note, non porteranno la nullità dell'iscrizione, salvo nel caso in cui vi sia assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, oppure sui beni gravati, o sulla natura ed importare del diritto che si sarà voluto conservare.

In caso d'altre ommissioni od erroneità se ne potrà prescrivere la rettificazione a spese del creditore.

2279. L'art. 2276 sarà applicabile al caso di cancellazione forzata, se la sentenza od ordinanza contenga qualche condizione della stessa natura.

2280. La cancellazione parziale sarà ordinata allorchè l'iscrizione sarà presa per un valore di stima dichiarato dal creditore, che fosse giudicato eccessivo.

2281. Nel caso di cancellazione così totale come parziale, quegli che la richiede dee rimettere all'ufficio del conservatore l'atto portante il consenso, o la copia della sentenza od ordinanza passata in giudicato.

La cancellazione di un' iscrizione o la rettificazione di essa si eseguirà in margine dell'iscrizione coll'indicazione del titolo con cui saranno state consentite od ordinate, e della data in cui hanno luogo, e porterà la sottoscrizione del conservatore.

2282. L'instanza per la cancellazione totale o parziale di un' iscrizione o per la sua rettificazione sarà portata al Tribunale di Prefettura nel cui distretto essa fu presa.

Qualora un' iscrizione fosse stata presa in più uffici d'ipoteche in forza di un solo e medesimo titolo, l'instanza potrà essere portata avanti il Tribunale di Prefettura nel cui distretto esiste la parte più considerevole de' beni ipotecati determinata dall'ammontare del Regio tributo prediale, ovvero da-

vanti a quello nel cui distretto trovandosi una parte dei beni ipotecati abbiavi inoltre il creditore il suo domicilio.

Ne' casi però contemplati negli articoli 2265 e 2266 l'instanza per la cancellazione o rettificazione dell'iscrizione sarà come quella della riduzione d'ipoteca portata al Tribunale ivi rispettivamente indicato.

Qualora pure l'iscrizione sia stata presa per la garantìa di un'ipoteca condizionale, eventuale, od indeterminata sul merito o sulla liquidazione della quale il debitore ed il creditore sienò già in instanza, o debbano essere giudicati in un altro Tribunale, l'instanza per la cancellazione totale, o parziale, o per la rettificazione sarà portata al Tribunale che dee conoscere della causa principale.

CAPO VIII.

Dell'effetto dei privilegi e delle ipoteche.

2283. Il creditore che ha privilegio iscritto od esente da iscrizione, od un'ipoteca iscritta sovra un immobile, ancorchè questo passi in qualunque altro possessore, ritiene sopra di esso le sue ragioni per essere collocato e pagato secondo l'ordine del suo credito o della sua iscrizione.

2284. Se il terzo possessore non adempie alle

formalità che sono stabilite nel capo X del presente titolo, onde rendere libera la sua proprietà, resta obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecari e privilegiati, e gode dei termini e delle dilazioni accordate al debitore originario.

2285. Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso o a pagare tutti i capitali esigibili ed accessori per cui il privilegio o l'ipoteca competano al creditore, qualunque sia la somma cui possano ammontare, o rilasciare senza alcuna riserva l'immobile soggetto a privilegio od ipoteca.

2286. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore avente privilegio od ipoteca, a tenore delle disposizioni precedenti, ha diritto di far vendere l'immobile ipotecato, trascorsi i termini di cui negli articoli 2309, 2310 e 2311, dopo la significazione fattagli della ingiunzione contro il debitore, con intimazione al detto terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo.

2287. Ciò non ostante il terzo possessore che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto, e che non è stato chiamato ad assistere al giudicio che ha preceduto la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre al creditore le eccezioni che potevano competere al debitore al tempo della fatta alienazione, non state dal debitore opposte, e che non siano meramente personali al medesimo.

Potrà altresì, in tutti i casi, opporre quelle eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna.

Le eccezioni suddette non sospenderanno però il corso de' termini stabiliti per la purgazione dell'immobile.

2288. Il terzo possessore, che non è obbligato personalmente per il debito, può parimente opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui è in possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il debito stesso, i quali sieno posseduti dal principale, o dai principali obbligati, e può domandarne la precedente escussione, secondo le regole stabilite nel titolo *Della sicurtà ossia fideiussione:* durante tale escussione si soprassiede alla vendita del fondo ipotecato.

2289. L'eccezione dell'escussione non può essere opposta al creditore privilegiato, o avente ipoteca speciale sopra l'immobile.

2290. Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore il quale non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità di alienare o sia debitamente autorizzato a ciò fare.

2291. Può eseguirsi ancora dopo che il terzo possessore avrà riconosciuta l'obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fondo sinchè non è seguito il deliberamento, non impedisce, che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando il debito a termini dell'art. 2285, oltre le spese.

2292. Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca si eseguisce con un atto fatto avanti alla segreteria del Tribunale del distretto ove sono situati i beni. Il segretario ne spedisce il certificato.

Sull'instanza di qualunque degli interessati il Tribunale nomina un amministratore del fondo rilasciato, e contro di esso si faranno o continueranno gli atti di vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

2293. Le deteriorazioni cagionate dal fatto, o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio dei creditori ipotecari, o privilegiati, danno luogo ad agire contro di esso per l'indennità.

Potrà egli ripetere il rimborso delle spese fatte per li miglioramenti, o le riparazioni, a termini degli articoli 2159 e 2209.

2294. I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e se la proposta instanza sia stata abbandonata per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

2295. Le servitù e i diritti reali, che spettavano al terzo possessore sopra l'immobile prima che ne prendesse il possesso, rivivono dopo il rilascio da lui fatto od il deliberamento contro di lui seguìto.

I di lui creditori personali, dopo tutti quelli che sono iscritti sopra i precedenti proprietari, esercitano la loro ipoteca secondo il loro grado sopra il fondo rilasciato o spropriato.

Nulladimeno i creditori de' precedenti proprietari che non avessero iscritto la loro ipoteca se non dopo l'alienazione, sono posposti a' creditori dell'acquisitore, che avessero presa iscrizione prima di essi; senza pregiudizio però dell'effetto dalla legge attribuito ad alcune iscrizioni prese ne' termini da essa fissati, di risalire ad una data anteriore.

2296. Lo stesso acquisitore ove abbia pagato in tutto od in parte il prezzo, ed abbia pel caso di evizione convenuto ed iscritto contro l'alienante l'ipoteca eventuale sul fondo stesso acquistato, potrà esperirne, dal giorno in cui avrà fatto il rilascio del fondo, o ne sarà stato spropriato, e prenderà grado alla data dell'iscrizione come ogni altro creditore ipotecario del precedente proprietario; ma solo pel rimborso del prezzo effettivamente pagato prima della presa iscrizione.

2297. Il terzo possessore, che ha pagato il debito, rilasciato l'immobile, ovvero subìta la spropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore.

Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per lo stesso credito, ma contro quelli solamente che sono a lui posteriori di data nell'acquisto.

CAPO IX.

Dell' estinzione dei privilegi e delle ipoteche.

2298. I privilegi e le ipoteche si estinguono coll'estinzione del credito, senza pregiudizio però della surrogazione a favore del sovventore del danaro con cui si è fatto il pagamento, ed altre stabilite dalla legge.

2299. Il privilegio e l'ipoteca rinascono col credito allorchè il pagamento trovasi annullato per essere stato fatto con beni stati quindi evitti al creditore, o per altra causa qualunque.

Ove però l'iscrizione nel caso contemplato in quest' articolo, o in quello di surrogazione, fosse stata cancellata, o non fosse stata rinnovata nel termine fissato dalla legge, il creditore, o quegli che vi sarà surrogato, non prenderanno grado che dalla data della nuova iscrizione.

2300. Il privilegio e l'ipoteca si estinguono colla rinuncia espressa del creditore.

2301. Si estinguono parimente colla prescrizione, la quale rispetto ai beni che sono presso il debitore non può acquistarsi salvo colla prescrizione del credito, e rispetto ai beni posseduti da un terzo si acquista altresì col solo trascorso di trent'anni,

secondo le regole però stabilite nel titolo *Della prescrizione*.

Le iscrizioni dei crediti non bastano per interrompere la prescrizione.

Il creditore però può per quest'effetto chiamare in giudizio il terzo detentore dei beni e far dichiarare sussistente il privilegio e l'ipoteca.

2302. I privilegi e le ipoteche si estinguono finalmente mediante l'adempimento delle formalità stabilite per liberare le proprietà a favore de' terzi possessori.

CAPO X.

Del modo di liberare le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche.

2303. Il terzo possessore di uno stabile in forza di un atto, che gliene abbia trasferita la proprietà, volendo renderlo libero dai privilegi e dalle ipoteche, dovrà fare la consegna del suo titolo nell'ufficio delle ipoteche di ciascun distretto in cui sono situati i beni per esservi sommariamente trascritto nel modo infra designato.

Estratto sommario della trascrizione sarà inserito nella gazzetta della Divisione, ed in difetto in quella di Torino.

La sola trascrizione ed istituzione del giudicio di purgazione non sospenderà il pagamento del prezzo nei termini e modi pattuiti, salvo però il disposto dall'art. 1660.

2304. Per detta consegna e trascrizione il nuovo possessore dovrà presentare una copia autentica del titolo debitamente insinuato, ed ove il titolo non contenga la designazione dei beni, dovrà altresì presentare una nota esprimente la natura e situazione de' medesimi col numero di catasto, od altra indicazione sufficiente a farli riconoscere. Così la copia del titolo, come la nota anzidetta, saranno ritenute nell'ufficio. Il conservatore annoterà immediatamente nel registro, a tal fine destinato, il giorno della consegna e trascrizione, la data, e natura dell'atto, il nome del notaio, la data dell'insinuazione, il nome delle parti contraenti, la natura e situazione de' beni colle altre designazioni esistenti nell'atto o nella nota, il prezzo portato dal titolo, od il valore dichiarato dal richiedente, così per i pesi in esso non valutati, come per gli atti a titolo lucrativo, non che i patti e le condizioni non suscettibili di stima.

Il conservatore dovrà spedirne l'opportuno certificato, aggiungendovi il numero d'ordine apposto sul registro, quello del registro, specificando pure i diritti ricevuti per la trascrizione, ed il nome dell' esibitore.

2305. La trascrizione del titolo di proprietà non trasferisce nel nuovo possessore maggiori diritti di

quelli spettanti al precedente proprietario sovra lo stabile acquistato: il nuovo possessore non rimane soggetto, che a' pesi per cui non è necessaria alcuna iscrizione, ed agli altri stabiliti prima dell'alienazione, ed iscritti al più tardi fra giorni trenta dalla data della trascrizione, o fra i tre mesi di cui negli articoli 2205, 2206, 2210, 2211 e 2215 per li privilegi ed ipoteche in essi contemplati.

2306. Passato il termine di tre mesi dopo l'inserzione nella gazzetta dell'estratto della trascrizione, se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti espressi nel capo VIII del presente titolo, dovrà notificare per mezzo di un usciere o serviente da nominarsi dal Prefetto, ai creditori iscritti, al domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario;

1.° La data e la natura del suo titolo.

2.° La natura e la situazione de' beni, coi numeri del catasto, od altra loro designazione accennati nell'atto o nella relativa nota di cui all'art. 2304.

3.° Il prezzo stipulato, od il valore che dichiarerà, se si tratti di fondi avuti per donazione, o se per qualsivoglia altro motivo il prezzo rimanga indeterminato.

4.° Copia del certificato della trascrizione del titolo all'ufficio delle ipoteche.

5.° Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni prese contro i precedenti proprietari, ed esistenti sopra i detti beni giusta il certificato del

conservatore delle ipoteche spedito dopo la scadenza di tre mesi successivi alla trascrizione.

Nella prima colonna verrà indicata la data e la natura del privilegio od ipoteca.

Nella seconda il nome del creditore.

Nella terza l'ammontare dei crediti iscritti.

2307. In questa notificazione il nuovo proprietario dichiarerà di essere pronto a pagare immediatamente fino alla concorrenza del prezzo stipulato, o del valore dichiarato i crediti tutti senza distinzione degli esigibili o non esigibili, se, e come, riguardo a questi, il Tribunale di Prefettura fosse per ordinare.

Nella medesima notificazione il nuovo proprietario dovrà fare elezione di domicilio nella città, ove risiede il Tribunale nel cui distretto è imposta la maggior parte del tributo Regio prediale cui sono sottoposti i beni che si tratta di purgare dai privilegi e dalle ipoteche.

Estratto sommario di siffatta notificazione sarà inserito nella gazzetta della Divisione, ed in difetto in quella di Torino. Tale inserzione terrà luogo di notificazione quanto ai creditori non iscritti, ed aventi privilegio esente da iscrizione.

2308. Nel termine di quaranta giorni successivi alle notificazioni ed all'inserzione nella gazzetta prescritte nell'articolo precedente, ciascun creditore iscritto potrà richiedere, che i beni sieno esposti all'incanto, e deliberati al migliore offerente, con che adempisca alle condizioni seguenti:

1.° Che questa richiesta per mezzo d'un usciere o serviente da nominarsi dal Prefetto venga notificata al nuovo proprietario al di lui domicilio, od a quello ch'egli avrà eletto nella notificazione di cui nell'articolo precedente, non che al precedente proprietario.

2.° Che la richiesta contenga l'oblazione per parte del richiedente di accrescere o far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello stipulato, o del valore dichiarato dal nuovo proprietario.

3.° Che l'originale e le copie di tale richiesta sieno sottoscritte dal richiedente o dal suo procuratore a ciò specialmente autorizzato, il quale in tal caso dovrà dare copia del mandato.

4.° Che il richiedente offerisca cauzione sino alla concorrenza del prezzo aumentato e delle spese tutte, colla indicazione del nome e dimora del mallevadore.

L'omissione di alcuna di queste condizioni porterà la nullità della richiesta.

2309. Agli incumbenti indicati negli articoli 2306 e 2307 per conseguire la purgazione dei beni dai privilegi e dalle ipoteche potrà il nuovo acquisitore devenire anche dopo incominciate contro di lui le instanze per parte dei creditori, purchè, se non ha ancora fatto trascrivere il suo titolo, ed inserire nella gazzetta l'estratto di tale trascrizione, adempia a questa formalità fra venti giorni da computarsi dalla prima intimazione fattagli per parte di uno dei creditori a termini dell'art. 2286, ed entro un mese

da computarsi dopo passati i tre mesi dalla suddetta inserzione nella gazzetta, faccia eseguire le notificazioni prescritte dagli articoli 2306 e 2307.

2310. Se al tempo in cui alcuno dei creditori promuove le sue instanze a termini dell'art. 2286, non solo abbia già avuto luogo la trascrizione del titolo, e l'inserzione dell'estratto nella gazzetta, ma sieno già decorsi tre mesi dopo detta inserzione, dovrà il possessore, entro il termine di due mesi da computarsi dalla prima intimazione eseguita ad instanza di uno dei creditori giusta l'art. 2286, fare eseguire le notificazioni prescritte dagli articoli 2306 e 2307.

2311. Se la prima intimazione da farsi à termini dell'art. 2286 sarà stata eseguita dopo l'inserzione anzidetta, ma prima che siano decorsi i tre mesi, potrà il possessore lasciar trascorrere l'intiero trimestre, e quindi entro un mese successivo dovrà aver adempiti gli incumbenti prescritti negli articoli 2306 e 2307.

2312. Omettendo i creditori di domandare l'incanto nei termini, e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo a' creditori che saranno nel grado di essere soddisfatti, o facendone il deposito, resta liberato in conseguenza da ogni privilegio od ipoteca.

I termini anzidetti non potranno mai essere prorogati.

2313. Essendovi richiesta di vendita all'incanto, si osserveranno sì per gli atti preparatorii che per la vendita stessa le forme prescritte dalle leggi sulla procedura.

2314. Il deliberatario oltre al pagamento del prezzo del deliberamento, sarà obbligato a rimborsare al precedente acquisitore le spese del primo contratto, quelle di trascrizione all'ufficio delle ipoteche, dei certificati del conservatore, e di notificazione, ed inserzione nella gazzetta, come pure di pagare quelle fatte per ottenere la rivendita e pel deliberamento.

2315. Il deliberatario negli incanti suddetti, come pure nelle spropriazioni forzate non è obbligato a far trascrivere il deliberamento, nè ad adempiere alle altre formalità sovra prescritte; i beni subastati passano a lui liberi da ogni privilegio od ipoteca pagando il prezzo ai creditori, che saranno in grado di essere soddisfatti, o facendone il deposito.

Dal dì del deliberamento i creditori de' precedenti proprietari non potranno più prendere iscrizioni sopra l'immobile subastato, tranne quella del privilegio risultante dal deliberamento.

2316. La desistenza del creditore, che chiede l'incanto, non può impedire la subastazione quando anche egli pagasse l'importare della fatta oblazione, a riserva che ciò seguisse coll' espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecari.

2317. L'acquisitore che sarà divenuto deliberata-

rio avrà il suo regresso a termini di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gli interessi di tale eccedenza da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.

2318. Per purgare dai privilegi e dalle ipoteche legali del Fisco gli immobili de' contabili, appaltatori e subappaltatori che si trovano già fuori dell' esercizio loro affidato, dovrà farsi la notificazione prescritta dagli articoli 2306 e 2307, all'Avvocato fiscale, il quale sarà tenuto entro il periodo di tre mesi dal giorno della fattagli notificazione di depositare nella segreteria del Tribunale del distretto ove esistono i beni venduti, un certificato che dimostri la situazione del contabile. Se il certificato non sia stato depositato fra il detto termine, ovvero il certificato attesti che il contabile non è debitore, il Prefetto ordinerà senz'altro la cancellazione dell' iscrizione sull'immobile che si vuole purgare.

2319. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri liberi o non tutti gravati delle stesse iscrizioni, situati o nello stesso o in diversi circondari degli uffici, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo

proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà in verun caso costringersi ad estendere la sua oblazione nè sopra i mobili nè sopra altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori per essere tenuto indenne del danno che soffrirebbe, tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

CAPO XI.

Della pubblicità dei registri, e della risponsabilità de' conservatori.

2320. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare a tutti coloro che lo richiedono copia delle trascrizioni fatte ne' loro registri, e quella delle iscrizioni, che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esiste alcuna.

Potranno anche le parti chiedere la semplice visione degli stessi registri, senza la spedizione di copia o certificati, purchè si presentino assistite da un avvocato, o procuratore, o notaio nelle ore che saranno fissate in ciascun giorno dal conservatore: e non sarà lecito ad alcuno il prendere copia da sè delle iscrizioni, consegne, registrazioni od altre note.

2321. I conservatori sono risponsabili per i danni risultanti,

1.° Dalla omissione sopra i loro registri delle iscrizioni richieste, e delle trascrizioni degli atti di mutazioni, e dell'ordinanza di spropriazione forzata;

2.° Da mancanza di menzione nei loro certificati d'una o di più iscrizioni esistenti, eccettochè in quest'ultimo caso l'errore provenga da indicazioni insufficienti che non potessero essere loro imputabili;

3.° Per gli errori commessi sia nelle iscrizioni, sia nei certificati, semprechè la discrepanza che ne derivasse tra le iscrizioni e certificati suddetti, e le note e titoli rimessi all'ufficio, abbia recato pregiudizio alle parti.

Il conservatore non contrae alcuna risponsabilità dalla semplice visione data dei registri.

2322. Lo stabile in ordine al quale il conservatore avrà omesso ne' suoi certificati uno o più dei pesi iscritti, rimarrà, salva la risponsabilità del conservatore, libero da questi pesi nelle mani del nuovo possessore, purchè il certificato sia stato spedito dopo la scadenza dei trenta giorni successivi alla data della seguìta trascrizione del titolo a tenore dell'art. 2304, o dopo il termine di tre mesi di cui nell'art. 2305 per le iscrizioni in esso contemplate, senza pregiudizio però del diritto che spetta al creditore di farsi collocare secondo l'ordine del credito, sinchè il prezzo non sarà pagato, o la graduazione fra li creditori non sarà omologata definitivamente.

2323. I conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di vizi nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati, e di fare le iscrizioni o registrazioni richieste, e neppure la spedizione delle copie o certificati sotto pena di risarcimento dei danni arrecati alle parti: a tale effetto saranno immediatamente estesi a diligenza di queste gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimoni.

2324. Il numero de' registri che debbono esistere in ciascun ufficio delle ipoteche, ed il modo della loro tenuta sono determinati dalle leggi e dai regolamenti relativi. Vi sarà però, oltre un registro per le iscrizioni ed un altro per le trascrizioni, un registro generale ossia d'ordine, in cui si annoterà giornalmente nel momento della consegna ogni titolo che verrà consegnato tanto per l'iscrizione, che per la trascrizione.

Questo registro diviso in altrettante caselle indicherà il numero d'ordine, il giorno della richiesta, l'esibitore colla specificazione della persona per cui la richiesta vien fatta, i titoli presentati colle note, l'oggetto, vale a dire, se per iscrizione o per trascrizione, la persona contro di cui dee aver luogo la formalità, la somma consegnata per l'erario e quella pel conservatore.

Vi sarà una casella in bianco per annotare la restituzione de' titoli, la persona alla quale fu fatta, la data, e la somma restituita ove sia eccedente.

Appena seguìta la consegna di un titolo, atto, o nota, il conservatore ne darà una ricevuta all'esibitore, senza altra spesa che quella della carta bollata; questa ricevuta conterrà le indicazioni prescritte pel registro suddetto.

2325. I due registri delle iscrizioni e trascrizioni ed il registro generale ossia d'ordine menzionati nell'articolo precedente dovranno essere in carta bollata, e saranno vidimati in ogni foglio dal Prefetto o da un Assessore del Tribunale nel cui distretto è stabilito l'ufficio, indicando nel verbale il numero de' fogli, ed il giorno in cui saranno stati vidimati.

Questi registri saranno scritti di seguito senza lasciare spazio in bianco, nè interlinee, e senza aggiunte: le cancellature di parole dovranno essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio colla di lui firma, e coll'indicazione del numero delle parole cancellate: questi registri saranno al fine di ciascun giorno chiusi e firmati dal conservatore.

Sarà egualmente proibita ogni prepostcrazione di data o di affogliazione di note, od atti.

2326. I registri sovraccennati non potranno mai essere estratti dall'uffizio delle ipoteche per qualunque motivo, salvo per decreto di un Magistrato supremo, nel caso in cui l'estrazione fosse riconosciuta indispensabile, e mediante le cautele che verranno a tal uopo dallo stesso Magistrato prescritte.

2327. I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incumbenze a tutte le disposizioni di questo capo, ed alle altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti che li riguardano, sotto pena di una multa estensibile a lire due mila, ed eziandio, occorrendo, della sospensione, o destituzione dall'impiego.

S'intenderà pure riservata alle parti l'azione pel risarcimento dei danni, che verranno pagati di preferenza alla multa, e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nelle leggi penali cui fosse luogo.

TITOLO XXIII.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA E DELLA GRADUAZIONE FRA I CREDITORI

CAPO I.

Della spropriazione forzata.

2328. Sinchè un immobile trovasi presso il debitore il creditore può a sua scelta farselo aggiudicare, o farlo subastare per la soddisfazione del suo credito.

2329. L'aggiudicazione trasferisce a chi l'ha ottenuta la proprietà dell'immobile, e le ragioni che vi aveva il debitore, cogli stessi privilegi ed ipoteche di cui lo stabile è gravato.

2330. L'aggiudicazione si farà mediante giusta stima dell'immobile, e col beneficio del quarto meno del valore cui l'immobile sarà stato stimato.

Qualora l'immobile non sia suscettibile d'una comoda divisione, verrà per intiero aggiudicato al

creditore, senza il beneficio però del quarto meno, per la porzione eccedente il suo credito; e coll'obbligo di pagare dentro l'anno il detto eccedente cogli interessi. A tale oggetto competerà al debitore spossessato il privilegio del venditore.

Il creditore aggiudicatario, ove il suo debito per l'eccedente valore aggiudicatogli sia del terzo almeno del valore totale dell'immobile, potrà ancora nell'anno far questo subastare per soddisfarsi sul prezzo, restando però a suo carico le spese della seguìta aggiudicazione.

Fuori di tal caso egli non può chiedere che l'immobile statogli aggiudicato venga subastato.

2331. Durante l'anno successivo all'aggiudicazione od alla notificazione della medesima, se fu fatta in contumacia, il debitore potrà riscattare l'immobile, con che paghi l'ammontare del credito e degli accessori, e delle spese; potrà pure farlo subastare sul prezzo dell'aggiudicazione.

Lo stesso diritto di far subastare l'immobile spetterà altresì entro l'anno a qualunque creditore, anche chirografario, che abbia ottenuto condanna contro il debitore.

2332. Trascorso l'anno suddetto senza che il fondo sia stato riscattato, od il bando per la sua subastazione sia stato notificato all'aggiudicatario, questi ne diverrà proprietario incommutabile riguardo al debitore, salve le ragioni de' creditori aventi privilegio od ipoteca sul medesimo, fra i

quali egli riterrà eventualmente i suoi diritti coll'ordine del suo privilegio od ipoteca, giusta le iscrizioni debitamente conservate.

Egli potrà pure, trascorso il suddetto termine, purgare l'immobile da' privilegi od ipoteche, uniformandosi a quanto per ciò viene prescritto ad ogni altro acquisitore nel capo X del titolo precedente. In tale caso l'aggiudicatario dovrà nella notificazione prescritta dagli articoli 2306 e 2307 offrire il prezzo di stima dello stabile, senza deduzione del quarto.

2333. L'esecuzione tanto in via d'aggiudicazione, che in via di subastazione non può esser fatta sopra la parte indivisa di un immobile ad instanza di chi non è creditore di tutti i coproprietari, prima della divisione o della licitazione che i creditori possono provocare, se lo credono opportuno, o alle quali hanno diritto d'intervenire in conformità dell'art. 1066.

2334. Il creditore per procedere all'esecuzione sopra gli stabili ipotecati a suo favore non è tenuto ad escutere i mobili, nè gli altri beni del debitore.

Qualora però questi sia minore o sotto l'altrui amministrazione, se il tutore od amministratore ne fa instanza, il creditore dovrà escutere i mobili esistenti nell'abitazione del debitore, o nello stesso distretto del Tribunale, e non potrà fuorchè nel caso d'insufficienza dei medesimi procedere all'esecuzione sugli immobili.

2335. Non è necessario che l'escussione de' mobili preceda l'esecuzione sopra gli immobili posseduti indivisamente tra un maggiore, ed un minore, o un interdetto, se il debito è comune fra essi, o se le instanze giudiziali furono incominciate contro un maggiore, ovvero prima dell' interdizione.

2336. Gli atti di esecuzione sopra li beni dotali debbono farsi contro il marito, e la moglie.

2337. Il creditore non può instare per l'esecuzione sopra gli immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non qualora i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti, o salvo che vi consenta il debitore.

2338. Se il debitore prova con iscritture autentiche, che il reddito netto e libero di un' annata procedente da' suoi immobili basta pel pagamento del capitale dovuto, degli interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, può il Giudice sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunga qualche opposizione, o qualche ostacolo al pagamento.

2339. Non può procedersi all' esecuzione sopra gli immobili, che in virtù di un titolo autentico ed esecutivo per un debito certo e liquido.

Se il debito è in ispecie non liquidate od in effetti non estimati, il procedimento è valido, ma non si può devenire all'aggiudicazione o al deliberamento rispettivamente, se non seguita la liquidazione o fatta la stima.

2340. Il cessionario di un titolo esecutivo non

può instare per l'esecuzione, se non dopo di aver notificata al debitore la cessione.

2341. La spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o definitiva, la quale sia interinalmente esecutoria, non ostante l'appellazione; ma non può farsi l'aggiudicazione, od il deliberamento rispettivamente, che dopo una sentenza definitiva pronunciata in ultima instanza, ovvero passata in giudicato.

2342. La spropriazione non è nulla per ciò solo che sia fatta per una somma maggiore del credito, salva ragione del rimborso dell'eccedente.

2343. Ad ogni domanda per la spropriazione degli immobili dee precedere l'ingiunzione di pagare fatta a richiesta del creditore alla persona del debitore od al suo domicilio.

2344. L'ordinanza di spropriazione forzata dovrà essere trascritta nell'ufficio delle ipoteche di ciascun distretto in cui sono situati i beni da subastarsi: il conservatore ne spedirà l'opportuno certificato appiè dell'ordinanza od atto che gli sarà presentato, e di cui riterrà una copia autentica.

Dalla data di questa trascrizione il debitore non potrà più disporre degli immobili in essa compresi: egli ne rimarrà in possesso come sequestratario giudiziario, salvo che sull'instanza de' creditori il Giudice stimi per motivi gravi di nominare un altro sequestratario.

2345. Se la domanda per la subastazione com-

prendesse beni di un valore evidentemente superiore a quello necessario per la soddisfazione del creditore che agisce e degli altri creditori iscritti, il Tribunale sull' instanza del debitore potrà limitare la subastazione ai beni sufficienti, eccettuato il caso che si trattasse di beni compresi in una sola coltivazione.

2346. Un creditore non potrà parimente in forza del medesimo titolo instituire contemporaneamente un giudicio di subastazione forzata sovra beni situati in più distretti ossiano circondari della conservazione delle ipoteche, e non compresi come sovra in una sola coltivazione, fuorchè in caso di insufficienza de' beni posti in un circondario per soddisfare i creditori iscritti ed il richiedente.

2347. Le formalità dell'ingiunzione e quelle degli atti tanto per l'aggiudicazione come per la subastazione sono determinate dalla legge sulla procedura.

CAPO II.

Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori.

2348. Il giudicio di graduazione dee seguire avanti il Tribunale di Prefettura della situazione de' beni: ne' casi in cui sieno stati alienati o su-

bastati simultaneamente beni situati in più distretti, si procederà alla graduazione davanti al Tribunale di Prefettura del distretto in cui si trova la parte più considerevole de' beni.

Lo stesso si osserverà ancorchè la subastazione fosse seguìta ad instanza di più creditori di un debitore comune, se le ipoteche pei loro crediti cadranno sovra i medesimi beni.

In questo caso, ove nasca contestazione, il debitore od il creditore più diligente potrà ricorrere al Senato, acciò determini il Tribunale avanti il quale dovrà aprirsi la graduazione.

2349. Nel giudizio di graduazione il Tribunale riguardo ai crediti eventuali, non meno che riguardo ai censi ed alle rendite, ed ai crediti non ancora esigibili darà i provvedimenti opportuni per conciliare le ragioni di tutti gli interessati, ed assicurare intanto co' mezzi opportuni i crediti che non fossero come sopra esigibili e che fossero però in ordine utile di collocazione.

2350. Qualora accada che un creditore anteriore avente un'ipoteca generale ottenga la soddisfazione del suo credito sopra uno, o più determinati fondi affetti da ipoteca speciale a favore di altro creditore, s'intenderà questi, ove sia perdente, subentrato per surrogazione legale all'ipoteca generale che il creditore soddisfatto aveva sopra gli altri immobili del debitore, all'effetto di poter fare iscrivere su tali immobili il suo credito, ed essere poscia collocato sul prezzo de' medesimi alla data

però soltanto della prima iscrizione fatta del proprio credito. Lo stesso diritto competerà sugli altri stabili del debitore ai creditori perdenti in seguito di detta surrogazione.

2351. Allorchè in un giudizio di graduazione dopo la collocazione dei creditori privilegiati od ipotecari vi rimarrà libero un residuo prezzo, questo sarà distribuito ai creditori mancanti d'iscrizione o chirografari comparsi, senza distinzione ed a *pro rata* dei loro crediti, ed in difetto si pagherà allo stesso debitore dopo che tutti i suoi creditori sieno soddisfatti.

Ove però si tratti di un terzo possessore spropriato, il residuo prezzo dopo la collocazione de' creditori privilegiati ed ipotecari iscritti, sarà pagato allo stesso terzo spropriato e sarà imputato sulle sue ragioni verso del suo autore.

2352. In caso di alienazione non forzata il giudizio di graduazione non potrà essere aperto se non esistono più di tre creditori iscritti sopra l'immobile alienato; nel suddetto caso ove gli interessati non vadano d'accordo, la causa si tratterà nelle forme ordinarie avanti il Tribunale della situazione de' beni, e se questi sono in più distretti, avanti quello nel cui distretto esiste la parte più considerevole dei medesimi.

Se i creditori sono in maggior numero vi è luogo al giudicio di graduazione.

Sì nell'uno, che nell'altro caso l'acquisitore sarà preferito sul prezzo per le spese de' certificati

d'iscrizione, delle notificazioni e dell'inserzione nella gazzetta.

2353. La graduazione e la distribuzione del prezzo degli immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti sono regolati dalle leggi sulla procedura civile.

TITOLO XXIV.

DELLA PRESCRIZIONE

CAPO I.

Disposizioni generali.

2354. La *prescrizione* è un mezzo per acquistare un diritto, o per essere liberato da un'obbligazione, mediante il decorso del tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

2355. Non si può rinunziare preventivamente al diritto di prescrizione; si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

2356. La rinunzia alla prescrizione è espressa, o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l'abbandono d'un diritto acquistato.

2357. Quegli che non può alienare non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

2358. I Giudici non possono supplire d'ufficio alla non opposta prescrizione.

2359. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche ne' giudizi d'appellazione, eccettochè vi sia stata una rinunzia espressa o tacita di chi aveva diritto di opporla.

2360. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla nonostante che il debitore o proprietario vi rinunzi.

2361. Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

2362. Lo Stato, per que' beni e diritti, che, a termini delle disposizioni del capo III, tit. I, lib. II, non sono inalienabili, o la cui alienazione può seguire con rinuncia alla facoltà del riscatto, la Chiesa, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i corpi, e le persone morali qualunque sono soggetti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

CAPO II.

Del possesso.

2363. Il possesso è la ritenzione di una cosa, od il godimento di un diritto che uno tiene od esercita per se stesso, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa, o esercita il diritto in nome di lui.

2364. Per indurre la prescrizione è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

2365. Si presume sempre, che ciascuno possieda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi, che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

2366. Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre, che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrario.

2367. Gli atti meramente facoltativi, e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento nè per il possesso, nè per la prescrizione.

2368. Gli atti di violenza non possono egualmente servire di fondamento ad un possesso per indurre la prescrizione.

Il possesso atto a produrre la prescrizione non incomincia se non quando sia cessata la violenza.

2369. Il possessore attuale, il quale provi di aver anticamente posseduto, si presume, che abbia posseduto nel tempo intermedio, salva la prova in contrario.

2370. Per compiere la prescrizione può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, tanto a titolo universale o particolare, quanto a titolo lucrativo od oneroso.

CAPO III.

Delle cause che impediscono la prescrizione.

2371. Quelli che possedono in nome altrui non possono mai prescrivere per qualunque decorso di tempo.

E così il conduttore, il depositario, l'usufruttuario, e tutti gli altri, che ritengono precariamente la cosa altrui, non possono prescriverla.

2372. Similmente non possono prescrivere i successori a titolo universale di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza di uno dei titoli enunciati nel precedente articolo.

2373. Ciò nonostante le persone indicate nei due precedenti articoli possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato, o per una causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni fatte dalle medesime persone al diritto del proprietario.

2374. Quelli ai quali i conduttori, depositari, ed altri possessori a titolo precario hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa.

2375. Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso che nessuno può cangiare riguardo a se medesimo la causa, ed il principio del suo possesso.

2376. Si può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso che si può colla prescrizione acquistare la liberazione dalla contratta obbligazione.

CAPO IV.

Delle cause, che interrompono, o che sospendono il corso della prescrizione.

SEZIONE I.

Delle cause che interrompono la prescrizione.

2377. La prescrizione può essere interrotta o naturalmente, o civilmente.

2378. È interrotta naturalmente, quando il possessore è privato per più d'un anno del godimento della cosa o dal precedente proprietario o anche da un terzo.

2379. È interrotta civilmente in virtù d'una citazione giudiziale, d'un'ingiunzione, o d'un sequestro intimato a quello cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

2380. La citazione giudiciale, fatta anche avanti il Giudice incompetente, interrompe la prescrizione.

2381. Si ha come non interrotta la prescrizione,

Se la citazione è nulla per difetto di forma,

Se l'attore recede dalla domanda,

Se lascia perimere l'instanza,

Se è rigettata la sua domanda.

2382. La prescrizione è interrotta quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata.

2383. L'interpellazione fatta a norma degli antecedenti articoli ad uno dei debitori solidari, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompe la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.

L'interpellazione fatta ad uno degli eredi d'un debitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quand'anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile:

Questa interpellazione, o ricognizione non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori, che per quella parte cui è obbligato lo stesso erede.

Per interrompere la prescrizione per il tutto riguardo agli altri condebitori, è necessaria l'interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

2384. L'interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione contro il fideiussore.

SEZIONE II.

Delle cause che sospendono il corso della prescrizione.

2385. La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, a meno che sia contemplata in qualche eccezione stabilita da una legge.

2386. La prescrizione non corre contro i minori e gli interdetti, nè contro gli assenti dallo Stato per causa di Regio servizio civile o militare, nè contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dallo Stato, salvo però quanto è stabilito nell'art. 2410 riguardo ad alcune prescrizioni particolari, e salve le altre eccezioni determinate dalla legge.

2387. Non ha luogo fra i coniugi.

2388. La prescrizione non corre durante il matrimonio rispetto al fondo dotale proprio della moglie, salva l'eccezione di cui nell'art. 1544.

Non corre parimente, durante il matrimonio, rispetto al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali.

2389. La prescrizione corre contro la donna maritata per li beni parafernali, ancorchè il marito ne avesse l'amministrazione, salvo a lei in quest'ultimo caso il regresso contro il marito. Non corre però durante il matrimonio nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni propri della moglie

senza il di lei consenso, fosse garante della vendita, ed in tutti gli altri casi ne' quali l'azione competente alla moglie desse luogo a regresso contro il marito.

2390. La prescrizione non corre, riguardo a' beni vincolati a maggiorasco o fedecommesso, in pregiudicio degli ulteriori chiamati.

2391. La prescrizione non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione sino a che la condizione sia verificata;

Riguardo ad un'azione in garantìa sino a che abbia avuto luogo l'evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato sino a che sia scaduto tal tempo.

2392. La prescrizione non ha luogo contro l'erede beneficiato riguardo ai crediti che ha contro l'eredità.

Essa corre contro un'eredità giacente, quantunque non le sia deputato un curatore.

2393. La prescrizione corre ancora durante i termini stabiliti per fare l'inventario e per deliberare.

2394. Le cause che sospendono il corso della prescrizione a termini dei precedenti articoli non possono essere opposte al terzo possessore che ha per sè un possesso non interrotto di anni sessanta.

CAPO V.

Del tempo necessario per prescrivere.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

2395. La prescrizione si calcola a giorni e non ad ore.

Nelle prescrizioni che si compiono a mesi si calcola sempre il mese di trenta giorni.

2396. La prescrizione si acquista quando è compito l'ultimo giorno del termine.

Ove però l'ultimo giorno sia feriato, la prescrizione non si compie che col giorno immediatamente successivo non feriato.

SEZIONE II.

Della prescrizione di trent' anni.

2397. Tutte le azioni tanto reali, che personali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad

esibire un titolo, o senza che gli si possa opporre l'eccezione derivante da mala fede.

2398. Il debitore di una rendita può essere astretto a somministrare a proprie spese un nuovo documento al suo creditore, o agli aventi causa da esso dopo ventotto anni dalla data dell'ultimo documento.

SEZIONE III.

Di alcune prescrizioni particolari.

2399. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni degli osti e de' trattori per l'alloggio e la cibaria che somministrano.

2400. Si prescrivono col decorso di un anno,

Le azioni dei maestri ed istitutori di scienze ed arti per le lezioni che danno mensualmente;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni che eseguiscono;

De' mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti;

Di coloro che tengono pensione od hanno case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori, e dell'istruzione de' loro allievi ed apprendisti;

Dei domestici salariati ad anno o a tempo minore, come pure degli operai e dei giornalieri,

per il pagamento delle loro giornate di lavoro, somministrazioni e salari.

2401. Si prescrivono col decorso di due anni,

Le azioni de' maestri ed istitutori di scienze e di arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;

Le azioni dei medici, chirurghi e speziali per le loro visite, operazioni e medicinali.

Le azioni de' patrocinatori per il pagamento delle loro spese ed onorari: i due anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca di detti patrocinatori; riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle loro spese ed onorari che fossero dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

2402. L'azione de' notai pel pagamento delle loro spese ed onorari si prescrive col decorso di cinque anni dalla data degli atti da essi ricevuti.

2403. La prescrizione ha luogo ne' casi sovra enunziati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori.

La prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato un conto approvato, polizza od altra scrittura, o una citazione giudiziale non perenta.

2404. Nondimeno coloro cui fossero opposte tali prescrizioni possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare, se la cosa siasi realmente pagata. Il giuramento

potrà essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

2105. I segretari dei Tribunali ed i patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime saranno state decise od altrimenti terminate.

2106. Gli uscieri dopo due anni dall'esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono parimente liberati dal renderne conto.

2107. Potrà però anche alle persone designate in quest'articolo deferirsi il giuramento all'oggetto di dichiarare, se ritengano o sappiano dove esistano gli atti e carte sovra menzionati.

2108. Si prescrivono col decorso di cinque anni,

Le annualità arretrate delle rendite perpetue, e delle vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case, ed i fitti de' beni rurali;

Gli interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, od a termini periodici più brevi.

2109. Dopo dieci anni l'architetto, e gli intraprenditori vengono liberati dalla garantìa delle opere che hanno fatte o dirette.

2110. Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli

della presente sezione, decorrono contro i minori e gli interdetti, e contro le altre persone menzionate nell'art. 2386, salvo quanto ai minori ed interdetti il loro regresso contro i tutori.

2411. Riguardo ai mobili il possesso produce a favore de' terzi l'effetto stesso del titolo.

Ciò non ostante colui cui fu derubata alcuna cosa, o che l'abbia perduta, ove quanto alla cosa perduta non siano seguìte la consegna e le pubblicazioni prescritte dagli articoli 686 e 687, può ripeterla pel corso di tre anni, da computarsi dal giorno del furto, o della perdita, da quello presso cui la trova; salvo a questo il regresso contro quello da cui l'ha ricevuta.

2412. Se l'attuale possessore della cosa derubata o perduta l'ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all'occasiòne di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario originario non può farsela restituire se non che rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata.

2413. Le regole delle prescrizioni particolari minori degli anni trenta sopra oggetti diversi da quelli indicati nella presente sezione e nella precedente sono stabilite in altri titoli del presente Codice, o da leggi e regolamenti speciali.

2414. Le prescrizioni già incominciate all'epoca dell'osservanza del presente Codice saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

Ciò non ostante, le prescrizioni incominciate

prima dell'epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato nel Codice, si compiranno col decorso del tempo fissato dallo stesso Codice, da computarsi dall'osservanza del medesimo.

Disposizione generale.

2415. In tutte le materie che formano l'oggetto del presente Codice le leggi romane, e gli statuti sì generali che locali cesseranno di aver forza di legge.

Cesseranno parimente di aver forza di legge in tali materie le Regie Costituzioni, gli Editti, le Lettere-Patenti ed altre Regie provvisioni, i regolamenti, usi e consuetudini, e qualunque altra disposizione legislativa, salvo nei soli casi in cui il Codice stesso vi si riferisce.

CARLO ALBERTO

V.° Di Pralormo.
V.° Gallina.
V.° Pensa.

Barbaroux.

IL SENATO DI S. M.

IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi e letto il Regio Editto in data del 20 giugno ultimo scorso, firmato da S. M. e debitamente spedito, sigillato e controssegnato da S. E. il signor Primo Presidente Conte Barbaroux Cavaliere Gran Croce, decorato del Gran Cordone, Ministro di Stato e Guarda Sigilli, col quale la M. S. ha sanzionato il Codice delle leggi civili, ed ordinato che abbia forza di legge a cominciare dal prossimo gennaio 1838.

Veduto parimenti, letto ed esaminato nelle sedute delli 30 *detto giugno*, 1, 3, 4, 5 e 7 *luglio corrente il detto Codice, pure da S. M. firmato, e debitamente spedito, sigillato e controssegnato dalla prefata S. E. il signor Conte Barbaroux;*

E sentito nelle sue conclusioni il signor Presidente Commendatore Piacenza Avvocato Generale, a cui il Regio Editto e Codice predetti sono stati comunicati, il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo interinato ed interiniamo li surriferiti Regio Editto e Codice Civile, mandando li medesimi registrarsi ne' registri Nostri ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore. In cui fede, ecc.

Dat. in Torino il sette luglio mille ottocento trentasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

PRON Sost. Segr. Civ.

LA REGIA CAMERA

DE' CONTI.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi e letto il Regio Editto, in data delli 20 giugno ultimo scorso, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e contrassegnato da S. E. il signor Primo Presidente Conte Barbaroux, Gran Cordone della Sacra Religione ed Ordine Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, Ministro di Stato e Guarda Sigilli, col quale la prefata M. S. ha sanzionato il Codice delle leggi civili, ed ordinato che avrà forza di legge a cominciare dal primo gennaio 1838;

Veduto e letto il detto Codice, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e contrassegnato dalla prelodata S. E. il signor Conte Barbaroux;

Udito nelle sue conclusioni il signor Presidente Commendatore Coller Procuratore Generale di S. M., a cui il Regio Editto e Codice precitati sono stati comunicati, ed il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo li surriferiti Regio Editto, e Codice, mandando li medesimi registrare, ed osservare secondo la loro forma, mente e tenore.

Dat. Torino addì tre luglio mille ottocento trentasette.

Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA

CERRUTI Segr.

IL SENATO DI S. M.

SEDENTE IN NIZZA.

Ad ognuno sia manifesto che veduto per Noi e letto l'avantiscritto Codice Civile da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato e controssegnato da S. E. il signor Conte Barbaroux Cavaliere decorato del Gran Cordone dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, Ministro di Stato, Guarda Sigilli di S. M., e l'unitovi Regio Editto delli venti scorso giugno parimente firmato da S. M., debitamente spedito, sigillato e controssegnato dalla prefata S. E., col quale S. M. sanziona il detto Codice Civile, ed udito nelle sue conclusioni il signor Senatore Cavaliere dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro Tommaso Geranzani, a cui ogni cosa è stata comunicata, il tenore del tutto considerato abbiamo interinato e per le presenti interiniamo il succennato Codice Civile assieme all'unitovi Regio Editto, mandando li medesimi registrarsi ne' registri nostri ed osservarsi secondo la loro forma, mente e tenore. In cui fede ecc.

Dat. in Nizza li tredici luglio mille ottocento trentasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

LUIGI DE SAUTEIRON Segr.

IL SENATO DI S. M.

IN GENOVA SEDENTE.

Veduto il Regio Editto del venti giugno ora scorso da Sua Maestà firmato, e debitamente spedito, sigillato, e controsegnato da S. E. il signor Conte Barbaroux, Ministro di Stato, Guarda Sigilli di Sua Maestà, col quale la prefata M. S. ha sanzionato il Codice di Leggi civili, ordinandone la pubblicazione, e l'osservanza a cominciare dal primo gennajo mille ottocento trent'otto; veduto il detto Codice nella stessa forma firmato, controsegnato, sigillato, e spedito; sentito nelle sue conclusioni il signor Presidente Cavaliere Bermondi Avvocato Generale, cui sono stati comunicati, il tenore di essi considerato;

Abbiamo interinato e per le presenti interiniamo il Regio Editto ed il Codice predetti, mandando i medesimi registrarsi ne' registri nostri per essere osservati secondo la forma ed il tenore loro.

In fede di che

Dat. in Genova il quindici di luglio mille ottocento trentasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

FIGARI Segr. Civ.

INDICE DEL CODICE

LIBRO SECONDO

Dei beni e delle diverse modificazioni della proprietà.

LIBRO TERZO

Dei varii modi coi quali si acquista la proprietà.